

2020

Relazioni annuali

- sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2020 e
- sulle attività finanziate dall'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2020



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

IT

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx
Sito Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EJAuditors

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021

PDF

ISBN 978-92-847-6257-6

ISSN 2600-1640

doi:10.2865/876

QJ-AL-21-001-IT-N

Conformemente all'articolo 278, paragrafi 1 e 4 del TFUE e all'articolo 258 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323

la Corte dei conti dell'Unione europea, nelle riunioni dell'8 e del 15 luglio 2021, ha adottato le sue

RELAZIONI ANNUALI

concernenti l'esercizio finanziario 2020

Le relazioni, corredate delle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, sono state inviate alle autorità competenti per il discarico e alle altre istituzioni.

I Membri della Corte dei conti sono:

Klaus-Heiner LEHNE (Presidente), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO,
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Alex BRENNINKMEIJER,
Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS,
Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM,
Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, Viorel ȘTEFAN,
Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, Marek
OPIOLA

Indice

	Pagina
Relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2020	5
Risposte delle istituzioni alla relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2020	258
Relazione annuale sulle attività finanziate dall'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2020	318
Risposta della Commissione europea alla relazione annuale sulle attività finanziate dall'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2020	360

**Relazione annuale sull'esecuzione del
bilancio dell'UE per l'esercizio
finanziario 2020**

Indice

	Pagina
Introduzione generale	7
Capitolo 1 Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa	10
Capitolo 2 Gestione finanziaria e di bilancio	60
Capitolo 3 Entrate	94
Capitolo 4 Competitività per la crescita e l'occupazione	120
Capitolo 5 Coesione economica, sociale e territoriale	144
Capitolo 6 Risorse naturali	180
Capitolo 7 Sicurezza e cittadinanza	202
Capitolo 8 Ruolo mondiale dell'Europa	221
Capitolo 9 Amministrazione	244
Risposte delle istituzioni	258

Introduzione generale

0.1. La Corte dei conti europea è un'istituzione¹ dell'Unione europea (UE) nonché il revisore esterno delle finanze dell'UE². In questa veste, la Corte funge da custode indipendente degli interessi finanziari di tutti i cittadini dell'UE, in particolare contribuendo a migliorare la gestione finanziaria della stessa. Maggiori informazioni sul lavoro svolto dalla Corte sono riportate nelle sue pubblicazioni, quali le relazioni annuali di attività, le relazioni speciali, le analisi e i pareri espressi su atti legislativi dell'UE nuovi o aggiornati oppure su altre decisioni che incidono sulla gestione finanziaria³.

0.2. Il bilancio generale dell'UE viene adottato ogni anno dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo. La relazione annuale, associata all'occorrenza alle altre pubblicazioni della Corte, costituisce la base della *procedura di discarico*, tramite la quale il Parlamento stabilisce, su raccomandazione del Consiglio, se la Commissione europea abbia assolto in modo soddisfacente le proprie responsabilità in materia di bilancio. Al momento della pubblicazione, la Corte trasmette la relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

0.3. La relazione annuale della Corte sull'esercizio 2020 è stata nuovamente suddivisa in due parti. Questa parte della relazione riguarda l'affidabilità dei conti consolidati dell'UE e la *legittimità e regolarità delle operazioni*. La seconda parte riguarda la rendicontazione relativa alla performance del bilancio dell'UE alla fine del 2020⁴.

¹ La Corte ha acquisito lo status di istituzione in forza dell'articolo 13 del trattato sull'Unione europea, noto anche come trattato di Maastricht (GU C 191 del 29.7.1992, pag. 1). Tuttavia, era stata originariamente istituita nel 1975 dal trattato di Bruxelles, entrato in vigore nel 1977, quale nuovo organo comunitario responsabile della funzione di audit esterno (GU L 359 del 31.12.1977, pag. 1).

² Articoli 285-287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 169).

³ Disponibili sul sito Internet della Corte: www.eca.europa.eu.

⁴ "Relazione della Corte dei conti europea sulla performance del bilancio dell'UE – Situazione alla fine del 2020"

0.4. Il fulcro della relazione annuale della Corte è costituito dalla *dichiarazione di affidabilità* concernente l'affidabilità dei conti consolidati dell'UE e la legittimità e la regolarità delle operazioni. Detta dichiarazione è integrata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'UE.

0.5. Questa parte della relazione è strutturata come segue:

- il capitolo 1 contiene la dichiarazione di affidabilità, una sintesi delle risultanze dell'audit della Corte sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni, comprese le informazioni sulla regolarità della Commissione, e una sintesi dell'approccio di audit adottato;
- il capitolo 2 presenta l'analisi della Corte sulla gestione finanziaria e di bilancio;
- il capitolo 3 espone le constatazioni della Corte sulle entrate dell'UE;
- i capitoli da 4 a 9 illustrano, per le principali rubriche/sottorubriche del *quadro finanziario pluriennale (QFP)*⁵ 2014-2020, le risultanze delle verifiche eseguite dalla Corte sulla regolarità delle operazioni, nonché la disamina delle *relazioni annuali di attività* della Commissione, di altri elementi dei sistemi di controllo interno e di altre disposizioni in materia di governance.

0.6. Dato che non vengono stilati rendiconti finanziari distinti per le singole rubriche del QFP, le conclusioni presentate in ciascun capitolo non costituiscono giudizi di audit. Nei capitoli sono invece illustrate questioni di rilievo specifiche per ciascuna rubrica/sottorubrica del QFP.

0.7. La Corte vuole presentare le proprie osservazioni in modo chiaro e conciso. Non è sempre possibile evitare l'uso di termini specifici dell'UE, delle sue politiche e del suo bilancio, o di termini specifici della contabilità e della revisione dei conti. Un glossario contenente le spiegazioni della maggior parte di tali termini specifici è consultabile sul sito Internet della Corte⁶. I termini definiti nel glossario sono riportati in *corsivo* quando figurano per la prima volta in ciascun capitolo.

⁵ La Corte non riferisce separatamente in merito alla spesa a titolo della rubrica 6 ("Compensazioni") né per altre spese al di fuori del QFP. Per la rubrica 3 ("Sicurezza e cittadinanza") e la rubrica 4 ("Ruolo mondiale dell'Europa"), rispettivamente ai capitoli 7 e 8, la Corte non presenta una valutazione specifica.

⁶ <https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=58667>

0.8. È compito della Corte, quale revisore esterno, esporre le proprie constatazioni di audit e trarne le opportune conclusioni, così da esprimere una valutazione indipendente e imparziale in merito all'affidabilità dei conti dell'UE e alla legittimità e regolarità delle operazioni. Le restrizioni di viaggio connesse alla COVID-19 hanno quasi sempre impedito agli auditor della Corte di eseguire controlli in loco; il lavoro è stato svolto in prevalenza mediante esami documentali e colloqui a distanza con le entità controllate. Anche se il mancato svolgimento di controlli in loco potrebbe aumentare il rischio di non individuazione, gli elementi probatori ottenuti hanno consentito di completare il lavoro e di trarne le conclusioni.

0.9. Nella presente relazione sono riportate le risposte della Commissione alle osservazioni della Corte (oppure, se del caso, quelle di altre istituzioni ed organismi dell'UE).

Capitolo 1

**Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della
stessa**

Indice

	Paragrafo
Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente	I. - XXXIV.
Introduzione	1.1. - 1.6.
Il ruolo della Corte dei conti europea	1.1. - 1.4.
La spesa dell'UE è un importante strumento per conseguire gli obiettivi delle politiche	1.5. - 1.6.
Constatazioni di audit concernenti l'esercizio finanziario 2020	1.7. - 1.43.
Affidabilità dei conti	1.7. - 1.10.
I conti non sono inficiati da inesattezze rilevanti	1.7. - 1.9.
Principali questioni di audit relative ai rendiconti finanziari 2020	1.10.
Regolarità delle operazioni	1.11. - 1.31.
L'audit della Corte riguarda le operazioni relative alle entrate e alle spese che sono alla base dei conti	1.12. - 1.16.
Permangono errori in specifiche tipologie di spesa	1.17.
La complessità della normativa e le modalità di esborso dei fondi UE hanno un impatto sul rischio di errore	1.18. - 1.31.
Informazioni fornite dalla Commissione sulla regolarità	1.32. - 1.43.
L'errore stimato dalla Commissione si colloca all'estremità inferiore dell'intervallo adottato dalla Corte	1.33. - 1.34.
Permangono problemi nella procedura per la preparazione dell'AMPR e delle informazioni sulla regolarità in essa presentate	1.35. - 1.39.
Le comunicazioni della Commissione sulle rettifiche finanziarie e sui recuperi sono complesse e non sempre chiare	1.40. - 1.43.

La Corte notifica all'OLAF i presunti casi di frode	1.44. - 1.50.
Conclusioni	1.51. - 1.53.
Risultanze dell'audit	1.52. - 1.53.
Allegati	
Allegato 1.1 – Approccio e metodologia di audit	

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Parere

I. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti consolidati dell'Unione europea, che comprendono i rendiconti finanziari consolidati¹ e le relazioni sull'esecuzione del bilancio² per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, approvati dalla Commissione il 30 giugno 2021, e
- b) la legittimità e la regolarità delle operazioni alla base di tali conti, ai sensi dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

II. A giudizio della Corte, i conti consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2020, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario e alle norme contabili basate sui principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

¹ I rendiconti finanziari consolidati comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative (compresa l'informativa per settore di attività).

² Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono anche le note esplicative.

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate

III. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Spese

Giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese

IV. A giudizio della Corte, data la rilevanza della questione descritta al paragrafo "Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese", le spese accettate nei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono inficiate da errori in misura rilevante.

Elementi a sostegno del giudizio

V. La Corte ha espletato l'audit in base ai principi internazionali di audit (ISA) e ai codici deontologici dell'IFAC, nonché ai principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali principi e codici sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle responsabilità dell'auditor della presente relazione. La Corte rispetta inoltre i requisiti di indipendenza e ha assolto i propri obblighi deontologici di cui al codice deontologico della professione contabile dell'*International Ethics Standards Board for Accountants*. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e adeguata per formulare il proprio giudizio di audit.

Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese

VI. Il livello di errore complessivo stimato dalla Corte per le spese accettate nei conti dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 è pari al 2,7 %. Una parte sostanziale di queste spese (più della metà) è inficiata da errore in misura rilevante. Si tratta principalmente di spese per rimborsi, per le quali il livello di errore stimato è del 4,0 %. A causa principalmente di un ulteriore aumento delle spese per la "Coesione", dette spese sono aumentate fino a 87,2 miliardi di euro nel 2020, rappresentando il 59,0 % della popolazione di audit presa in esame dagli auditor della Corte³. Gli effetti degli errori rilevati dalla Corte sono quindi rilevanti e pervasivi per le spese accettate dell'esercizio.

Principali questioni di audit

La Corte ha valutato la passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti

VII. Lo stato patrimoniale dell'UE comprende una passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti ammontante a 116,0 miliardi di euro a fine 2020, che rappresenta oltre un terzo delle passività totali del 2020, pari a 313,5 miliardi di euro.

VIII. La maggior parte della passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti riguarda il regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, che ammonta a 100,7 miliardi di euro. La passività registrata nei conti costituisce una stima del valore attuale dei pagamenti futuri previsti che l'UE sarà tenuta a eseguire per estinguere le obbligazioni pensionistiche a suo carico.

IX. Il pagamento delle prestazioni previste dal regime pensionistico è a carico del bilancio dell'UE. Anche se l'UE non ha creato un fondo pensioni dedicato alla copertura dei costi delle future obbligazioni pensionistiche, gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento delle prestazioni e i funzionari contribuiscono per un terzo al costo del finanziamento del regime. Eurostat calcola annualmente detta passività per conto del contabile della Commissione, utilizzando parametri quali la ripartizione per fasce d'età e la speranza di vita dei funzionari dell'UE e ipotesi sulle future condizioni economiche. Questi parametri e ipotesi sono anche valutati dai consulenti attuariali della Commissione.

X. L'aumento della passività per pensioni nel 2020 è dovuto principalmente alla diminuzione del tasso di sconto nominale, che risente del calo dei tassi d'interesse mondiali⁴. Questa diminuzione è il principale fattore che ha contribuito all'aumento del 98 % della passività per pensioni tra il 2014 e il 2020, che è passata da 50,9 miliardi di euro a 100,7 miliardi di euro⁵.

XI. La seconda parte più consistente della passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti è la prevista passività dell'UE nei confronti del Regime comune di assicurazione malattia (RCAM) che, alla fine del 2020, ammontava a 12,9 miliardi di euro. Detta passività si riferisce ai costi per l'assistenza sanitaria

³ Maggiori informazioni sono fornite ai paragrafi **1.21-1.26** della relazione annuale della Corte sull'esercizio 2020.

⁴ Conti annuali dell'UE per il 2020, nota 2.9.

⁵ Dato riportato nella nota 2.9 dei conti annuali dell'UE nel periodo 2014-2020.

del personale dell'UE, da pagare nel corso dei periodi successivi all'attività (al netto dei contributi versati dal personale).

XII. Nell'ambito del proprio audit, la Corte analizza le ipotesi attuariali formulate per questi regimi e la conseguente determinazione del valore. Tale analisi è basata sul lavoro svolto da esperti attuariali esterni e indipendenti. La Corte ha verificato i dati di base utilizzati per i calcoli, i parametri attuariali e il calcolo di tale passività. Ha esaminato inoltre la presentazione delle passività nello stato patrimoniale consolidato e le note ai rendiconti finanziari consolidati.

XIII. La Corte conclude che la stima dell'ammontare complessivo della passività per pensioni e altre prestazioni per i dipendenti iscritto nello stato patrimoniale consolidato è corretta e affidabile. Infine, la Corte continuerà a valutare il calcolo di questa passività significativa, nonché l'affidabilità dei dati che ne sono alla base, contribuendo così al monitoraggio permanente della Commissione a tale riguardo.

La Corte ha analizzato le ingenti stime di fine esercizio presentate nei conti

XIV. Alla fine del 2020, il valore stimato delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari, ma non ancora dichiarate, era di 107,8 miliardi di euro (a fine 2019: 105,7 miliardi di euro). Detti importi sono stati contabilizzati come ratei passivi⁶.

XV. Alla fine del 2020, secondo la stima esposta nei conti dell'UE, l'importo non utilizzato dagli strumenti finanziari in regime di gestione concorrente e dai regimi di aiuto ammontava a 7,2 miliardi di euro (a fine 2019: 6,9 miliardi di euro), iscritti nello stato patrimoniale come "Altri anticipi agli Stati membri".

XVI. Al fine di analizzare queste stime di fine esercizio, la Corte ha esaminato il sistema posto in essere dalla Commissione per i calcoli relativi alla separazione degli esercizi per verificarne l'esattezza e la completezza nelle direzioni generali in cui era stata eseguita la maggior parte dei pagamenti. Nel corso del lavoro di audit svolto sul campione di fatture e di prefinanziamenti, la Corte ha esaminato i pertinenti calcoli relativi alla separazione degli esercizi, al fine di scongiurare il rischio che i ratei fossero indicati in modo inesatto. La Corte ha chiesto ulteriori chiarimenti ai servizi contabili della Commissione riguardo alla metodologia generale utilizzata per pervenire a dette stime.

⁶ Questi comprendono 64,4 miliardi di euro di ratei passivi esposti dal lato delle passività dello stato patrimoniale e, dal lato delle attività, 43,4 miliardi di euro detratti dal valore dei prefinanziamenti.

XVII. La Corte conclude che la stima dell'ammontare complessivo dei ratei passivi e di altri anticipi agli Stati membri è presentata fedelmente nello stato patrimoniale consolidato.

La Corte ha esaminato le attività e i corrispondenti importi delle entrate (da operazioni senza corrispettivo equivalente) generate dal processo di recesso del Regno Unito

XVIII. Il 1° febbraio 2020, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell'UE. A seguito della conclusione, tra le due parti, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("l'accordo sul recesso"), il Regno Unito si è impegnato ad onorare tutti i propri obblighi finanziari derivanti dal fatto di essere stato uno Stato membro dell'UE nel quadro dei precedenti quadri finanziari pluriennali. Durante il periodo di transizione, conclusosi il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha continuato a contribuire al bilancio dell'Unione, e a trarne beneficio, come se fosse rimasto uno Stato membro.

XIX. A seguito della fine del periodo di transizione, gli ulteriori obblighi reciproci da parte dell'UE e del Regno Unito hanno dato luogo a determinate attività e passività per l'UE. Questi obblighi devono essere rilevati nei conti annuali dell'UE. La Commissione stima che, alla data di riferimento del bilancio, il Regno Unito dovesse all'UE 49,6 miliardi di euro a fronte di 2,1 miliardi di euro dovuti dall'UE al Regno Unito. Pertanto, alla data di riferimento del bilancio, i conti dell'UE mostravano un credito netto dovuto dal Regno Unito di 47,5 miliardi di euro.

XX. Come parte delle normali procedure di audit, la Corte ha discusso con la Commissione la tempistica, l'accuratezza e la completezza degli importi relativi alle attività e dei corrispondenti importi relativi alle entrate rilevate. La Corte ha ricalcolato gli importi in causa, li ha riconciliati con la documentazione contabile che ne è alla base ed ha verificato l'adeguatezza di eventuali ipotesi utilizzate.

XXI. La Corte conclude che le stime relative alle attività e alle entrate totali rilevate in relazione al processo di recesso del Regno Unito sono presentate fedelmente nei conti annuali consolidati. In futuro, la Corte manterrà sotto osservazione tali importi.

La Corte ha valutato l'impatto sui conti delle misure relative alla COVID-19

XXII. A seguito della pandemia di COVID-19, la Commissione ha mobilitato ingenti risorse per rafforzare i settori della sanità pubblica degli Stati membri e attenuare l'impatto socioeconomico della crisi nell'Unione europea. Tale risposta ha incluso l'acquisto di forniture mediche urgenti, maggiore flessibilità nell'uso del sostegno finanziario fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei e la concessione di prestiti a condizioni favorevoli agli Stati membri. Gli effetti finanziari di tali iniziative hanno avuto un impatto significativo sui rendiconti finanziari.

XXIII. Nell'ambito delle normali procedure di audit, la Corte ha controllato le attività, le passività, le entrate e le spese dell'UE, comprese quelle relative alle misure adottate dalla Commissione. La Corte conclude che queste sono presentate fedelmente nei conti annuali consolidati.

Altre osservazioni

XXIV. Spetta alla direzione fornire "altre informazioni". Questo termine ricomprende le informazioni finanziarie fondamentali per l'esercizio in causa ("*Financial highlights of the year*"), ma non i conti consolidati o la relazione della Corte su questi ultimi. Il giudizio della Corte sui conti consolidati non verte su queste altre informazioni e la Corte non esprime alcuna forma di conclusione sull'affidabilità delle stesse. È responsabilità della Corte, nell'ambito dell'audit espletato sui conti consolidati, leggere le altre informazioni e valutare se tra queste e i conti consolidati vi siano incongruenze rilevanti oppure se quanto appreso dalla Corte tramite l'audit o in altri modi risulti essere oggetto di inesattezze rilevanti. Qualora la Corte giungesse alla conclusione che vi sono inesattezze rilevanti nelle altre informazioni, è tenuta a segnalarlo. A tale riguardo, non ha nulla da segnalare.

Responsabilità della direzione

XXV. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario, la direzione è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti consolidati dell'UE sulla base dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le attività, le operazioni e le informazioni finanziarie presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa (leggi, regolamenti, principi, norme e standard) che li disciplina. La Commissione

detiene la responsabilità finale per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti dell'UE (articolo 317 del TFUE).

XXVI. Nel preparare i conti consolidati, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell'UE di mantenere la continuità operativa, fornendo qualsiasi informazione pertinente e basando la contabilità sull'ipotesi della continuità dell'attività, a meno che essa non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

XXVII. Alla Commissione spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'UE.

XXVIII. Ai sensi del regolamento finanziario (Titolo XIII), il contabile della Commissione trasmette i conti consolidati dell'UE affinché siano sottoposti ad audit prima come conti provvisori, entro il 31 marzo dell'anno che segue l'esercizio chiuso, e successivamente come conti definitivi, entro il 31 luglio. I conti provvisori devono già fornire un'immagine fedele e veritiera della situazione finanziaria dell'UE. È pertanto fondamentale che tutte le voci dei conti provvisori risultino da calcoli definitivi, per consentire alla Corte di svolgere il proprio compito in linea con il titolo XIII del regolamento finanziario ed entro i termini stabiliti. Le eventuali modifiche apportate tra i conti provvisori e quelli definitivi dovrebbero di norma risultare unicamente dalle osservazioni della Corte.

Le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti consolidati e delle operazioni sottostanti

XXIX. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all'assenza di inesattezze rilevanti nei conti dell'UE e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell'audit espletato, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l'audit abbia necessariamente rilevato tutte le possibili inesattezze o inosservanze rilevanti. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare eventuali decisioni economiche adottate sulla base dei conti consolidati in questione.

XXX. Dal lato delle entrate, l'esame della Corte sulle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL inizia con l'analisi degli aggregati macroeconomici su cui esse sono calcolate, e prosegue con la valutazione dei sistemi utilizzati dalla Commissione per il trattamento di tali aggregati, fino al momento in cui i contributi versati dagli Stati membri sono riscossi e registrati nei conti consolidati. Per le risorse proprie tradizionali, la Corte esamina i conti delle autorità doganali e analizza il flusso dei diritti fino a quando gli importi sono riscossi dalla Commissione e registrati nei conti.

XXXI. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento una volta che la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti, ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono effettuati. La Corte esamina gli anticipi una volta che il destinatario ha fornito la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l'istituzione o l'organismo l'ha accettata liquidando l'anticipo, il che potrebbe avvenire soltanto in un esercizio successivo.

XXXII. Gli auditor della Corte esercitano il giudizio professionale e mantengono lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell'attività di audit. La Corte inoltre:

- a) individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti consolidati e di violazioni significative degli obblighi sanciti nella normativa UE, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi e ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare un giudizio. I casi di inesattezze o violazioni rilevanti dovute a frode sono più difficili da individuare di quelli derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l'elusione del controllo interno. Pertanto, aumenta il rischio che tali casi non vengano rilevati;
- b) acquisisce conoscenza del controllo interno pertinente ai fini dell'audit, allo scopo di definire procedure di audit adeguate, ma non di esprimere un giudizio sull'*efficacia* del controllo interno;
- c) valuta l'adeguatezza delle politiche contabili adottate dalla direzione e la ragionevolezza delle stime contabili e dell'informativa correlata in capo a quest'ultima;
- d) trae conclusioni circa l'adeguatezza dell'impiego, da parte della direzione, dell'ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, sulla scorta degli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistano rilevanti incertezze dovute a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell'entità di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nel caso in cui concluda che tali incertezze rilevanti esistono, la

Corte è tenuta a mettere in evidenza nella propria relazione l'informativa correlata nei conti consolidati oppure, qualora tale informativa sia inadeguata, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione da essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che l'entità cessi di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività;

- e) valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti consolidati nel loro insieme, ivi compresa l'informativa, e se i conti consolidati rilevano fedelmente le operazioni sottostanti e i fatti;
- f) ottiene elementi probatori di audit sufficienti e appropriati riguardo alle informazioni finanziarie delle entità nella sfera del consolidamento dell'UE per esprimere un giudizio sui conti consolidati e sulle operazioni alla base di questi ultimi. La Corte ha la responsabilità di dirigere, sovrintendere e espletare l'audit ed è unica responsabile per il giudizio di audit espresso.

XXXIII. La Corte comunica con la direzione in merito, fra l'altro, all'estensione e alla tempistica previste per l'audit e alle constatazioni di audit significative, comprese le constatazioni relative a eventuali carenze significative del controllo interno.

XXXIV. Quanto alle questioni discusse con la Commissione ed altre entità controllate, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito la massima importanza nell'audit dei conti consolidati e costituiscano quindi i principali temi di audit per il periodo in esame. Tali questioni sono illustrate nella relazione della Corte, salvo che la normativa ne vieti la divulgazione o nel caso, estremamente raro, in cui la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino eventuali vantaggi di interesse pubblico.

15 luglio 2021

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente

Corte dei conti europea

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

Introduzione

Il ruolo della Corte dei conti europea

1.1. La Corte dei conti europea è il revisore indipendente dell'UE. In forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)⁷, la Corte:

- a) esprime un giudizio sui conti dell'UE,
- b) valuta se il bilancio dell'UE è utilizzato in conformità al diritto applicabile;
- c) riferisce in merito all'economia, all'efficienza e all'efficacia⁸ della spesa dell'UE;
- d) formula pareri su proposte legislative aventi un impatto finanziario.

1.2. Il lavoro svolto dalla Corte ai fini della *dichiarazione di affidabilità* (illustrato nell'*allegato 1.1*) corrisponde al primo e al secondo di questi compiti. La Corte presenta gli aspetti dell'esecuzione del bilancio relativi alla performance (economia, efficienza ed efficacia della spesa) in una parte distinta della sua relazione annuale⁹. Nel loro insieme, i compiti di audit assolti dalla Corte forniscono anche un contributo essenziale alla formulazione dei pareri della Corte su proposte normative.

1.3. Questo capitolo della relazione annuale:

- a) illustra il contesto in cui la Corte redige la dichiarazione di affidabilità e descrive brevemente le constatazioni e le conclusioni sull'affidabilità dei conti e sulla *regolarità delle operazioni*, tra cui le informazioni sulla regolarità della Commissione;
- b) include informazioni sui casi di presunta frode che la Corte ha segnalato all'OLAF e sugli audit della Corte riguardanti le azioni antifrode dell'UE;

⁷ Articoli 285-287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47).

⁸ Cfr. glossario alla voce: *Sana gestione finanziaria*.

⁹ Tali aspetti vengono trattati nella "Relazione della Corte dei conti europea sulla performance del bilancio dell'UE – Situazione alla fine del 2020" e nelle relazioni speciali che trattano argomenti relativi alla performance.

c) descrive sinteticamente l'approccio di audit seguito (cfr. [allegato 1.1](#)).

1.4. Le restrizioni di viaggio connesse alla COVID-19 hanno impedito agli auditor della Corte di svolgere controlli in loco, ottenere documenti originali, avere colloqui in presenza con il personale delle entità controllate e verificare l'effettiva esistenza delle realizzazioni finanziate dall'UE. La maggior parte del lavoro è consistito perciò in esami documentali e colloqui a distanza con le entità controllate. Anche se il mancato svolgimento di controlli in loco potrebbe aumentare il rischio di non individuazione¹⁰, gli elementi probatori forniti dalle entità controllate hanno consentito di completare il lavoro e trarne le conclusioni.

La spesa dell'UE è un importante strumento per conseguire gli obiettivi delle politiche

1.5. La spesa dell'UE è un importante strumento per conseguire gli obiettivi delle politiche, ma non è l'unico. Altre misure importanti sono l'attività legislativa e il diritto alla libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone in tutta l'UE. Nel 2020, la spesa dell'UE è ammontata a 173,3 miliardi di euro¹¹, pari all'1,1 % del reddito nazionale lordo combinato degli Stati membri dell'UE e del Regno Unito¹² (cfr. [riquadro 1.1](#)).


¹⁰ Il rischio di non individuazione è il rischio che il revisore non individui uno scostamento che non è stato rilevato e corretto dai [controlli interni](#) dell'entità controllata.

¹¹ Cfr. conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2020, sezione riguardante le relazioni sull'esecuzione del bilancio e note esplicative, 4.3 QFP: esecuzione degli *stanziamenti* di pagamento.

¹² RNL combinato degli Stati membri dell'UE e del Regno Unito, conti annuali della Commissione europea per l'esercizio 2020 – Allegato A – Entrate; per la spesa delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'UE-27
cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/

Riquadro 1.1

Spesa finanziata dall'UE nel 2020, espressa in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) e della spesa delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri



* RNL combinato degli Stati membri dell'UE e del Regno Unito, dato che quest'ultimo ha contribuito al bilancio dell'UE nel 2020 come gli altri Stati membri


** In percentuale del reddito nazionale lordo dell'UE-27 escludendo il Regno Unito, la spesa delle amministrazioni pubbliche nell'UE-27 rappresenta il 54 %.

Fonte: per l'RNL degli Stati membri: conti annuali della Commissione europea per l'esercizio 2020, Allegato A – Entrate; per la spesa delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri: Eurostat, conti annuali nazionali; per la spesa dell'UE: Commissione europea, conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2020.

1.6. I fondi dell'UE sono versati ai beneficiari mediante pagamenti unici/quote annuali oppure attraverso una serie di pagamenti nell'ambito dei regimi di spesa pluriennali. I pagamenti finanziati dal bilancio dell'UE per il 2020 hanno compreso 134,6 miliardi di euro a titolo di pagamenti unici, pagamenti intermedi o pagamenti finali e 38,7 miliardi di euro a titolo di prefinanziamenti. Come mostra il [riquadro 1.2](#), le quote più rilevanti del bilancio dell'UE sono state destinate alla rubrica "Risorse naturali" e alla sottorubrica "Coesione", seguite dalla sottorubrica "Competitività".

Riquadro 1.2

Pagamenti eseguiti nel 2020, per rubrica/sottorubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP)



Fonte: Corte dei conti europea.

Constatazioni di audit concernenti l'esercizio finanziario 2020

Affidabilità dei conti

I conti non sono inficiati da inesattezze rilevanti

1.7. Le constatazioni della Corte riguardano i conti consolidati¹³ (“i conti”) dell’UE per l’esercizio finanziario 2020. Tali conti, assieme alla dichiarazione del contabile, sono pervenuti alla Corte il 1° luglio 2021, prima del termine ultimo fissato a tal fine dal regolamento finanziario¹⁴. I conti sono accompagnati dalla sezione “*Financial highlights of the year*”, che include un’analisi dei rendiconti finanziari¹⁵. Tale sezione non forma oggetto del giudizio di audit della Corte. Conformemente ai principi di audit, ne è stata tuttavia valutata la coerenza con le informazioni contenute nei conti.

1.8. Dai conti pubblicati dalla Commissione emerge che, al 31 dicembre 2020, le passività totali ammontavano a 313,4 miliardi di euro, a fronte di attività totali pari a 280,0 miliardi di euro. La differenza di 33,4 miliardi di euro rappresenta l’attivo netto (negativo), comprendente le riserve e quella parte di spese già sostenute dall’UE fino al 31 dicembre che deve essere finanziata da future dotazioni di bilancio. Il risultato economico per il 2020 è stato di 57,4 miliardi di euro.

¹³ I conti consolidati comprendono:

- a) i rendiconti finanziari consolidati che includono lo stato patrimoniale (in cui figurano le attività e le passività alla chiusura dell’esercizio), il conto del risultato economico (che illustra le entrate e le spese per l’esercizio), la tabella dei flussi di cassa (che mostra come le variazioni dei conti influiscano sulla tesoreria e sugli equivalenti di tesoreria) e il prospetto delle variazioni dell’attivo netto, nonché le note ai rendiconti finanziari;
- b) le relazioni sull’esecuzione del bilancio riguardanti le entrate e le spese dell’esercizio, nonché le relative note.

¹⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ([GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1](#)).

¹⁵ Cfr. [Recommended Practice Guideline 2 \(RPG 2\) “Financial Statements Discussion and Analysis”](#) dell’*International Public Sector Accounting Standard Board* (IPSASB).

1.9. Dall'audit della Corte è emerso che i conti non erano inficiati da inesattezze rilevanti. In aggiunta, la Corte presenta i risultati del proprio lavoro sulla gestione finanziaria e di bilancio dei fondi UE nel **capitolo 2**.

Principali questioni di audit relative ai rendiconti finanziari 2020

1.10. Le principali questioni di audit sono quelle che, secondo il giudizio professionale degli auditor della Corte, hanno rivestito la massima importanza nell'audit dei rendiconti finanziari relativi al periodo in esame. Tali questioni sono state affrontate nel contesto dell'audit dei rendiconti finanziari complessivo e nell'elaborazione del giudizio della Corte al riguardo, ma su di esse la Corte non fornisce un giudizio distinto. La Corte riferisce in merito alle principali questioni di audit nell'ambito della propria dichiarazione di affidabilità.

Regolarità delle operazioni

1.11. La Corte dei conti europea ha esaminato le entrate e le spese dell'UE per valutare se siano state rispettivamente rimosse e erogate conformemente al diritto applicabile. Nel **capitolo 3** vengono presentate le risultanze degli audit della Corte relativi alle entrate e, nei **capitoli da 4 a 9**, le risultanze di quelli relativi alle spese.

L'audit della Corte riguarda le operazioni relative alle entrate e alle spese che sono alla base dei conti

1.12. Per quanto riguarda le entrate, la Corte ha ottenuto le garanzie di cui necessita per formulare il proprio giudizio di audit valutando i sistemi essenziali selezionati e verificando alcune operazioni. Il campione di operazioni controllato è stato estratto in modo da essere rappresentativo di tutte le fonti di entrate, comprendenti tre categorie di risorse proprie ed entrate provenienti da altre fonti (cfr. paragrafi **3.2-3.3**).

1.13. Per quanto riguarda le spese, la Corte ha definito un campione di 728 operazioni. Queste includono i trasferimenti di fondi dal bilancio dell'UE ai *destinatari finali* della spesa dell'UE (cfr. paragrafi **(11)** e **(12)** dell'*allegato 1.1.*). Sulla base della verifica di queste operazioni, la Corte ha redatto la dichiarazione di affidabilità e stimato la percentuale di operazioni irregolari nella popolazione complessiva di audit, nella spesa ad alto rischio, in quella a basso rischio (cfr. paragrafo **1.18**) e in ciascuna rubrica/sottorubrica del QFP per la quale fornisce una valutazione specifica (sottorubriche 1a e 1b e rubriche 2 e 5).


1.14. La popolazione di audit esaminata dalla Corte per la verifica delle entrate ammontava a 174,3 miliardi di euro (cfr. *riquadro 3.1* e paragrafo **3.4**) e quella esaminata per le spese ammontava in totale a 147,8 miliardi di euro. Tali importi comprendono sia i contributi del Regno Unito che i pagamenti eseguiti a suo favore, in linea con le condizioni stabilite nell'accordo sul recesso¹⁶.

1.15. Il *riquadro 1.3* mostra la popolazione di audit disaggregata in pagamenti unici, intermedi (ove accettati dalla Commissione) e finali, prefinanziamenti liquidati e decisioni annuali di accettazione dei conti, rispetto alla spesa dell'UE per rubrica/sottorubrica del QFP (cfr. paragrafo **(11)** dell'*allegato 1.1.*).

¹⁶ L'articolo 135, paragrafo 1, dell'*accordo sul recesso* dispone che: "Conformemente alla parte quarta, il Regno Unito contribuisce e partecipa all'esecuzione del bilancio dell'Unione per gli esercizi 2019 e 2020".

Riquadro 1.3

Raffronto tra la popolazione di audit presa in esame dalla Corte (147,8 miliardi di euro) e la spesa dell'UE (173,3 miliardi di euro), per rubrica/sottorubrica del QFP, nel 2020




(*) Per la sottorubrica "Coesione", l'importo dei prefinanziamenti di 58,3 miliardi di euro include i pagamenti intermedi per il periodo 2014-2020 relativi a spese non ancora accettate dalla Commissione pari a 47,2 miliardi di euro (cfr. riquadro 5.1).

Fonte: Corte dei conti europea.

1.16. Come illustrato nel riquadro 1.4, la rubrica “Risorse naturali” rappresenta la percentuale più consistente (40,8 %) della popolazione complessiva esaminata dalla Corte, seguita dalle sottorubriche “Coesione” (32,8 %) e “Competitività” (11,0 %).

Riquadro 1.4

Popolazione di audit esaminata dalla Corte per il 2020 (147,8 miliardi di euro), per rubrica/sottorubrica del QFP



Fonte: Corte dei conti europea.

Permangono errori in specifiche tipologie di spesa

1.17. Per quanto riguarda la regolarità delle entrate e delle spese dell'UE, le risultanze principali ottenute dalla Corte sono le seguenti.

- a) Per quanto riguarda le entrate, dall'insieme degli elementi probatori di audit risulta il livello di errore non è rilevante. I sistemi esaminati relativi alle entrate sono, nel complesso, efficaci. Tuttavia, i controlli-chiave interni relativi alle *risorse proprie tradizionali* (RPT) esaminati dalla Corte in alcuni Stati membri e la chiusura del ciclo di verifica dei dati RNL analizzata presso la Commissione erano parzialmente efficaci in ragione di debolezze persistenti (cfr. paragrafi **3.9-3.17**). La Corte ha altresì rilevato che i controlli effettuati dagli Stati membri per ridurre il *divario doganale* presentano significative debolezze che richiedono l'adozione di

misure da parte dell'UE. Tali debolezze non incidono sul giudizio di audit espresso dalla Corte sulle entrate, in quanto non riguardano le operazioni su cui sono basati i conti, ma piuttosto il rischio che le RPT non siano integralmente rimosse. Nella recente relazione speciale sui controlli doganali la Corte ha raccomandato miglioramenti in questo settore (cfr. paragrafi **3.18** e **3.19**)¹⁷.


- b) Per quanto riguarda le spese, dagli elementi probatori di audit risulta che il livello complessivo di errore, pari al 2,7 %¹⁸, è rilevante (cfr. **riquadro 1.5**). Le rubriche/sottorubriche che più hanno inciso su questo tasso sono state "Coesione" (41,8 %), seguita da "Risorse naturali" (29,3 %), "Competitività" (15,5 %) e "Ruolo mondiale dell'Europa" (8,1 %). Nella spesa ad alto rischio, che è prevalentemente basata sui rimborsi, continuano ad essere presenti errori rilevanti (cfr. paragrafi **1.18** e **1.21-1.22**). Dette spese hanno rappresentato il 59,0 % della popolazione di audit considerata dalla Corte.

¹⁷ Cfr. **relazione speciale 04/2020** "Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE".

¹⁸ La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra l'1,8 % e il 3,6 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).

Riquadro 1.5

Livello di errore stimato (2016-2020)



Un **errore** è un importo che non avrebbe dovuto essere posto a carico del bilancio dell'UE. Gli errori si verificano quando i fondi non sono impiegati in conformità alla normativa UE applicabile, e quindi non sono impiegati come previsto dal Parlamento europeo e dal Consiglio all'atto dell'approvazione di detta normativa; oppure, quando i fondi non sono impiegati in conformità a specifiche norme nazionali.

Fonte: Corte dei conti europea.

La complessità della normativa e le modalità di esborso dei fondi UE hanno un impatto sul rischio di errore

1.18. A seguito di un'analisi del rischio, fondata su risultanze di precedenti audit e sulla valutazione dei sistemi di gestione e di controllo, la Corte ha suddiviso la popolazione di audit delle operazioni sottostanti in spese ad alto rischio e spese a basso rischio al fine di selezionare un campione rappresentativo.

- Il rischio di errore è inferiore per le spese soggette a norme semplificate. Questo tipo di spese comprende per lo più i **pagamenti basati su diritti acquisiti**¹⁹ per ricevere i quali i beneficiari devono soddisfare determinate condizioni, spesso semplici.
- Il rischio di errore è elevato per le spese soggette a norme complesse. Si tratta per lo più di **pagamenti a titolo di rimborso**, per i quali i beneficiari devono presentare domanda dichiarando le spese ammissibili da essi sostenute. A tal fine, oltre a dimostrare di aver intrapreso un'attività ammissibile al sostegno, i beneficiari devono fornire elementi comprovanti le spese sostenute per le quali possono chiedere il rimborso. Per far questo, devono spesso seguire norme complesse che disciplinano ciò che può essere dichiarato (ammissibilità) e come eseguire le spese in maniera adeguata (conformemente alle norme in materia di appalti pubblici o aiuti di Stato).


1.19. Per il 2020, la Corte ha continuato a riscontrare che la spesa a basso rischio era esente da errori rilevanti, mentre la spesa ad alto rischio è rimasta inficiata da errori rilevanti. Le risultanze dell'audit sul 2020 confermano quindi la valutazione e la classificazione dei rischi operate dalla Corte, riflettendo il fatto che le modalità con cui i fondi sono erogati hanno un impatto sul rischio di errore.

1.20. Il *riquadro 1.6* e i paragrafi *1.21 -1.30* forniscono maggiori informazioni sulla popolazione ad alto rischio e sugli errori in essa rilevati dalla Corte.

¹⁹ La spesa basata su diritti acquisiti include le spese amministrative.

Riquadro 1.6

Scomposizione della spesa a basso rischio e della spesa ad alto rischio nella popolazione di audit considerata per il 2020



Fonte: Corte dei conti europea.


Una quota consistente della popolazione di audit considerata dalla Corte è inficiata da errori rilevanti

1.21. La spesa ad alto rischio rappresenta il 59,0 % della popolazione di audit considerata dalla Corte ed è aumentata rispetto allo scorso anno, quando ne costituiva circa il 53,1 %. L'incremento della percentuale della spesa ad alto rischio è sostanzialmente dovuto a un aumento di altri 20,0 miliardi di euro della popolazione di audit per la sottorubrica "Coesione". Come illustrato nel [riquadro 1.7](#), la sottorubrica "Coesione" rappresenta la quota più consistente (48,4 miliardi di euro) della popolazione di spesa ad alto rischio esaminata dalla Corte, seguita dalla rubrica "Risorse naturali" (18,8 miliardi di euro) e dalla sottorubrica "Competitività" (10,3 miliardi di euro).


1.22. Tenendo conto dei risultati della verifica della spesa ad alto rischio svolta dalla Corte per tutte le rubriche/sottorubriche del QFP, la Corte stima che il livello di errore in questo tipo di spesa sia del 4,0 % (per il 2019: 4,9 %), percentuale superiore alla soglia di rilevanza del 2,0 % (cfr. [riquadro 1.6](#)).


Riquadro 1.7


Scomposizione, per rubrica/sottorubrica del QFP, della spesa ad alto rischio




Fonte: Corte dei conti europea.

1.23.  La spesa per la “Coesione” (cfr. **capitolo 5**) è attuata principalmente per mezzo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del Fondo sociale europeo. È prevalentemente costituita di pagamenti eseguiti a titolo di rimborso, che la Corte considera ad alto rischio. Gli errori riscontrati e quantificati dalla Corte appartenevano principalmente alle seguenti tipologie: progetti e spese non ammissibili, violazioni delle norme disciplinanti il mercato interno (in particolare, inosservanza delle norme in materia di aiuti di Stato) e mancanza di documenti giustificativi essenziali.

1.24.  Per quanto concerne le “Risorse naturali” (cfr. **capitolo 6**), la Corte ha ancora una volta riscontrato un livello rilevante di errore nei settori di spesa identificati come ad alto rischio (sviluppo rurale, misure di mercato, pesca, ambiente e azione per il clima), che rappresentano circa il 31 % dei pagamenti eseguiti a titolo di questa rubrica. La spesa in questi settori è prevalentemente costituita da rimborsi dei costi sostenuti. Tra gli errori più comunemente rilevati in questo settore figurano spese non ammissibili, errori amministrativi e mancanza di documenti giustificativi essenziali.

1.25.  Per la “Competitività” (**capitolo 4**), come negli anni precedenti, in questo settore la spesa per la ricerca (Orizzonte 2020 e settimo programma quadro - 7 PQ) rimane ad alto rischio e costituisce la principale fonte di errori. Gli errori rilevati nella spesa per la ricerca comprendono categorie differenti di spese non ammissibili (in particolare, spese dirette per il personale e altri *costi diretti*), assenza di documenti giustificativi essenziali e mancanza di una pista di controllo.


1.26.  Per la rubrica “Ruolo mondiale dell’Europa” (**capitolo 8**), le spese sono prevalentemente eseguite a titolo di rimborso e riguardano le azioni esterne finanziate dal bilancio generale dell’UE. Tutte le tipologie di spesa nell’ambito di questa rubrica sono considerate ad alto rischio, tranne i pagamenti per il sostegno al bilancio, che costituiscono circa il 19 % della spesa in questione. La maggior parte degli errori riscontrati in questo settore riguarda l’assenza di documenti giustificativi essenziali, l’inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici, spese non sostenute e spese non ammissibili.

Gli errori di ammissibilità continuano ad essere quelli che più contribuiscono al livello di errore stimato per la spesa ad alto rischio

1.27. Come per gli esercizi precedenti, la Corte descrive in dettaglio i tipi di errori rilevati nella spesa ad alto rischio, poiché è in questo ambito che permane un livello di errore rilevante. Nel **riquadro 1.8** viene mostrato il contributo di ciascun tipo di errore al livello di errore stimato dalla Corte per il 2020 per la spesa ad alto rischio, insieme alle stime dal 2016 al 2019.

Riquadro 1.8

Contributo al livello di errore stimato per il 2020 per la spesa ad alto rischio, per tipo di errore



Fonte: Corte dei conti europea.

1.28. Nel 2020 la Corte ha continuato a trovare errori di ammissibilità, che hanno contribuito in misura significativa, per il 65,9 % (nel 2019: 74 %), al livello di errore stimato dalla Corte per la spesa ad alto rischio, principalmente nelle sottorubriche “Competitività” e “Coesione” e nella rubrica “Risorse naturali”. Di tali errori, le spese non ammissibili incluse nelle dichiarazioni di spesa hanno contribuito per il 45,1 % e i progetti, le attività o i beneficiari non ammissibili per il 20,8 %.

1.29. Inoltre, la Corte ha rilevato errori relativi a violazioni delle norme in materia di aiuti di Stato per la sottorubrica “Coesione” ed errori relativi a violazioni delle norme in materia appalti pubblici per “Competitività” e “Ruolo mondiale dell’Europa”. Detti errori hanno contribuito in misura del 18,7 % al livello di errore stimato dalla Corte per le spese ad alto rischio (2019: 20 %).


1.30. Inoltre, nel 2020 la percentuale del livello di errore rappresentata dai pagamenti per i quali non erano stati forniti documenti giustificativi essenziali è aumentata significativamente rispetto al 2019, soprattutto per “Ruolo mondiale dell’Europa” e “Competitività”. Questi errori hanno contribuito in misura dell’11,4 % (nel 2019: 4 %) al livello di errore stimato per la spesa ad alto rischio.

La Corte non ha rilevato un livello di errore rilevante nella spesa a basso rischio

1.31. Per la spesa a basso rischio, che rappresentava il 41,0 % della popolazione di audit esaminata, la Corte conclude che il livello di errore stimato è inferiore alla soglia di rilevanza del 2,0 %, così come avvenuto anche per il 2018 e il 2019. La spesa a basso rischio comprende per lo più pagamenti basati su diritti acquisiti e spese amministrative (cfr. [riquadro 1.9](#)). I pagamenti basati su diritti acquisiti comprendono gli *aiuti diretti* agli agricoltori (rubrica “Risorse naturali”, cfr. [capitolo 6](#)), le borse di studio e di ricerca (sottorubrica “Competitività”, cfr. [capitolo 4](#)) e il sostegno al bilancio per i paesi non-UE (rubrica “Ruolo mondiale dell’Europa”, cfr. [capitolo 8](#)). Le spese amministrative consistono principalmente negli stipendi e nelle pensioni dei funzionari dell’UE (rubrica “Amministrazione” - [capitolo 9](#)).

Riquadro 1.9

Scomposizione, per rubrica/sottorubrica del QFP, della spesa a basso rischio



Fonte: Corte dei conti europea.

Informazioni fornite dalla Commissione sulla regolarità

1.32. La Commissione detiene la responsabilità finale per l'esecuzione del bilancio dell'UE, indipendentemente dalle modalità di gestione adottata (diretta, indiretta o concorrente). La Commissione rende conto del proprio operato in tre relazioni incluse nel "pacchetto integrato di informativa finanziaria"²⁰:

- i conti consolidati dell'Unione europea;
- la relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (AMPR);
- la relazione sul seguito dato al discharge del precedente esercizio finanziario.

²⁰ https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting-2019_en.

L'errore stimato dalla Commissione si colloca all'estremità inferiore dell'intervallo adottato dalla Corte


1.33. Nell'AMPR, la Commissione presenta, per le operazioni alla base dei conti 2020, la propria stima del rischio al pagamento²¹. Si tratta della stima, operata dalla Commissione, dell'importo che, al momento del pagamento, è stato pagato in violazione della normativa applicabile. Questo concetto è molto vicino a quello del livello di errore stimato dalla Corte.

1.34. Il riquadro 1.10 mette a confronto le cifre fornite dalla Commissione per il rischio al pagamento e l'intervallo del livello di errore stimato dalla Corte. Il rischio al pagamento stimato dalla Commissione per il 2020 è dell'1,9 %, ossia al di sotto del livello di errore stimato dalla Corte, pari al 2,7 % (nel 2019: 2,7 %) e si colloca all'estremità inferiore dell'intervallo della Corte (tra l'1,8 % e il 3,6 %). Le informazioni al riguardo vengono fornite ai paragrafi 1.35 -1.39, che descrivono i fattori all'origine delle differenze tra le stime.

²¹ Ai sensi dell'articolo 247, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento finanziario , l'AMPR deve includere una stima del livello di errore nelle spese dell'Unione.

Riquadro 1.10

Raffronto tra rischio al pagamento stimato dalla Commissione e livello di errore stimato dalla Corte



Fonte: Corte dei conti europea.

Permangono problemi nella procedura per la preparazione dell'AMPR e delle informazioni sulla regolarità in essa presentate

1.35. La relazione annuale sulla gestione e il rendimento sintetizza le informazioni chiave sul controllo interno e sulla gestione finanziaria contenute nelle relazioni annuali di attività (RAA) delle varie direzioni generali (DG) della Commissione²². La ripartizione delle competenze per queste relazioni è stabilita dalle disposizioni di governance della Commissione. I direttori generali sono responsabili dell'affidabilità delle informazioni fornite nelle rispettive RAA, mentre il collegio dei commissari adotta l'AMPR ed ha pertanto la responsabilità ultima e la titolarità della produzione della relazione e delle informazioni in essa presentate.

²² Come disposto dall'articolo 247, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario.

1.36. Per sostenere il collegio nel corso di questa procedura, la direzione generale Bilancio (DG BUDG) e il Segretariato generale esaminano le informazioni fornite nelle RAA delle altre DG e utilizzano tali informazioni come base per la stesura dell'AMPR. Informano inoltre l'organo di gestione interno, in una nota congiunta, dei risultati del loro esame²³ Benché la DG BUDG e il Segretariato generale svolgano un ruolo fondamentale nella redazione dell'AMPR, non ricevono istruzioni dettagliate sul contenuto e sull'estensione di tale relazione né sull'esame relativo alle RAA delle altre DG. Emanare tali istruzioni sarebbe utile per contribuire a far sì che la relazione fornisca informazioni pertinenti e affidabili.

1.37. Lo scorso anno la Corte ha trattato le problematiche relative al rischio al pagamento, che è indicato singolarmente per i diversi settori d'intervento nelle rispettive RAA e come dato aggregato nell'AMPR²⁴. La Corte ha riscontrato che queste stime risentono del particolare ruolo svolto dalla Commissione, che si riflette nella metodologia da questa applicata, e delle debolezze dei controlli ex post. Le questioni segnalate dalla Corte riguardavano gli audit ex post svolti dal Servizio comune di audit della Commissione ("Competitività"), i controlli eseguiti dagli Stati membri, che si riflettono nelle statistiche sui controlli ("Risorse naturali"), i controlli svolti dalle autorità di audit degli Stati membri ("Coesione") e lo studio sul tasso di errore residuo (TER) commissionato annualmente ("Ruolo mondiale dell'Europa"). La Corte ritiene che tali problematiche permangano e incidano sulla stima del rischio al pagamento. Una disamina più dettagliata al riguardo viene presentata nel **capitolo 4**, dove la Corte rileva che il tasso relativo alla sottorubrica "Competitività" è ancora potenzialmente sottostimato, nel **capitolo 5**, dove indica che la percentuale relativa alla sottorubrica "Coesione" rappresenta un tasso minimo, e nel **capitolo 8**, dove osserva che le problematiche individuate potrebbero contribuire a sottostimare il tasso per la rubrica "Ruolo mondiale dell'Europa".


²³ L'organo di gestione interno fornisce coordinamento, vigilanza, consulenza e orientamento strategico su questioni riguardanti la gestione dell'organizzazione. I membri sono: i direttori generali responsabili del bilancio, delle risorse umane e della sicurezza e il direttore del servizio giuridico. Riferisce al presidente e al commissario o ai commissari responsabili del bilancio, delle risorse umane e dell'amministrazione e presenta una relazione annuale al collegio.

²⁴ Cfr. riquadro 1.11 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2019](#).

1.38. Nel riquadro 1.11, la Corte mette a confronto il livello di errore da essa stimato e le stime della Commissione per le rubriche del QFP per le quali la Corte fornisce una valutazione specifica²⁵.

Riquadro 1.11

Confronto tra livello di errore stimato dalla Corte per il 2020 e rischio al pagamento stimato dalla Commissione per le rubriche del QFP^(*)



(*) Per la rubrica "Amministrazione", né la Commissione né la Corte hanno riscontrato un livello di errore rilevante.

(**) DG e agenzie esecutive della Commissione: DG ECFIN, DG GROW, DG MOVE, DG ENER, DG RTD, DG CNECT, JRC, DG FISMA, DG TAXUD, DG EAC, EASME, EACEA, INEA, ERCEA, REA e DG DEFIS. Alcune agenzie (EACEA e INEA) si occupano di più di una rubrica del QFP.

(***) DG EMPL, DG REGIO e DG REFORM della Commissione e INEA.

(****) DG AGRI, DG CLIMA, DG ENV e DG MARE della Commissione.

Fonte: Corte dei conti europea.

²⁵ Poiché la Commissione non presenta nell'AMPR una cifra complessiva per il rischio al pagamento della sottorubrica 1a del QFP ("Competitività") – la Commissione la suddivide in due settori d'intervento – gli auditor della Corte hanno dovuto raggruppare i dati presentati dalla Commissione nelle RAA.

1.39. Da tale confronto emerge che le stime della Commissione sono inferiori alle stime della Corte per le seguenti tre rubriche/sottorubriche. La Corte ha rilevato quanto segue:

- **“Competitività”**: il rischio al pagamento stimato per questa sottorubrica del QFP (1,6 %) calcolato dalla Corte sulla base delle informazioni contenute nell’AMPR si colloca al di sotto dell’intervallo di errore stimato dalla Corte (cfr. paragrafo **4.37**);
- **“Coesione”**: la stima operata dalla Commissione per questa sottorubrica del QFP è del 2,4 %, il che conferma che il livello di errore in questo settore d’intervento è rilevante. La stima della Commissione si colloca nella metà inferiore dell’intervallo, al di sotto del livello di errore stimato dalla Corte (cfr. paragrafo **5.58**);
- **“Risorse naturali”**: la stima della Commissione per il rischio al pagamento (1,9 %) è leggermente inferiore al livello di errore stimato dalla Corte e si colloca all’interno dell’intervallo (cfr. paragrafo **6.38**).

Le comunicazioni della Commissione sulle rettifiche finanziarie e sui recuperi sono complesse e non sempre chiare


1.40. La Commissione, in linea con il regolamento finanziario, fornisce nell’AMPR informazioni sulle misure preventive e correttive miranti a proteggere il bilancio da spese illegittime o irregolari. Benché l’AMPR sottolinei l’importanza di tali misure, a giudizio della Corte, presenta le rettifiche finanziarie e i recuperi effettivi in modo complesso e non sempre chiaro.

1.41. L’AMPR presenta diversi importi delle rettifiche finanziarie e dei recuperi effettivi. In base alla fase in cui si trovano, le rettifiche o i recuperi possono essere “confermati” (quando è stata adottata la decisione sulla rettifica o il recupero) o “eseguiti” (quando la decisione è stata effettivamente applicata e l’importo accertato è stato registrato nei conti della Commissione). In funzione della fase della procedura di controllo in cui vengono eseguiti, le rettifiche o i recuperi possono essere “ex ante” (deduzioni prima del pagamento) oppure “ex post” (rettifiche successive al pagamento). L’AMPR distingue inoltre tra rettifiche finanziarie con “sostituzioni”, quando nell’ambito della politica di Coesione lo Stato membro può ritirare le spese irregolari e dichiarare nuove spese, e “rettifiche finanziarie nette”, quando ciò non è possibile e gli importi vengono restituiti al bilancio dell’UE. Tutte queste distinzioni rendono estremamente difficile avere un’idea chiara dell’importo delle spese irregolari che sono state oggetto di rettifica e restituite al bilancio dell’UE.

1.42. Il *riquadro 1.12* mostra la composizione delle rettifiche finanziarie e dei recuperi effettivi comunicati nell'AMPR 2020 e ne illustra la complessità.

Riquadro 1.12

Rettifiche finanziarie e recuperi comunicati dalla Commissione nell'AMPR 2020



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dell'AMPR 2020.

1.43. Per il 2020, l'importo delle rettifiche eseguite comunicato (1 098 milioni di euro) è stato notevolmente inferiore rispetto al 2019 (2 885 milioni di euro). Secondo la Commissione, questa diminuzione è dovuta ai rimborsi relativi a rettifiche di esercizi precedenti eseguiti per la spesa agricola a seguito di sentenze della Corte di giustizia e all'elevato tasso di chiusure di programmi della politica di Coesione del periodo 2007-2013. Le rettifiche nette e i recuperi netti eseguiti dalla Commissione nel 2020 (ossia l'importo riscosso e infine rettificato) sono ammontati in totale a 557 milioni di euro. Tale importo riguarda principalmente passati esercizi (i recuperi risalgono anche al 2005) e i periodi di programmazione precedenti (le rettifiche nette risalgono fino al periodo 1994-1999). Per la Coesione, alla fine del 2020 non erano state ancora eseguite rettifiche finanziarie nette per il periodo di programmazione 2014-2020. I recuperi effettuati nel 2020 in relazione alle spese dello stesso esercizio (2020) hanno riguardato politiche interne ed esterne e sono ammontati a 1,4 milioni di euro.

La Corte notifica all'OLAF i presunti casi di frode

1.44. La frode è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti; la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico; l'indebito impiego di fondi dell'UE²⁶. La frode ha per effetto un danno, attuale o potenziale, agli interessi finanziari dell'UE.

1.45. La responsabilità primaria di prevenire e rilevare le frodi è sia della direzione sia di coloro ai quali è affidata la governance di un'entità. In virtù dell'articolo 325 del TFUE, è responsabilità comune dell'Unione e degli Stati membri combattere contro la frode o le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

1.46. La Corte dei conti europea, in qualità di auditor esterno dell'UE, non ha il mandato per indagare sui casi di presunte frodi perpetrate a scapito degli interessi finanziari dell'Unione. Prima di avviare le proprie procedure di audit, la Corte tiene conto del rischio di frode (cfr. paragrafi **27-29** dell'*allegato 1.1*) e riesamina periodicamente le proprie procedure. La Corte comunica all'OLAF ogni sospetto di frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE che individua nel corso del lavoro di audit da essa espletato (compreso quello inerente alla performance) o che deriva da informazioni fornite direttamente alla Corte da terzi. L'OLAF dà poi seguito a questi casi, decide se avviare un'indagine e coopera se necessario con le autorità degli Stati membri.

²⁶ Cfr. articolo 3 della [direttiva \(UE\) 2017/1371](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

1.47. La Procura europea (EPPO), istituita nel 2017, è un organismo indipendente dell'UE che ha la facoltà di condurre indagini su reati a danno del bilancio dell'UE, quali frode, corruzione o gravi casi di frodi IVA transfrontaliere, nonché di perseguire e rinviare a giudizio gli autori degli stessi. Nel giugno 2021 la Corte ha iniziato a collaborare con l'EPPO sulla base di un accordo amministrativo stipulato tra le due organizzazioni²⁷.

1.48. Nel corso del 2020, la Corte ha segnalato all'OLAF sei casi di sospetta frode rilevati nel corso dei propri audit (nel 2019: nove) relativamente ai quali l'OLAF ha avviato sei indagini.

1.49. Nel 2020, i casi più frequenti di presunta frode rilevati nel corso dei lavori della Corte e segnalati all'OLAF hanno riguardato la presunta creazione artificiale delle condizioni necessarie per ottenere i finanziamenti dell'UE, la presunta dichiarazione di spese che non soddisfano i criteri di ammissibilità, il presunto uso delle sovvenzioni per finalità diverse da quelle consentite o presunte irregolarità negli appalti. Sulla base di informazioni derivanti dalle attività di audit espletate dalla Corte tra il 2011 e il 2020, l'OLAF ha raccomandato il recupero di complessivi 536 milioni di euro, relativamente a 37 casi²⁸.

²⁷ Articoli 99, 103 e 110 del [regolamento \(UE\) 2017/1939 del Consiglio](#), del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO").

²⁸ Queste informazioni sono fornite dall'OLAF e non sono oggetto dell'esame della Corte.

1.50. Oltre a segnalare i casi all'OLAF, la Corte ha trattato anche tematiche relative alle frodi nei capitoli della propria relazione annuale (cfr. paragrafi **5.45-5.47** e **8.28** e raccomandazione **8.3**), indicando le relative debolezze del lavoro svolto dalle autorità di audit e degli studi sul TER. In aggiunta, la Corte ha preso in esame le frodi nel corso di audit distinti. Nel 2019 ha pubblicato una relazione speciale sulle misure di lotta alle frodi nella spesa dell'UE²⁹ e una relazione speciale sulla lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione³⁰. Attualmente sta svolgendo audit per verificare se la Commissione abbia adottato misure adeguate contro le frodi nella spesa della politica agricola comune (PAC) e sul conflitto di interessi nella gestione concorrente (PAC e politica di coesione).

²⁹ Relazione speciale n. 01/2019 "Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE: sono necessari interventi".

³⁰ Relazione speciale n. 06/2019 "Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione: le autorità di gestione devono potenziare le attività di individuazione, risposta e coordinamento".

Conclusioni

1.51. La funzione essenziale di questo capitolo consiste nel corroborare il giudizio di audit espresso nella dichiarazione di affidabilità. I risultati dei relativi audit sono presentati nei paragrafi **1.52** e **1.53**.

Risultanze dell'audit

1.52. La Corte conclude che i conti non sono inficiati da inesattezze rilevanti.

1.53. Per quanto riguarda la regolarità delle operazioni, la Corte conclude che le entrate sono esenti da errori rilevanti. Per quanto riguarda le spese, dall'audit espletato dalla Corte risulta che il livello di errore stimato è rimasto invariato rispetto al precedente esercizio, attestandosi al 2,7 %. La spesa ad alto rischio (per lo più per rimborsi) è stata inficiata da un livello rilevante di errore. Quest'anno la percentuale di questo tipo di spese nella popolazione di audit esaminata dalla Corte è ulteriormente aumentata fino al 59,0 % e continua a rappresentare una quota significativa della popolazione di audit della Corte.

Allegati

Allegato 1.1 – Approccio e metodologia di audit

- 1) Questo allegato descrive la metodologia e l'approccio di audit adottati dalla Corte, che si conformano ai principi internazionali di audit e fanno sì che i giudizi di audit della Corte siano basati su elementi probatori di audit sufficienti e appropriati. In questo allegato si fa inoltre riferimento alle principali differenze tra l'approccio di audit della Corte e le modalità con le quali la Commissione stima e comunica il livello di irregolarità³¹ nell'esercizio dei propri doveri di gestione del bilancio dell'UE. A tal fine, la Corte precisa le modalità con le quali:
 - estrapola gli errori rilevati (paragrafo 6);
 - struttura i capitoli della relazione attorno alle rubriche/sottorubriche del QFP (paragrafo 8);
 - applica la normativa UE e nazionale (paragrafo 9);
 - quantifica gli errori relativi agli appalti (paragrafo 18).
- 2) L'approccio di audit della Corte è a disposizione del pubblico sul sito Internet³². Per pianificare il proprio lavoro, la Corte si avvale di un modello di affidabilità. A tal fine, considera il rischio che si verifichino errori (rischio intrinseco) e il rischio che gli errori non siano impediti o rilevati e corretti (rischio di controllo).

PARTE 1 – Approccio e metodologia di audit per quanto concerne l'affidabilità dei conti

- 3) La Corte esamina i conti consolidati dell'UE per determinarne l'affidabilità. Essi sono costituiti da:
 - a) i rendiconti finanziari consolidati e
 - b) le relazioni sull'esecuzione del bilancio.

³¹ Cfr. nota 83 a pag. 72 dell'AMPR del 2020 della Commissione.

³² <https://www.eca.europa.eu/it/Pages/AuditMethodology.aspx>

- 4) I conti consolidati dovrebbero presentare in maniera adeguata, sotto tutti gli aspetti rilevanti:
 - a) la situazione finanziaria dell'Unione europea a fine esercizio;
 - b) i risultati delle sue operazioni e dei flussi di cassa e
 - c) le variazioni del patrimonio netto di fine esercizio.
- 5) Nel quadro dell'audit, la Corte:
 - a) valuta l'ambiente di controllo contabile;
 - b) verifica il funzionamento delle procedure contabili chiave e della procedura di chiusura alla fine dell'esercizio;
 - c) accerta la coerenza e la ragionevolezza dei principali dati contabili;
 - d) analizza i conti e/o i saldi e procede alla loro riconciliazione;
 - e) sulla base di campioni rappresentativi, esegue verifiche di convalida su impegni, pagamenti e voci specifiche del bilancio finanziario;
 - f) ove possibile e conformemente ai principi di revisione internazionali, si avvale del lavoro di altri auditor, specie quando espleta l'audit delle attività di assunzione e di concessione di prestiti gestite dalla Commissione europea, per le quali sono disponibili certificati di audit rilasciati da revisori esterni.

PARTE 2 – Approccio e metodologia di audit per quanto concerne la regolarità delle operazioni

- 6) L'approccio attualmente adottato dalla Corte per valutare se le operazioni alla base dei conti siano conformi alla normativa UE fa prevalentemente affidamento su verifiche dirette della conformità per un vasto campione rappresentativo di operazioni estratto su base casuale. Secondo accettate pratiche statistiche, l'estrapolazione dei risultati di un campione statistico fornisce la migliore stima del tasso di errore. La Corte suddivide il campione estratto in spese ad alto rischio e spese a basso rischio, nonché in differenti strati per le rubriche/sottorubriche del QFP sulle quali riferisce. Questa procedura le permette di estrapolare gli errori rilevati ai settori in questione.

- 7) La Corte valuta tuttavia se può avvalersi in modo efficiente dei controlli sulla regolarità già svolti da altri. Qualora intenda servirsi delle risultanze di tali controlli ai fini del proprio lavoro di audit, essa valuta, conformemente ai principi di audit, l'indipendenza e la competenza dell'altra parte, nonché l'estensione e l'adeguatezza del lavoro svolto da quest'ultima.

Modalità di verifica delle operazioni

- 8) La Corte organizza il proprio lavoro di audit e ne riferisce le risultanze secondo le varie rubriche/sottorubriche del QFP, in linea con la struttura del bilancio decisa dal legislatore. Per ciascuna rubrica/sottorubrica del QFP per la quale la Corte fornisce una valutazione specifica (**capitoli 4, 5, 6 e 9**), la Corte verifica un campione rappresentativo di operazioni per stimare la percentuale di operazioni irregolari nella popolazione complessiva.
- 9) Per ciascuna operazione selezionata, gli auditor della Corte stabiliscono se la domanda o il pagamento siano stati o meno eseguiti per le finalità approvate dal bilancio e specificate nella normativa. La valutazione operata dalla Corte tiene debito conto dell'interpretazione del diritto nazionale e dell'UE fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dagli organi giudiziari nazionali o da organismi nazionali indipendenti e competenti in materia. Viene esaminato il calcolo dell'importo della domanda o del pagamento (per domande più cospicue, sulla base di una selezione rappresentativa di tutte le voci dell'operazione). Ciò implica ripercorrere l'iter dell'operazione, dai conti di bilancio fino al destinatario finale (ad esempio, un agricoltore oppure l'organizzatore di un corso di formazione o di un progetto di aiuto allo sviluppo), e verificare la conformità a ciascun livello.
- 10) Per quanto riguarda la verifica delle entrate, l'audit della Corte relativo alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo prende innanzitutto in esame gli aggregati macroeconomici su cui esse sono calcolate. La Corte esamina i controlli eseguiti dalla Commissione su detti contributi degli Stati membri, fino alla loro riscossione e registrazione nei conti consolidati. Per le risorse proprie tradizionali, la Corte esamina i conti delle autorità doganali e il flusso dei dazi, anche in questo caso fino alla riscossione degli importi da parte della Commissione e alla loro contabilizzazione.

- 11) Dal lato delle spese, la Corte esamina le spese nel momento in cui i destinatari finali dei fondi UE hanno intrapreso le attività o sostenuto costi e nel momento in cui la Commissione ha accettato le spese ("*spese accettate*"). Ciò vale per tutte le categorie di pagamenti (compresi quelli effettuati per l'acquisto di attività). In pratica, ciò significa che la popolazione di operazioni esaminata dalla Corte include pagamenti intermedi e pagamenti finali. I prefinanziamenti non sono esaminati nel momento in cui sono eseguiti, bensì quando:
- a) il destinatario finale dei fondi UE (ad esempio, un agricoltore, un istituto di ricerca, una società che esegue lavori o servizi a seguito di un appalto pubblico) ne documenta l'utilizzo; e
 - b) la Commissione (o un'altra istituzione od organismo che gestisce i fondi UE) accetta l'utilizzo finale dei fondi, liquidando l'anticipo.
- 12) Le modifiche normative per il periodo 2014-2020 per la sottorubrica "Coesione" hanno avuto un impatto su quelle che la Commissione considera "spese accettate" per questo settore di spesa. Dal 2017, la popolazione di audit considerata dalla Corte per questa sottorubrica del QFP è consistita, per il periodo 2014-2020, delle spese iscritte nei conti accettati su base annua dalla Commissione e, per il periodo 2007-2013, di pagamenti finali (inclusi i prefinanziamenti che erano già stati liquidati). Ciò significa che gli auditor della Corte hanno verificato operazioni per le quali gli Stati membri avrebbero dovuto attuare tutte le pertinenti misure per correggere gli errori da essi stessi individuati. L'obiettivo è non solo contribuire alla dichiarazione di affidabilità per il 2020, ma anche esaminare il lavoro espletato dalle autorità di audit e giungere a conclusioni sull'affidabilità dell'indicatore-chiave di regolarità utilizzato dalla Commissione per questa sottorubrica: il tasso di errore residuo.
- 13) Il campione di audit della Corte è estratto in modo da poter stimare il livello di errore per l'insieme della spesa anziché per le singole operazioni (ad esempio, un progetto specifico). La Corte ricorre al campionamento per unità monetaria per selezionare le domande o i pagamenti e, a livello inferiore, le singole voci all'interno di un'operazione (come le fatture di progetti, le parcelle nella domanda presentata da un agricoltore). I tassi di errore indicati per queste voci non vanno intesi come conclusione in merito alle rispettive operazioni, ma piuttosto come contributo diretto al livello di errore complessivo relativo all'insieme della spesa dell'UE.

- 14) La Corte non esamina per ogni singolo anno le operazioni in ciascuno Stato membro, paese e/o regione beneficiari. Il fatto che vengano menzionati taluni Stati membri, paesi e/o regioni beneficiari non significa che tali casi non si verifichino anche altrove. Gli esempi illustrativi forniti nella presente relazione non costituiscono una base per trarre conclusioni riguardo agli Stati membri, ai paesi e/o alle regioni beneficiari interessati nello specifico.
- 15) L'approccio adottato dalla Corte non è stato concepito per raccogliere dati sulla frequenza dell'errore nell'intera popolazione. Pertanto, i dati presentati sul numero di errori rilevati per una rubrica del QFP, nella spesa gestita da una DG o nella spesa eseguita in un particolare Stato membro non sono indicativi della frequenza dell'errore nelle operazioni finanziate dall'UE o nei singoli Stati membri.

Come la Corte valuta e presenta le risultanze della verifica delle operazioni

- 16) Un errore può riguardare l'intero importo di una singola operazione o parte di esso. La Corte appura se gli errori siano quantificabili o meno, ossia se sia possibile determinare quanto dell'importo controllato sia inficiato dall'errore. Gli errori individuati e corretti precedentemente alle verifiche della Corte, e indipendentemente da queste ultime, sono esclusi dal calcolo e dalla frequenza dell'errore, in quanto proprio la loro rilevazione e correzione dimostrano che i sistemi di controllo hanno funzionato efficacemente.
- 17) I criteri usati dalla Corte per quantificare gli errori in materia di appalti pubblici sono descritti nel documento "*Non-compliance with the rules on public procurement – types of irregularities and basis for quantification*"³³.

³³ Cfr. "*Quantification of public procurement errors*" (documento pdf), <https://www.eca.europa.eu/it/Pages/AuditMethodology.aspx>

- 18) La quantificazione della Corte può differire da quella utilizzata dalla Commissione o dagli Stati membri nel decidere le misure da adottare in caso di applicazione non corretta della normativa sugli appalti pubblici. La Corte quantifica solo gravi violazioni delle norme sugli appalti. Vengono quantificati come errori del 100 % in materia di appalti solo quelle violazioni che hanno impedito che la migliore offerta risultasse vincitrice, rendendo non ammissibile la spesa sostenuta a norma dei relativi contratti. Al contrario della Commissione, la Corte non utilizza tassi forfettari per i diversi tipi di violazione delle norme in materia di appalti³⁴. La quantificazione degli errori relativi ad appalti pubblici operata dalla Corte viene basata sugli importi delle spese non ammissibili nelle operazioni esaminate.

Livello di errore stimato

- 19) Per la maggior parte delle rubriche/sottorubriche del QFP e per l'insieme del bilancio dell'UE, la Corte indica un "livello di errore stimato", che tiene conto unicamente degli errori quantificabili ed è espresso in percentuale. Fra gli esempi di errori figurano violazioni quantificabili della normativa applicabile o delle condizioni stabilite da contratti o sovvenzioni. La Corte stima inoltre il limite inferiore (LIE) e il limite superiore dell'errore (LSE).
- 20) Applica il livello del 2,0 % come soglia di rilevanza per esprimere il proprio giudizio e tiene conto anche della natura, dell'importo e del contesto degli errori, nonché di altre informazioni disponibili.
- 21) La Corte non fonda più la propria dichiarazione di affidabilità unicamente sul livello di errore complessivo stimato. Dal 2016, ha continuato a individuare settori del bilancio dell'UE a basso rischio, per i quali si attende di rilevare un livello di errore non rilevante nelle spese accettate, e settori ad alto rischio, per i quali ipotizza che vi sarà un livello rilevante di errore. A tal fine, la Corte considera, oltre al rischio intrinseco e al rischio di controllo, la propria valutazione dei sistemi di gestione e di controllo e le risultanze di precedenti audit. Ad esempio, in base all'esperienza acquisita in precedenti audit, alcune spese per lo sviluppo rurale basate su diritti acquisiti vengono considerate ad alto rischio. Questa suddivisione permette alla Corte di stabilire, nella maniera più efficiente possibile, se gli errori rilevanti riscontrati siano pervasivi.

³⁴ Orientamenti della Commissione del 2019 sulle rettifiche finanziarie da applicare in caso di irregolarità degli appalti pubblici, cfr. [allegato alla decisione della Commissione C\(2019\) 3452 final, del 14.5.2019](#), recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

In che modo la Corte esamina i sistemi e comunica le risultanze

- 22) La Commissione, le altre istituzioni ed organismi dell'UE, le autorità degli Stati membri, i paesi e/o le regioni beneficiari pongono in essere una serie di sistemi per gestire i rischi per il bilancio e sorvegliare/assicurare la regolarità delle operazioni. È utile esaminare tali sistemi per individuare gli ambiti suscettibili di miglioramento.
- 23) Ciascuna rubrica del QFP, comprese le entrate, richiede il funzionamento di una molteplicità di singoli sistemi. La Corte presenta le risultanze del lavoro espletato sui sistemi assieme a raccomandazioni volte a migliorare.

In che modo la Corte perviene a formulare il proprio giudizio nella dichiarazione di affidabilità

- 24) La Corte programma il proprio lavoro in modo da ottenere elementi probatori sufficienti, pertinenti ed affidabili su cui fondare il proprio giudizio di audit sulla regolarità delle operazioni alla base dei conti consolidati dell'UE. Questo lavoro è illustrato nei **capitoli da 3 a 9**. Il giudizio della Corte è espresso nella dichiarazione di affidabilità. Attraverso gli audit svolti, la Corte può formulare un giudizio con cognizione di causa, indicando se gli errori presenti nella popolazione superino o rientrino nei limiti di rilevanza.
- 25) Quando riscontra un livello di errore rilevante e ne determina l'effetto sul giudizio di audit, la Corte deve stabilire se gli errori, oppure l'assenza di elementi probatori di audit, siano o meno "pervasivi". A tal fine, applica gli orientamenti riportati nel principio internazionale delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI) 1705³⁵, estendendoli agli aspetti della legittimità e regolarità, conformemente al proprio mandato. Qualora gli errori siano rilevanti e pervasivi, la Corte esprime un giudizio di audit negativo.
- 26) Un errore o l'assenza di elementi probatori di audit sono ritenuti "pervasivi" se, a giudizio dell'auditor, non sono circoscritti a taluni elementi, conti o voci dei rendiconti finanziari (sono cioè diffusi nei conti o nelle operazioni oggetto di verifica). Quand'anche siano così circoscritti, sono comunque "pervasivi" se rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale dei rendiconti finanziari, oppure riguardano informazioni comunicate che sono fondamentali ai fini della comprensione dei rendiconti finanziari da parte degli utenti.

³⁵ ISSAI 1705, *Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report*.

PARTE 3 – Procedure di audit in relazione alla frode

- 27) La Corte individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti consolidati e di violazioni significative degli obblighi sanciti nella normativa UE, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti.
- 28) Definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi e ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare un giudizio. I casi di inesattezze o violazioni rilevanti dovute a frode sono più difficili da individuare di quelli derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l'elusione del controllo interno. Pertanto, aumenta il rischio che tali casi non vengano rilevati;
- 29) Se la Corte ha motivo di sospettare che sia stata perpetrata un'attività fraudolenta, ne informa l'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, incaricato di svolgere le eventuali indagini necessarie. La Corte segnala all'OLAF diversi casi all'anno.

PARTE 4 – Collegamento fra i giudizi di audit relativi all'affidabilità dei conti e quelli relativi alla regolarità delle operazioni

- 30) La Corte ha espresso:
- a) un giudizio di audit sui conti consolidati dell'UE per l'esercizio finanziario chiuso;
 - b) giudizi di audit sulla regolarità delle entrate e delle spese alla base di detti conti.
- 31) La Corte espleta gli audit ed esprime i relativi giudizi conformemente ai principi internazionali di audit e ai codici deontologici dell'IFAC, nonché ai principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI.
- 32) Se gli auditor emettono giudizi di audit sia sull'affidabilità dei conti sia sulla regolarità delle operazioni che ne sono alla base, tali principi affermano che un giudizio con modifica sulla regolarità delle operazioni non conduce, di per sé, a un giudizio con modifica sull'affidabilità dei conti.

Capitolo 2

Gestione finanziaria e di bilancio

Indice

	Paragrafo
Introduzione	2.1.
Gestione finanziaria e di bilancio nel 2020	2.2. - 2.20.
La dotazione di bilancio per il 2020 è stata quasi interamente utilizzata e si è fatto ampio ricorso agli strumenti disponibili per reagire alla pandemia di COVID-19	2.2. - 2.8.
L'esecuzione di bilancio ha raggiunto livelli elevati nel 2020	2.3. - 2.4.
Il bilancio dell'UE è stato fortemente modificato a seguito della pandemia di COVID-19	2.5. - 2.6.
La Commissione non ha ancora pubblicato relazioni sui fondi UE utilizzati per finalità collegate alla COVID-19	2.7. - 2.8.
Gli impegni non ancora liquidati hanno superato i 300 miliardi di euro	2.9. - 2.11.
Per il QFP 2014-2020, i pagamenti sono stati inferiori a quelli programmati	2.12. - 2.16.
Il tasso di assorbimento dei fondi SIE è inferiore a quello del precedente QFP	2.17. - 2.20.
Rischi e sfide	2.21. - 2.38.
L'attuazione del QFP 2021-2027 e dello strumento NGEU comporta rischi e sfide	2.21. - 2.33.
Rischio di ritardi nell'avvio dell'esecuzione dei fondi a gestione concorrente nel QFP 2021-2027	2.23. - 2.31.
Le modifiche introdotte a seguito della COVID-19 consentono di reagire rapidamente, ma pongono anche sfide per la sana gestione finanziaria nell'uso dei fondi	2.32. - 2.33.
L'esposizione ai rischi finanziari del bilancio dell'UE	2.34. - 2.38.
Lo strumento SURE ha accresciuto l'esposizione del bilancio dell'UE ai rischi finanziari	2.34. - 2.36.
Lo strumento NGEU avrà un impatto significativo sull'esposizione complessiva a partire dal 2021	2.37. - 2.38.
Conclusioni e raccomandazioni	2.39. - 2.46.

Introduzione

2.1. Il presente capitolo espone le principali questioni finanziarie e di bilancio emerse nel corso dei lavori della Corte sul 2020, un esercizio finanziario in cui il bilancio dell'UE ha fortemente risentito della pandemia di COVID-19. In questo capitolo, la Corte esamina inoltre i rischi finanziari e di bilancio e le sfide che l'UE potrebbe dover affrontare in futuro. Il capitolo è basato sull'esame dei dati di bilancio per il QFP 2014-2020, sul lavoro svolto dalla Corte per la stesura della relazione annuale, di relazioni speciali, analisi e pareri, nonché sui documenti pubblicati dalla Commissione e da altri portatori di interessi.

Gestione finanziaria e di bilancio nel 2020

La dotazione di bilancio per il 2020 è stata quasi interamente utilizzata e si è fatto ampio ricorso agli strumenti disponibili per reagire alla pandemia di COVID-19

2.2. Nelle sezioni che seguono, la Corte analizza come è stata utilizzata la dotazione di bilancio dell'UE nel 2020, ultimo anno del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020¹. Esamina inoltre come l'UE ha sfruttato la capacità e la flessibilità del bilancio per rispondere alla pandemia di COVID-19.

L'esecuzione di bilancio ha raggiunto livelli elevati nel 2020

2.3. Il massimale stabilito dal QFP per gli stanziamenti d'impegno del 2020 era di 168,8 miliardi di euro². Nel bilancio iniziale, l'*autorità di bilancio* aveva approvato stanziamenti di impegno per 168,7 miliardi di euro (cfr. [riquadro 2.1](#)). Nel corso del 2020, l'*autorità di bilancio* ha approvato nove bilanci rettificativi, di cui sette modificavano la parte del bilancio dell'UE 2020 relativa alle spese. Gli stanziamenti d'impegno sono stati così aumentati di 5,2 miliardi di euro, raggiungendo i 173,9 miliardi di euro, un importo superiore al massimale stabilito dal QFP. Tale sforamento è stato possibile grazie al ricorso a strumenti speciali, come il Fondo di solidarietà dell'Unione europea³. Quasi tutti gli stanziamenti d'impegno disponibili

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ([GU L 347 del 20.12.2013](#), pag. 884).

² Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2020 all'evoluzione dell'RNL (SEC 2010) (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020), [COM\(2019\) 310 final](#).

³ Per un elenco completo di tali strumenti, si vedano l'articolo 3, paragrafo 2, e gli articoli 9-15 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

sono stati utilizzati. Erano stati impegnati 172,9 miliardi di euro, pari al 99,5 % dell'importo totale disponibile.

2.4. Il massimale stabilito dal QFP per gli stanziamenti di pagamento del 2020 era di 172,4 miliardi di euro⁴. Nel bilancio iniziale, l'autorità di bilancio ha approvato stanziamenti di pagamento pari a 153,6 miliardi di euro. Nel corso del 2020, i bilanci rettificativi hanno aumentato gli stanziamenti di pagamento di 10,5 miliardi di euro. Questi hanno così raggiunto i 164,1 miliardi di euro, un importo ben al di sotto del massimale stabilito dal QFP. L'utilizzo degli stanziamenti di pagamento disponibili è stato lievemente inferiore: sono stati versati 161,8 miliardi di euro, pari al 98,6 % del totale disponibile⁵ (cfr. [riquadro 2.1](#)). I pagamenti totali nel 2020, compresi i riporti e le entrate con destinazione specifica, sono ammontati a 173,3 miliardi di euro, di cui 161,8 miliardi di euro per pagamenti a titolo del bilancio definitivo del 2020, 1,6 miliardi di euro di riporti e 9,9 miliardi di euro di entrate con destinazione specifica⁶.


⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2020 all'evoluzione dell'RNL (SEC 2010) (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020), [COM\(2019\) 310 final](#).

⁵ La Corte esclude i riporti e le entrate con destinazione specifica dalla presente analisi poiché non sono parte del bilancio adottato e sono disciplinati da norme diverse.

⁶ Cfr. conti annuali consolidati dell'Unione europea – esercizio finanziario 2020, Relazioni sull'esecuzione del bilancio e note esplicative, nota 4.3.

Riquadro 2.1

Esecuzione di bilancio nel 2020



Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea – esercizio finanziario 2020, Relazioni sull'esecuzione del bilancio e note esplicative, note 4.1--4.3, e COM(2019) 310 Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2020.

Il bilancio dell'UE è stato fortemente modificato a seguito della pandemia di COVID-19

2.5. Per reagire prontamente alla pandemia di COVID-19 e fornire sostegno, sono stati utilizzati principalmente due strumenti di bilancio: gli storni ed i bilanci rettificativi. Gli storni sono movimenti di fondi tra diverse sezioni del bilancio esistente. I bilanci rettificativi aggiungono o sottraggono fondi al bilancio originario. Cinque dei nove bilanci rettificativi erano almeno in parte connessi alla COVID-19. La Corte ritiene che una parte di un bilancio rettificativo sia collegata alla COVID-19 quando la pandemia è menzionata nella corrispondente parte della decisione. Alcuni bilanci rettificativi riguardavano l'allentamento delle norme applicabili introdotte dai legislatori dell'UE per facilitare l'uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e fornire così liquidità aggiuntiva e una flessibilità eccezionale per le spese

collegate alla COVID-19⁷. Ad esempio, sono stati ammessi per un anno i trasferimenti di fondi tra regioni, la revoca dell'obbligo di concentrazione dei finanziamenti su tematiche specifiche e il cofinanziamento fino al 100 %. Gli Stati membri non erano inoltre tenuti a rimborsare al bilancio UE i 7,6 miliardi di euro di prefinanziamenti annuali dei fondi SIE⁸ non spesi nell'anno precedente. Tali misure hanno facilitato la gestione di tesoreria negli Stati membri.







2.6. Il riquadro 2.2 mostra le modifiche relative agli impegni e ai pagamenti nel 2020 introdotte ricorrendo agli storni e ai bilanci rettificativi approvati dall'autorità di bilancio, disaggregati per rubrica del QFP. L'importo totale degli stanziamenti d'impegno aggiuntivi introdotti attraverso i bilanci rettificativi è stato di 5,2 miliardi di euro, di cui 3,3 miliardi riguardavano spese collegate alla COVID-19. Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, l'importo totale dei bilanci rettificativi nell'esercizio è stato di 10,5 miliardi di euro, di cui 9,4 miliardi riguardavano spese collegate alla COVID-19.

⁷ [Regolamento \(UE\) 2020/460](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus), [regolamento \(UE\) 2020/558](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (CRII+) e [regolamento \(UE\) 2020/872](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19.

⁸ Non vi è alcun prefinanziamento annuale per il FEASR.

Riquadro 2.2

Storni e bilanci rettificativi in risposta alla pandemia di COVID-19 (in milioni di euro)

Rubriche		Stanzamenti di impegno		Stanzamenti di pagamento	
		Storni*	Bilanci rettificativi*	Storni*	Bilanci rettificativi*
	1. Crescita intelligente e inclusiva	-8	-12	-215	5 184
	1a Competitività per la crescita e l'occupazione	-8	-12	-263	-9
	1b Coesione economica, sociale e territoriale			48	5 193
	<i>di cui:</i> <i>Finanziare la liquidità attraverso CRII e CRII+ e finanziamenti dell'UE al 100 %</i>			48	5 100
	2. Crescita sostenibile: risorse naturali	-1	49	22	799
	<i>di cui:</i> <i>Fornire assistenza agli agricoltori, attraverso il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale</i>				750
	3. Sicurezza e cittadinanza	-69	3 119	50	2 664
	<i>di cui:</i> <i>Finanziamenti per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione, attraverso la riattivazione dello Strumento per il sostegno di emergenza</i>		2 700		2 500
	4. Ruolo mondiale dell'Europa	202		474	586
	5. Amministrazione	-41		-42	
	9. Strumenti speciali		133		133
	Totale	84	3 288	289	9 366

(*) Importi netti. A causa dell'arrotondamento, il totale potrebbe non corrispondere alla somma delle singole cifre.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle decisioni dell'autorità di bilancio su bilanci rettificativi e storni, e dei dati trasmessi dalla Commissione.

La Commissione non ha ancora pubblicato relazioni sui fondi UE utilizzati per finalità collegate alla COVID-19

2.7. A fini di una maggiore trasparenza, tenendo conto delle richieste di informazioni presentate dal Parlamento europeo⁹, nella prima metà del 2020 la Commissione ha iniziato a tracciare internamente l'utilizzo dei fondi UE impiegati per finalità collegate alla COVID-19. La Commissione non ha ancora pubblicato una relazione sulla spesa relativa alla COVID-19.







2.8. Come mostra il *riquadro 2.3*, in base ad informazioni non pubblicate che la Commissione ha trasmesso alla Corte, alla fine del 2020 per finalità collegate alla COVID-19 erano stati resi disponibili 12,9 miliardi di euro di impegni nell'ambito della gestione diretta ed indiretta. La Corte ha riscontrato che circa 0,2 miliardi di euro di importi collegati alla COVID-19 non erano stati inclusi nei 12,9 miliardi di euro di impegni segnalati dalla Commissione alla Corte, benché fossero contrassegnati come collegati alla COVID-19 nel sistema contabile centrale della Commissione. Secondo le stesse informazioni non pubblicate trasmesse dalla Commissione, altri 34,2 miliardi di euro sono stati destinati o resi oggetto di contratti in regime di gestione concorrente dagli Stati membri, per cui il totale dei fondi dell'UE messi a disposizione per finalità connesse alla COVID-19 ha raggiunto i 47,1 miliardi di euro. Per quanto riguarda la politica di coesione, la Commissione ha iniziato a rendere pubbliche le informazioni relative alla COVID-19 sul *coronavirus dashboard*¹⁰. Questo "quadro di controllo" non fornisce una panoramica degli importi impegnati o utilizzati annualmente in relazione alla COVID-19.

⁹ Cfr., ad esempio, [Parere sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2022 – Sezione III, 2020/2265\(BUI\)](#).

¹⁰ [Coronavirus dashboard Website](#).

Riquadro 2.3

Panoramica degli importi relativi alla risposta alla pandemia di COVID-19 alla fine del 2020 (in milioni di euro)

Rubriche		Importi impegnati soggetti a gestione diretta e indiretta	Importi destinati o oggetto dei contratti stipulati nell'ambito della gestione concorrente
	1. Crescita intelligente e inclusiva	2 558	33 496
	1a Competitività per la crescita e l'occupazione	2 554	
	<i>di cui:</i>		
	<i>Finanziare le spese relative a Erasmus +</i>	1 402	
	<i>Coprire le spese relative a Orizzonte 2020</i>	1 150	
	1b Coesione economica, sociale e territoriale	4	33 496
	<i>di cui:</i>		
	<i>Fornire liquidità supplementare agli Stati membri non richiedendo il recupero dei prefinanziamenti del 2019 non utilizzati (nell'ambito di CRII e CRII+) — nessuna incidenza diretta sul bilancio</i>		7 600
	<i>Concedere il sostegno UE con finanziamenti al 100 % (CRII/CRII+)</i>		6 209
	<i>Fornire piena flessibilità/riprogrammazione (CRII e CRII+)</i>		19 687
	2. Crescita sostenibile: risorse naturali	1	705
	3. Sicurezza e cittadinanza	3 035	
	<i>di cui:</i>		
	<i>Aumentare lo strumento di sostegno di emergenza per i vaccini</i>	2 151	
	4. Ruolo mondiale dell'Europa	7 184	
	<i>di cui:</i>		
	<i>Finanziare la riprogrammazione per aiutare i paesi attraverso lo strumento di cooperazione allo sviluppo</i>	3 181	
	<i>Finanziare la riprogrammazione per aiutare i paesi attraverso lo strumento europeo di vicinato</i>	2 124	
	5. Amministrazione	6	
	9. Strumenti speciali	133	
	Totale	12 917	34 201

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione.

Gli impegni non ancora liquidati hanno superato i 300 miliardi di euro

2.9. Gli impegni non ancora liquidati hanno continuato ad aumentare, raggiungendo i 303,2 miliardi di euro alla fine del 2020. L'aumento è stato inferiore rispetto agli anni precedenti, in parte a causa degli stanziamenti di pagamento aggiuntivi messi a disposizione per la lotta alla pandemia di COVID-19 (cfr. paragrafo [2.5](#) e [riquadro 2.4](#)).

2.10. Come già osservato in precedenza¹¹, una delle principali ragioni dell'elevato livello di impegni ancora da liquidare è il divario annuale generato dal fatto che gli impegni e sono superiori ai pagamenti eseguiti. Nel bilancio adottato per il 2021, gli stanziamenti di impegno sono inferiori a quelli di pagamento. La Corte ha osservato negli anni scorsi che questo è uno dei modi principali in cui si possono ridurre gli impegni non ancora liquidati¹².

2.11. In base alle previsioni a lungo termine della Commissione¹³, che non includono lo strumento "Next Generation UE" (NGEU), l'importo degli impegni da liquidare dovrebbe rimanere piuttosto stabile su questo livello elevato fino al 2027 (cfr. [riquadro 2.4](#)), principalmente a causa del ridottissimo divario annuale tra gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento nel QFP 2021-2027, a differenza di quanto osservato nei due precedenti QFP. Tuttavia, gli impegni ancora da liquidare aumenteranno se, come nel periodo 2016-2020, gli impegni resteranno elevati e le richieste di pagamento saranno inferiori alle previsioni a causa di ritardi nell'attuazione.


¹¹ [Analisi rapida di casi n. 05/2019](#) della Corte dei conti europea, "Impegni non ancora liquidati nel bilancio dell'UE – un approfondimento", pubblicata nell'aprile 2019.

¹² Cfr. paragrafi 2.18-2.21 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2018](#), paragrafi 2.46-2.49 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2017](#) e paragrafi 2.32-2.39. della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2016](#).

¹³ Previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'UE (2021-2025), [COM\(2020\)298 final](#) del 30.6.2020, e aggiornamento fornito dalla Commissione sulle implicazioni delle [conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 sul QFP 2021-2027](#).

Riquadro 2.4

Impegni non ancora liquidati, impegni e pagamenti



Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea per gli esercizi 2014-2020. Per le proiezioni fino al 2027: Previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'UE (2021-2025), COM(2020)298 final del 30.6.2020, e aggiornamento fornito dalla Commissione sulle implicazioni delle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 sul QFP 2021-2027.

Per il QFP 2014-2020, i pagamenti sono stati inferiori a quelli programmati


2.12. Durante il QFP 2014-2020, i bilanci adottati prevedevano una disponibilità per impegni di 1 120 miliardi di euro, mentre il massimale del QFP era di 1 087 miliardi di euro. Degli stanziamenti d'impegno disponibili, 1 082 miliardi di euro, il 97 % è stato effettivamente impegnato¹⁴.

¹⁴ Nella presente analisi, la Corte non tiene conto dei riporti, delle entrate con destinazione specifica e degli importi oggetto di riprogrammazione poiché non sono parte del bilancio adottato e sono disciplinati da norme diverse.

2.13. L'importo totale dei pagamenti eseguiti a valere sui bilanci dell'UE durante il periodo 2014-2020 è stato di 983 miliardi di euro, ossia 19 miliardi di euro in meno rispetto ai bilanci adottati e circa 44 miliardi di euro al di sotto del massimale del QFP per il periodo 2014-2020 (cfr. [riquadro 2.5](#)). La differenza tra impegni e pagamenti eseguiti (99 miliardi di euro) è la causa principale dell'aumento degli impegni ancora da liquidare tra il 2013 e il 2020.

Riquadro 2.5

Attuazione del QFP 2014-2020 - Totali e massimali



Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

2.14. Gli impegni sono stati prossimi al massimale in ciascun anno del periodo 2014-2020, ad eccezione del 2014 (cfr. [riquadro 2.6](#)). Ciò è stato dovuto al fatto che l'autorità di bilancio ha deciso eccezionalmente di stornare stanziamenti d'impegno dal 2014 al 2015 e agli anni successivi, a causa dell'adozione tardiva del QFP e del ritardo nell'approvazione dei programmi operativi.

2.15. Gli stanziamenti di pagamento sono stati utilizzati quasi integralmente nel 2014 e nel 2015 per chiudere il precedente QFP 2007-2013 (cfr. [riquadro 2.6](#)). Tuttavia, tra il 2016 e il 2020 i pagamenti sono stati inferiori rispetto alle previsioni, dato che gli Stati membri hanno presentato un numero inferiore di richieste (eccetto che per il FEASR). Pertanto, il margine globale per i pagamenti, che adegua automaticamente verso l'alto il massimale di pagamento trasferendo gli stanziamenti

di pagamento inutilizzati dagli esercizi precedenti a quelli futuri¹⁵, non è stato in gran parte necessario dal 2018 al 2020. La Corte ha analizzato l'impatto del margine globale per i pagamenti nella relazione annuale sull'esercizio 2018¹⁶.

Riquadro 2.6

Spesa indicata nel bilancio di previsione iniziale e spesa effettiva del periodo 2014-2020



Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

¹⁵ Articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

¹⁶ Cfr. paragrafi 2.12 - 2.16 della relazione annuale della Corte sull'esercizio 2018.

2.16. Nel QFP, i massimali per gli stanziamenti d'impegno sono specificati per ciascuna rubrica del QFP¹⁷. Nelle rubriche del QFP "Sicurezza e cittadinanza" e "Ruolo mondiale dell'Europa", il livello degli impegni assunti è stato superiore ai massimali del QFP a causa di necessità impreviste, come la crisi dei rifugiati¹⁸ e la pandemia di COVID-19¹⁹. Il finanziamento supplementare di queste rubriche è stato possibile grazie alla flessibilità garantita dagli strumenti speciali previsti dal bilancio (cfr. *riquadro 2.7*).


¹⁷ Cfr. articolo 3 e l'allegato del [regolamento \(UE, Euratom\) n. 1311/2013 del Consiglio](#), del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

¹⁸ [Regolamento \(UE, Euratom\) 2017/1123 del Consiglio](#), del 20 giugno 2017, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

¹⁹ [Regolamento \(UE, Euratom\) 2020/538 del Consiglio](#), del 17 aprile 2020, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 per quanto riguarda la portata del margine globale per gli impegni.

Riquadro 2.7

Esecuzione di bilancio per le principali rubriche del QFP 2014-2020



Fonte: conti annuali consolidati dell'UE per il periodo 2014-2020

Il tasso di assorbimento dei fondi SIE è inferiore a quello del precedente QFP

2.17. Nel 2020, le norme di ammissibilità dei fondi SIE per le spese collegate alla COVID-19 sono state allentate ed è stata introdotta la possibilità di finanziamenti dell'UE al 100 % (CRII e CRII+)²⁰. Queste misure non hanno determinato un significativo aumento del tasso di assorbimento nel 2020. Il tasso annuale di assorbimento dei fondi SIE assegnati agli Stati membri durante il QFP 2014-2020 è aumentato dal 12 % del 2019 al 15 % del 2020. L'importo versato nel 2020 è stato di 72 miliardi di euro, rispetto ai 57 miliardi di euro del 2019. Di conseguenza, alla fine del 2020 il tasso di assorbimento cumulato del QFP 2014-2020 era del 55 %. In totale, alla fine del 2020 erano stati pagati 256 miliardi di euro su una dotazione totale dei fondi SIE di 465 miliardi di euro. A fine del 2020, tutti i 465 miliardi assegnati agli Stati membri erano stati impegnati²¹.

2.18. Il tasso di assorbimento annuale complessivo nel 2020, anno conclusivo dell'attuale QFP, è stato uguale a quello del 2013 (15 %), l'ultimo anno del QFP precedente 2007-2013. Tuttavia, l'assorbimento cumulato è stato circa del 7 % inferiore rispetto al precedente QFP. Restano quindi da assorbire 209 miliardi di euro, pari al 45 % del totale di fondi SIE impegnati. Tale importo rappresenta la parte più rilevante dei 303 miliardi di euro di impegni ancora da liquidare alla fine del 2020 (cfr. paragrafo 2.9). La Corte rileva tuttavia che il QFP 2007-2013 era in genere soggetto alla regola n+2, mentre il QFP 2014-2020 è soggetto alla regola n+3.


2.19. Come mostra il [riquadro 2.8](#), vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l'assorbimento dei fondi SIE loro assegnati durante il QFP 2014-2020. La Finlandia, ad esempio, ha assorbito il 79 % della sua dotazione totale, mentre i tre Stati membri in cui il tasso di assorbimento è stato il più basso (Italia, Croazia e Spagna) hanno assorbito solo il 45 % circa degli importi impegnati. Italia, Spagna e Polonia rappresentano quasi il 40 % dei pagamenti ancora da assorbire: circa 83 miliardi di euro del totale rimanente (209 miliardi di euro).

²⁰ Queste modifiche si applicano parzialmente al FEASR. Tuttavia, il principale adeguamento del FEASR alla crisi da COVID-19 è stato realizzato attraverso il regolamento (UE) 2020/872 del 24 giugno 2020.

²¹ L'unica eccezione è stato un programma operativo da 8 milioni di euro per il quale una modifica è stata finalizzata non nel 2020, ma nel 2021.

Riquadro 2.8

Fondi SIE 2014-2020: importi ancora da assorbire



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione.


2.20. Il riquadro 2.9 mostra l'assorbimento totale per anno dei fondi SIE fino alla fine del 2020. In base a quanto osservato in passato, è probabile che il tasso di assorbimento aumenti²², ma ciò potrebbe non essere sufficiente a raggiungere l'assorbimento completo dei fondi. Nel 2014 la Commissione ha istituito la task force per una migliore attuazione (*Task Force for Better Implementation*, TFBI) per i programmi della politica di coesione. Questa task force, che ha operato fino alla fine del 2015, mirava ad aiutare gli Stati membri che avevano difficoltà ad attuare i propri programmi operativi utilizzando i finanziamenti restanti del periodo 2007-2013. Le misure adottate hanno determinato un significativo aumento dell'assorbimento per gli Stati membri assistiti, anche se la Corte ha constatato una insufficiente focalizzazione sui risultati²³.

²² Relazione speciale n. 17/2018 “La Commissione e gli Stati membri, con le azioni degli ultimi anni dei programmi del 2007-2013, hanno affrontato il problema del basso tasso di assorbimento dei fondi, senza però prestare sufficiente attenzione ai risultati”, figura 4.

²³ Relazione speciale n. 17/2018, paragrafo 34.

Riquadro 2.9

Livelli annuali di assorbimento dei fondi SIE per Stato membro nel periodo 2014-2020



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione.


Rischi e sfide

L'attuazione del QFP 2021-2027 e dello strumento NGEU comporta rischi e sfide

2.21. La pandemia di COVID-19 avrà un notevole impatto sull'ammontare della spesa dell'UE nei prossimi anni. Ha condotto alla rapida creazione dello strumento Next Generation EU (NGEU), che mira a contrastare gli effetti della pandemia, mantenere gli obiettivi fissati dalle politiche dell'UE e consentire agli Stati membri di diventare più resilienti, sostenibili e meglio preparati per il futuro. Nel periodo del QFP 2021-2027, questo strumento metterà a disposizione fino a 750 miliardi di euro (cfr. [riquadro 2.10](#)).

Riquadro 2.10

Lo strumento NGEU finanzierà il nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza e rafforzerà alcuni programmi di spesa del QFP



Nota: tutti gli importi sono indicati a prezzi 2018.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione.

2.22. Per il periodo 2021-2027, gli stanziamenti combinati dello strumento NGEU e del QFP ammontano a 1 824 miliardi di euro (a prezzi 2018, ossia 1 074 miliardi di euro del QFP 2021-2027 e 750 miliardi di euro a titolo dello strumento NGEU). Questi finanziamenti combinati ammontano a quasi il doppio della dotazione del precedente QFP. La Corte ha individuato i seguenti rischi e le seguenti sfide principali:

- il rischio di ritardi nell'avvio dell'esecuzione dei fondi a gestione concorrente nel QFP 2021-2027;
- sfide connesse alla sana gestione finanziaria nell'utilizzo dei fondi a causa dei cambiamenti collegati alla COVID-19.

Rischio di ritardi nell'avvio dell'esecuzione dei fondi a gestione concorrente nel QFP 2021-2027

2.23. La Corte ritiene che i seguenti fattori principali contribuiscano al rischio di ritardi nell'esecuzione dei fondi a gestione concorrente nell'ambito del QFP 2021-2027. Si tratta di fattori simili a quelli che hanno causato ritardi nell'attuazione del QFP 2014-2020. La Corte ha già evidenziato diversi problemi negli ultimi anni, che vengono sommariamente esposti qui di seguito.

Tardiva adozione del quadro normativo

2.24. Sebbene il regolamento per il nuovo QFP 2021-2027 sia stato proposto dalla Commissione nel maggio 2018, è stato adottato soltanto il 17 dicembre 2020²⁴. Il nuovo periodo di programmazione è iniziato nel 2021, senza che il necessario quadro legislativo settoriale per i fondi a gestione concorrente fosse entrato in vigore (eccetto che per il FEAGA e il FEASR²⁵). Il regolamento che disciplina i fondi a gestione concorrente (eccetto il FEAGA e il FEASR), ossia il regolamento recante disposizioni comuni, è stato adottato soltanto il 24 giugno 2021.

2.25. Questo ritardo è superiore a quello registrato nei due QFP precedenti. Nella relazione annuale sull'esercizio 2018²⁶, la Corte raccomandava di approvare tempestivamente i quadri giuridici, in modo che gli Stati membri disponessero di tempo sufficiente per la pianificazione dei rispettivi programmi. Il regolamento recante disposizioni comuni per entrambi i periodi del QFP è stato adottato in ritardo: sei mesi prima dell'inizio periodo del QFP 2007-2013 e due settimane prima dell'inizio del periodo del QFP 2014-2020²⁷. In precedenti relazioni, la Corte aveva rilevato che questi ritardi avevano provocato l'adozione tardiva dei programmi operativi e il trasferimento

²⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

²⁵ Adozione del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

²⁶ Cfr. relazione annuale della Corte sull'esercizio 2018, raccomandazione 2.1.c.

²⁷ Il regolamento generale (RDC) è stato adottato l'11.7.2006 per il QFP 2007-2013 e il 17.12.2013 per il QFP 2014-2020.

degli stanziamenti d'impegno non utilizzati del primo esercizio ad esercizi successivi²⁸. Per il periodo del QFP 2021-2027, il ritardo nell'adozione del regolamento recante disposizioni comuni, ben superiore a quello riscontrato per i precedenti QFP, condurrà verosimilmente a ritardi ancora maggiori nell'adozione dei programmi operativi e a conseguenti ritardi nell'avvio dell'attuazione. La Corte rileva tuttavia che è stata introdotta una serie di semplificazioni, come il mantenimento del ruolo delle autorità nazionali, che potrebbe contribuire ad accelerare l'adozione dei programmi e quindi a limitare i ritardi.

L'accelerazione dell'assorbimento e la disponibilità di finanziamenti aggiuntivi metterà sotto pressione le risorse amministrative

2.26. Come osservato al paragrafo [2.17](#), alla fine del 2020 il tasso di assorbimento cumulato dei fondi SIE era solo del 55 %, ossia notevolmente inferiore a quello del corrispondente anno del periodo dei QFP precedenti (2000-2006: 68 %; 2007-2013: 62 %). La Corte ha già osservato in passato²⁹ che l'attuazione del QFP 2007-2013 è stata ritardata, dato che gli Stati membri stavano ancora utilizzando gli impegni disponibili relativi al periodo precedente. Ancora una volta, si osserva una situazione analoga: gli Stati membri devono ancora utilizzare consistenti somme relative al QFP 2014-2020, e ciò potrebbe ritardare l'utilizzo degli impegni relativi al QFP 2021-2027.

2.27. Vi è inoltre il rischio che il livello delle risorse amministrative necessarie per gestire parallelamente tali fondi possa non essere sufficiente, soprattutto nei primi anni del nuovo QFP³⁰. A titolo di illustrazione, le risorse amministrative della Commissione e degli Stati membri dovranno occuparsi:

- dei fondi SIE del QFP 2014-2020 fino alla chiusura;
- dei fondi a gestione concorrente nell'ambito del QFP 2021-2027;

²⁸ Cfr., ad esempio, la [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2015](#), paragrafo 2.6.

²⁹ [Relazione speciale n. 17/2018](#) "La Commissione e gli Stati membri, con le azioni degli ultimi anni dei programmi del 2007-2013, hanno affrontato il problema del basso tasso di assorbimento dei fondi, senza però prestare sufficiente attenzione ai risultati", paragrafo 22.

³⁰ [Parere n. 6/2020](#) della Corte dei conti europea sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza [COM(2020) 408], paragrafi 32-33 e 41, pag. 13 e pag. 18.

- o dell'aumento degli stanziamenti di fondi a gestione concorrente dello strumento NGEU nel 2021 e negli anni successivi.

2.28. È inoltre probabile che alcune parti del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano gestite dalle stesse risorse amministrative dal 2021 in avanti.

2.29. La Corte ha già attirato l'attenzione sui problemi determinati dalla sovrapposizione dei periodi di ammissibilità di due diversi periodi di programmazione della politica di coesione³¹. In particolare, il considerevole aumento dell'onere amministrativo influisce sull'avvio del periodo di programmazione successivo. La Corte rileva che il periodo di ammissibilità per i finanziamenti a norma del regolamento recante disposizioni comuni termina nel 2029, per cui la sovrapposizione tra la chiusura del QFP 2021-2027 e la graduale introduzione del nuovo QFP verrà ridotta a due anni.

2.30. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza offre la possibilità di ricevere un finanziamento che copra l'intero costo stimato dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Ciò non avviene di norma per i fondi a gestione concorrente³². Laddove vi sia la scelta tra utilizzare i fondi a gestione concorrente oppure il dispositivo per la ripresa e la resilienza, questa possibilità di un sostegno integrale può rendere più interessante per gli Stati membri ricorrere al dispositivo. La Corte riconosce comunque che i tassi di sostegno non costituiscono l'unico fattore che influenza la scelta degli Stati membri riguardo allo strumento di finanziamento.

2.31. Il regolamento relativo al QFP 2021-2027 non prevede una revisione intermedia del QFP, che era invece contemplata nella proposta legislativa originaria del QFP. La Corte prende atto tuttavia che la Commissione si è impegnata procedere ad una revisione del funzionamento del QFP 2021-2027, che potrebbe offrire l'opportunità di introdurre le modifiche che si rendessero necessarie. L'articolo 7 del regolamento QFP fornisce inoltre la base per un adeguamento dei massimali del QFP in caso di adozione tardiva dei fondi in regime di gestione concorrente.

³¹ [Relazione speciale n. 36/2016](#) "Una valutazione delle modalità di chiusura dei programmi di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013", paragrafi 129-130, raccomandazione 4.

³² [Parere n. 6/2020](#), paragrafo 32, pag. 13.

Le modifiche introdotte a seguito della COVID-19 consentono di reagire rapidamente, ma pongono anche sfide per la sana gestione finanziaria nell'uso dei fondi

2.32. Per aiutare gli Stati membri ad affrontare gli effetti negativi della pandemia di COVID-19, è stata aumentata la flessibilità e sono stati semplificati gli obblighi amministrativi relativi all'uso dei fondi SIE esistenti (cfr. paragrafo 2.5). Sebbene queste misure abbiano aiutato gli Stati membri a rispondere rapidamente, esse possono anche indebolire i sistemi di controllo esistenti, aumentando così potenzialmente il rischio di errori e irregolarità³³. La Corte aveva già attirato in precedenza l'attenzione sulla necessità di ridurre al minimo i rischi in termini di conformità alla normativa e di sana gestione finanziaria³⁴.

2.33. Il tempo durante il quale i finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono disponibili è molto più breve di quello dei fondi a gestione concorrente. Il periodo di ammissibilità del dispositivo è iniziato retroattivamente il 1° febbraio 2020. Il termine entro cui i target intermedi e finali devono essere raggiunti è il 31 agosto 2026³⁵. Durante questo periodo del QFP, la sovrapposizione tra l'ambito di intervento e gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e quelli di altri programmi dell'UE comporta il rischio di doppi finanziamenti, in particolare perché il dispositivo riguarderà progetti potenzialmente ammissibili nell'ambito di altri settori d'intervento, come la coesione, i trasporti, l'energia e la ricerca³⁶. La Corte prende atto del fatto che la Commissione sta attualmente definendo la propria strategia di controllo per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che include le principali verifiche eseguite dalla Commissione sull'attuazione del dispositivo da parte degli Stati membri.

³³ Relazione FMI *COVID-19 Funds in Response to the Pandemic*, Fiscal affairs, 26 agosto 2020 .

³⁴ [Parere n. 3/2020](#) sulla proposta di regolamento 2020/0054(COD) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19, (2020/C 159/01). paragrafo 5, pag. 2.

³⁵ Articolo 18, paragrafo 4, lettera i) e articolo 20, paragrafo 5, lettera d) del [regolamento \(UE\) 2021/241](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

³⁶ [Parere n. 6/2020](#), paragrafo 6, pag. 5.

L'esposizione ai rischi finanziari del bilancio dell'UE

Lo strumento SURE ha accresciuto l'esposizione del bilancio dell'UE ai rischi finanziari


2.34. L'esposizione totale del bilancio dell'UE a passività potenziali, ossia le passività che dipendono dal verificarsi di uno specifico evento futuro, è aumentata da 90,5 miliardi di euro alla fine del 2019 a 131,9 miliardi di euro³⁷ alla fine del 2020, con un incremento del 46 %. Tale aumento è stato quasi interamente dovuto all'introduzione dello Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza ("strumento SURE")³⁸, che ha comportato un aumento del dato relativo all'esposizione finanziaria alla fine del 2020 a causa dei 39,5 miliardi di euro di prestiti contratti dagli Stati membri (cfr. [riquadro 2.11](#)). Gli Stati membri potranno contrarre prestiti fino a 100 miliardi di euro a titolo dello strumento SURE fino al 2022 per finalità urgenti collegate alla COVID-19. Alla fine del 2020 era già stati presi in prestito 39,5 miliardi di euro. Tali prestiti sono garantiti dal bilancio dell'UE. Benché i prestiti SURE aumentino l'esposizione totale, i rischi associati sono ridotti grazie alle garanzie incluse nello strumento, in particolare attraverso un sistema di garanzia attraverso il quale tutti gli Stati membri forniscono una controgaranzia a fronte del rischio sostenuto dal bilancio dell'UE fino a 25 miliardi di euro.

³⁷ Conti annuali consolidati dell'Unione europea per il 2020, note 4.1.1 e 4.1.2.

³⁸ [Regolamento \(UE\) 2020/672](#) del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Riquadro 2.11

Esposizione del bilancio dell'UE ai rischi al 31 dicembre 2020, disaggregato per categoria



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti consolidati dell'Unione europea per il 2020, note 4.1.1 e 4.1.2.

2.35. La Corte ha esaminato le relazioni della Commissione sull'esposizione del bilancio dell'UE a passività potenziali³⁹. La Commissione ha ritenuto che il livello di esposizione del bilancio dell'UE fosse sostenibile alla fine del 2020. La Corte ha analizzato la natura dell'esposizione del bilancio dell'UE nella relazione annuale sull'esercizio 2019⁴⁰, concludendo che, alla fine del 2019, l'esposizione poteva essere considerata sostenibile. L'introduzione dello strumento SURE rappresenta la principale modifica sostanziale fondamentale in termini di rischio sostenuto dal bilancio dell'UE nel 2020.

2.36. Nel 2020, la Commissione ha calcolato che l'esposizione annuale al rischio del bilancio dell'UE nel 2021 sarebbe stata di 14,1 miliardi di euro. In seguito, però, Irlanda e il Portogallo hanno chiesto di riprogrammare ad esercizi successivi i rimborsi dei prestiti dovuti nel 2021 per un totale di 9,7 miliardi di euro⁴¹. Il rischio è stato così spostato sugli esercizi futuri, riducendo il rischio annuale per il bilancio dell'UE nel 2021 a 4,4 miliardi di euro. Nel 2020 il rischio annuale era di 4,5 miliardi di euro.

³⁹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale – Situazione al 31 dicembre 2019, [COM\(2020\) 677](#), e documento di accompagnamento documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020) 241; relazione annuale 2019 sull'architettura finanziaria dell'UE (paragrafo 16 dell'accordo interistituzionale); relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sul fondo di garanzia per le azioni esterne e sulla relativa gestione nel 2019, [COM\(2020\) 327 final](#), e documento di accompagnamento [Commission staff working document SWD\(2020\) 136](#); relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2019, [COM \(2020\) 385 final](#) e documento di accompagnamento [Commission staff working document SWD\(2020\) 162](#).

⁴⁰ Cfr. [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2019](#), paragrafi 2.22-2.34.

⁴¹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale – Situazione al 31 dicembre 2019, [COM\(2020\) 677](#), e documento di accompagnamento [Commission staff working document SWD\(2020\) 241](#).


Lo strumento NGEU avrà un impatto significativo sull'esposizione complessiva a partire dal 2021

2.37. Lo strumento NGEU consentirà all'UE di adottare interventi rapidi ed incisivi, ma aumenterà notevolmente l'esposizione complessiva del bilancio dell'UE di un massimo di 750 miliardi di euro (a prezzi 2018) negli anni a venire (cfr. [riquadro 2.12](#)). Nello specifico, saranno messi a disposizione degli Stati membri 390 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni e garanzie di bilancio e fino a 360 miliardi di euro sotto forma di prestiti. La Commissione prenderà in prestito i fondi necessari sui mercati finanziari per conto dell'UE; questo prestito sarà garantito dal bilancio dell'UE. L'esposizione complessiva potrebbe così raggiungere circa 940 miliardi di euro. Di conseguenza, la Commissione si troverà ad affrontare la sfida di aumentare le proprie capacità amministrative per assicurare la sana gestione di operazioni sui mercati dei capitali più grandi che mai, tra cui l'emissione di obbligazioni e la gestione dei rischi finanziari⁴².

⁴² [Analisi 06/2020](#) della Corte dei conti europea "Rischi, sfide e opportunità nella risposta di politica economica dell'UE alla crisi provocata dalla COVID-19", paragrafo 87.

Riquadro 2.12

Confronto tra esposizione complessiva passata e la possibile esposizione complessiva futura del bilancio dell'UE



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale – Situazione al 31 dicembre 2019, COM(2020) 677, del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020) 241 e della normativa relativa al NGEU e a SURE.

2.38. L'esposizione complessiva non significa che tutti questi fondi potranno essere richiamati in un anno. La Corte osserva inoltre che la maggiore esposizione connessa allo strumento NGEU dovrebbe essere bilanciata da un aumento specifico temporaneo del massimale delle risorse proprie pari allo 0,6 % dell'RNL finché sussistano le passività collegate allo strumento NGEU.

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

2.39. Nel 2020, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati quasi interamente utilizzati. L'autorità di bilancio dell'UE ha deciso di ricorrere agli strumenti speciali per assumere impegni al di sopra del massimale stabilito dal QFP. I pagamenti sono rimasti ben al di sotto del massimale del QFP (cfr. paragrafi [2.3-2.4](#)).

2.40. Per rispondere alla pandemia di COVID-19, l'UE ha utilizzato rapidamente le risorse di bilancio per fornire sostegno, adottando storni e bilanci rettificativi. Sono stati previsti 3,3 miliardi di euro di stanziamenti d'impegno aggiuntivi e 9,4 miliardi di euro di stanziamenti di pagamento aggiuntivi attraverso bilanci rettificativi per spese connesse alla COVID-19. Inoltre, l'UE ha allentato le norme vigenti che disciplinano i fondi SIE per consentire agli Stati membri di disporre di liquidità e flessibilità supplementari (cfr. paragrafi [2.5-2.6](#)).

2.41. La Commissione ha informato la Corte che, alla fine del 2020, erano stati resi disponibili per finalità collegate alla COVID-19 12,9 miliardi di euro di impegni nell'ambito della gestione diretta ed indiretta. La Corte ha riscontrato che circa 0,2 miliardi di euro di importi collegati alla COVID-19 non erano stati inclusi in questi 12,9 miliardi di euro di impegni, benché fossero contrassegnati come collegati alla COVID-19 nel sistema contabile centrale della Commissione. Secondo la Commissione, gli Stati membri hanno destinato e sottoscritto contratti per altri 34,2 miliardi di euro in regime di gestione concorrente, per cui il totale dei fondi dell'UE messi a disposizione per finalità connesse alla COVID-19 ha raggiunto i 47,1 miliardi di euro. La Commissione non ha ancora pubblicato una relazione sulla spesa relativa alla COVID-19. (cfr. paragrafi [2.7-2.8](#)).

2.42. Gli impegni non ancora liquidati hanno superato i 300 miliardi di euro. La Commissione ha stimato che rimarranno abbastanza stabili su questo livello elevato fino al 2027 (senza lo strumento NGEU). Tuttavia, gli impegni ancora da liquidare aumenteranno se, come nel periodo 2016-2020, gli impegni resteranno elevati e le richieste di pagamento saranno inferiori alle previsioni a causa di ritardi nell'attuazione (cfr. paragrafi [2.9-2.11](#)).

2.43. Nel periodo 2014-2020, gli stanziamenti d'impegno sono stati quasi interamente utilizzati. Tuttavia, gli stanziamenti di pagamento durante questi sette anni sono stati utilizzati in misura inferiore al previsto dal 2016 in avanti a causa di ritardi nell'attuazione dei fondi SIE. In totale, i pagamenti sono rimasti quasi 45 miliardi di euro al di sotto del massimale del QFP per il periodo 2014-2020 (cfr. paragrafi [2.12-2.16](#)).

2.44. La velocità di assorbimento è in ritardo rispetto al precedente QFP. Il tasso di assorbimento medio cumulato ha raggiunto solo il 55 %. Vi sono notevoli differenze tra uno Stato membro e l'altro per quanto riguarda l'assorbimento. Esiste il rischio che non tutti i 209 miliardi di euro di fondi SIE ancora a disposizione degli Stati membri siano assorbiti (cfr. paragrafi [2.17-2.20](#)).

2.45. I ritardi nell'adozione della legislazione richiesta e il lento assorbimento complessivo dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 potrebbero comportare ritardi nell'esecuzione dei fondi a gestione concorrente nel QFP 2021-2027. Anche se le misure collegate alla COVID-19 hanno aiutato gli Stati membri a rispondere rapidamente alla pandemia, il livello delle risorse amministrative necessarie per gestire il notevole incremento del carico di lavoro dovuto al dispositivo per la ripresa e la resilienza con il nuovo QFP parallelamente al vecchio rischia di non essere sufficiente. Il rischio è particolarmente elevato nei primi anni del nuovo QFP, e ciò può determinare ulteriori ritardi, l'indebolimento dei sistemi di controllo, nonché irregolarità e una gestione finanziaria poco sana (cfr. paragrafi [2.21-2.33](#)).

2.46. A seguito dell'introduzione degli strumenti NGEU e SURE, l'esposizione del bilancio dell'UE aumenterà notevolmente negli anni a venire, per un massimo di 940 miliardi di euro circa. Questo aumento sarà bilanciato da un rafforzamento della capacità di finanziamento dell'UE risultante da un temporaneo aumento del massimale delle risorse proprie. (cfr. paragrafi [2.34-2.38](#)).

Raccomandazioni

Raccomandazione 2.1 – Rendicontare i fondi dell'UE per finalità connesse alla COVID-19

Per consentire una rendicontazione completa degli importi impegnati e spesi in relazione alla pandemia di COVID-19, tra cui gli importi oggetto di promesse o contratti nel 2020, la Commissione dovrebbe standardizzare la registrazione delle spese di bilancio dell'UE per finalità connesse alla COVID-19 e riferire in merito all'autorità di bilancio almeno con cadenza annuale, per tutto il tempo ritenuto necessario.

Termine di attuazione: entro la fine del 2021

Raccomandazione 2.2 – Ridurre gradualmente gli impegni ancora da liquidare

Al fine di ridurre gradualmente il livello complessivo degli impegni ancora da liquidare nei prossimi anni, la Commissione dovrebbe analizzare i fattori che contribuiscono all'evoluzione degli impegni ancora da liquidare e, sulla base dei risultati ottenuti, adottare opportune misure.

Termine di attuazione: entro la fine del 2023

Raccomandazione 2.3 – Promuovere un sano impiego dei finanziamenti UE

In considerazione dei sostanziali aumenti del livello e dei tipi di finanziamenti UE disponibili nei prossimi anni, tra cui anche gli importi restanti dal QFP del precedente periodo, la Commissione dovrebbe adottare misure per far sì che le autorità nazionali ricevano ulteriore sostegno sotto forma di consulenza, facilitando così il sano impiego di questi fondi da parte degli Stati membri.

Termine di attuazione: entro la fine del 2022

Capitolo 3

Entrate

Indice

	Paragrafo
Introduzione	3.1. - 3.6.
Descrizione sintetica	3.2. - 3.3.
Estensione e approccio dell'audit	3.4. - 3.6.
Regolarità delle operazioni	3.7.
Analisi di elementi dei sistemi di controllo interno	3.8. - 3.19.
Il fatto che i dati RNL restino aperti a modifiche per 10 anni è causa di incertezza in materia di bilancio	3.9. - 3.10.
L'impatto della globalizzazione sull'RNL non è preso in considerazione in maniera adeguata	3.11.
Nonostante i progressi compiuti, il numero delle riserve e delle osservazioni aperte RPT resta elevato	3.12.
Persistono debolezze nella contabilizzazione e nella gestione delle RPT da parte degli Stati membri	3.13. - 3.17.
Assenza di un monitoraggio sistematico dei dati relativi alle importazioni e insufficiente armonizzazione dei controlli doganali a livello dell'UE	3.18. - 3.19.
Relazioni annuali di attività	3.20. - 3.22.
Conclusione e raccomandazioni	3.23. - 3.26.
Conclusione	3.23. - 3.24.
Raccomandazioni	3.25. - 3.26.

Allegati

Allegato 3.1 – Risultanze della verifica delle operazioni relative alle entrate

Allegato 3.2 – Numero di riserve RNL, riserve IVA e osservazioni aperte RPT pendenti al 31.12.2020, per Stato membro

Allegato 3.3 – Il processo di compilazione degli estratti RPT dei diritti (riscossi e non ancora riscossi) e la loro iscrizione nei conti e nel bilancio dell'UE


Allegato 3.4 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni

Introduzione

3.1. Questo capitolo presenta le constatazioni della Corte relative alle entrate, che comprendono sia le risorse proprie che altre entrate. Il riquadro 3.1 fornisce una scomposizione delle entrate nel 2020.

Riquadro 3.1

Entrate – Scomposizione per il 2020^(*)



Totale delle entrate 2020^(**): 174,3 miliardi di euro

^(*) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. **allegato 1.1**, paragrafo 10).

^(**) Questo importo rappresenta le entrate effettive del bilancio dell'UE. L'importo di 224,0 miliardi di euro nel conto del risultato economico è calcolato usando il metodo della contabilità per competenza.

Fonte: conti consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2020.

Descrizione sintetica

3.2. La maggior parte delle entrate (92 %) proviene dalle tre categorie di risorse proprie¹:

- a) la **risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL)** fornisce il 70,6 % delle entrate dell'Unione, equilibrando il bilancio UE dopo che sono state calcolate tutte le entrate provenienti da altre fonti. Ogni Stato membro contribuisce in modo proporzionale, secondo il proprio RNL;
- b) le **risorse proprie tradizionali (RPT)** forniscono l'11,4 % delle entrate dell'UE. Comprendono dazi doganali sulle importazioni riscossi dagli Stati membri. Al bilancio dell'UE è versato l'80 % dell'importo totale; gli Stati membri trattengono il restante 20 % a copertura dei costi di riscossione;
- c) la **risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA)** fornisce il 9,9 % delle entrate dell'UE. I contributi a titolo di detta risorsa propria sono calcolati utilizzando un'aliquota uniforme applicata alla base imponibile IVA armonizzata degli Stati membri.

3.3. Le entrate comprendono anche importi ricevuti da altre fonti. Le più importanti di dette fonti sono i contributi e le restituzioni nel quadro degli accordi e programmi dell'Unione (4,7 % delle entrate dell'UE), come le entrate relative alla verifica di conformità del FEAGA e del FEASR e ai contributi di paesi non-UE ai programmi e alle attività dell'UE².

Estensione e approccio dell'audit

3.4. Applicando l'approccio e i metodi di audit illustrati nell'**allegato 1.1**, la Corte ha ottenuto le garanzie di cui necessita per formulare il proprio giudizio di audit sulle entrate valutando i sistemi essenziali selezionati e integrando l'analisi con la verifica delle operazioni. L'obiettivo della Corte era di contribuire alla dichiarazione di affidabilità globale, come descritto nell'**allegato 1.1**. Per quanto concerne le entrate, nel 2020 è stato esaminato quanto segue:

¹ Articolo 2 della decisione del Consiglio 2014/335/UE, Euratom, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

² Cfr. [analisi n. 03/2021](#) "Contributi finanziari versati dai paesi non-UE all'Unione europea e agli Stati membri".

- a) un campione di 55 ordini di riscossione emessi dalla Commissione, estratto in modo da essere rappresentativo di tutte le fonti di entrate;
- b) i sistemi utilizzati dalla Commissione:
 - i) per assicurarsi che i dati RNL e IVA degli Stati membri costituiscano una base appropriata per il calcolo e la riscossione dei contributi a titolo di risorse proprie³;
 - ii) per gestire le RPT e per assicurarsi che gli Stati membri dispongano di sistemi efficaci per riscuotere e comunicare i corretti importi di RPT, nonché per renderli disponibili;
 - iii) per gestire multe e interessi di mora;
 - iv) per calcolare le somme risultanti dai meccanismi correttivi;
- c) i sistemi di contabilizzazione delle RPT in tre Stati membri (Spagna, Francia e Paesi Bassi) selezionati sulla base degli importi dei dazi doganali riscossi e della valutazione qualitativa del rischio operata dalla Corte;
- d) l'affidabilità delle informazioni sulla regolarità della spesa contenute nelle relazioni annuali di attività della DG Bilancio e di Eurostat.

3.5. Vi è il rischio che gli importatori non dichiarino oppure dichiarino in modo inesatto alle autorità doganali nazionali i dazi doganali. Il “divario doganale”⁴, ossia gli importi evasi non registrati nei sistemi contabili degli Stati membri concernenti le RPT, non rientra nell’ambito del giudizio di audit della Corte sulle entrate. Tuttavia, poiché il divario doganale può incidere sugli importi dei dazi accertati dagli Stati membri, per il secondo anno consecutivo la Corte ha valutato le misure adottate dall’UE per ridurre tale divario e mitigare il rischio di incompletezza delle RPT.

³ Il punto di partenza degli auditor della Corte sono stati i dati RNL concordati e la base IVA armonizzata preparata dagli Stati membri. Gli auditor della Corte non hanno verificato direttamente le statistiche e i dati elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri.

⁴ La differenza tra il livello teorico dei dazi all’importazione che dovrebbe essere riscosso per l’intera economia e i dazi all’importazione effettivamente riscossi.

3.6. Per far ciò, ha esaminato le risultanze delle ispezioni di follow-up relative alle RPT condotte dalla Commissione sulle strategie di controllo doganale degli Stati membri al fine di contrastare il rischio di importazioni sottovalutate⁵. Si è inoltre servita dei risultati della propria recente relazione sui controlli doganali⁶, nella quale ha esaminato se il nuovo quadro di gestione di rischi introdotto dalla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicuri l'applicazione uniforme dei controlli doganali per salvaguardare gli interessi finanziari dell'UE.

⁵ Cfr. inoltre paragrafo 3.14 della [relazione annuale sull'esercizio 2019](#).

⁶ Cfr. [relazione speciale 04/2020](#) "Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE".

Regolarità delle operazioni

3.7. Nella presente sezione sono esposte le osservazioni della Corte sulla regolarità delle operazioni inerenti alle entrate. La Corte ha fondato le proprie conclusioni sulla regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti dell'UE sulla valutazione dei sistemi usati dalla Commissione per calcolare e riscuotere le entrate⁷. Dall'esame di un campione di 55 ordini di riscossione è emerso che nessuno era inficiato da errori quantificabili. Le risultanze della verifica delle operazioni sono sintetizzate nell'*allegato 3.1*.

⁷ Cfr. paragrafo **10** dell'*allegato 1.1*.

Analisi di elementi dei sistemi di controllo interno

3.8. Come spiegato al paragrafo **3.4**, gli auditor della Corte hanno selezionato ed esaminato una serie di sistemi. Le osservazioni su tali sistemi non incidono sul giudizio globale senza modifica espresso dalla Corte in merito alla regolarità delle entrate dell'UE (cfr. **capitolo 1**). Mettono tuttavia in evidenza persistenti debolezze nell'efficacia dei sistemi di controllo sia a livello di Commissione che di Stati membri, le più gravi delle quali inficiano la chiusura del ciclo di verifica dei dati RNL della Commissione e l'affidabilità degli estratti RPT nei Paesi Bassi.

Il fatto che i dati RNL restino aperti a modifiche per 10 anni è causa di incertezza in materia di bilancio

3.9. Nell'ambito del proprio ciclo pluriennale di verifica dei dati RNL, la Commissione accerta se le procedure di compilazione usate dagli Stati membri per i propri conti nazionali rispettino il SEC 2010⁸, e se i dati RNL siano comparabili, attendibili ed esaurienti⁹. Nel 2020, la Commissione ha chiuso il proprio ciclo pluriennale di verifica dei dati RNL relativi alle risorse proprie del periodo iniziato nel 2010¹⁰ per tutti gli Stati membri tranne la Francia. In quest'ultimo caso la verifica ha subito ritardi a causa dell'insoddisfacente qualità della descrizione, nell'inventario RNL di detto paese, delle procedure di compilazione dei dati RNL, come segnalato dalla

⁸ Il SEC 2010 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali) è il quadro contabile dell'UE, compatibile a livello internazionale. Viene usato per descrivere in maniera sistematica e dettagliata una economia. Cfr. regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ([GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1](#)).

⁹ Cfr. articolo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") ([GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1](#)). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio ("regolamento RNL"); cfr. in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 ([GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19](#)).

¹⁰ Tranne che per la Croazia, per la quale il periodo in cui i dati rimangono aperti inizia dal 2013.

Corte in precedenti relazioni annuali¹¹. Il mancato completamento della verifica genera incertezza sul calcolo dei futuri contributi della Francia e degli altri Stati membri.

3.10. A seguito della chiusura del ciclo di verifica, la Commissione ha formulato un gran numero di riserve RNL relative a specifiche procedure di compilazione degli Stati membri che necessitavano di miglioramenti¹² (cfr. [allegato 3.2](#)). Ad eccezione di quella riguardante l'impatto della globalizzazione sull'RNL (cfr. paragrafo [3.11](#)), tali riserve fanno sì che i dati statistici degli Stati membri restino aperti a modifiche per 10 anni¹³. Come sottolineato dalla Corte in passato¹⁴, nei bilanci nazionali ciò aumenta l'incertezza in materia di bilancio legata ai contributi basati sull'RNL.

L'impatto della globalizzazione sull'RNL non è preso in considerazione in maniera adeguata

3.11. Per quanto concerne la riserva RNL relativa all'impatto della globalizzazione, che consente di includere una stima più accurata delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) delle imprese multinazionali¹⁵, la Commissione ha ridotto il periodo durante il quale i dati possono essere rivisti facendo del 2018 il primo anno a partire dal quale è possibile apportare modifiche. Pur rispondendo alle difficoltà riscontrate dagli Stati membri nell'ottenere dati relativi agli esercizi precedenti dalle imprese multinazionali, tale eccezione indebolisce la comparabilità, l'affidabilità e la completezza dell'RNL degli

¹¹ Cfr. paragrafo 4.18 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2018](#) e paragrafo 3.21 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2019](#).

¹² Riserve specifiche su operazioni e riserve trasversali che sostituiscono le riserve specifiche su processi.

¹³ La normativa UE disciplinante il calcolo delle risorse proprie consente di aggiustare i dati RNL per un dato esercizio finanziario fino all'esercizio n+4. Questa regola dei quattro anni può essere estesa formulando una riserva RNL nei casi in cui la qualità dei dati deve essere migliorata.

¹⁴ Cfr. paragrafi 68-70 e raccomandazione 2 della [relazione speciale n. 11/2013](#) "Ottenere dati affidabili relativi al reddito nazionale lordo (RNL): un approccio più strutturato e meglio mirato renderebbe più efficace la verifica della Commissione", nonché paragrafi 4.9-4.10 e raccomandazione 1 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2014](#).

¹⁵ Cfr. paragrafo 3.20 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2019](#).

Stati membri per gli anni dal 2010 al 2017. Tale limite non è conforme alle norme UE¹⁶ in materia di calcolo della risorsa propria basata sull'RNL.

Nonostante i progressi compiuti, il numero delle riserve e delle osservazioni aperte RPT resta elevato

3.12. La Corte ha esaminato il processo di verifica utilizzato dalla Commissione per verificare il calcolo della base IVA e le RPT, e ha fornito una visione d'insieme delle riserve pendenti e delle osservazioni aperte stabilite dalla Commissione per le debolezze rilevate (cfr. [allegato 3.2](#)). Rispetto allo scorso anno, il numero delle riserve IVA è aumentato, passando da 95 a 104 (9 %), mentre le osservazioni aperte RPT sono diminuite, passando da 356 a 326 (8 %). Al contempo, la Corte ha rilevato i buoni progressi compiuti dagli Stati membri nel rimediare alle debolezze individuate negli anni precedenti, il che ha consentito di revocare le riserve IVA e di chiudere le osservazioni aperte RPT; ciononostante, persistono numerose debolezze irrisolte.


Persistono debolezze nella contabilizzazione e nella gestione delle RPT da parte degli Stati membri

3.13. La Corte ha esaminato in che modo tre Stati membri (Spagna, Francia e Paesi Bassi) redigano il proprio estratto dei diritti riscossi e di quelli non ancora riscossi¹⁷, nonché le procedure di gestione delle RPT da versare al bilancio dell'UE (cfr. [allegato 3.3](#)). La [figura 3.1](#) illustra la valutazione della Corte dei principali sistemi di controllo interno delle RPT di tali Stati membri.

¹⁶ Articolo 10 *ter*, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria ([GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39](#)).

¹⁷ Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio ([GU L 36 del 9.2.2018, pag. 20](#)).

Figura 3.1 – Valutazione dei principali sistemi di controllo delle RPT negli Stati membri selezionati



Fonte: Corte dei conti europea.

3.14. In Francia non sono stati rilevati problemi significativi nella compilazione degli estratti RPT (sia per i diritti riscossi che per quelli non ancora riscossi). Di contro, negli altri due Stati membri presi in esame, la Corte ha constatato che persistono debolezze precedentemente rilevate (cfr. [riquadro 3.2](#)).

Riquadro 3.2

Persistenti debolezze dei sistemi di controllo nazionali riguardanti la compilazione degli estratti RPT

Spagna

Nella relazione annuale sull'esercizio 2018¹⁸, la Corte ha sottolineato che l'estratto dei dazi doganali riscossi in Spagna conteneva dati inseriti manualmente per compensare imputazioni automatiche generate dal sistema informatico. La Corte ha rilevato che gli importi messi a disposizione del bilancio UE erano stati erroneamente ridotti di mezzo milione di euro a causa di un intervento manuale non autorizzato.

Pur constatando miglioramenti nell'individuazione e correzione delle imputazioni automatiche erranee, la Corte rileva che, dal momento che il sistema informatico è rimasto immutato, in Spagna persiste il rischio di errori nella compilazione degli estratti RPT.

Paesi Bassi

Dal 2013¹⁹ la Corte ha segnalato più volte l'impossibilità di valutare in modo appropriato l'attendibilità degli estratti dei Paesi Bassi (compresi gli estratti dei diritti riscossi e di quelli non ancora riscossi) poiché i sistemi informatici doganali non consentono agli auditor della Corte di determinare una pista di audit. A causa di tali limiti del sistema informatico, le autorità doganali nazionali non erano neppure in grado di fornire garanzie sul fatto che il rischio di doppia contabilizzazione dei diritti non riscossi fosse adeguatamente mitigato, e che i pagamenti parziali ricevuti dai debitori fossero ripartiti in modo corretto tra RPT ed entrate nazionali.

Nel 2017 le autorità dei Paesi Bassi hanno dichiarato alla Corte che tali problemi sarebbero stati risolti entro marzo 2018; eppure, tre anni più tardi, persistono ancora.

¹⁸ Cfr. paragrafo 4.9 e riquadro 4.2 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2018](#).

¹⁹ Cfr. paragrafo 2.17 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2013](#) e paragrafo 4.14 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2017](#).

3.15. Nel 2020, la Commissione ha esaminato in maggior dettaglio i sistemi utilizzati dalle autorità doganali nella compilazione degli estratti RPT. In esito ai controlli realizzati su 10 Stati membri, ha giudicato l'affidabilità di tali estratti parzialmente soddisfacente in sei di tali Stati²⁰ e generalmente soddisfacente in quattro²¹.

3.16. Come per gli esercizi precedenti²², la Corte ha rilevato debolezze nella gestione dei diritti accertati non ancora riscossi dalle autorità doganali nazionali.

3.17. Negli Stati membri controllati, la Corte ha riscontrato ritardi nella notifica delle obbligazioni doganali e/o nella loro registrazione nei conti (Francia e Paesi Bassi), nella riscossione di tali obbligazioni (Spagna, Francia e Paesi Bassi), nonché nella cancellazione dei diritti irrecuperabili dai conti (Paesi Bassi). La Commissione continua inoltre a rilevare e segnalare carenze in tale ambito, nonostante abbia fornito agli Stati membri orientamenti aggiuntivi sulla gestione di tali diritti.

Assenza di un monitoraggio sistematico dei dati relativi alle importazioni e insufficiente armonizzazione dei controlli doganali a livello dell'UE

3.18. Nella relazione speciale del 2021 sui controlli doganali, la Corte ha rilevato che la Commissione non ha condotto sistematicamente un'analisi a livello UE dei dati relativi a tutte le importazioni dell'UE per rilevare rischi finanziari nelle dogane²³. La verifica del seguito dato alla raccomandazione formulata dalla Corte nella relazione annuale sull'esercizio 2017 corrobora parimenti tale osservazione (cfr. [allegato 3.4](#)). L'inadeguato monitoraggio dei dati relativi alle importazioni a livello dell'UE compromette l'efficacia della gestione del rischio su cui si basa la selezione, da parte degli Stati membri, delle dichiarazioni di importazione da sottoporre a controllo doganale.

²⁰ Bulgaria, Francia, Malta, Portogallo, Slovacchia e Svezia.

²¹ Cechia, Germania, Ungheria e Polonia.

²² Cfr., ad esempio, paragrafo 3.9 della [relazione annuale sull'esercizio 2019](#), paragrafo 4.10 della [relazione annuale sull'esercizio 2018](#), e paragrafo 4.15 della [relazione annuale sull'esercizio 2017](#).

²³ Cfr. [relazione speciale 04/2020](#) "Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE", paragrafo 33.

3.19. Pur riconoscendo nella relazione speciale che il quadro di gestione di rischi sviluppato dalla Commissione rappresenta un passo importante verso l'applicazione uniforme dei controlli doganali, la Corte ha concluso che, a livello nazionale, detto quadro non assicura una armonizzazione della selezione a fini di controllo sufficiente a salvaguardare gli interessi finanziari dell'UE²⁴. Questo è principalmente dovuto a debolezze nel modo in cui è stato ideato il quadro, che consente agli Stati membri di adottare modalità di attuazione dello stesso significativamente diverse. La Corte ha constatato che, nel corso delle ispezioni di follow-up relative alle RPT, la Commissione continua a riscontrare debolezze e differenze tra le diverse strategie di controllo nazionali volte a contrastare il rischio di sottovalutazione delle importazioni (cfr. [riquadro 3.3](#)).


Riquadro 3.3

Secondo la valutazione condotta dalla Commissione, le strategie di controllo degli Stati membri volte a contrastare il rischio di sottovalutazione delle importazioni sono ancora, nel complesso, inadeguate

Nel 2018 e nel 2019, la Commissione ha effettuato in tutti gli Stati membri ispezioni RPT sulla strategia di controllo doganale volta a contrastare il rischio di sottovalutazione delle importazioni. Secondo la valutazione della Commissione, 24 dei 28 Stati membri disponevano di strategie di controllo nazionali parzialmente soddisfacenti o insoddisfacenti²⁵. Dalle ispezioni di follow-up realizzate dalla Commissione nel 2019 e nel 2020 esaminate dalla Corte è emerso che tre Stati membri e il Regno Unito avevano migliorato la propria strategia di controllo (passata da insoddisfacente a parzialmente soddisfacente). Nel complesso, il livello resta tuttavia inadeguato.

²⁴ Ibidem, paragrafo 62.

²⁵ Cfr. paragrafi 3.13 e 3.14 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2019](#).



Relazioni annuali di attività

3.20. Le informazioni fornite nelle relazioni annuali di attività sul 2020 pubblicate dalla DG Bilancio e da Eurostat corroborano nel complesso le constatazioni e le conclusioni della Corte. Tuttavia, la relazione annuale della DG Bilancio non menzionava le debolezze rilevate dalla Corte riguardo alla compilazione degli estratti RPT dei diritti riscossi e di quelli non ancora riscossi nei Paesi Bassi (cfr. [riquadro 3.2](#)).

3.21. Per il quinto anno di seguito, la DG Bilancio ha mantenuto la riserva secondo la quale gli importi di RPT trasferiti al bilancio dell'UE sono inesatti, a causa della sottovalutazione delle importazioni di calzature e dei tessili dalla Cina nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017. Detta riserva è stata formulata per la prima volta nel 2016, quando sono state quantificate le perdite di RPT addebitabili al Regno Unito, e poi estesa ad altri Stati membri nel 2018, senza quantificazione.

3.22. La procedura di infrazione aperta dalla Commissione nei confronti del Regno Unito riguardante le perdite di RPT dovute a tale sottovalutazione delle importazioni provenienti dalla Cina è in attesa di sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ultima tappa è consistita nell'udienza tenuta dalla Corte di giustizia l'8 dicembre 2020. L'importo totale delle potenziali perdite derivanti dalla riserva summenzionata, che sono iscritte come crediti nei conti consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2020, ammontano a 2,1 miliardi di euro in capitale. Sono stati inoltre contabilizzati interessi pari a 1,6 miliardi di euro per tener conto della quota importante dei dazi doganali stimati risalenti al 2011 che non è stata messa a disposizione.

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

3.23. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit risulta che le entrate non sono inficiate da un livello rilevante di errore. I sistemi esaminati relativi alle entrate sono, nel complesso, efficaci. Tuttavia, i controlli-chiave interni relativi alle RPT esaminati dalla Corte in alcuni Stati membri e la chiusura del ciclo di verifica dei dati RNL analizzata presso la Commissione erano parzialmente efficaci in ragione di debolezze persistenti (cfr. paragrafi [3.9-3.17](#)).

3.24. La Corte ha altresì rilevato che i controlli effettuati dagli Stati membri per ridurre il divario doganale presentano significative debolezze che richiedono l'adozione di misure da parte dell'UE. Tali debolezze non incidono sul giudizio di audit espresso dalla Corte sulle entrate, in quanto non riguardano le operazioni su cui sono basati i conti ma piuttosto il rischio di incompletezza delle RPT. Nella recente relazione speciale sui controlli doganali la Corte ha raccomandato miglioramenti in questo settore²⁶ (cfr. paragrafi [3.18](#) e [3.19](#)).

Raccomandazioni

3.25. L'*allegato 3.4* mostra le risultanze dell'esame svolto dalla Corte sul seguito dato alle due raccomandazioni da essa espresse nella relazione annuale sull'esercizio 2017 e alle due raccomandazioni da essa espresse nella relazione annuale sull'esercizio 2018, il cui termine di attuazione era fissato alla fine del 2020. Una raccomandazione era stata attuata dalla Commissione per la maggior parte degli aspetti, mentre tre lo erano state per alcuni aspetti.

3.26. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e delle conclusioni formulate per l'esercizio 2020, la Corte raccomanda quanto segue.

²⁶ Cfr. [relazione speciale 04/2021](#) "Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE", raccomandazione 1 ("Rafforzare l'applicazione uniforme dei controlli doganali") e raccomandazione 2 ("Sviluppare ed attuare un'analisi a tutto campo e un'effettiva capacità di coordinamento a livello UE").

Raccomandazione 3.1 – Rivedere ed aggiornare l’approccio in materia di verifica al fine di ridurre il periodo durante il quale i dati RNL rimangono aperti

La Corte raccomanda alla Commissione di rivedere e di aggiornare l’approccio in materia di verifica dei dati RNL degli Stati membri per i cicli pluriennali futuri, al fine di razionalizzare ulteriormente il processo e di ridurre il periodo durante il quale i dati RNL restano aperti dopo la fine del ciclo.

Termine di attuazione: entro fine 2024 (fine dell’attuale ciclo di verifica)

Raccomandazione 3.2 – Ulteriori misure sono necessarie per tener adeguatamente conto dell’impatto della globalizzazione sull’RNL

- a) La Corte raccomanda alla Commissione di continuare, in collaborazione con le autorità statistiche nazionali, a migliorare le modalità con cui tener conto della globalizzazione nei conti nazionali, al fine di rispondere alla riserva RNL relativa a tale questione per gli esercizi dal 2018 in poi.
- b) Se l’impatto della revoca di tale riserva sui conti nazionali dovesse differire notevolmente tra uno Stato membro e l’altro, la Commissione dovrebbe rivalutare la qualità dei dati RNL degli anni precedenti, al fine di informare l’autorità di bilancio delle possibili implicazioni della revisione delle statistiche risultante da tale revoca per la sezione “entrate” del bilancio a partire dal 2010.

Termine di attuazione: prima metà del 2023.

Raccomandazione 3.3 – Affidabilità degli estratti RPT dei Paesi Bassi

La Corte raccomanda ai Paesi Bassi di ovviare alle attuali debolezze del proprio sistema informatico doganale da cui derivano l’assenza di una pista di audit, il rischio di doppie registrazioni e l’errata ripartizione dei pagamenti parziali, per fare in modo che i propri estratti RPT mensili e trimestrali siano affidabili.

Termine di attuazione: entro fine 2022


Allegati

Allegato 3.1 – Risultanze della verifica delle operazioni relative alle entrate

	2020	2019
DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE		
Totale operazioni	55	55
IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI		
Livello di errore stimato	Non inficiate da errori rilevanti	Non inficiate da errori rilevanti

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato 3.2 – Numero di riserve RNL, riserve IVA e osservazioni aperte RPT pendenti al 31.12.2020, per Stato membro




	Osservazioni aperte RPT	Riserve IVA	Riserve RNL
TOTALE al 31.12.2020	326	104	157
TOTALE al 31.12.2019	356	95	29

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione²⁷.

²⁷ Le cifre relative alle riserve RNL si riferiscono solo alle riserve specifiche su operazioni riguardanti i dati compilati a partire dal 2010 in specifici elementi della contabilità nazionale degli Stati membri interessati. Vi sono anche cinque riserve trasversali riguardanti ciascuno Stato membro e il Regno Unito, una riserva specifica su processi RNL relativa ai dati RNL del Regno Unito per il periodo 2016-2020 e una riserva generale per la Francia.

Allegato 3.3 – Il processo di compilazione degli estratti RPT dei diritti (riscossi e non ancora riscossi) e la loro iscrizione nei conti e nel bilancio dell'UE



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle norme UE attualmente vigenti.

Allegato 3.4 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni

Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per le entrate

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2017	<p>La Corte raccomanda alla Commissione quanto segue.</p> <p>RPT</p> <p>Raccomandazione 1:</p> <p>entro la fine del 2020, migliorare il proprio monitoraggio dei flussi di importazioni, ricorrendo tra l'altro ad un utilizzo più esteso delle tecniche di estrazione di dati (<i>data mining</i>) per analizzare eventuali andamenti insoliti e le ragioni che ne sono all'origine, ed agire prontamente per far sì che gli importi di RPT dovuti siano resi disponibili.</p>			X			

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	<p>Risorsa propria basata sull'IVA</p> <p>Raccomandazione 2: entro la fine del 2019, riesaminare il quadro di controllo esistente e documentare meglio la sua applicazione nella verifica dei calcoli operati dagli Stati membri per determinare le aliquote medie ponderate (AMP) utilizzate per ottenere le basi imponibili IVA armonizzate.</p>		X				
2018	<p>La Corte raccomanda alla Commissione quanto segue.</p> <p>Raccomandazione 1: entro la fine del 2020, effettuare una valutazione dei rischi più strutturata e documentata per la pianificazione delle ispezioni RPT, comprendente un'analisi del livello di rischio di ciascuno Stato membro e dei rischi connessi alla compilazione della contabilità A e B.</p>			X			

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	Raccomandazione 2: entro la fine del 2020, rafforzare la portata dei controlli mensili e trimestrali degli estratti della contabilità A e B per le RPT, procedendo a un'analisi più approfondita delle modifiche inusuali, onde assicurare una risposta tempestiva a potenziali anomalie.			X			

Fonte: Corte dei conti europea.

Osservazioni sull'analisi dei progressi compiuti svolta dalla Corte:

Relazione annuale sull'esercizio 2017

Raccomandazione 1:

La Commissione (DG BUDG) utilizza attualmente le banche dati Theseus e Surveillance II per monitorare le tendenze alla sottovalutazione negli Stati membri. Nel dicembre 2020, ha creato una nuova équipe incaricata dell'analisi dei dati su cui si basano le decisioni in materia di politica doganale e la strategia di applicazione di tali decisioni. Tuttavia, le responsabilità dell'équipe, così come la frequenza dell'analisi dei dati e l'uso a cui destinare tali analisi sono ancora da determinare.

La Commissione (DG TAXUD) ha iniziato a predisporre vari strumenti che miglioreranno l'analisi dei dati sui flussi di importazione. Ritiene, tuttavia, che il monitoraggio di tali flussi non migliorerà finché non sarà operativa la banca dati Surveillance III²⁸, il che, secondo le previsioni, non avverrà prima del gennaio 2023.

²⁸ Cfr. riquadro 3.2 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2019](#).

Nel 2019, i servizi della Commissione (DG BUDG, DG TAXUD e OLAF) hanno messo in comune le risorse per realizzare un progetto pilota di capacità di analisi congiunta al fine di studiare il possibile utilizzo delle tecniche di estrazione/analisi di dati. Il follow-up di tale azione è in corso.

Nel settembre 2020, la Commissione ha pubblicato il proprio piano d'azione doganale per il periodo 2020-2024, che prevede lo sviluppo dell'analisi di dati a livello UE. La Corte è stata informata che la Commissione prevede di mettere pienamente in pratica la raccomandazione ad essa indirizzata entro la fine del 2022.

Raccomandazione 2:

La Commissione (DG BUDG) ha riesaminato le procedure di controllo per la verifica dei calcoli operati dagli Stati membri per determinare le aliquote medie ponderate (AMP) dell'IVA. Ciò ha migliorato la trasparenza, la tracciabilità e la continuità dei controlli. La Corte ha tuttavia constatato che la valutazione dell'impatto delle potenziali debolezze dei conti nazionali (coperte da riserve RNL generali) sul calcolo dell'AMP non è adeguatamente documentata.

Relazione annuale sull'esercizio 2018**Raccomandazione 1:**

La Corte giudica positivamente l'ulteriore formalizzazione della valutazione del rischio introdotta dalla Commissione (DG BUDG) per la pianificazione delle proprie ispezioni RPT. Ha rilevato, tuttavia, che il quadro di valutazione dei rischi non offre ancora un'immagine della valutazione del livello di rischio di ciascun Stato membro. La selezione delle aree tematiche ai fini delle ispezioni RPT non si basa ancora su una valutazione più ampia dei rischi in materia doganale, compresi il relativo impatto e la probabilità che insorgano.

Raccomandazione 2:

La portata dei controlli mensili e trimestrali a cui la Commissione (DG BUDG) sottopone gli estratti dei diritti riscossi e non ancora riscossi (contabilità A e B) al fine di individuare le tendenze inusuali non è stata rafforzata, contrariamente a quanto raccomandato dalla Corte. In linea generale, i controlli continuano a limitarsi a verifiche sulla coerenza degli estratti RPT mensili e trimestrali. L'analisi di tali estratti è inoltre utilizzata per preparare le ispezioni RPT annuali. Nel 2020, la Commissione (DG BUDG) ha iniziato a svolgere ispezioni ad hoc e verifiche documentali per rispondere a tendenze emergenti aventi un impatto sulla gestione delle RPT, quali i rischi legati alla sottovalutazione delle importazioni in taluni Stati membri.

Capitolo 4

Competitività per la crescita e l'occupazione

Indice

	Paragrafo
Introduzione	4.1. - 4.5.
Descrizione sintetica	4.2. - 4.4.
Estensione e approccio dell'audit	4.5.
Regolarità delle operazioni	4.6. - 4.22.
Le spese per il personale continuano a costituire la principale fonte di errore, soprattutto nell'ambito della ricerca	4.13. - 4.17.
Questioni relative ai subappalti	4.18. - 4.21.
Tipi di errori in altri costi diretti	4.22.
Esame delle informazioni sulla regolarità fornite dai soggetti controllati	4.23. - 4.29.
Il campionamento a livello delle dichiarazioni di spesa controllate non era sempre in linea con le procedure stabilite	4.27.
Nonostante i miglioramenti apportati dalla Commissione, il tasso di errore rappresentativo potrebbe essere sottostimato	4.28. - 4.29.
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance	4.30. - 4.37.
Conclusione e raccomandazioni	4.38. - 4.42.
Conclusione	4.38. - 4.40.
Raccomandazioni	4.41. - 4.42.
Allegati	
Allegato 4.1 – Risultati della verifica delle operazioni per la sottorubrica “Competitività per la crescita e l’occupazione”	
Allegato 4.2 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la sottorubrica “Competitività per la crescita e l’occupazione”	

Introduzione


4.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte riguardo alla sottorubrica 1a “Competitività per la crescita e l’occupazione” del quadro finanziario pluriennale (QFP1a). Il riquadro 4.1 presenta una panoramica delle principali attività e delle spese eseguite nel 2020 nell’ambito di detta sottorubrica.


Riquadro 4.1

QFP1a – “Competitività per la crescita e l’occupazione” – Scomposizione della spesa 2020

Pagamenti 2020 in percentuale del bilancio UE e loro

(miliardi di euro)





Descrizione sintetica

4.2. I programmi finanziati a titolo della rubrica “Competitività per la crescita e l’occupazione” sono vari e mirano a promuovere una società inclusiva, stimolare la crescita, dare impulso alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione e a creare occupazione nell’UE.

4.3. I principali programmi sono Orizzonte 2020¹ per la ricerca e l’innovazione (e il suo predecessore, il settimo programma quadro² – 7° PQ) ed Erasmus+ per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Rientrano nella sottorubrica 1a del QFP anche grandi progetti infrastrutturali, come i programmi spaziali Galileo (sistema globale di navigazione satellitare dell’UE) ed EGNOS (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria), nonché il contributo dell’UE al Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) e il Meccanismo per collegare l’Europa (MCE). La

¹ Il programma quadro per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2014-2020 (Orizzonte 2020).

² Il settimo programma quadro per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico (2007-2013).

sottorubrica in esame comprende inoltre strumenti finanziari, ad esempio nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

4.4. La maggior parte della spesa per questi programmi è gestita direttamente dalla Commissione, anche tramite agenzie esecutive, sotto forma di sovvenzioni a favore di beneficiari pubblici o privati che partecipano a progetti. La Commissione versa anticipi ai beneficiari alla firma di una convenzione di sovvenzione e rimborsa le spese ammissibili al finanziamento UE da questi dichiarate, al netto degli anticipi. Nel caso di Erasmus+, la spesa è gestita perlopiù da agenzie nazionali per conto della Commissione (circa l'80 % delle sovvenzioni).

Estensione e approccio dell'audit

4.5. Applicando l'approccio e i metodi di audit di cui all'**allegato 1.1**, per la presente sottorubrica del QFP si è proceduto ad esaminare in riferimento all'esercizio 2020:


- a) un campione di 133 operazioni, conformemente al paragrafo **9** dell'**allegato 1.1**. Il campione, estratto in modo da essere rappresentativo dell'intera gamma di spese eseguite nell'ambito della sottorubrica 1a del QFP, comprendeva 84 operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione (80 a titolo di Orizzonte 2020 e 4 per il 7° PQ) nonché 49 operazioni concernenti altri programmi e attività, in particolare MCE, Erasmus+, strumenti finanziari e programmi spaziali. I beneficiari sottoposti ad audit erano ubicati in 22 Stati membri, nel Regno Unito e in cinque paesi non appartenenti all'UE. L'obiettivo della Corte era fornire una valutazione specifica per questa sottorubrica del QFP e contribuire alla dichiarazione di affidabilità globale, come descritto nell'**allegato 1.1**;
- b) le informazioni sulla regolarità presentate nelle relazioni annuali di attività della direzione generale Ricerca e innovazione (DG RTD), della direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (DG CNECT) e dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA), che la Commissione ha poi incluso nella sua relazione annuale sulla gestione il rendimento (*Annual Management and Performance Report – AMPR*);
- c) la realizzazione da parte della Commissione di azioni per ovviare alle problematiche individuate dalla Corte negli esercizi passati in merito all'attendibilità della sua attività di audit ex post sulla regolarità della spesa nell'ambito di Orizzonte 2020. Ogni anno l'attenzione è posta su tali problematiche allo scopo eventualmente di fare un uso migliore in futuro delle informazioni disponibili sulla regolarità.

Regolarità delle operazioni

4.6. Le risultanze della verifica delle operazioni sono sintetizzate nell'*allegato 4.1*. Delle 133 operazioni esaminate, 64 (48 %) erano inficiate da errori. Sulla base dei 37 errori quantificati, la Corte stima il livello di errore pari al 3,9 %³. Il *riquadro 4.2* illustra la ripartizione del livello di errore stimato dalla Corte per il 2020, distinguendo tra le operazioni relative alla ricerca e le altre operazioni.

Riquadro 4.2

Incidenza dei diversi tipi di errore sul livello di errore stimato



Fonte: Corte dei conti europea.

³ L'errore è calcolato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra l'1,9 % e il 5,8 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).

4.7. La spesa inerente al 7° PQ e a Orizzonte 2020 rimane ad alto rischio nonché la principale fonte degli errori individuati dalla Corte. Sono stati riscontrati errori quantificabili relativi a spese non ammissibili in 28 delle 84 operazioni del campione concernenti la ricerca e l'innovazione. Ciò rappresenta il 66 % del livello di errore stimato dalla Corte per questa sottorubrica nel 2020.

4.8. La Corte ha indicato in precedenza i miglioramenti apportati alla concezione dei programmi e alla strategia di controllo della Commissione per quanto attiene a Orizzonte 2020⁴. Alcune semplificazioni hanno giovato ai beneficiari e contribuito a ridurre il rischio di errore. Tuttavia, le risultanze del lavoro di audit della Corte e la stima della Commissione stessa (cfr. paragrafo 4.32) mostrano che ciò non ha ridotto il tasso di errore al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %.

4.9. Nel caso di altri programmi e attività, la Corte ha rilevato errori quantificabili in nove delle 49 operazioni del campione, fra cui:

- a) un caso di irregolarità in una procedura di appalto (MCE);
- b) il mancato rispetto di una condizione essenziale per il pagamento⁵ (programma della rete europea di servizi per l'impiego);
- c) costi sostenuti al di fuori del periodo di ammissibilità del progetto (programma statistico europeo);
- d) spese per il personale non ammissibili (programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e MCE).

⁴ Ad esempio, al paragrafo 5.13 della [relazione annuale sull'esercizio 2018](#) e nella [relazione speciale n. 28/2018](#): "Le misure di semplificazione integrate in Orizzonte 2020 hanno giovato per la maggior parte ai beneficiari, ma restano margini di miglioramento".

⁵ Il beneficiario controllato non ha chiesto ai futuri datori di lavoro dei candidati ai posti di lavoro una dichiarazione scritta in cui si affermasse che la politica aziendale per i dipendenti non coprirebbe i costi di trasferimento. Tale dichiarazione è volta a evitare il doppio finanziamento di tali costi.

4.10. La Commissione aveva applicato misure correttive che hanno direttamente inciso su sei delle operazioni campionate. Le misure in questione erano pertinenti ai fini del calcolo effettuato dagli auditor della Corte, in quanto riducevano il livello di errore stimato per questo capitolo di 0,12 punti percentuali. In 14 casi di errori quantificabili commessi dai beneficiari finali, le procedure di controllo poste in essere dalla Commissione non sono riuscite a prevenire o a individuare e correggere l'errore prima che la spesa fosse accettata. Gli errori non rilevati riguardavano in gran parte spese per il personale. Se i servizi della Commissione o i revisori incaricati dai beneficiari⁶ avessero utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponevano, il livello di errore stimato per questo capitolo sarebbe stato inferiore di 1,6 punti percentuali.

4.11. Per quanto concerne la spesa per la ricerca, alla fine di un progetto revisori provvedono, su incarico dei beneficiari stessi, a certificare i rendiconti finanziari. Tali certificazioni, tese ad aiutare la Commissione a verificare l'ammissibilità dei costi dichiarati nei rendiconti finanziari, sono però inficiate da debolezze, come la Corte ha ripetutamente segnalato⁷. È stato constatato che 10 dei 14 casi di errori quantificabili rilevabili non erano stati riscontrati dai revisori preposti alla certificazione.

4.12. Inoltre, alcune categorie di costi unitari, come i costi sostenuti per offrire accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca, non sono verificati dai revisori incaricati, poiché la Commissione non chiede loro di effettuare questo tipo di controllo. Benché i costi unitari siano generalmente meno soggetti a errore rispetto al rimborso di costi effettivi, il numero di unità dichiarate potrebbe comunque non essere corretto, come dimostrano gli audit della Corte. È improbabile, quindi, che questi errori siano rilevati dal sistema di controllo della Commissione.

⁶ Un elemento del sistema di controllo della Commissione è costituito dalla certificazione dei rendiconti finanziari rilasciata da revisori su incarico dei beneficiari (cfr. paragrafo [4.11](#)).

⁷ Paragrafi 5.15 della [relazione annuale sull'esercizio 2018](#) e 4.10 della [relazione annuale sull'esercizio 2019](#).

Le spese per il personale continuano a costituire la principale fonte di errore, soprattutto nell'ambito della ricerca

4.13. Le norme che disciplinano la dichiarazione delle spese per il personale a titolo di Orizzonte 2020 restano complesse, malgrado gli sforzi di semplificazione compiuti, e il loro calcolo rimane una delle principali fonti di errore nelle dichiarazioni di spesa. Come indicato dalla Corte in precedenti relazioni annuali⁸ e nella relazione speciale n. 28/2018, la metodologia per calcolare le spese per il personale è divenuta, per alcuni aspetti, più complessa nell'ambito di Orizzonte 2020, con conseguente aumento del rischio di errore. Delle 28 operazioni inficiate da errori quantificabili nel campione di operazioni relative alla ricerca, 20 (ossia oltre il 70 %) riguardavano l'applicazione non corretta della metodologia di calcolo delle spese per il personale.

4.14. In precedenti relazioni annuali⁹, la Corte ha segnalato che l'obbligo di utilizzare la tariffa oraria annuale applicabile nell'esercizio finanziario chiuso più di recente per dichiarare costi relativi all'esercizio di riferimento successivo (non chiuso) comporta errori. Inoltre, se il personale ha lavorato esclusivamente per un determinato progetto, questo obbligo crea un onere amministrativo supplementare per i beneficiari e incide sui costi da rimborsare. La suddetta tariffa storica non rifletterà alcun aumento delle retribuzioni nell'esercizio successivo. Pertanto, i beneficiari spesso non ottemperano a tale obbligo e dichiarano i costi effettivamente sostenuti nell'esercizio di riferimento non ancora concluso. Nel 2020 sono stati riscontrati nove esempi di questo tipo.

4.15. I beneficiari non possono dichiarare i costi salariali effettivi per l'esercizio finanziario in corso a meno che non utilizzino la tariffa oraria mensile. Tuttavia, dagli audit della Corte è emerso che i calcoli implicati in questa opzione sono troppo complessi e quindi raramente corretti. La principale difficoltà risiede nel ripartire i pagamenti generati su un periodo superiore a un mese (come la tredicesima e le retribuzioni per ferie e festività) fra i mesi in cui sono stati effettivamente maturati. I beneficiari spesso commettono errori in tale ripartizione, distorcendo così le tariffe mensili.

⁸ Paragrafi 5.34 (2017), 5.16 (2018) e 4.11 (2019), nonché raccomandazione 1 (2017), che tuttora non è pienamente attuata.

⁹ Paragrafi 5.17 (2018) e 4.12 (2019).

4.16. Altri errori, meno frequenti, nelle spese per il personale riguardavano l'uso di costi salariali teorici anziché di importi effettivi, elementi salariali non ammissibili, ore non ammissibili lavorate al di fuori del periodo di ammissibilità del progetto e dichiarazioni di spesa non corrette per il personale distaccato da terzi collegati.

4.17. Quanto alla registrazione del tempo di lavoro, grazie alle semplificazioni introdotte dalla Commissione in Orizzonte 2020, la Corte ha osservato meno casi di inosservanza dei requisiti formali. Tuttavia, dal confronto delle schede di registrazione delle ore lavorate con le assenze registrate e i giorni festivi è emerso che, in molti casi, il personale ha ancora dichiarato ore lavorate per i progetti finanziati durante le assenze, i giorni festivi e i fine settimana. La scarsa qualità dei sistemi aumenta il rischio che le ore registrate sottostanti non siano attendibili e che i costi dichiarati siano sovrastimati. In un caso il beneficiario non ha presentato alcun registro del tempo di lavoro e, pertanto, tutte le spese per il personale sono state considerate non ammissibili.

Questioni relative ai subappalti

4.18. Alla sottoscrizione di una convenzione di sovvenzione con la Commissione, i beneficiari devono indicare esplicitamente quali parti dei lavori saranno subappaltate, in modo che i costi corrispondenti siano ammissibili e sia assicurato un impiego ottimale delle risorse. La distinzione fra il lavoro svolto in proprio e quello subappaltato è altresì importante per determinare l'ammissibilità dei costi indiretti dichiarati: i beneficiari non possono dichiarare costi di questo tipo per prestazioni subappaltate, mentre possono dichiarare il 25 % della spesa per il personale in relazione alle prestazioni da essi stessi eseguite.

4.19. Dall'attività espletata dalla Corte è risultato che in vari casi i beneficiari non disponevano di personale sufficiente e avevano assunto consulenti esterni, senza però informare previamente la Commissione in merito. Avevano poi dichiarato il costo dei servizi di consulenza come spesa per personale proprio, unitamente al tasso forfettario corrispondente per i costi indiretti. In questi casi, tutti i costi in esame sono risultati non ammissibili.

4.20. Questo tipo di errore ha riguardato prevalentemente beneficiari privati, per i quali è prassi comune ricorrere ai servizi di altre imprese. Tali beneficiari non erano sempre a conoscenza della differenza di trattamento tra i costi diretti per il personale e il costo di consulenti esterni nell'ambito dei programmi finanziati dall'UE (Orizzonte 2020 e MCE). Il rischio di errori di questo tipo è particolarmente elevato presso le PMI, che sono fortemente incoraggiate a partecipare a programmi di ricerca ma dispongono verosimilmente di un organico proprio esiguo, se non nullo. Il riquadro 4.3 riporta un esempio al riguardo.

Riquadro 4.3

Esempio di costi di subappalto dichiarati come costi diretti per il personale che si sono rivelati costi indiretti non ammissibili

Una delle PMI sottoposte ad audit era di fatto una società di comodo, sprovvista di personale in organico e di locali propri. L'impresa, che aveva come indirizzo la residenza privata di uno dei suoi proprietari, ricorreva ai servizi di freelance che lavoravano da altre località del paese o dall'estero. Ha dichiarato i pagamenti eseguiti ai freelance come costi diretti per il personale. Quanto al lavoro svolto in proprio sul progetto, i proprietari hanno stipulato contratti di consulenza con la loro stessa impresa. Fatturavano i servizi all'impresa e, in seguito, dichiaravano una spesa, per ottenere il rimborso da parte dell'UE, a tariffe quasi tre volte superiori alle tariffe previste nell'ambito di Orizzonte 2020 per titolari di PMI non stipendiati. Data la classificazione non corretta dei costi di subappalto come costi per il personale, l'impresa ha inoltre dichiarato 115 000 euro di costi indiretti per personale e locali di cui non disponeva.

4.21. I beneficiari hanno difficoltà anche a comprendere la differenza tra il subappalto delle prestazioni relative all'azione¹⁰ e la fornitura di "altri beni e servizi"¹¹. Ciò comporta una classificazione errata dei costi nelle dichiarazioni dei beneficiari e incide sui costi indiretti per i quali hanno diritto a un pagamento, come descritto al paragrafo 4.18.

¹⁰ I subappalti sono conclusi per la realizzazione di prestazioni nell'ambito dell'azione, o di loro parti, che sono menzionate nella descrizione dell'azione.

¹¹ Contratti per l'acquisto di beni, lavori o servizi che non sono connessi all'esecuzione di prestazioni relative all'azione ma sono necessari per tale esecuzione. In questa categoria rientrano le voci che non sono correlate alla ricerca, come l'acquisto di materiale di consumo, i costi di divulgazione e di traduzione, l'organizzazione di eventi, ecc.

Tipi di errori in altri costi diretti

4.22. I tipi di errori constatati dalla Corte nelle altre categorie di costi comprendevano costi non ammissibili per attrezzature, IVA deducibile, costi non sostenuti, spese per viaggi non connessi al progetto e tassi di cambio inesatti. Nel [riquadro 4.4](#) è illustrato l'esempio di una dichiarazione di spesa che comprende alcuni di questi errori.

Riquadro 4.4

Esempio di più errori in una singola dichiarazione di spesa

Un beneficiario del settore energetico ha dichiarato spese per il personale, attrezzature e altri costi. Ha dichiarato oltre 1 500 ore lavorate nei fine settimana e nei giorni festivi da due dipendenti, oltre 90 000 euro di costi di ammortamento per attrezzature che non erano di sua proprietà e il 20 % di IVA deducibile e non ammissibile sui costi di materiale di consumo. Il beneficiario ha anche applicato differenti tassi di cambio inesatti per costi sostenuti nella valuta locale.

Esame delle informazioni sulla regolarità fornite dai soggetti controllati

4.23. La Commissione utilizza i risultati del proprio lavoro di audit ex post come base per il calcolo dell'importo a rischio al pagamento, che rende noto nelle relazioni annuali di attività (RAA) delle DG. Circa il 20 % degli audit ex post per tutti i servizi che partecipano all'attuazione di Orizzonte 2020 è espletato dal servizio comune di audit (*Common Audit Service – CAS*) della DG RTD, mentre l'80 % è svolto, per conto della stessa DG, da società di revisione private¹² selezionate mediante procedura di gara. Il CAS estrae un campione rappresentativo di dichiarazioni di spesa approvate da sottoporre a audit ex post ogni 18 mesi circa.

4.24. Per la relazione annuale sull'esercizio 2018 e quella sul 2019, la Corte ha esaminato un campione di 20 audit ex post estratto dal campione della Commissione rappresentativo dei pagamenti effettuati a titolo di Orizzonte 2020. La Corte ha svolto questo esercizio allo scopo eventualmente di fare un uso migliore in futuro delle informazioni disponibili sulla regolarità. Dei 40 audit esaminati per i due esercizi, le conclusioni non erano attendibili in 17 casi¹³.

4.25. Nel 2020 la Corte ha proceduto a un'analisi delle procedure di audit ex post adottate dalla Commissione al fine di dare seguito alle debolezze individuate negli anni passati, che erano state oggetto di raccomandazioni nelle relazioni annuali sugli esercizi 2018 e 2019. Ha osservato che il CAS ha preso provvedimenti per migliorare la qualità degli audit ex post svolti, ad esempio aumentando i requisiti di qualità per le società di revisione private nella gara d'appalto più recente, bandita nel 2020, e fornendo corsi di formazione periodici alle società di revisione e agli auditor interni.

¹² Società di revisione esterne che applicano la stessa metodologia di audit adottata dal CAS.

¹³ Paragrafi 5.33 della [relazione annuale sull'esercizio 2018](#) e 4.27 della [relazione annuale sull'esercizio 2019](#).

4.26. Per tutti i nove audit ex post selezionati su base rappresentativa (relativi a 11 dichiarazioni di spesa) avviati nel 2019 o nel 2020 e ultimati nel 2020, la Corte ha verificato se le procedure di campionamento fossero state rispettate e se il CAS avesse esaminato le liste di controllo standard da compilare per ogni audit. È stato inoltre estratto un campione di 10 audit su base casuale, per il quale la Corte ha verificato in che modo il CAS abbia applicato le rettifiche alla metodologia di calcolo del tasso di errore.

Il campionamento a livello delle dichiarazioni di spesa controllate non era sempre in linea con le procedure stabilite

4.27. La Corte ha constatato che gli analisti della qualità del CAS non hanno verificato il campionamento effettuato internamente o da revisori esterni a fini di audit. In due casi è stata rilevata una violazione delle regole di campionamento del CAS e nella maggior parte dei casi si è constatato che le informazioni necessarie per rieseguire il campionamento erano disponibili solo a livello degli auditor e non erano state richieste dagli analisti del CAS. Inoltre, da quanto riscontrato dalla Corte, il CAS non verifica se le società di revisione private abbiano compilato le liste di controllo standard da questo studiate per documentare il lavoro di audit.

Nonostante i miglioramenti apportati dalla Commissione, il tasso di errore rappresentativo potrebbe essere sottostimato

4.28. Al fine di ovviare al problema metodologico osservato dalla Corte in passato, che ha determinato una stima in difetto del tasso di errore¹⁴, il CAS ha calcolato un parametro di integrazione sulla base di 790 audit conclusi nel 2020. Ne è scaturito un aumento del tasso di errore pari a 0,41 punti percentuali, che è stato indicato nelle relazioni annuali di attività (RAA) esaminate dalla Corte (cfr. paragrafo 4.30). Dalla riesecuzione dei calcoli per 10 casi non sono emerse differenze significative. La Corte ha tuttavia riscontrato che le procedure di campionamento in due dei 10 casi non erano pienamente conformi alle norme di campionamento del CAS per gli audit ex post relativi a Orizzonte 2020.

¹⁴ Il tasso di errore era calcolato come percentuale di tutte le spese accettate, invece che degli importi effettivamente sottoposti ad audit. Ciò significa che il denominatore usato per il calcolo dell'errore era più elevato, per cui il tasso di errore che ne risultava era sottovalutato; cfr. paragrafo 5.34 della [relazione annuale sull'esercizio 2018](#).

4.29. Per ovviare alle constatazioni quantitative risultanti dall'esame condotto dalla Corte per il 2018 e il 2019 su 40 audit ex post, il CAS ha calcolato un'ulteriore aumento di 0,13 punti percentuali da applicare al tasso di errore. Questo aumento non è stato indicato esplicitamente nelle RAA. La Corte riconosce gli sforzi compiuti dal CAS per quantificare l'impatto, anche se i tassi riveduti non tengono conto del fatto che tali errori potrebbero aver inficiato anche gli audit ex post non esaminati dalla Corte. Alcune constatazioni di quest'ultima vertevano anche su aspetti qualitativi, come debolezze nelle procedure di audit. Il tasso di errore, quindi, potrebbe essere sottostimato.

Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

4.30. Le relazioni annuali di attività (RAA) esaminate dalla Corte¹⁵ riflettevano le informazioni disponibili e presentavano un quadro veritiero della gestione finanziaria della rispettiva DG/agenzia esecutiva per quanto riguarda la regolarità delle operazioni sottostanti relative alla spesa della sottorubrica 1a del QFP.

4.31. Il lavoro di audit sul 7° PQ è completato. Le RAA della DG RTD e della DG CNECT confermano che il tasso di errore residuo cumulato per tale programma è superiore al 2 %¹⁶. In ragione della soglia *de minimis* per le riserve finanziarie¹⁷ introdotta nel 2019, nessuna delle due DG ha segnalato una riserva quantificata. Lo stesso vale per il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio (3,13 %) gestito dalla DG RTD.

4.32. Per quanto concerne Orizzonte 2020, la DG RTD ha segnalato un tasso di errore rappresentativo atteso del 2,95 % per tutte le DG e tutti gli altri organismi UE che gestiscono la spesa dell'UE per la ricerca. Il tasso di errore residuo è pari al 2,24 % per la DG RTD e al 2,20 % per la DG CNECT. Gli audit ex post alla base dei tassi di errore hanno riguardato pagamenti eseguiti nel periodo 2014-2019. Le risultanze di audit per entrambe le DG suggeriscono che il tasso di errore rimarrà compreso nell'intervallo tra il 2 % e il 5 % stabilito dalla Commissione. La Commissione reputa che non sia necessario formulare una riserva per la spesa a titolo di Orizzonte 2020, in quanto l'andamento tendenziale sta evolvendo verso l'obiettivo ultimo di un tasso di errore residuo del 2 % per il programma.

¹⁵ DG RTD, DG CNECT e INEA.

¹⁶ 3,51 % per la DG RTD e 3,22 % per la DG CNECT.

¹⁷ Le riserve quantificate nelle RAA in relazione ai tassi di errore residui superiori alla soglia di rilevanza del 2 % sono ritenute "non sostanziali" nel caso di segmenti che rappresentano meno del 5 % del totale dei pagamenti di una DG e che hanno un impatto finanziario inferiore ai 5 milioni di euro.

4.33. Per quanto riguarda il programma quadro per la competitività e l'innovazione e il programma MCE, la DG CNECT ha segnalato tassi di errore residuo cumulati di gran lunga superiori alla soglia di rilevanza del 2 % (7,6 % e 4,75 %). Nondimeno, dato il valore molto basso dei pagamenti e il modesto impatto finanziario, non è stata formulata alcuna riserva su questi programmi, nel rispetto della soglia *de minimis* per le riserve finanziarie.

4.34. Nella RAA, l'INEA ha segnalato un tasso di errore residuo del 2,45 % per Orizzonte 2020 e del 4,73 % per l'MCE Telecomunicazioni. L'INEA non ha formulato riserve: per quanto riguarda Orizzonte 2020, in ragione della soglia di rilevanza adottata dalla Commissione per il programma e, per quanto riguarda l'MCE Telecomunicazioni, in ragione della soglia *de minimis*.

4.35. Nella RAA 2020, la DG RTD ha indicato che erano ancora da attuare 22 raccomandazioni dello IAS. Quattro di queste erano classificate come "molto importanti": due riguardavano la strategia di audit ex post del CAS e le altre due la gestione degli esperti. Tutte le raccomandazioni i cui termini erano scaduti erano state attuate e i piani d'azione per tutte le raccomandazioni pendenti erano stati ultimati e approvati.

4.36. Lo IAS ha concluso che i sistemi di controllo interno posti in essere per i processi da esso controllati presso la DG CNECT, così come quelli all'INEA, erano efficaci, eccetto che per l'unica raccomandazione veramente importante scaturita dall'audit. Questa raccomandazione riguarda la metodologia di audit ex post adottata dall'INEA per verificare la legittimità e regolarità delle modifiche apportate ai contratti di esecuzione.

4.37. La Corte ha esaminato le informazioni fornite dalla Commissione nell'AMPR 2020 sul rischio stimato al momento del pagamento in relazione ai settori di intervento inclusi nella sottorubrica 1a del QFP. La Commissione non calcola un tasso unico per l'intera sottorubrica, ma due tassi distinti: uno per il settore "Ricerca, industria, spazio, energia e trasporti" (1,8 %) e uno per il settore "Altre politiche interne" (1,3 %). Sulla base dei dati forniti dalla Commissione, la Corte ha calcolato che il tasso per l'intera sottorubrica 1a del QFP sarebbe dell'1,6 %. Tale percentuale è inferiore sia alla soglia di rilevanza che all'intervallo del livello di errore stimato dalla Corte. La Corte ritiene, pertanto, che malgrado le misure già applicate dalla Commissione, questo tasso sia ancora sottostimato.

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

4.38. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit ottenuti e presentati in questo capitolo risulta che il livello di errore per la spesa per l'intera sottorubrica "Competitività per la crescita e l'occupazione" è rilevante. Per questa sottorubrica del QFP, la verifica delle operazioni svolta dalla Corte ha determinato un livello di errore globale stimato pari al 3,9 % (cfr. [allegato 4.1](#)). I risultati ottenuti dalla Corte indicano che il livello di errore rimane elevato per la spesa relativa alla ricerca e all'innovazione (la principale fonte di errore), in particolare per quanto riguarda la spesa per il personale, mentre era nettamente inferiore per il resto della sottorubrica.

4.39. La Commissione ha adottato provvedimenti per migliorare la qualità degli audit ex post espletati, ma la loro supervisione e analisi presenta ancora debolezze. Ha riveduto il metodo di calcolo del tasso di errore rappresentativo per Orizzonte 2020, con un conseguente aumento di 0,41 punti percentuali.

4.40. Il rischio stimato al pagamento presentato nell'AMPR (1,6 %, secondo il ricalcolo effettuato dalla Corte) è inferiore sia alla soglia di rilevanza che all'intervallo del livello di errore stimato dalla Corte.

Raccomandazioni

4.41. L'[allegato 4.2](#) mostra le risultanze dell'esame svolto dalla Corte sul seguito dato alle raccomandazioni da essa formulate nelle relazioni annuali sull'esercizio 2018 e 2019, che dovevano essere attuate entro il 2020¹⁸. La Commissione ne ha attuate quattro interamente e due per la maggior parte degli aspetti.

4.42. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e conclusioni per l'esercizio 2020, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue.

¹⁸ Le raccomandazioni formulate dalla Corte nella [relazione annuale sull'esercizio 2017](#) richiedevano un intervento entro la fine del 2018. Pertanto, vi è stato dato seguito nella [relazione annuale sull'esercizio 2018](#).

Raccomandazione 4.1

Ampliare l'estensione della certificazione dei rendiconti finanziari per comprendere le categorie dei costi unitari per il nuovo programma quadro di ricerca (Orizzonte Europa), al fine di accrescere il livello di rilevazione e correzione degli errori nei costi unitari.

Termine: 2022

Raccomandazione 4.2

Attuare azioni, quali un esame periodico delle principali cause di errore nei rendiconti finanziari, l'emanazione di orientamenti su questioni complesse come le norme in materia di subappalto e la conduzione di campagne di informazione volte a ridurre il tasso di errore per Orizzonte 2020.

Termine: 2021

Raccomandazione 4.3

Migliorare ulteriormente la qualità degli audit ex post ovviando alle debolezze nelle procedure di campionamento a livello delle dichiarazioni di spesa e applicare le rettifiche al metodo di calcolo degli errori per Orizzonte Europa.

Termine: 2022

Allegati

Allegato 4.1 – Risultati della verifica delle operazioni per la sottorubrica “Competitività per la crescita e l’occupazione”

	2020	2019
DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE		
Totale operazioni	133	130
IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI		
Livello di errore stimato	3,9 %	4,0 %
Limite superiore dell’errore (LSE)	5,8 %	
Limite inferiore dell’errore (LIE)	1,9 %	

Allegato 4.2 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la sottorubrica “Competitività per la crescita e l’occupazione”

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Pienamente attuata	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2018	Entro il 2020 la Commissione dovrebbe compiere quanto segue. Raccomandazione 1: eseguire verifiche più mirate sulle dichiarazioni di spesa delle PMI e dei nuovi beneficiari e organizzare più efficaci campagne di informazione sulle norme di finanziamento, mirate a questi importanti beneficiari.		X				
	Entro la fine del 2020 la Commissione dovrebbe compiere quanto segue. Raccomandazione 2:	X ¹⁹					

¹⁹ Stando alla proposta legislativa relativa a Orizzonte Europa redatta dalla Commissione, il concetto di ore produttive e i vari metodi prescrittivi per calcolare i costi del personale saranno abbandonati per introdurre un calcolo unico e più semplice basato su una tariffa giornaliera. Questo calcolo, effettuato per anno civile, non verrebbe più basato sull’ultimo esercizio finanziario chiuso. Quanto alle grandi infrastrutture di ricerca, questa complessa categoria di costi sarebbe sostituita da una denominata “beni e servizi fatturati internamente”, per la quale le condizioni di ammissibilità tengono conto delle pratiche contabili in materia di costi solitamente usate dai beneficiari.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Pienamente attuata	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	per il prossimo programma quadro di ricerca, semplificare ulteriormente le norme per il calcolo delle spese per il personale e valutare il valore aggiunto del meccanismo per la determinazione dei costi delle grandi infrastrutture di ricerca e valutare come la relativa metodologia possa essere migliorata.						
	Entro la metà del 2020 la Commissione dovrebbe compiere quanto segue. Raccomandazione 3: per Orizzonte 2020, intervenire sulle questioni individuate dalla Corte nel contesto dell'esame degli audit ex post, riguardanti la documentazione, la coerenza del campionamento e dell'informativa, nonché la qualità delle procedure di audit.		x ²⁰				

²⁰ La Commissione ha introdotto misure volte a migliorare la qualità della procedura di audit ex post, ma persistono alcune debolezze (cfr. paragrafi 4.24 e 4.27-4.28). La Corte verificherà l'efficacia di queste misure nei prossimi anni.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Pienamente attuata	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	Raccomandazione 4: intervenire tempestivamente sulle questioni segnalate dal Servizio di audit interno della Commissione riguardanti: – i sistemi di controllo interno dell'EACEA relativi alle procedure di gestione delle sovvenzioni Erasmus +;	X ²¹					
2018	Raccomandazione 4: intervenire tempestivamente sulle questioni segnalate dal servizio di audit interno della Commissione riguardanti: – il monitoraggio del rispetto degli obblighi contrattuali e dei requisiti di informativa relativi alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione.	X ²²					

²¹ Nell'esercizio di follow-up concluso nel gennaio 2021, il servizio di audit interno ha tratto conclusioni positive sull'attuazione delle proprie raccomandazioni.

²² Nell'esercizio di follow-up concluso nell'aprile 2021, il servizio di audit interno ha tratto conclusioni positive sull'attuazione delle proprie raccomandazioni.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Pienamente attuata	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2019	Entro la fine del 2020 la Commissione dovrebbe compiere quanto segue. Raccomandazione 3: semplificare ulteriormente le norme concernenti le spese per il personale nel quadro del prossimo programma quadro di ricerca (Orizzonte Europa).	X ²³					

Fonte: Corte dei conti europea.

²³ Cfr. la nota ¹⁹.

Capitolo 5

Coesione economica, sociale e territoriale

Indice

	Paragrafo
Introduzione	5.1.-5.12.
Descrizione sintetica	5.2.-5.5.
Obiettivi strategici e strumenti di spesa	5.2.-5.5.
Estensione e approccio dell’audit	5.6.-5.12.
Regolarità delle operazioni, relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance	5.13.-5.61.
Risultanze della verifica delle operazioni e dell’esame/riesecuzione delle attività di audit	5.14.-5.36.
Progetti e spese non ammissibili	5.18.-5.26.
Violazioni delle norme del mercato interno	5.27.-5.34.
Assenza di documenti giustificativi essenziali	5.35.-5.36.
Valutazione dell’attività svolta dalle autorità di audit	5.37.-5.49.
Lavoro svolto dalla Commissione per fornire garanzie di affidabilità e informazioni da essa comunicate sul tasso di errore residuo nelle relazioni annuali di attività	5.50.-5.61.
Conclusione e raccomandazioni	5.62.-5.68.
Conclusione	5.62.-5.65.
Raccomandazioni	5.66.-5.68.
Allegati	
Allegato 5.1 – Risultanze della verifica delle operazioni	
Allegato 5.2 – Informazioni sulle azioni dell’UE nei 27 Stati membri e nel Regno Unito (2014-2020)	
Allegato 5.3 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica “Coesione economica, sociale e territoriale”	

Introduzione


5.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte per la sottorubrica 1b “Coesione economica, sociale e territoriale” del QFP. Il riquadro 5.1 presenta una panoramica delle principali attività e della spesa eseguite nel 2020 nell’ambito di detta rubrica. Per maggiori dettagli sulla popolazione di audit per il 2020, si rimanda al paragrafo 5.7.


Riquadro 5.1

Sottorubrica 1b “Coesione economica, sociale e territoriale” del QFP – Scomposizione della spesa 2020

Pagamenti 2020 in percentuale del bilancio UE e scomposizione per Fondo

(miliardi di euro)





(*) L'importo di 58,3 miliardi di euro include gli anticipi e i pagamenti intermedi annuali per il periodo di programmazione 2014-2020 non inclusi nei conti alla base dei "pacchetti di affidabilità" che la Commissione ha accettato nel 2020. Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. **allegato 1.1**, paragrafo **11**), questi pagamenti sono considerati dei prefinanziamenti e sono stati esclusi dalla popolazione di audit esaminata dalla Corte ai fini della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2020. Verranno inclusi nella popolazione di audit esaminata dalla Corte per l'esercizio in cui la Commissione accetta i conti corrispondenti (ad esempio, nella dichiarazione di affidabilità del 2021 per i pagamenti che appartengono all'esercizio contabile 2019/2020).

Fonte: conti consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2020.

Descrizione sintetica

Obiettivi strategici e strumenti di spesa

5.2. La spesa relativa a questa sottorubrica mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo degli Stati membri e delle varie regioni dell'UE, nonché a rafforzare la competitività di tutte le regioni¹. Questi obiettivi sono attuati:

- a) tramite i seguenti Fondi/strumenti a gestione concorrente:
- il *Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)*, che intende correggere i principali squilibri regionali attraverso il sostegno finanziario alla realizzazione di infrastrutture e agli investimenti produttivi che creano posti di lavoro, principalmente da parte delle imprese;
 - il *Fondo di coesione (FC)* che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile, finanzia progetti nel settore dell'ambiente e dei trasporti negli Stati membri il cui *RNL* pro capite è inferiore al 90 % della media UE;
 - il *Fondo sociale europeo (FSE)*, che si propone di favorire un elevato livello di occupazione e la creazione di più posti di lavoro e di impieghi più qualificati, anche attraverso misure a titolo dell'*Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)* destinata alle regioni con un tasso di disoccupazione giovanile elevato²;
 - altri regimi più piccoli, come il *Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)*;
- b) tramite un contributo del Fondo di coesione al *Meccanismo per collegare l'Europa (MCE)*, che è gestito direttamente dalla Commissione e finanzia progetti appartenenti alle *reti transeuropee*³.

¹ Cfr. articoli 174-178 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47).

² Il FESR, l'FC e l'FSE sono tre dei cinque *Fondi strutturali e d'investimento europei*, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (il *regolamento recante disposizioni comuni*). Gli altri due fondi SIE sono oggetto del **capitolo 6** della presente relazione.

³ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2008 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

5.3. Nell’ambito di detta sottorubrica del QFP, gli Stati membri presentano *programmi operativi* (PO) pluriennali all’inizio di ciascun *periodo di programmazione* per l’intera durata di un QFP. Una volta che la Commissione lo abbia approvato, la responsabilità di attuare un PO è condivisa tra quest’ultima (DG Politica regionale e urbana (DG REGIO) e DG Occupazione, affari sociali e inclusione (DG EMPL)) e lo Stato membro. I *beneficiari* percepiscono i rimborsi tramite le autorità dello Stato membro e il bilancio dell’UE cofinanzia le spese ammissibili degli interventi approvati secondo i termini del PO. Le *autorità di gestione* svolgono verifiche per impedire che siano certificate alla Commissione spese non ammissibili.

5.4. Con il regime di controllo e affidabilità in vigore per il periodo di programmazione 2014-2020⁴, si intende far sì che il *tasso di errore residuo*⁵ nei conti annuali dei PO rimanga inferiore alla *soglia di rilevanza* del 2 % stabilita dal regolamento applicabile⁶. Per far sì che non rimanga un livello rilevante di irregolarità nei conti da certificare alla Commissione dopo le verifiche condotte dalle autorità di gestione, il regime di controllo e affidabilità prevede i seguenti tre elementi:

- il lavoro eseguito dalle *autorità di audit* sulle spese incluse nei conti annuali. Tale lavoro porta alla stesura di una relazione annuale di controllo che viene trasmessa dagli Stati membri alla Commissione come parte dei rispettivi *pacchetti di affidabilità*. Detta relazione indica il tasso di errore residuo per il PO (o gruppo di PO) e un “parere di audit” sulla regolarità della spesa dichiarata e sull’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
- l’accettazione annuale dei conti. A tal fine, la Commissione esegue verifiche prevalentemente amministrative sulla completezza e esattezza dei conti, in modo

⁴ La Corte ha illustrato in dettaglio il regime di controllo e affidabilità per i fondi SIE, anche con un calendario, nelle [relazioni annuali sull’esercizio 2017](#) (paragrafi 6.5-6.15) e sull’[esercizio 2018](#) (figura 6.1).

⁵ Nelle proprie relazioni annuali di attività, la Commissione usa l’espressione “tasso di rischio residuo” (TRR) a proposito della chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 e l’espressione “tasso di errore totale residuo” (TETR) per il periodo di programmazione 2014-2020. Nel presente capitolo, vengono entrambi chiamati “tasso(i) di errore residuo”.

⁶ Articolo 28, paragrafo 11, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento recante disposizioni comuni ([GU L 138 del 13.5.2014](#), pag. 5).

da poterli accettare e svincolare l'importo del 10 % precedentemente trattenuto a titolo di garanzia⁷;

- le analisi documentali svolte dalla Commissione su ciascun pacchetto di affidabilità e su un campione selezionato di audit di *conformità* negli Stati membri. La Commissione esegue tali verifiche per raggiungere una conclusione in merito ai tassi di errore residuo comunicati dalle autorità di audit e convalidarli; pubblica poi i risultati nelle *relazioni annuali di attività* (RAA) dell'anno successivo, insieme ad una media ponderata che funge da indicatore-chiave di performance.

5.5. Il processo che porta alla *chiusura* dei PO del periodo di programmazione 2007-2013 era sostanzialmente paragonabile a quello descritto al paragrafo **5.4**.

Estensione e approccio dell'audit

5.6. L'obiettivo della Corte era di contribuire alla dichiarazione di affidabilità globale, come descritto nell'*allegato 1.1*, e di fornire una valutazione in merito alla regolarità della spesa nell'ambito della sottorubrica 1b del QFP. Tenendo conto delle caratteristiche del regime di controllo e affidabilità per questo settore di spesa, la Corte ha inoltre inteso valutare il grado di attendibilità del lavoro delle autorità di audit e della Commissione.

5.7. Applicando l'approccio e i metodi di audit di cui all'*allegato 1.1*, per la presente sottorubrica del QFP si è proceduto ad esaminare in riferimento all'esercizio 2020:

- un campione di 227 operazioni, estratto in modo da essere statisticamente rappresentativo dell'intera gamma di spese eseguite nell'ambito della presente sottorubrica del QFP. Il campione consisteva di 213 operazioni per le quali la spesa era stata certificata in pacchetti di affidabilità e di chiusura (tutte le operazioni erano state precedentemente controllate da un'autorità di audit), nonché di otto *strumenti finanziari* e di sei progetti dell'MCE gestiti direttamente dalla Commissione;
- il lavoro svolto dalle autorità di audit per convalidare le informazioni riportate nei 29 pacchetti di chiusura/affidabilità connessi alle 213 operazioni precedentemente controllate;

⁷ L'articolo 130 del [regolamento recante disposizioni comuni](#) limita al 90 % il rimborso a titolo di pagamenti intermedi.

- il lavoro svolto dalla Commissione per esaminare e convalidare i tassi d'errore residuo indicati nei pacchetti di affidabilità per il 2014-2020, nonché il lavoro di audit da essa espletato sugli aspetti concernenti la regolarità di detti pacchetti;
- le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della DG REGIO e della DG EMPL e successivamente incluse nella *relazione annuale sulla gestione e il rendimento (Annual Management and Performance Report, AMPR)* della Commissione.

5.8. La popolazione di audit esaminata dalla Corte (48,4 miliardi di euro) comprendeva spese del periodo 2014-2020 che erano incluse in pacchetti di affidabilità accettati per l'esercizio contabile 2018/2019, spese del periodo 2007-2013 incluse nei pacchetti di chiusura per i PO che la Commissione ha chiuso nel 2020 e importi trasferiti dalla dotazione del Fondo di coesione all'MCE.

5.9. Nel 2020, la Commissione ha accettato i conti con spese relative a 407 PO approvati su 418 (44,5 miliardi di euro). Questi conti provenivano da pacchetti di affidabilità presentati da tutti i 27 Stati membri e dal Regno Unito per il periodo di programmazione 2014-2020. Gli Stati membri hanno rendicontato le erogazioni effettuate tramite strumenti finanziari a *destinatari finali* o a favore di questi ultimi, nell'esercizio contabile 2018/2019, nell'ambito di 87 di questi PO (1,6 miliardi di euro). La Commissione ha inoltre chiuso o parzialmente chiuso⁸ 24 dei 101 PO rimanenti (liquidando 889 milioni di euro) del periodo di programmazione 2007-2013. Ciò significa che 77 dei PO rimanenti devono ancora essere chiusi (63 dei quali sono stati parzialmente chiusi) a tre anni dalla chiusura del periodo di programmazione. Il contributo dell'FC all'MCE è ammontato a circa 1,4 miliardi di euro.

5.10. La Corte ha estratto in due fasi il campione di 213 operazioni con spese certificate in pacchetti di affidabilità e chiusura. Ha inizialmente selezionato 29 pacchetti (26 del periodo di programmazione 2014-2020 e tre del periodo 2007-2013) relativi a 41 PO. Da questi 29 pacchetti, sono state in seguito selezionate operazioni che le autorità di audit avevano precedentemente verificato.

⁸ Se restano aperte questioni aventi un impatto rilevante, la Commissione liquida unicamente l'importo non oggetto di contestazione. La liquidazione del saldo e la chiusura del PO hanno luogo quando tutte le questioni in sospeso sono state risolte.

5.11. Parte del campione della Corte consisteva di otto strumenti finanziari del periodo 2014-2020 per i quali erano stati effettuati pagamenti a destinatari finali, o a favore di questi ultimi, nell'esercizio contabile 2018/2019. Sono stati esaminati 60 prestiti, 18 garanzie, due *investimenti azionari* e nove voci di spesa relative a oneri di gestione addebitati da intermediari finanziari.

5.12. L'*allegato 5.2* contiene una scomposizione del campione di operazioni estratto dalla Corte per il periodo di programmazione 2014-2020 e il numero di errori quantificabili rilevati dalla Corte nei 27 Stati membri e nel Regno Unito.

Regolarità delle operazioni, relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

5.13. Questa parte del capitolo si articola in tre sezioni. La prima riguarda la verifica eseguita dalla Corte sul campione di 227 operazioni per l'esercizio in esame, allo scopo di illustrare le principali fonti degli errori. La seconda sezione concerne la valutazione della Corte in merito al lavoro svolto dalle autorità di audit e la terza riguarda il lavoro della Commissione. La conclusione della Corte sulle informazioni relative alla regolarità della spesa per la coesione contenute nelle RAA delle due DG responsabili e nell'AMPR si basa sulle risultanze emerse da queste tre sezioni.

Risultanze della verifica delle operazioni e dell'esame/riesecuzione delle attività di audit

5.14. Le risultanze della verifica delle operazioni eseguita dalla Corte sono sintetizzate nell'*allegato 5.1*. Nelle 227 operazioni esaminate, la Corte ha individuato e quantificato 23 errori che non erano stati rilevati dalle autorità di audit. Considerati i 64 errori già riscontrati dalle autorità di audit e il valore delle rettifiche applicate dalle autorità di programma (pari a un totale di 834 milioni di euro per entrambi i periodi di programmazione), la Corte stima il livello di errore al 3,5 %⁹.

5.15. Per 64 delle 213 operazioni incluse nel campione di pacchetti di chiusura/affidabilità, le autorità di audit avevano segnalato errori quantificabili. Detti errori riguardavano spese non ammissibili (43), appalti pubblici (21), errori contabili e di calcolo (sei), aiuti di Stato (due) e documentazione giustificativa assente (uno)¹⁰. Gli Stati membri avevano applicato rettifiche finanziarie, estrapolandole come necessario, al fine di portare i tassi di errore residuo alla soglia di rilevanza del 2 % o al di sotto di essa.


⁹ L'errore è calcolato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra lo 0,9 % e il 6,1 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).

¹⁰ Una singola operazione può essere inficiata da più di un tipo di errore.

5.16. Il riquadro 5.2 illustra la scomposizione per categoria degli errori rilevati dalla Corte (prima di tener conto delle rettifiche finanziarie). Al livello di errore stimato dalla Corte hanno contribuito soprattutto progetti e spese non ammissibili, violazioni delle norme disciplinanti il mercato interno (in particolare, l'inosservanza delle norme in materia di aiuti di Stato) e la mancanza di documenti giustificativi essenziali. Maggiori informazioni su questi errori sono fornite ai paragrafi 5.18-5.36.

Riquadro 5.2

Scomposizione degli errori rilevati dalla Corte



Fonte: Corte dei conti europea.

5.17. Il numero degli errori rilevati e il loro impatto dimostrano che i controlli esistenti non mitigano ancora a sufficienza l'elevato rischio di errore intrinseco in questo settore. Ciò riguarda in particolare le autorità di gestione i cui controlli sono inefficaci ai fini della prevenzione o rilevazione delle irregolarità nelle spese dichiarate dai beneficiari. Altri errori derivano da decisioni prese dalle autorità di gestione stesse.

Progetti e spese non ammissibili

5.18. Nel dichiarare le spese alla Commissione, le autorità degli Stati membri certificano che queste sono state effettuate conformemente alle norme UE e nazionali applicabili, e che gli aiuti sono stati concessi a beneficiari e per interventi che soddisfano i requisiti di ammissibilità dei PO.

5.19. I progetti e le spese non ammissibili sono gli errori più frequenti rilevati dalle autorità di audit. Stando alla rendicontazione degli errori, effettuata usando una tipologia comune concordata con la Commissione¹¹, il 46 % di tutti gli errori individuati durante l'esercizio contabile 2018/2019 era di questo tipo.

5.20. La Corte ha rilevato spese non ammissibili in 13 delle operazioni esaminate; questi casi rappresentavano il 57 % degli errori quantificabili riscontrati dalla Corte, ossia circa 1,4 punti percentuali del livello di errore stimato. Le spese non ammissibili erano principalmente dovute a voci di spesa o partecipanti ai progetti non conformi alle norme di ammissibilità. Il [riquadro 5.3](#) ne riporta un esempio.

Riquadro 5.3

Spese per il personale non ammissibili

In un progetto di ricerca in Polonia, le spese per il personale relative al responsabile del progetto sono state imputate per intero al progetto nella dichiarazione. Tuttavia, nella convenzione di sovvenzione è indicato che le spese per i responsabili di progetto sono coperte da un tasso forfettario per i costi indiretti. Di conseguenza, le spese per il responsabile del progetto non avrebbero dovuto essere dichiarate separatamente e non sono ammissibili.

Sono inoltre state rilevate spese non ammissibili in dichiarazioni di spesa in Portogallo e in Germania.

5.21. La Corte ha individuato tre progetti ai quali era stato accordato aiuto nel periodo di programmazione 2014-2020, benché non soddisfacessero le condizioni di ammissibilità dei PO corrispondenti. Tali progetti hanno rappresentato il 13 % di tutti gli errori quantificabili rilevati dalla Corte, ossia circa 1,5 punti percentuali del livello di errore stimato. Il [riquadro 5.4](#) riporta l'esempio di un progetto non ammissibile.

¹¹ Cfr. riquadri 6.5 e 5.7 rispettivamente della [relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2018](#) e sull'[esercizio finanziario 2019](#).

Riquadro 5.4

Esempio di due operazioni non ammissibili nell'ambito del PO

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, dell'RDC, le autorità di gestione possono selezionare e finanziare solo operazioni ammissibili conformemente al programma operativo. Gli auditor della Corte hanno controllato il PO FSE relativo all'istruzione, la formazione e l'occupazione in Spagna, il cui obiettivo specifico era accrescere l'occupabilità e la possibilità di assumere persone con esperienza lavorativa assente o molto limitata, grazie ad azioni che combinino la formazione e l'occupazione e mediante tipologie di contratto con formazione integrata. Pertanto, tutte le operazioni devono unire all'occupazione una componente specifica alla formazione.

Due delle operazioni esaminate dalla Corte riguardavano la concessione di esenzioni dai contributi sociali ai datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità, in virtù della normativa nazionale adottata nel 2006. Considerato che queste due operazioni non presentavano una componente relativa alla formazione, la Corte ritiene che esse non siano ammissibili a titolo di tale PO.

Dette operazioni avrebbero potuto essere ammissibili a titolo di un PO FSE diverso riguardante l'inclusione sociale e l'economia sociale. Tuttavia, le autorità spagnole avevano già impegnato interamente la dotazione per tale PO.

5.22. Nel caso degli strumenti finanziari, la spesa non ammissibile consiste principalmente in esborsi a beneficiari finali non ammissibili o per investimenti non ammissibili. La Corte ha rilevato errori di questo tipo in quattro esborsi da tre degli otto strumenti analizzati. Gli intermediari finanziari avevano approvato tre investimenti senza accertarsi dello status di PMI dei destinatari e pertanto, la Corte ritiene tali investimenti non ammissibili. L'altro investimento non soddisfaceva altri requisiti di ammissibilità nazionali. Queste quattro irregolarità hanno rappresentato 0,2 punti percentuali del livello di errore stimato dalla Corte per il presente capitolo.

5.23. I beneficiari si sono avvalsi delle *opzioni semplificate in materia di costi (OSC)* per 60 operazioni, ossia il 26 % del campione della Corte che aveva utilizzato importi forfettari, tabelle standard di costi unitari o una combinazione di entrambi. Le OSC possono potenzialmente ridurre il carico di lavoro amministrativo dei beneficiari e sono considerate meno soggette a errore. La normativa dell'UE dispone che venga stabilita in anticipo la metodologia per usare le OSC, la quale deve essere giusta, verificabile ed equa. Per l'esercizio finanziario in questione, la Corte ha rilevato errori relativi alle OSC in due operazioni. Nessuno degli errori era quantificabile.

L'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE ha portato a uno squilibrio eccessivo a favore di uno Stato membro nel primo anno di attuazione

5.24. Come regola generale, la Commissione rimborsa agli Stati membri i pagamenti effettuati ai beneficiari delle spese sostenute nell'attuazione delle operazioni. Per l'FSE, la Commissione può anche definire tabelle standard di costi unitari e importi forfettari per il rimborso di tali pagamenti¹². Nell'esercizio finanziario in questione, il campione della Corte includeva, per la prima volta, un PO (in Italia) in cui era stata applicata tale opzione di rimborso. Ciò ha riguardato cinque operazioni di tale PO.

5.25. I beneficiari delle cinque operazioni hanno dichiarato i costi ammissibili in modo corretto sulla base di un metodo semplificato di calcolo dei costi determinato dall'autorità di gestione. Tuttavia, in ognuno di questi casi, l'importo dichiarato dall'autorità di gestione alla Commissione è stato calcolato sulla base delle tabelle standard di costi unitari di quest'ultima¹³. Di conseguenza, gli importi certificati alla Commissione e pagati a valere sul bilancio dell'UE nell'esercizio contabile 2018/2019 per ogni operazione in questione erano superiori di oltre il 20 % a quelli accordati e versati ai beneficiari. Tale disposizione ha generato finora uno squilibrio a favore dello Stato membro di oltre 43 milioni di euro nel periodo 2014-2020.

5.26. Benché i due metodi di calcolo siano diversi, essi riguardano essenzialmente gli stessi costi. Per tale ragione, l'importo di finanziamenti dell'UE ricevuto da uno Stato membro e successivamente pagato ai beneficiari non dovrebbe essere sostanzialmente diverso. Nella situazione attuale, le tabelle standard di costi unitari della Commissione per questo PO per l'Italia sono oltremodo generose nei confronti dello Stato membro.

¹² Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

¹³ Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (GU L 298 del 15.11.2017, pag. 1).

Violazioni delle norme del mercato interno

5.27. Relativamente all'esercizio in questione, la Corte ha rilevato 11 violazioni delle norme disciplinanti il mercato interno, di cui tre erano quantificabili. Cinque delle violazioni erano connesse agli aiuti di Stato e sei agli appalti pubblici.

La maggior parte degli errori relativi agli aiuti di Stato riguarda l'assenza di un effetto incentivante

5.28. Gli aiuti di Stato, salvo quelli al di sotto del tetto *de minimis*, sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno, in quanto potrebbero falsare gli scambi tra Stati membri. Vi sono tuttavia eccezioni a tale regola, in particolare se il progetto rientra nell'ambito di applicazione del *regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)*¹⁴ o in caso di previa approvazione specifica della Commissione.

5.29. Relativamente all'esercizio in questione, la Corte ha individuato cinque progetti che hanno violato le norme UE sugli aiuti di Stato. La Corte ritiene che due di questi progetti (uno dell'FC e uno del FESR) non avrebbero dovuto ricevere un finanziamento pubblico dall'UE e/o dallo Stato membro. Hanno rappresentato 1,0 punti percentuali del livello di errore stimato. La Corte non ha quantificato gli altri tre errori, che non hanno avuto un impatto sul livello di finanziamento pubblico. La Commissione ha sviluppato un piano d'azione comune sugli aiuti di Stato (*Common State Aid Action Plan 2018-2022*) per rafforzare la consapevolezza e la conoscenza delle autorità di audit. Una solida attuazione del piano è essenziale per ovviare alle debolezze nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

5.30. Tre errori (di cui due quantificabili) hanno riguardato l'assenza di un effetto di incentivazione. Le norme UE consentono gli aiuti di Stato unicamente per sovvenzionare attività che, in assenza di tali aiuti, non sarebbero attuate. Questo effetto di incentivazione è automaticamente dato per scontato per i regimi rientranti nel quadro del RGEC, se l'avvio dei lavori è successivo alla data di presentazione della domanda di finanziamento¹⁵. Questa questione ha causato gravi errori relativi agli aiuti di Stati negli ultimi tre anni. Il *riquadro 5.5* fornisce un esempio tra quelli rilevati nel corso dell'audit per l'esercizio finanziario in questione.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ([GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1](#)).

¹⁵ Articolo 6 del [RGEC](#).

Riquadro 5.5

Esempio di assenza dell'effetto di incentivazione

In Lettonia, una grande impresa ha investito nel recupero di energia termica da utilizzare nel proprio impianto di produzione. Prima di presentare la domanda di progetto, il beneficiario aveva già completato una procedura d'appalto, concluso un contratto di fornitura e pagato un primo acconto al fornitore. Ciò conferma che l'investimento aveva avuto inizio prima ancora che il beneficiario presentasse domanda per un finanziamento UE, che non ha quindi avuto alcun effetto di incentivazione, così come definito dalla normativa UE.

La Corte ha riscontrato in Portogallo un altro intervento non ammissibile per l'assenza di un effetto di incentivazione.

Gli stati membri avevano rilevato svariati errori concernenti gli appalti

5.31. Gli appalti pubblici sono uno strumento essenziale per far sì che i fondi pubblici siano utilizzati in modo economico ed efficiente, nonché per consolidare il mercato interno. Gli auditor della Corte hanno esaminato 126 procedure per l'appalto di lavori, servizi e forniture. La stragrande maggioranza riguardava progetti cofinanziati tramite programmi operativi FESR/FC.

5.32. In sei procedure d'appalto, la Corte ha riscontrato casi di inosservanza della normativa UE e/o nazionale in materia di appalti pubblici che le autorità di audit non avevano individuato. Un caso riguardava una grave infrazione che ha pregiudicato l'esito della procedura e che la Corte ha considerato come errore quantificabile. Esso ha costituito il 4 % di tutti gli errori quantificabili rilevati dalla Corte, ossia circa 0,1 punti percentuali del livello di errore stimato. Gli errori non quantificati si riferivano all'uso di criteri o di specifiche tecniche che impedivano a certe imprese di presentare offerte.

5.33. Gli appalti sono una delle fonti principali delle irregolarità segnalate dalle autorità di audit. Nelle operazioni esaminate dagli auditor della Corte, le autorità di audit avevano individuato 21 casi di mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici ed avevano imposto rettifiche forfettarie comprese tra il 5 % e il 100 %, come disposto da una decisione della Commissione¹⁶. In termini di frequenza, le violazioni delle

¹⁶ Decisione della Commissione C(2013) 9527, sostituita dalla decisione della Commissione C(2019) 9527 final, che stabilisce gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche

norme in materia di appalti pubblici costituiscono il 18 % di tutti gli errori segnalati dalle autorità di audit nel periodo contabile 2018/2019, ma rappresentano ben il 41 % del valore delle irregolarità segnalate.

5.34. La Corte ha rilevato inoltre che, oltre alle violazioni riscontrate tramite gli audit degli Stati membri e della Commissione, le autorità di programma hanno intrapreso azioni correttive anche in risposta a criticità sistemiche. Tali azioni correttive consentono agli Stati membri di sostituire le spese irregolari. Il riquadro 5.6 fornisce un esempio al riguardo.

Riquadro 5.6

Rettifiche forfettarie orizzontali per ovviare a carenze sistemiche nelle verifiche relative agli appalti pubblici

Nel 2017 la Commissione ha espletato un audit preventivo dei sistemi in Ungheria, al fine di controllare tempestivamente l'idoneità delle verifiche di gestione degli appalti pubblici. L'audit ha riguardato il sistema di gestione e controllo istituito e attuato per sei PO in Ungheria. La Commissione ha individuato questioni sistemiche trasversali riguardanti verifiche ex ante sugli appalti pubblici. Ha riscontrato inoltre che le autorità di programma non avevano individuato o avevano affrontato in modo inadeguato una serie di irregolarità singole. In conclusione, ha applicato una rettifica forfettaria del 10 % a tutti i contratti per i quali è stata riscontrata l'assenza di verifiche ex ante adeguate. Le rettifiche hanno riguardato un periodo di quattro anni e hanno avuto un valore stimato di circa 770 milioni di euro. Per i pacchetti di affidabilità esaminati dalla Corte, pertanto, l'Ungheria ha ritirato un importo di 149 milioni di euro in finanziamenti UE nell'esercizio contabile 2018/2019.

Assenza di documenti giustificativi essenziali

5.35. I beneficiari e le autorità di programma degli Stati membri sono tenuti a mantenere sistemi e procedure che garantiscano una pista di controllo adeguata. Ciò comprende la tenuta di registrazioni documentali. L'assenza di informazioni e di documenti giustificativi ha costituito il 19 % di tutti gli errori segnalati dalle autorità di audit per l'esercizio contabile 2018/2019.

finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici [traduzione a cura della Corte]

5.36. La Corte ha constatato che in sei operazioni esaminate mancavano informazioni o documenti giustificativi. La Corte ha dovuto quantificare quattro di tali errori, in quanto le autorità di programma o i beneficiari non erano in grado di fornire documenti essenziali che dimostrassero il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Tre di questi quattro casi si riferivano a progetti dell'FSE del periodo di programmazione 2007-2013. Il risultato di detta quantificazione rappresentava circa il 17 % delle operazioni per le quali sono stati quantificati errori e 0,1 punti percentuali del livello di errore stimato.

Valutazione dell'attività svolta dalle autorità di audit


5.37. Il lavoro delle autorità di audit è una componente cruciale del regime di controllo e affidabilità della spesa nell'ambito della Coesione. Dal 2017, la Corte ha valutato il lavoro di 34 autorità di audit su 116 in 22 Stati membri, tra cui 21 autorità di audit in 17 Stati membri per l'esercizio 2020.

5.38. In tutti i pacchetti di affidabilità e di chiusura analizzati dalla Corte, le autorità di audit avevano inizialmente segnalato un tasso di errore residuo uguale o inferiore al 2 %. Gli ulteriori errori rilevati dagli auditor della Corte nel campione di operazioni precedentemente controllate dalle autorità di audit, nonché le risultanze del lavoro di esame e di audit svolto dalla Commissione, indicano che i tassi di errore residuo comunicati dalle autorità di audit non erano sempre stati affidabili. Il lavoro espletato dalla Corte ha fornito elementi sufficienti per concludere che il tasso di errore residuo era superiore al 2 % per 12 (46 %) dei 26 pacchetti di affidabilità esaminati (47 % della spesa campionata).

5.39. Nelle proprie RAA, tenendo conto del lavoro di audit da essa stessa espletato e delle risultanze preliminari degli audit della Corte, la Commissione ha modificato il tasso di errore residuo per 11 dei 12 pacchetti di affidabilità inclusi nel campione della Corte, portandolo a più del 2 %.

5.40. Per i quattro esercizi per i quali la Corte ha esaminato le spese del periodo 2014-2020, il valore di pacchetti di affidabilità per i quali le autorità di audit hanno comunicato tassi di errore residuo inferiori al 2 % non affidabili è stato sempre dell'ordine del 50 % delle spese selezionate per l'audit (cfr. [figura 5.1](#)). Anche la percentuale di pacchetti con un tasso di errore residuo superiore alla soglia di rilevanza è sempre stata intorno alla metà.

Figura 5.1 – Valore dei pacchetti di affidabilità aventi un tasso di errore residuo superiore al 2 %



Fonte: Corte dei conti europea.

5.41. Il lavoro della Corte sui tre pacchetti di chiusura esaminati per il periodo 2007-2013 ha indicato un tasso di errore residuo superiore alla soglia di rilevanza del 2 % per due di essi.

Permangono carenze nelle modalità con cui le autorità di audit svolgono e documentano il proprio lavoro

5.42. In forza dei principi internazionali di audit, gli auditor sono tenuti a documentare le verifiche eseguite, con chiari riferimenti a tutti i documenti maggiormente pertinenti per la spesa controllata¹⁷. Ciò consente agli auditor stessi di rispondere del proprio operato e ai revisori interni o esterni di stabilire più agevolmente se le verifiche abbiano una portata adeguata e siano sufficienti. Domande o risposte insufficienti o inadeguate nelle liste di controllo accrescono il rischio di non individuazione delle irregolarità.

5.43. Sulla base dell'esame dell'attività svolta dalle autorità di audit, la Corte ha potuto trarre conclusioni per 104 (49 %) delle operazioni incluse nel campione. Per 109 operazioni (51 %), sono state rilevate carenze in termini di estensione, qualità e/o documentazione del lavoro, che hanno richiesto la riesecuzione, da parte della Corte, delle corrispondenti procedure di audit. La principale causa di tali carenze era la documentazione di audit insufficiente in possesso delle autorità.

¹⁷ Cfr. ISA 230, "La documentazione della revisione contabile".

5.44. Per 43 operazioni (20 % del totale), la Corte ha dovuto chiedere la documentazione di audit necessaria ai beneficiari. Ha rilevato errori quantificabili che non erano stati precedentemente individuati dall'autorità di audit in 18 delle 109 operazioni (in nove pacchetti, di cui sette relativi al periodo di programmazione 2014-2020), per le quali i servizi della Corte hanno rieseguito l'audit.

Le autorità di audit devono tenere meglio traccia del rischio di frode nel proprio audit delle operazioni

5.45. La normativa UE definisce la frode come una infrazione deliberata pregiudizievole o potenzialmente pregiudizievole per il bilancio dell'UE. Le informazioni disponibili indicano che la Coesione è maggiormente esposta al rischio di frode rispetto ad altri settori d'intervento¹⁸. Benché l'individuazione delle frodi non sia la responsabilità principale degli auditor, essi devono essere vigili per rilevare possibili indicatori di frode e di conflitto di interessi. Come concluso nella relazione speciale della Corte "Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione", i controlli in loco svolti dalle autorità del programma sono lo strumento più comune per individuare le frodi¹⁹.

5.46. Durante l'esame del lavoro delle autorità di audit, la Corte ha valutato se le liste di controllo da queste usate negli audit sulle operazioni tenessero adeguatamente conto del rischio di frode. La Corte ha rilevato che solo il 21 % delle operazioni del periodo 2014-2020 (ossia 40 su 192) è stato controllato usando una lista di controllo con un riferimento esplicito al rischio di frode.

5.47. La normativa UE impone agli Stati membri di segnalare alla Commissione tutti i casi di sospetta frode. In due casi compresi nel campione, la Corte ha riscontrato che le autorità di programma non avevano inizialmente osservato tale obbligo.

Difficoltà nel monitorare importi durante una valutazione in corso

5.48. Ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni, gli Stati membri possono escludere dai propri conti le spese previamente incluse in una domanda di pagamento ma per le quali è in corso una valutazione della regolarità. Qualunque porzione di tali importi ritenuta in seguito regolare può essere inclusa in una domanda di pagamento futura.

¹⁸ Trentunesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2019) – (COM(2020) 363 final).

¹⁹ Relazione speciale n. 06/2019

5.49. Il modulo standard per la rendicontazione della spesa non comprende una sezione dettagliata per gli importi di cui all'articolo 137, paragrafo 2. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare la spesa totale, ma non a livello di singola operazione. L'autorità di certificazione è responsabile di tenere registri dettagliati delle operazioni e degli importi in corso di valutazione, nonché di monitorare se essi vengano inclusi in domande di pagamento successive. In caso affermativo, gli importi in questione devono essere sottoposti allo stesso meccanismo di verifica e di controllo utilizzato per tutte le altre nuove spese²⁰. La Corte ha riscontrato che la Commissione non dispone di informazioni adeguate per monitorare a sufficienza se tali importi siano stati gestiti in modo appropriato.

Lavoro svolto dalla Commissione per fornire garanzie di affidabilità e informazioni da essa comunicate sul tasso di errore residuo nelle relazioni annuali di attività

5.50. Le RAA sono il principale strumento con cui ciascuna DG della Commissione comunica di avere o meno ottenuto la ragionevole certezza che le procedure di controllo assicurano la regolarità della spesa.

La Commissione ha incrementato il numero di audit di conformità

5.51. L'attendibilità delle informazioni sulla regolarità riportate nelle RAA dipende largamente dalla qualità del lavoro svolto dalle autorità di programma. La Commissione espleta audit di conformità per esaminare e valutare il lavoro delle autorità di audit. Come indicato dalla Commissione nelle RAA, l'obiettivo di tali audit è ottenere la ragionevole certezza che nessuna grave debolezza dei sistemi di gestione e di controllo rimanga non rilevata, non comunicata e quindi non rettificata una volta che i conti sono stati presentati alla Commissione.

5.52. Nel 2020, la Commissione ha aumentato il numero degli audit di conformità svolti fino ad effettuarne 57 (25 da parte della DG REGIO e 32 da parte della DG EMPL), rispetto ai 26 sia per il 2018 che per il 2019. Per 38 di tali audit, la Commissione ha concluso che i tassi di errore residuo riportati nelle relazioni annuali di controllo delle autorità di audit per l'esercizio contabile 2018/2019 erano sottostimati; la Commissione ha dunque modificato, incrementandoli, detti tassi. In 20 casi (11 per la

²⁰ Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 6.34 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2016](#).

DG REGIO e nove per la DG EMPL), il tasso di errore residuo è così divenuto superiore alla soglia di rilevanza del 2 %.

5.53. Gli audit di conformità della Commissione hanno riguardato 30 delle operazioni esaminate dalla Corte per l'esercizio 2020 (10 nel 2019). Prima dell'inizio dell'esame della Corte, in tali operazioni la Commissione ha individuato otto errori quantificabili (sei in materia di appalti pubblici, uno relativo a spese non ammissibili e uno all'applicazione incorretta delle opzioni semplificate in materia di costi). La Corte ha riconosciuto la capacità della Commissione di rilevare tali errori e l'impegno profuso nel correggerli a tempo debito, il che ha ridotto il livello di errore stimato dalla Corte di 0,7 punti percentuali.

L'indicatore di regolarità mostra che il tasso di errore medio complessivo era superiore alla soglia di rilevanza


5.54. Al fine di calcolare un tasso di errore medio ponderato, la Commissione usa i singoli tassi di errore residuo segnalati dagli Stati membri, le risultanze del proprio lavoro sulla regolarità e altre informazioni disponibili. Comunica questo tasso come un indicatore chiave di *performance* (ICP) in materia di regolarità. L'ICP per il 2020 è basato su tassi singoli comunicati per l'esercizio contabile 2018/2019, escludendo però l'impatto degli anticipi versati agli strumenti finanziari.

5.55. La DG REGIO ha segnalato un ICP del 2,1 % e un "tasso massimo" del 2,6 % (entrambi oltre la soglia di rilevanza del 2 %). I tassi della DG EMPL erano pari all'1,4 % per l'ICP e all'1,9 % per il rischio massimo. In entrambe le RAA viene spiegato che i tassi massimi tengono conto delle risultanze di audit ancora in fase di discussione con gli Stati membri, nonché di eventuali errori al di fuori del campione di operazioni nei PO che la Commissione o la Corte hanno controllato durante l'esercizio finanziario. Mentre la DG REGIO ha applicato l'approccio descritto nelle RAA, la DG EMPL non ha tenuto conto pienamente di possibili errori oltre a quelli rilevati. Se la DG EMPL avesse applicato lo stesso approccio adottato dalla DG REGIO, il tasso massimo sarebbe stato pari al 2,1 %.

5.56. Nella relazione annuale sull'esercizio 2018 la Corte concludeva che, per vari motivi²¹, il tasso di errore residuo complessivo presentato come ICP dovrebbe essere considerato un tasso minimo. Considerato che il rischio alla chiusura è determinato sulla base dell'ICP, anch'esso è un tasso minimo e le rettifiche future potrebbero non essere sufficienti a garantire che non rimanga alcun livello di errore rilevante al momento della chiusura.

5.57. Nel riquadro 5.2 si fornisce una panoramica degli ICP comunicati dalla Commissione nelle RAA del 2020.

Figura 5.2 – Confronto fra gli ICP della Commissione e il tasso di errore stimato dalla Corte



Fonte: Corte dei conti europea.

²¹ Cfr. paragrafi 6.62 e 6.63 della relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2018.

5.58. Nell'AMPR 2020, la Commissione ha segnalato un rischio globale combinato in sede di pagamento tra l'1,9 % e il 2,4 %²² per questa sottorubrica del QFP sulla base degli importi stimati a rischio dalle due DG e dei relativi ICP. Per il secondo anno consecutivo, le stime dei tassi di errore della Commissione rientrano pertanto nell'intervallo del livello di errore stimato dalla Corte. Al contempo, i tassi indicati nell'AMPR (così come i tassi specifici riportati in entrambe le RAA) sono inferiori al livello di errore stimato dalla Corte (cfr. [figura 5.2](#)).

5.59. La Corte sta ultimando una relazione speciale in cui verranno forniti ulteriori dettagli sulla pertinenza, attendibilità e coerenza del livello annuale di errore nella spesa per la Coesione indicato nelle RAA e nell'AMPR.

Le riserve potrebbero anche non coprire tutti i rischi rilevanti

5.60. Nella relazione annuale sull'esercizio 2019²³, la Corte concludeva che le riserve potrebbero non coprire tutti i rischi rilevanti, in quanto esse avevano principalmente come base i tassi di errore per i conti del 2018/2019, i quali non erano ancora stati confermati nelle RAA del 2019. L'analisi della Corte di quest'anno relativa ai conti 2018/2019 ha confermato che 63 PO della DG REGIO e 36 della DG EMPL erano effettivamente inficiati da errori rilevanti. Tuttavia, nelle RAA del 2019 la Commissione non aveva formulato riserve per 39 di tali PO della DG REGIO e per 28 della DG EMPL.

5.61. Lo scorso esercizio, entrambe le DG hanno adottato lo stesso approccio che avevano adottato nelle RAA 2019 verso le riserve. È quindi possibile che neanche le RAA del 2020 abbiano coperto tutti i rischi rilevanti.

²² Cfr. pagina 72 del volume II dell'AMPR del 2020.

²³ Cfr. paragrafo 5.62 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2019](#).

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

5.62. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit raccolti e illustrati nel presente capitolo risulta che la spesa per la sottorubrica “Coesione economica, sociale e territoriale” è inficiata da un livello rilevante di errore. Per questa rubrica del QFP, la verifica delle operazioni svolta dalla Corte ha determinato che il livello di errore globale stimato nella popolazione è pari al 3,5 % (cfr. [allegato 5.1](#)).

5.63. Nel lavoro di varie autorità di audit comprese nel campione della Corte (cfr. paragrafi [5.37-5.49](#)) sono state constatate debolezze che ne limitano l’attuale grado di attendibilità. Il tasso di errore ricalcolato è risultato superiore alla soglia di rilevanza del 2 % in 12 dei 26 pacchetti di affidabilità per il 2014-2020. La Commissione ha aggiustato i tassi di errore residuo per 11 dei 12 pacchetti di affidabilità, portandoli ad una cifra superiore al 2 %. Nel far ciò, ha tenuto conto anche del lavoro di audit svolto dalla Corte. Tale alto livello di aggiustamenti è in linea con quanto segnalato dalla Corte per gli ultimi quattro esercizi, come illustrato nella [figura 5.2](#).

5.64. I dati informativi sulla regolarità presentati nell’AMPR per l’esercizio contabile 2018/2019 confermano l’esistenza di un livello rilevante di errore (2,4 %) nel settore della Coesione. Viste le questioni di cui al paragrafo [5.56](#), entrambi i tassi della Commissione menzionati al paragrafo [5.58](#) possono essere considerati solo stime minime. In tale contesto, la Corte osserva che i tassi della Commissione ricadono nella metà inferiore dell’intervallo di errore della Corte, al di sotto del livello di errore stimato da quest’ultima (cfr. [figura 5.2](#)).

5.65. Il regime di controllo e affidabilità per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato concepito per far sì che i tassi di errore residuo su base annua siano inferiori alla soglia di rilevanza. Dall’audit della Corte è emersa la necessità che le autorità di programma degli Stati membri e la Commissione che migliorino ulteriormente le modalità con cui tale regime viene attuato.

Raccomandazioni

5.66. Nell'*allegato 5.3* figurano le risultanze dell'esame del seguito dato alle sei raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2017. Di queste, la Commissione ne aveva attuate quattro per la maggior parte degli aspetti e una per alcuni aspetti, mentre una non aveva dato luogo ad alcun intervento.

5.67. La Corte ha inoltre controllato le raccomandazioni formulate nelle relazioni annuali per gli esercizi 2018 e 2019 per le quali era richiesta un'azione immediata o il cui termine di attuazione era nel 2020.

5.68. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e conclusioni per l'esercizio 2020, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue.

Raccomandazione 5.1 – Tabelle standard di costi unitari equilibrate per rimborsare i pagamenti effettuati dagli Stati membri

Monitorare da vicino gli Stati membri che usano tabelle standard di costi unitari per fare in modo che il regime non dia luogo a squilibri eccessivi a favore degli Stati membri. La Commissione dovrebbe chiedere agli Stati membri di aggiustare i tassi eccessivi e correggere gli squilibri per evitare guadagni alla chiusura del programma.

Termine di attuazione: immediata

Raccomandazione 5.2 – Tenere traccia del rischio di frode negli audit delle operazioni svolti dalle autorità di audit

Incoraggiare esplicitamente le autorità di audit a introdurre domande specifiche in merito ai rischi di frode nelle proprie liste di controllo e documentare le azioni intraprese per ovviare a tali rischi rilevati nel corso di un audit.

Le autorità di audit dovrebbero lavorare in collaborazione con i servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) nazionali e tenere conto dei casi di frode presunta o accertata segnalati alla Commissione tramite il sistema di gestione delle irregolarità (IMS). Si rimanda anche alle raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione speciale 06/2019

Termine di attuazione: giugno 2022

Raccomandazione 5.3 – Monitorare gli importi mentre è in corso una valutazione

Chiedere agli Stati membri di rendere disponibili nella sintesi annuale informazioni sufficienti sulle conclusioni e di monitorare le operazioni per le quali sono stati ritirati importi nell'ambito di una valutazione in corso. Ciò accrescerebbe la trasparenza riguardo al modo in cui le autorità di programma monitorano tali importi.

Termine di attuazione: 2022

Allegati

Allegato 5.1 – Risultanze della verifica delle operazioni

RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER LA SOTTORUBRICA “COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE”

	2020	2019
DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE		
Totale operazioni	227	236
IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI		
Livello di errore stimato	3,5 %	4,4 %
Limite superiore dell'errore (LSE)	6,1 %	
Limite inferiore dell'errore (LIE)	0,9 %	

Allegato 5.2 – Informazioni sulle azioni dell'UE nei 27 Stati membri e nel Regno Unito (2014-2020)

Stati membri	Contributo UE (milioni di euro)		
		Operazioni controllate 2014-2020	● Errori quantificati
Polonia	11 354	42	2
Italia	4 266	15	0
Ungheria	4 238	16	1
Cechia	3 318	14	0
Spagna	3 196	14	5
Portogallo	2 860	11	3
Romania	2 344	7	1
Germania	2 219	8	0
Francia	1 828	7	0
Regno Unito	1 593	7	1
Grecia	1 204	7	0
Slovacchia	1 112	8	0
Bulgaria	1 061	8	0
Croazia	922	14	0
Lituania	662		
Lettonia	655	8	2
Slovenia	443	7	0
Estonia	420		
Irlanda	315		
Belgio	306	7	0
Finlandia	280		
Svezia	255		
Cipro	158		
Austria	139		
Paesi Bassi	135		
Malta	133		
Danimarca	40		
Lussemburgo	12		
TOTALE		200	15

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato 5.3 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica “Coesione economica, sociale e territoriale”

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2017	La Corte raccomanda alla Commissione di: Raccomandazione 1: provvedere affinché le disposizioni in materia di audit per gli strumenti finanziari gestiti dal FEI siano adeguate a livello degli intermediari finanziari. Quando la BEI e/o il FEI ricorrono a procedure concordate con revisori esterni, la Commissione dovrebbe definire le condizioni minime di tali contratti in considerazione dell'esigenza di fornire garanzie, sancendo in		X ²⁴				

²⁴ Il *regolamento omnibus* ha introdotto un nuovo requisito che impone alle autorità di audit di effettuare verifiche dei sistemi e degli interventi sugli strumenti finanziari a livello degli intermediari finanziari, includendo gli strumenti finanziari gestiti dal gruppo BEI ma escludendo i programmi dell'iniziativa per le PMI istituiti prima del 2 agosto 2018. La Commissione ha adottato ulteriori misure, includendo nella metodologia di audit per gli strumenti finanziari una raccomandazione alle autorità di audit, affinché queste controllino gli intermediari finanziari in relazione agli strumenti attuati dal gruppo BEI, indipendentemente dal momento in cui sono stati istituiti. Tuttavia, la metodologia non può estendere il mandato normativo delle autorità di audit. La Commissione ha dimostrato che in alcuni Stati membri esse svolgono già controlli a livello degli intermediari finanziari. Tuttavia, l'audit della Corte per l'esercizio 2020 ha rivelato che tali controlli non sono ancora effettuati in modo sistematico (negli Stati membri sottoposti ad audit, né il revisore esterno, né le autorità di audit hanno espletato audit a livello degli intermediari finanziari).

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	particolare l'obbligo di un'attività di audit sufficiente a livello di Stato membro. (Data di attuazione: immediata)						
	Raccomandazione 2: proporre modifiche legislative per il quadro finanziario del periodo successivo al 2020 che escludano il rimborso dell'IVA a valere sui fondi UE per gli enti pubblici. (data di attuazione: prima dell'approvazione del quadro legislativo per il periodo successivo al 2020)				x ²⁵		
	Raccomandazione 3: ovviare alle debolezze individuate dalla Corte per quanto riguarda la verifica eseguita dalla Commissione, nell'ambito degli audit sulla regolarità, sul lavoro di audit svolto dalle autorità di audit. (Data di attuazione: immediata)		x ²⁶				

²⁵ Nel 2018 la Commissione ha formulato una proposta alternativa: rendere ammissibile l'IVA per progetti il cui costo totale è inferiore a 5 milioni di euro. Il nuovo regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 ([regolamento \(UE\) 2021/1060](#)) non ha affrontato tale problema.

²⁶ Cfr. paragrafi 6.58-6.64 della [relazione annuale sull'esercizio 2018](#) e 5.48-5.62 della [relazione annuale sull'esercizio 2019](#). Benché la Commissione abbia accresciuto il numero di audit di conformità espletati nel 2020, la Corte ha comunque rilevato debolezze nel lavoro delle autorità di audit.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	<p>Raccomandazione 4: ovviare alla complessità delle informazioni relative al regime di controllo e affidabilità per il periodo 2014-2020 riportate nelle RAA della DG REGIO e della DG EMPL:</p> <p>i) concentrandosi sulla spesa già sottoposta al ciclo di controlli, ossia sui pacchetti di affidabilità relativi alle spese precedenti al 30 giugno dell'anno "n-1". A tal fine, la Commissione dovrebbe adeguare la propria rendicontazione onde evitare di presentare stime provvisorie;</p> <p>ii) indicando chiaramente le spese che non sono state ancora esaminate nel dettaglio (anche per quanto riguarda i controlli della regolarità). Dovrebbe indicare quali azioni preventive tutelino il bilancio UE e se tali azioni siano sufficienti a fornire garanzie, astenendosi però dal calcolare un tasso residuo per spese non ancora esaminate;</p> <p>iii) comunicando un tasso di errore residuo globale per la sottorubrica 1b del QFP per ciascun esercizio contabile.</p>	X ²⁷	X				

²⁷ I punti i) e ii) sono completamente attuati, dato che la Commissione ha aggiustato la propria rendicontazione e ha adottato un ICP incentrato sulla spesa già sottoposta al ciclo di controllo.

²⁸ Il punto iii) è attuato per la maggior parte degli aspetti in quanto l'AMPR della Commissione fornisce un tasso di errore residuo generale per il settore d'intervento che non corrisponde pienamente alla sottorubrica 1b del QFP.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	(Data di attuazione: giugno 2019)						
	<p>Raccomandazione 5: provvedere affinché le disposizioni in materia di audit siano modificate conformemente alla proposta formulata dalla Commissione in relazione agli strumenti finanziari nel quadro di regolamentazione per il periodo successivo al 2020, in modo che per il calcolo dei tassi di errore residuo sia considerato solo l'impiego effettivo dei fondi a livello di destinatario finale.</p> <p>(Data di attuazione: prima dell'inizio dell'attuazione del quadro legislativo per il periodo successivo al 2020)</p>		X ²⁹				
	<p>Raccomandazione 6: eseguire sufficienti controlli della regolarità per trarre conclusioni sull'efficacia dell'attività svolta dalle autorità di audit e ottenere una ragionevole certezza sulla regolarità della spesa al più tardi nelle RAA pubblicate l'anno successivo all'accettazione dei conti.</p> <p>(Data di attuazione: immediata)</p>			X ³⁰			

²⁹ Il nuovo regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 ([regolamento \(UE\) 2021/1060](#)) prevede che sia incluso un anticipo unico per gli strumenti finanziari nella prima domanda di pagamento. Prima della fine del 2021, la Commissione intende adottare un atto delegato che richieda alle autorità di audit di escludere tale anticipo dalla popolazione di audit.

³⁰ Cfr. paragrafo 6.64 della [relazione annuale sull'esercizio 2018](#). Benché la Commissione abbia incrementato il numero di controlli di regolarità, tale lavoro non può considerarsi concluso al momento della pubblicazione della RAA l'anno successivo all'accettazione dei conti.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2018	<p>La Corte raccomanda alla Commissione di:</p> <p>Raccomandazione 6.1 – Meccanismi di audit per i programmi dell’iniziativa per le PMI</p> <p>La Commissione dovrebbe fare in modo:</p> <p>a) che l’autorità di audit o un revisore selezionato dal gruppo BEI svolga verifiche periodiche, a livello degli intermediari finanziari, sulla base di un campione rappresentativo di esborsi a favore dei destinatari finali;</p> <p>b) ove tali verifiche fossero insufficienti, di sviluppare e attuare misure di controllo adeguate per scongiurare l’eventualità di spese irregolari rilevanti alla chiusura.</p> <p>(Data-obiettivo di attuazione: immediatamente)</p>		X ³¹				
	<p>Raccomandazione 6.2 – Differimento irregolare dei pagamenti</p> <p>La Commissione dovrebbe provvedere affinché gli elenchi di controllo utilizzati dalle autorità di gestione e autorità di audit</p>	X ³²					

³¹ Gli audit precedenti della Corte hanno confermato che il FEI ha apportato o sta apportando miglioramenti ai propri sistemi di monitoraggio e di controllo e che ha volontariamente esteso l’uso delle relazioni di “ragionevole certezza” ai programmi dell’iniziativa per le PMI. Benché la Corte riconosca che alcune autorità di audit hanno già effettuato verifiche a livello degli intermediari finanziari, è ancora troppo presto per valutare la piena efficacia di tali misure.

³² La Commissione controlla regolarmente che i pagamenti ai beneficiari vengano effettuati nei tempi e formula raccomandazioni correttive agli Stati membri, ove necessario.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	<p>includano i controlli di conformità di cui all'articolo 132 del regolamento recante disposizioni comuni, in virtù del quale un beneficiario deve ricevere l'importo totale delle spese ammissibili dovute entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di pagamento. Ove opportuno, formulare specifiche raccomandazioni dirette alle autorità di programma ed incoraggiarle ad adottare pratiche corrette in futuro.</p> <p>(Data-obiettivo di attuazione: immediatamente)</p>						
	<p>Raccomandazione 6.3 – Modalità di chiusura per il periodo 2014-2020</p> <p>La Commissione dovrebbe ovviare alle debolezze e fare in modo che i programmi con un livello rilevante di spesa irregolare non possano essere chiusi. La Commissione dovrebbe:</p> <p>a) individuare i principali rischi che possono inficiare la chiusura regolare dei programmi;</p> <p>b) (...)</p> <p>(Data-obiettivo di attuazione: a) maggio 2020)</p>	X ³³					

³³ La Commissione ha individuato i principali rischi che potrebbero influenzare la chiusura dei programmi e ne ha tenuto conto nella redazione degli orientamenti sulla chiusura.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2019	<p>La Corte raccomanda alla Commissione di:</p> <p>Raccomandazione 5.1 – Condizioni di ammissibilità dei progetti</p> <p>Chiarire cosa si intende per operazioni “portate materialmente a termine” e/o “completamente attuate”. Ciò aiuterebbe gli Stati membri a verificare che le operazioni rispettino l’articolo 65, paragrafo 6, dell’RDC e ad evitare la mancata rilevazione di operazioni non ammissibili. È opportuno chiarire che questa condizione si riferisce solo a lavori o attività necessarie per conseguire le realizzazioni dell’intervento, e non ad aspetti finanziari e amministrativi.</p> <p>(Termine di attuazione: immediatamente)</p>		x ³⁴				

Fonte: Corte dei conti europea.

³⁴ La Corte prende atto delle misure che la Commissione ha già avviato per chiarire i concetti di operazioni “portate materialmente a termine”/“completamente attuate”. Tuttavia, la Commissione non ha comunicato tali chiarimenti a tutti gli Stati membri.

Capitolo 6

Risorse naturali

Indice

	Paragrafo
Introduzione	6.1.-6.6.
Descrizione sintetica	6.2.-6.5.
Estensione e approccio dell'audit	6.6.
Regolarità delle operazioni	6.7.-6.33.
Pagamenti diretti: un sistema di controllo efficace limita il rischio di errori	6.10.-6.17.
Il sistema integrato di gestione e controllo limita i livelli di errore nei pagamenti diretti	6.15.-6.17.
Controlli tramite monitoraggio: copertura limitata nel 2020	6.18.-6.22.
Sviluppo rurale, misure di mercato e altri settori di spesa inerenti alla rubrica "Risorse naturali": condizioni di ammissibilità più complesse aumentano il rischio di errore	6.23.-6.33.
Sviluppo rurale	6.25.-6.31.
Misure di mercato	6.32.
Pesca, ambiente e azione per il clima	6.33.
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance	6.34.-6.39.
Le relazioni della DG AGRI sulla regolarità della spesa della PAC	6.34.-6.37.
La relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR) della Commissione	6.38.
Politiche e procedure antifrode della PAC	6.39.
Conclusione e raccomandazioni	6.40.-6.42.
Conclusione	6.40.-6.41.
Raccomandazioni	6.42.

Allegati

Allegato 6.1 – Risultanze della verifica delle operazioni

Allegato 6.2 – Informazioni sulle azioni dell'UE negli Stati membri e nel Regno Unito

Allegato 6.3 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni


Introduzione

6.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte per la rubrica 2 “Risorse naturali” del QFP. Il riquadro 6.1 presenta una panoramica delle principali attività e della spesa eseguite nel 2020 nell’ambito di detta rubrica.


Riquadro 6.1

Rubrica 2 del QFP “Risorse naturali” – Scomposizione della spesa per il 2020

Pagamenti 2020 in percentuale del bilancio UE e loro



Popolazione di audit 2020 rispetto ai pagamenti



(*) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. **allegato 1.1**, paragrafo **11**).

Fonte: conti consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2020.

Descrizione sintetica

6.2. L'agricoltura e lo sviluppo rurale costituiscono il 97 % della spesa nell'ambito della rubrica "Risorse naturali" e sono attuati tramite la *politica agricola comune* (PAC). La PAC presenta tre obiettivi generali¹:

- o una produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- o una gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
- o uno sviluppo territoriale equilibrato.

¹ Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

6.3. La Commissione, in particolare la direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI), pur detenendo la responsabilità ultima per quanto riguarda la PAC, ne condivide la gestione con gli *organismi pagatori* negli Stati membri. Dal 2015, negli Stati membri *organismi di certificazione* indipendenti formulano annualmente giudizi sulla regolarità della spesa degli organismi pagatori.

6.4. Le spese per la PAC possono essere classificate in tre grandi categorie:

- i *pagamenti diretti* agli agricoltori, finanziati integralmente dal bilancio dell'UE;
- le *misure di mercato* agricole, *anch'esse* integralmente finanziate dal bilancio dell'UE, ad eccezione di alcune misure cofinanziate dagli Stati membri, quali le misure di promozione;
- i *programmi di sviluppo rurale* nazionali e regionali degli Stati membri, cofinanziati dal bilancio dell'UE e dagli Stati membri.

6.5. Questa rubrica del QFP comprende anche la spesa dell'UE per la *politica comune della pesca* e parte della spesa dell'UE in materia di ambiente e di azione per il clima.

Estensione e approccio dell'audit

6.6. Applicando l'approccio e i metodi di audit di cui all'**allegato 1.1**, sono stati esaminati:

- a) un campione di 218 operazioni², conformemente al paragrafo **9** dell'**allegato 1.1**. Il campione, estratto in modo da essere rappresentativo dell'intera gamma di spese eseguite nell'ambito della rubrica del QFP esaminata, era costituito da operazioni eseguite in 19 Stati membri³ e nel Regno Unito. In ragione della pandemia di COVID-19, e al fine di acquisire una conoscenza più approfondita del sistema di controllo, il campione dei pagamenti diretti è stato estratto dal campione casuale che gli organismi pagatori avevano selezionato in vista delle ispezioni in loco. Avendo gli Stati membri fornito un campione dei pagamenti a favore di beneficiari che avevano fatto oggetto di controlli in loco su base casuale, la Corte ha dovuto modificare il tasso di errore stabilito per tener conto delle domande, esaminate dagli organismi pagatori, per le quali il pagamento non è stato effettuato, o non lo era stato al momento dell'estrazione del campione. L'obiettivo della Corte era di contribuire alla dichiarazione di affidabilità globale, come descritto nell'**allegato 1.1**;
- b) le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività (RAA) della DG AGRI e della direzione generale dell'ambiente (DG ENV), e in seguito incluse nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (*Annual Management and Performance Report*, AMPR) della Commissione;
- c) i sistemi selezionati, che riguardavano l'attuazione da parte degli Stati membri dei "controlli tramite monitoraggio"⁴.

² Il campione comprendeva 88 pagamenti diretti, 16 misure di mercato, 104 pagamenti per programmi di sviluppo rurale, 1 rimborso, versato dalla Commissione a uno Stato membro, corrispondente a una precedente rettifica finanziaria nel quadro della PAC e 9 pagamenti per l'ambiente, l'azione per il clima e la pesca.

³ Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Il campione includeva anche quattro operazioni effettuate in regime di *gestione diretta*.

⁴ Paragrafi 6.16-6.17 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2019](#).


Regolarità delle operazioni

6.7. Le risultanze della verifica delle operazioni sono sintetizzate nell'*allegato 6.1*. Delle 218 operazioni esaminate, 180 (83 %) erano esenti da errore, e 38 contenevano errori. Sulla base dei 25 errori⁵ quantificati, la Corte stima che il livello di errore per la rubrica “Risorse naturali” è pari al 2,0 %⁶.

6.8. Il *riquadro 6.2* illustra la ripartizione del livello di errore stimato dalla Corte per il 2020.

Riquadro 6.2

Risorse naturali: tipi di errori



Fonte: Corte dei conti europea.

⁵ Sono stati inoltre rilevati 13 problemi di conformità, che non avevano alcuna incidenza finanziaria.

⁶ L'errore è calcolato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra l'1,0 % e il 3,0 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).

6.9. La Commissione (per le spese dirette) e le autorità degli Stati membri avevano applicato misure correttive che hanno ridotto il livello di errore stimato dalla Corte per questo capitolo di 0,5 punti percentuali.

Pagamenti diretti: un sistema di controllo efficace limita il rischio di errori

6.10. Il lavoro di audit svolto dalla Corte conferma la conclusione che i pagamenti diretti, nel loro complesso, erano esenti da errori rilevanti. Detti pagamenti rappresentano il 69 % della spesa sostenuta nell'ambito della rubrica "Risorse naturali" del QFP.

6.11. Quattro regimi di aiuto rappresentano il 90 % di tutti i pagamenti diretti nel 2020:

- a) due forniscono un sostegno al reddito basato sulla superficie dei terreni agricoli dichiarata dagli agricoltori: il "regime di pagamento di base" (17,1 miliardi di euro) e il "regime di pagamento unico per superficie" (4,4 miliardi di euro);
- b) uno a sostegno delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (pagamento per l'"inverdimento", *greening*) (11,9 miliardi di euro);
- c) il sostegno accoppiato facoltativo, collegato a specifiche tipologie di prodotti agricoli (ad esempio, carni bovine, latte o colture proteiche) (4,1 miliardi di euro).

6.12. Gli auditor della Corte hanno verificato 88 pagamenti diretti, relativi ai principali regimi, constatando che 76 operazioni erano esenti da errori. I pagamenti diretti agli agricoltori sono basati sui diritti acquisiti: i beneficiari percepiscono il pagamento se soddisfano determinate condizioni. Questi pagamenti presentano un rischio di errore inferiore, purché le condizioni stabilite non siano complesse (cfr. paragrafo **1.18.**).

6.13. I 10 errori quantificati riscontrati dalla Corte per tali regimi erano dovuti al fatto che nelle rispettive domande di aiuto gli agricoltori avevano dichiarato in eccesso la superficie di terreno agricolo o il numero di animali ammissibili.

6.14. Sono stati rilevati problemi di conformità privi di incidenza finanziaria in due pagamenti diretti.

Il sistema integrato di gestione e controllo limita i livelli di errore nei pagamenti diretti

6.15. Il principale strumento di gestione per i pagamenti diretti è il *sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)*⁷, che incorpora il *sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)*. Il SIGC collega una serie di banche dati relative alle aziende, alle domande di aiuto, alle superfici agricole e ai registri degli animali, che gli organismi pagatori utilizzano per eseguire controlli amministrativi incrociati su tutte le domande di aiuto. Il SIPA è un sistema di informazione geografico contenente insiemi di dati spaziali provenienti da molteplici fonti, che insieme formano un registro delle superfici agricole nei singoli Stati membri.

6.16. Le risultanze della Corte confermano le osservazioni precedentemente formulate⁸, ovvero che il SIGC, e il SIPA in particolare, costituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace, volto ad assicurare che l'insieme dei pagamenti degli aiuti diretti non sia inficiato da errori rilevanti.

6.17. Ai sensi della normativa UE⁹, gli organismi pagatori dovrebbero effettuare controlli in loco su almeno il 5 % dei richiedenti. Una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % dei richiedenti è selezionata in modo casuale. Nel 2020, la Corte ha estratto il campione dei pagamenti diretti dal campione casuale che gli organismi pagatori avevano selezionato in vista delle ispezioni in loco, e ha esaminato il lavoro di questi ultimi per valutare il livello di errore nei pagamenti. Ciò ha consentito di acquisire una conoscenza più approfondita del lavoro degli organismi pagatori. Per le operazioni esaminate, la Corte ha rilevato che gli organismi pagatori avevano debitamente aggiornato il SIPA e, tranne che in un caso, rilevato e corretto tutte le sovradichiarazioni restanti una volta ultimati i controlli amministrativi.

⁷ https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/financial-assurance/managing-payments_it

⁸ Cfr. paragrafo 6.15 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2019](#).

⁹ Articoli 30, 31 e 33, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

Controlli tramite monitoraggio: copertura limitata nel 2020

6.18. Dal 2018, gli organismi pagatori degli Stati membri possono effettuare “controlli tramite monitoraggio”. Questo approccio si avvale di processi automatizzati basati su dati satellitari forniti dal satellite Sentinel del programma Copernicus dell’UE per verificare il rispetto di talune norme disciplinanti la PAC. Finora, gli organismi pagatori hanno fatto ricorso ai controlli tramite monitoraggio per valutare le domande di aiuto per superficie nel quadro dei regimi di pagamento diretto. Laddove è possibile valutare tutti i criteri di ammissibilità di un determinato regime di pagamento dallo spazio, gli organismi pagatori sono in grado di monitorare a distanza l’intera popolazione dei beneficiari degli aiuti.

6.19. Nella recente relazione speciale sull’uso delle nuove tecnologie di produzione e trattamento delle immagini per monitorare la PAC, la Corte ha raccomandato alla Commissione di promuovere i controlli tramite monitoraggio come sistema fondamentale di controllo per la PAC post-2020¹⁰.


6.20. Durante il lavoro svolto ai fini della dichiarazione di affidabilità per l’esercizio finanziario 2020, la Corte ha esaminato in che modo due organismi pagatori avevano utilizzato i controlli tramite monitoraggio, concentrando l’attenzione sul regime di sostegno accoppiato facoltativo a favore dei produttori di pomodori a Malta e sul regime di pagamento di base in Belgio (Fiandre). La Corte ha riscontrato che tali organismi pagatori erano ricorsi ai controlli tramite monitoraggio per evitare una serie di pagamenti in eccesso. Il [riquadro 6.3](#) illustra un esempio di utilizzo dei controlli tramite monitoraggio da parte dell’organismo pagatore maltese.

¹⁰ Cfr. [relazione speciale della Corte 04/2020](#), “L’uso delle nuove tecnologie di produzione e trattamento delle immagini per monitorare la politica agricola comune: i progressi registrati sono, nel complesso, costanti, ma più lenti per il monitoraggio ambientale e del clima”, paragrafo 82.

Riquadro 6.3

I controlli tramite monitoraggio nella pratica

A Malta, l'agenzia dei pagamenti agricoli e rurali ha utilizzato i controlli tramite monitoraggio per esaminare le domande di sostegno accoppiato facoltativo presentate dai produttori di pomodori. Il sistema di monitoraggio utilizza osservazioni satellitari delle parcelle agricole, effettuate a intervalli regolari durante il periodo vegetativo, per definire una serie di marcatori di crescita delle colture (curva blu nel grafico di seguito). È quindi possibile confrontare tali marcatori con il modello di crescita atteso per una coltura di pomodori (l'“indice di vegetazione” rappresentato dalla curva verde). Se i marcatori definiti sulla base delle osservazioni satellitari divergono eccessivamente dal modello di crescita atteso, il sistema segnala automaticamente le parcelle in questione nella prospettiva di ulteriori indagini (ad esempio, una visita sul campo). L'ortofoto corrispondente, nel SIPA, conferma la coltivazione di pomodori.



Fonte: Agenzia dei pagamenti agricoli e rurali, Malta.

6.21. I controlli tramite monitoraggio forniscono osservazioni periodiche dell'attività agricola e consentono di avvertire gli agricoltori in caso di potenziale non conformità alle regole del regime di pagamento in ogni momento del periodo vegetativo, il che offre loro maggiori possibilità di rettificare le domande presentate prima che vengano finalizzate.

6.22. La Commissione si è impegnata a fornire supporto agli Stati membri nell'elaborazione del nuovo approccio di controlli tramite monitoraggio. A fine 2020, questi ultimi coprivano il 5,7 % della superficie interessata dai principali regimi di aiuto diretto (regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie)¹¹.

¹¹ DG AGRI, relazione annuale di attività; allegato 2, pag. 25.

Sviluppo rurale, misure di mercato e altri settori di spesa inerenti alla rubrica “Risorse naturali”: condizioni di ammissibilità più complesse aumentano il rischio di errore

6.23. Gli auditor della Corte hanno verificato 104 operazioni realizzate nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale, 16 operazioni connesse alle misure di mercato, un rimborso, versato dalla Commissione a uno Stato membro, corrispondente a una precedente rettifica finanziaria a titolo della PAC¹² e 9 operazioni¹³ nell’ambito di settori di spesa che esulano dalla PAC. Rispetto ai pagamenti diretti, la maggior parte delle spese relative allo sviluppo rurale, alle misure di mercato e ad altri settori di intervento della rubrica 2 del QFP (compreso il rimborso dei costi dichiarati dai beneficiari) è soggetta a complesse condizioni di ammissibilità, il che aumenta il rischio di errore (cfr. paragrafo **1.18**).

6.24. L’*allegato 6.2* presenta una panoramica dei pagamenti per il 2020 soggetti a gestione concorrente e i risultati della verifica delle operazioni in tali settori a rischio più elevato, per ciascuno Stato membro e per il Regno Unito.

¹² A seguito della sentenze del Tribunale del 29 novembre 2018 – Spagna/Commissione, causa T-459/16 e del 20 marzo 2019 – Spagna/Commissione, causa T-237/17.

¹³ La Corte ha sottoposto ad audit quattro operazioni a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, un’operazione relativa a un pagamento di chiusura del fondo europeo per la pesca (periodo 2007-2013), due operazioni nel quadro di accordi di partenariato nel settore della pesca e due operazioni inerenti al programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima.

Sviluppo rurale

6.25. La Commissione ha approvato 118 programmi di sviluppo rurale degli Stati membri per il periodo 2014-2020¹⁴. Questi programmi includono 20 misure¹⁵ e 67 sottomisure, che rientrano in due grandi categorie di spesa:

- a) aiuti per progetti di investimento a sostegno dello sviluppo economico e sociale nelle zone rurali;
- b) pagamenti agli agricoltori basati su criteri relativi al clima e all'ambiente applicati alla superficie agricola o sul numero di animali presenti nell'azienda.

6.26. Le verifiche delle operazioni svolte dalla Corte hanno riguardato pagamenti relativi a 19 programmi in 15 Stati membri.

6.27. Delle 104 operazioni di sviluppo rurale controllate dalla Corte, 87 erano esenti da errori. Degli 11 casi per i quali la Corte ha rilevato e quantificato errori, 5 avevano un impatto superiore al 20 %. Sono stati rilevati problemi di conformità privi di incidenza finanziaria in sei pagamenti.

6.28. Sono stati esaminati 54 pagamenti a favore di progetti di investimento, ad esempio per la modernizzazione di aziende agricole, la costruzione di locali per la trasformazione dei prodotti agricoli, il sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, l'insediamento di giovani agricoltori in una zona rurale o il sostegno a servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali.

6.29. Sono stati rilevati e quantificati errori in sette pagamenti a favore di progetti di investimento, dovuti per la maggior parte alla dichiarazione da parte dei beneficiari di spese o di attività che non soddisfacevano le condizioni di ammissibilità del loro progetto cfr. [riquadro 6.4](#)). In due casi l'errore era inferiore al 2 % e in due era

¹⁴ A causa di ritardi nell'adozione della legislazione relativa alla PAC per il periodo successivo al 2020, i programmi sono stati prorogati fino a fine 2022. Conformemente all'accordo di recesso del Regno Unito, i programmi di sviluppo rurale di quest'ultimo proseguiranno fino alla loro chiusura, nel 2023.

¹⁵ Un'ulteriore misura è stata aggiunta nel 2020 per fornire un sostegno temporaneo eccezionale in risposta all'epidemia di COVID-19 ([regolamento \(UE\) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio](#)). La Commissione ha effettuato nel 2021 il primo esborso connesso alle spese dichiarate dagli Stati membri a titolo della nuova misura.

compreso tra il 2 % e il 20 %. Sono state inoltre rilevate tre operazioni inficiate da errori superiori al 20 %.

Riquadro 6.4

Esempio: spesa non ammissibile in un progetto nel settore dello sviluppo rurale

La Corte ha sottoposto ad audit un pagamento legato ad un progetto di sviluppo rurale inteso a sostenere la coltivazione dei mirtili in Croazia e comprendente l'installazione di un sistema di irrigazione.

Gli investimenti nell'irrigazione sono ammissibili al finanziamento dell'UE solo se conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa dell'UE a favore dell'utilizzo idrico sostenibile, tra cui l'esistenza o l'installazione di contatori misuranti il consumo dell'acqua.

Il beneficiario aveva trasmesso documenti indicanti che il progetto comprendeva un contatore d'acqua, e l'organismo pagatore aveva accettato le spese legate al sistema di irrigazione. La Corte ha tuttavia rilevato che non era stato installato alcun contatore, per cui la componente del progetto relativa all'irrigazione non era ammissibile al finanziamento UE.

6.30. Gli auditor della Corte hanno esaminato 50 pagamenti basati sulla superficie o sul numero di animali dichiarati dagli agricoltori, connessi a obblighi da osservare per rispettare i criteri relativi al clima e all'ambiente, nonché al benessere degli animali. Fra questi figurano i pagamenti compensativi agli agricoltori nelle zone soggette a vincoli naturali e i pagamenti concernenti il rispetto di specifici *impegni agro-climatico-ambientali* o l'agricoltura biologica.

6.31. Gli organismi pagatori utilizzano il SIGC per verificare l'elemento basato sulla superficie delle domande di aiuto presentate dagli agricoltori a titolo di queste misure, il che limita il rischio di errori riguardante la superficie ammissibile. Sono stati rilevati due casi di lievi sovradichiarazioni (inferiori al 2 %) della superficie ammissibile. Tuttavia, sono state riscontrate due operazioni inficiate da errori superiori al 20 %: in un caso, l'agricoltore non rispettava il carico minimo di bestiame e nell'altro caso l'organismo pagatore non aveva correttamente calcolato la sanzione da applicare in caso di sovradichiarazione.

Misure di mercato

6.32. Le misure di mercato agricole danno luogo a vari regimi diversi e sono soggette a condizioni di ammissibilità diversificate. Gli auditor della Corte hanno verificato 16 operazioni e rilevato tre casi in cui gli organismi pagatori avevano rimborsato costi non ammissibili. In due casi, l'errore era superiore al 20 %. È stato rilevato un problema di non conformità privo di incidenza finanziaria in un caso.

Pesca, ambiente e azione per il clima

6.33. Anche i criteri di selezione e i requisiti di ammissibilità per i progetti nel settore della pesca, dell'ambiente e dell'azione per il clima sono diversificati. Per le nove operazioni esaminate, la Corte ha rilevato e quantificato un errore, dovuto alla dichiarazione e al rimborso di spese non ammissibili. Sono stati rilevati problemi di conformità privi di incidenza finanziaria in quattro casi.

Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

Le relazioni della DG AGRI sulla regolarità della spesa della PAC

6.34. Il direttore di ciascun organismo pagatore trasmette alla DG AGRI una dichiarazione di gestione annuale sull'efficacia dei rispettivi sistemi di controllo, nonché sulla legittimità e regolarità dei pagamenti effettuati. Gli Stati membri stilano una relazione sui controlli amministrativi e i controlli in loco effettuati (le "statistiche sui controlli").

6.35. Dal 2015, allo scopo di fornire ulteriore garanzia, gli organismi di certificazione sono tenuti ad esprimere, per ciascun organismo pagatore, un giudizio ("parere") annuale sulla legittimità e regolarità delle spese per le quali gli Stati membri hanno chiesto il rimborso alla Commissione.

6.36. La DG AGRI usa i tassi di errore indicati nelle statistiche sui controlli, operando adeguamenti in base alle risultanze degli audit svolti dagli organismi di certificazione e dei propri controlli sui sistemi e sulla spesa degli organismi pagatori, al fine di calcolare una cifra per il "rischio al momento del pagamento" per i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e le misure di mercato. Gli adeguamenti risultanti dal lavoro svolto dalla DG AGRI sono in genere consistiti in importi forfettari; all'occorrenza ha applicato una serie di criteri di cui dispone per realizzare delle *rettifiche finanziarie* e ha cercato di armonizzare il trattamento delle criticità emerse nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri. La DG AGRI detrae dal "rischio al momento del pagamento" la stima delle rettifiche finanziarie e dei recuperi futuri per calcolare l'"importo finale a rischio".

6.37. Le statistiche sui controlli presentate dagli organismi pagatori indicavano un livello di errore equivalente allo 0,9 % dell'insieme della spesa PAC. Per il 2020, tenuto conto del lavoro degli organismi di certificazione, la DG AGRI ha calcolato che il rischio al momento del pagamento fosse dell'1,9 % circa per l'insieme della spesa della PAC.

La relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR) della Commissione

6.38. La stima della Commissione del rischio al pagamento per la rubrica “Risorse naturali”, presentata nell’AMPR, è pari all’1,9 %.

Politiche e procedure antifrode della PAC

6.39. Gli organismi pagatori sono tenuti a disporre di sistemi per prevenire e individuare le frodi, e la Commissione deve ottenere una ragionevole certezza quanto al funzionamento di tali sistemi. Nella relazione annuale sull’esercizio 2019, la Corte ha rilevato debolezze nelle politiche e procedure antifrode della PAC, e ha raccomandato di affrontare i problemi al riguardo¹⁶. Nel 2021, la Corte ha espletato un controllo di gestione relativo alle misure antifrode della Commissione e degli Stati membri nel settore della PAC. Entro la fine dell’anno la Corte intende pubblicare su questo tema una relazione speciale, riguardante anche la questione connessa dell’“accaparramento dei terreni”.

¹⁶ Paragrafi 6.34-6.41 e paragrafo 6.44 della [relazione annuale della Corte sull’esercizio 2019](#).

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

6.40. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit raccolti e illustrati nel presente capitolo risulta che il livello di errore per la spesa per la sottorubrica “Risorse naturali” è prossimo alla soglia di rilevanza. Per questa rubrica del QFP, la verifica delle operazioni svolta dalla Corte ha determinato che il livello di errore globale stimato nella popolazione è pari al 2,0 % (cfr. [allegato 6.1](#)).

6.41. I risultati ottenuti dalla Corte indicano che il livello di errore non era rilevante per i pagamenti diretti, che rappresentano il 69 % dei pagamenti a titolo di questa rubrica del QFP, mentre è, nel complesso, rilevante per i settori di spesa identificati dalla Corte come soggetti a un rischio più elevato (sviluppo rurale, misure di mercato, pesca, ambiente e azione per il clima), che rappresentano il 31 % della spesa.

Raccomandazioni

6.42. L'[allegato 6.3](#) mostra le risultanze dell'esame svolto dalla Corte sul seguito dato alla raccomandazione 4 da essa formulata nella relazione annuale sull'esercizio 2017, il cui termine di attuazione era il 2020¹⁷. Questa raccomandazione è stata integralmente attuata dalla Commissione.

¹⁷ Nella relazione annuale sull'esercizio 2017 la Corte ha formulato altre tre raccomandazioni. L'allegato 6.3 della [relazione annuale sull'esercizio 2019](#) illustra il seguito ad esse dato.

Allegati

Allegato 6.1 – Risultanze della verifica delle operazioni


	2020	2019
DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE		
Totale operazioni	218	251
IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI		
Livello di errore stimato	2,0 %	1,9 %
Limite superiore dell'errore (LSE)	3,0 %	
Limite inferiore dell'errore (LIE)	1,0 %	

Allegato 6.2 – Informazioni sulle azioni dell'UE negli Stati membri e nel Regno Unito

Pagamenti e risultati della verifica delle operazioni nel 2020, per Stato membro e per il Regno Unito, per le spese in regime di gestione concorrente nell'ambito dello sviluppo rurale, delle misure di mercato e della pesca (milioni di euro)

Stati membri	Totale pagamenti				Operazioni controllate	
	Sviluppo rurale	Misure di mercato	Pesca	Operazioni controllate	Errori quantificati	
Francia	2 555	1 934	551	70	13	1
Italia	2 294	1 526	678	90	12	3
Spagna	1 960	1 222	600	138	12	2
Germania	1 502	1 356	117	29	6	-
Polonia	1 342	1 206	38	98	13	1
Romania	1 243	1 151	66	26	12	1
Regno Unito	837	767	41	29	10	-
Portogallo	744	580	108	56	10	1
Grecia	628	528	59	41	-	-
Ungheria	613	565	40	8	4	-
Austria	596	573	22	1	8	2
Cechia	425	404	17	4	-	-
Irlanda	417	334	59	24	4	1
Croazia	412	359	13	40	4	1
Svezia	348	326	12	10	8	2
Bulgaria	332	303	18	11	-	-
Finlandia	325	305	6	14	4	-
Slovacchia	205	194	11	-	-	-
Lituania	200	190	3	7	-	-
Paesi Bassi	170	129	23	18	2	-
Lettonia	167	150	3	14	-	-
Belgio	159	89	61	9	-	-
Slovenia	135	126	7	2	4	-
Danimarca	133	96	12	25	-	-
Estonia	116	101	1	14	-	-
Cipro	33	22	6	5	-	-
Malta	21	18	-	3	-	-
Lussemburgo	15	14	1	-	-	-

Stati membri con operazioni sottoposte ad audit



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione.

Allegato 6.3 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2017	La Corte raccomanda alla Commissione di: Raccomandazione 4: monitorare i progressi compiuti dagli organismi pagatori nel sostenere gli agricoltori che non usano ancora la GSAA e promuovere le migliori pratiche, al fine di massimizzare i benefici e ottenere la piena attuazione del nuovo sistema entro i termini stabiliti dalla normativa.	X					

Fonte: Corte dei conti europea.

Capitolo 7

Sicurezza e cittadinanza

Indice


	Paragrafo
Introduzione	7.1. - 7.8.
Descrizione sintetica	7.2. - 7.7.
Estensione e approccio dell'audit	7.8.
Regolarità delle operazioni	7.9. - 7.10.
Analisi di elementi dei sistemi di controllo interno	7.11. - 7.13.
Esame dell'attività svolta dalle autorità di audit in merito alle relazioni annuali di controllo e agli audit della spesa	7.11. - 7.13.
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance	7.14. - 7.15.
Conclusione e raccomandazioni	7.16. - 7.17.
Conclusione	7.16.
Raccomandazioni	7.17.
Allegato 7.1 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica “Sicurezza e cittadinanza”	

Introduzione


7.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte per la rubrica 3 del QFP, incentrata su “Sicurezza e cittadinanza”. Il **riquadro 7.1** presenta una panoramica delle principali attività e delle spese eseguite nel 2020 nell’ambito di detta rubrica.

Riquadro 7.1

Rubrica 3 del QFP: “Sicurezza e cittadinanza” – Scomposizione della spesa 2020



Popolazione di audit 2020 rispetto ai pagamenti



(*) Include la spesa per “consumatori”, “giustizia”, “diritti, uguaglianza e cittadinanza”.

(**) I prefinanziamenti includono i pagamenti eseguiti nell’ambito della gestione concorrente per il periodo di programmazione 2014-2020 che non erano stati ricompresi nei conti alla base dei “pacchetti di affidabilità” accettati dalla Commissione nel 2020.

(***) I prefinanziamenti liquidati sono conformi alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. **allegato 1.1**, paragrafo 11).

Fonte: conti consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2020.

Descrizione sintetica

7.2. Questa rubrica raggruppa varie politiche il cui obiettivo comune è rafforzare il concetto di “cittadinanza dell’UE” creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne.

7.3. Come indicato nel [riquadro 7.1](#), il settore di spesa più significativo è lo strumento per il sostegno di emergenza (*Emergency Support Instrument – ESI*), istituito nell'aprile 2020¹ per aiutare gli Stati membri ad affrontare la pandemia di COVID-19, finanziando fra l'altro il trasferimento ed il trasporto transfrontaliero di pazienti, personale medico e materiale medico essenziale; la ricerca e la produzione di vaccini e terapie; l'acquisto e la distribuzione di materiale diagnostico.

7.4. Il settore della migrazione e sicurezza rappresenta anch'esso una quota significativa di questa voce di bilancio. La spesa in tale ambito è finanziata da due fondi: il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (*Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF*) e il Fondo sicurezza interna (*Internal Security Fund – ISF*). La gestione della maggior parte dei finanziamenti AMIF e ISF è condivisa fra gli Stati membri (o i paesi associati) e la DG Migrazione e affari interni (DG HOME) della Commissione. L'obiettivo dell'AMIF² è contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e mettere in atto un approccio UE comune in materia di asilo e immigrazione. La finalità generale dell'ISF è garantire la sicurezza nell'UE, facilitando al contempo i viaggi legittimi e assicurando il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani, e viene perseguita attraverso due strumenti³: ISF Frontiere e visti e ISF Polizia.

7.5. Nel quadro della gestione concorrente, gli Stati membri attuano i programmi nazionali pluriennali nel quadro dell'AMIF e dell'ISF approvati dalla Commissione. A sei anni dall'inizio del periodo di programmazione settennale, gli Stati membri hanno ancora una volta intensificato l'attuazione dei programmi nazionali. Ciononostante, importi significativi non sono ancora stati spesi e la pressione sulle autorità nazionali potrebbe aumentare ulteriormente con l'approssimarsi della chiusura dei programmi. Nel [riquadro 7.2](#) è riepilogata la spesa oggetto delle domande di rimborso presentate dagli Stati membri alla Commissione dall'inizio del periodo di programmazione.


¹ Cfr. [regolamento \(UE\) 2020/521 del Consiglio](#), del 14 aprile 2020, che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, e che ne modifica disposizioni in considerazione dell'epidemia di COVID-19.

² Cfr. [regolamento \(UE\) n. 516/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

³ Cfr. [regolamento \(UE\) n. 515/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nonché [regolamento \(UE\) n. 513/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

Riquadro 7.2

La spesa dei programmi nazionali per l'AMIF e l'ISF è accelerata, ma buona parte della dotazione resta ancora da spendere.



(*) La spesa per l'AMIF/ISF sostenuta a livello di Stato membro viene dichiarata alla Commissione e da questa approvata l'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, i conti della Commissione per il 2020 riportano la spesa degli Stati membri del 2019.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione europea (programmi nazionali e decisioni di liquidazioni fino alla fine del 2020).

7.6. Nel caso delle azioni dell'UE nell'ambito dell'AMIF e dell'ISF (azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'UE nel suo complesso), che sono gestite direttamente dalla DG HOME, le restrizioni introdotte a seguito della pandemia di COVID-19 hanno ritardato l'attuazione delle attività relative ai progetti. A seguito di ciò, e del fatto che nel 2019 era stato versato un numero consistente di anticipi, nel 2020 i pagamenti sono stati significativamente inferiori agli esercizi precedenti.

7.7. Altri settori di spesa importanti sono:

- o i finanziamenti per la Procura europea e le 12 agenzie decentrate⁴ impegnate nell'attuazione delle priorità fondamentali dell'UE nei settori di migrazione e sicurezza, cooperazione giudiziaria e sanità;
- o il programma "Alimenti e mangimi", teso ad assicurare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante in tutte le fasi della catena alimentare;
- o "Europa creativa", il programma quadro dell'UE che sostiene i settori della cultura e degli audiovisivi e
- o una serie di programmi aventi l'obiettivo comune di rafforzare sicurezza e cittadinanza nell'UE, concentrandosi sulla giustizia, sui consumatori, sulla protezione civile, o su diritti, uguaglianza e cittadinanza.

Estensione e approccio dell'audit

7.8. Applicando l'approccio e i metodi di audit di cui all'*allegato 1.1*, per la presente rubrica del QFP si è proceduto ad esaminare in riferimento all'esercizio 2020:

- a) un campione di 27 operazioni, studiato per contribuire alla dichiarazione di affidabilità globale della Corte e non per essere rappresentativo della spesa a titolo della presente rubrica del QFP. La Corte, pertanto, non è stata in grado di stimare il tasso di errore per questa rubrica del QFP. Il campione è costituito da: 14 operazioni effettuate in regime di "gestione concorrente" con gli Stati membri⁵ (due operazioni per Stato membro); otto operazioni sottoposte alla "gestione diretta" e due alla "gestione indiretta" della Commissione; tre operazioni comportanti la liquidazione di anticipi ad agenzie;

⁴ Sanità: ECDC, EFSA, EMA. Affari interni: EASO, Frontex, EMCDDA, Europol, CEPOL, eu-LISA. Giustizia: EIGE, Eurojust, FRA. Le relazioni annuali specifiche della Corte contenenti il giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni di ciascuna di queste agenzie sono disponibili nel sito Internet della Corte.

⁵ In Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Polonia e Regno Unito.

- b) sistemi selezionati, che hanno riguardato:
- i) le relazioni annuali di controllo di quattro autorità di audit⁶ che corredano i conti annuali dell'esercizio 2019 riferiti all'AMIF e all'ISF, allo scopo di stabilire se tali relazioni fossero conformi alla normativa⁷;
 - ii) l'attività delle stesse autorità di audit, e l'adeguatezza degli audit sulla spesa da queste svolte e delle procedure da esse applicate per esprimere giudizi di audit su cui fare affidamento;
- c) le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della DG HOME e della DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (DG CNECT), nonché la loro inclusione nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (*Annual Management and Performance Report – AMPR*) della Commissione.

⁶ In Spagna, Lussemburgo, Austria e Finlandia.

⁷ [Regolamento delegato \(UE\) 2018/1291 della Commissione](#), del 16 maggio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit.

Regolarità delle operazioni

7.9. Delle 27 operazioni esaminate dagli auditor dalla Corte, otto (30 %) erano inficiate da errori. Sono state rilevate quattro operazioni con errori quantificabili che hanno avuto un impatto finanziario sugli importi imputati al bilancio dell'UE. Nel riquadro 7.3 è illustrato un esempio al riguardo.

Riquadro 7.3

Spese dichiarate in eccesso per il trasporto di materiale medico

Un'azione nell'ambito dell'ESI sottoposta ad audit dalla Corte è stata attuata da un servizio ministeriale nel Regno Unito⁸. Consisteva nel trasporto di dispositivi di protezione individuale per uso medico dall'Asia (ad esempio, Cina, Singapore) al Regno Unito tra aprile e luglio 2020 per far fronte all'emergenza prodottasi a causa della pandemia di COVID-19. Le autorità del Regno Unito hanno affidato questi servizi a tre vettori di trasporto aereo di merci, ricorrendo a procedure d'appalto straordinarie (procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara).

La Corte ha sottoposto ad audit uno di questi contratti, che ha accresciuto il volume di carico al di là di quello disponibile nel quadro di un contratto esistente, ma le autorità del Regno Unito non hanno fornito la documentazione essenziale relativa all'appalto. Gli auditor non hanno quindi potuto verificare se le autorità del Regno Unito abbiano effettivamente eseguito una procedura d'appalto in questo caso. In assenza di elementi probatori che attestino il contrario, la Corte ritiene che il contratto sia stato aggiudicato direttamente al vettore. I costi di trasporto relativi a questo contratto non erano perciò ammissibili a finanziamenti UE.

Inoltre, le autorità del Regno Unito hanno applicato un tasso di cambio non corretto nel convertire in euro i costi di trasporto di un operatore espressi in dollari. Di conseguenza, i costi relativi al progetto per questo operatore sono sovradichiarati del 20 %.

Le autorità del Regno Unito hanno inoltre dichiarato spese per un volo che in realtà era stato annullato e non era pertanto ammissibile al finanziamento.

⁸ In base all'[accordo sul recesso UE-UK](#), con alcune eccezioni, "il diritto dell'Unione sarà applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione". Il Regno Unito aveva pertanto diritto a ricevere finanziamenti dall'UE fino alla fine del 2020.

Complessivamente, i costi totali del progetto presentato alla DG ECHO sono stati sovradichiarati per il 30 %. Anche se le autorità del Regno Unito hanno presentato un certificato di audit a corredo della dichiarazione di spesa, gli errori rilevati dagli auditor della Corte non erano stati individuati dal revisore esterno indipendente. Inoltre, le verifiche eseguite dalla DG ECHO prima di procedere al pagamento non avevano rilevato tutti gli errori presenti nelle dichiarazioni di spesa certificate.

7.10. Sono stati inoltre rilevati quattro casi di inosservanza delle disposizioni giuridiche e finanziarie, che però non hanno avuto un'incidenza finanziaria sul bilancio UE. Questi casi riguardavano la selezione dei progetti e l'applicazione delle norme in materia di appalto, la presentazione di documentazione incompleta a sostegno delle dichiarazioni di spesa ed il malfunzionamento di un sistema informatico (errore sistemico). Il mancato rispetto di tali norme può compromettere la sana gestione finanziaria della spesa UE ed eventualmente inficiare l'ammissibilità delle spese dichiarate. Il [riquadro 7.4](#) riporta l'esempio di un caso in cui le norme non sono state rispettate.

Riquadro 7.4

I servizi forniti a minori non accompagnati non sono stati sempre documentati in modo soddisfacente

La Corte ha controllato un progetto finanziato dall'AMIF in Grecia e attuato da un'organizzazione non governativa (ONG). Questo progetto prevedeva la messa a disposizione di un alloggio e altri servizi (pasti, prodotti per l'igiene personale, attività ricreative, consulenza ecc.) per minori non accompagnati in strutture ubicate in quattro città della Grecia. L'ONG ha ricevuto finanziamenti sulla base di un costo unitario giornaliero standard per minore non accompagnato ospitato.

Le norme interne degli alloggi non includevano indicatori precisi riguardo alle modalità con cui l'ONG era tenuta a dimostrare che alcuni servizi rientranti nel costo unitario standard (ad esempio, supervisione, organizzazione di attività, servizi di pulizia, pasti) erano stati forniti ed erano di qualità sufficiente. L'ONG non era pertanto in grado di dimostrare di aver effettivamente fornito questi servizi e con un livello adeguato. Un altro problema era la permanenza dei giovani negli alloggi senza adeguata giustificazione (come frequenza scolastica, problemi sanitari) dopo aver raggiunto la maggiore età.

Analisi di elementi dei sistemi di controllo interno

Esame dell'attività svolta dalle autorità di audit in merito alle relazioni annuali di controllo e agli audit della spesa

7.11. La Corte ha esaminato l'attività svolta da quattro autorità incaricate di sottoporre ad audit i conti annuali degli Stati membri di appartenenza⁹ con riferimento all'AMIF/ISF e di presentare alla Commissione una relazione annuale di controllo. Scopo della Corte era valutare se dette autorità di audit avessero:

- a) considerato tutti i tipi di pagamenti eseguiti dagli organismi preposti all'attuazione dei fondi,
- b) utilizzato un metodo di campionamento appropriato,
- c) estratto con il campionamento sufficienti operazioni per trarre conclusioni sulla totalità della popolazione,
- d) calcolato¹⁰ correttamente il tasso di errore,
- e) posto in essere procedure adeguate per fornire giudizi e relazioni di audit affidabili¹¹.

⁹ Lussemburgo e Austria per l'AMIF; Spagna e Finlandia per l'ISF.

¹⁰ Come stabilisce il [regolamento delegato \(UE\) 2018/1291 della Commissione](#).

¹¹ Conformemente al requisito fondamentale dei sistemi di gestione e di controllo n. 14 - cfr. allegato del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2017/646 della Commissione](#), del 5 aprile 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità.

7.12. Tutte le autorità di audit esaminate avevano sviluppato e applicato procedure dettagliate di qualità sufficiente per riferire in merito al lavoro svolto nella rispettiva relazione annuale di controllo. La Corte ha riscontrato alcune carenze, il cui impatto sui conti non è stato rilevante al punto tale da invalidare le conclusioni delle autorità di audit. La Commissione aveva già individuato alcune di queste carenze nella sua valutazione delle relazioni annuali di controllo per l'esercizio finanziario 2019. Le constatazioni della Corte sono riportate nel *riquadro 7.5*.

Riquadro 7.5

Carenze nelle relazioni annuali di controllo

Carenze	Stato membro di appartenenza dell'autorità di audit	Impatto potenziale
<p>Problemi di campionamento: unità di campionamento non definita con precisione, troppe poche voci nel campione di audit.</p>	Lussemburgo	<p>Garanzia limitata ottenuta dall'attività dell'autorità di audit</p> <p>Inattendibilità dei dati comunicati</p>
<p>L'autorità competente ha presentato all'autorità di audit i conti provvisori prima di ultimare i propri controlli in loco e prima di aver incluso i pagamenti per l'assistenza tecnica, con il conseguente rischio che l'autorità di audit espletasse i propri controlli sull'insieme di conti errato.</p> <p>La relazione annuale di controllo ha spiegato solo in parte le differenze tra i conti provvisori e quelli definitivi.</p>	Spagna	
<p>I tassi di errore sono stati calcolati e presentati in modo inesatto nel corpo della relazione annuale di controllo.</p>	Austria	
<p>Il valore e la copertura del campione di audit sono stati riportati in modo incorretto.</p>	Austria	
<p>La relazione annuale di controllo non ha adeguatamente indicato i risultati degli audit delle spese e dei sistemi o il livello complessivo di affidabilità.</p> <p>Si è omesso di indicare che alcune attività di audit sono state esternalizzate.</p>	Lussemburgo	

7.13. La Corte ha selezionato 23 fascicoli di audit presso le stesse quattro autorità di audit. Non ha proceduto alla completa riesecuzione del lavoro di audit, ma ha utilizzato i fascicoli selezionati per verificare che le procedure di audit fossero adeguate e riguardassero tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dai regolamenti relativi all'AMIF/ISF¹². Nel complesso, la Corte ha constatato che le autorità di audit disponevano di programmi di audit dettagliati e avevano utilizzato liste di controllo a sostegno delle conclusioni tratte. Sono però state riscontrate le carenze esposte nel riquadro 7.6.

Riquadro 7.6

Carenze nell'attività svolta dalle autorità di audit

Carenze	Stato membro di appartenenza dell'autorità di audit	Impatto potenziale
La procedura per la selezione dei progetti non è stata adeguatamente verificata.	Lussemburgo	Mancata individuazione di spese non ammissibili Inattendibilità delle conclusioni di audit Garanzia limitata ottenuta dall'attività dell'autorità di audit
Verifica inadeguata dell'ammissibilità delle spese.	Lussemburgo	
La pista di audit era insufficiente o la documentazione dell'attività di audit era carente.	Spagna, Lussemburgo, Austria e Finlandia	
Laddove individuate, le spese non ammissibili non sono state sempre segnalate.	Lussemburgo	
Alcuni problemi relativi agli appalti sono stati erroneamente classificati.	Finlandia	
Esame inadeguato del lavoro di audit esternalizzato.	Lussemburgo	

¹² Cfr. requisito fondamentale n. 12 di cui all'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/646 della Commissione.

Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

7.14. La Corte ha esaminato le relazioni annuali di attività della DG HOME e della DG CNECT¹³ senza rilevare informazioni che potessero essere in contraddizione con quanto da essa constatato. Tuttavia, il limitato campione considerato dalla Corte (27 operazioni) per il 2020 non è sufficiente per confrontare le risultanze di audit da essa ottenute con le informazioni comunicate da queste due direzioni generali sulla regolarità della spesa.

7.15. La Corte ha esaminato le stime presentate dalla DG HOME e dalla DG CNECT per il rischio al pagamento e il rischio alla chiusura. Ha constatato che erano state calcolate in conformità della metodologia interna e comunicate correttamente nell'AMPR.

¹³ Nel caso della DG CNECT, la Corte ha esaminato solo le informazioni fornite sulle spese relative ad "Europa creativa".

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

7.16. Il campione di operazioni è stato estratto in modo da permettere agli auditor della Corte di esprimere un giudizio sull'insieme della spesa di bilancio per l'esercizio 2020 e non perché fosse rappresentativo della spesa eseguita nell'ambito della rubrica 3 del QFP "Sicurezza e cittadinanza". La Corte non ha sottoposto ad audit operazioni sufficienti a stimare il livello di errore per questa rubrica del QFP (cfr. paragrafo 7.8). L'esame condotto su operazioni e sistemi ha tuttavia evidenziato due ambiti in cui vi sono margini di miglioramento (cfr. paragrafi 7.9 e 7.10).

Raccomandazioni

7.17. Nell'*allegato 7.1* figurano le risultanze della verifica del seguito dato alle due raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2017. Entrambe queste raccomandazioni sono state da allora integralmente attuate dalla Commissione. La Corte ha esaminato inoltre la raccomandazione formulata nella propria relazione annuale sull'esercizio 2018, il cui termine di attuazione era il 2020, che è stata integralmente attuata. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e conclusioni per l'esercizio 2020, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue.

Raccomandazione 7.1 – Ammissibilità delle spese dei progetti nell'ambito dell'ESI

Verificare attentamente l'ammissibilità delle spese dichiarate dai beneficiari delle azioni dell'ESI, in particolare la regolarità delle procedure di appalto.

Termine di attuazione: entro fine 2021

Raccomandazione 7.2 – Documentazione quando i finanziamenti sono basati sui costi unitari standard

Fornire linee guida per le autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione dei fondi della DG HOME, sia nel QFP 2014-2020 che nel QFP 2021-2027, riguardo alla documentazione della completezza e della qualità dei servizi quando i finanziamenti sono basati sui costi unitari standard.

Termine di attuazione: entro fine 2022

Allegato 7.1 Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica “Sicurezza e cittadinanza”

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Pienamente attuata	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2017	La Commissione dovrebbe: Raccomandazione 1: fornire orientamenti agli Stati membri sull'utilizzo dei fondi UE secondo il principio della sana gestione finanziaria. In particolare, le linee guida di attuazione per l'AMIF/ISF dovrebbero precisare che, quando gli enti pubblici realizzano azioni UE, il cofinanziamento UE non può essere superiore alla spesa totale ammissibile al netto dell'IVA.	X ¹⁴					
	Raccomandazione 2: richiedere agli Stati membri di scomporre, nei conti annuali dei rispettivi programmi nazionali relativi all'AMIF e all'ISF, gli importi iscritti in base alla loro natura, suddividendoli cioè in recuperi, prefinanziamenti e spese effettivamente sostenute; la Commissione dovrebbe inoltre indicare nella propria RAA, a partire da quella per il 2018, la spesa effettiva per singolo fondo.	X ¹⁵					

¹⁴ Nell'agosto 2019 e nel luglio 2020, la Commissione ha inviato comunicazioni agli Stati membri ribadendo le norme sull'ammissibilità dell'IVA.

¹⁵ La Commissione ha modificato il modello per i conti annuali dell'AMIF/ISF per tener conto delle richieste della Corte.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Pienamente attuata	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2018	<p>La Corte raccomanda alla Commissione di far sì che, nello svolgere controlli amministrativi sulle domande di pagamento, sia utilizzata sistematicamente la documentazione che essa ha chiesto ai beneficiari delle sovvenzioni di produrre, al fine di accertare in modo adeguato la legittimità e regolarità delle procedure di appalto indette da detti beneficiari.</p> <p>La Commissione dovrebbe inoltre ordinare alle autorità degli Stati membri responsabili dei programmi nazionali dell'AMIF e dell'ISF di verificare in modo appropriato la legittimità e regolarità delle procedure di appalto indette dai beneficiari dei fondi quando dette autorità svolgono controlli amministrativi sulle domande di pagamento presentate da detti beneficiari.</p> <p>Termine di attuazione: nel corso del 2020.</p>	X ¹⁶					

Fonte: Corte dei conti europea.

¹⁶ La Commissione ha aggiornato la propria strategia di controllo e richiamato l'attenzione delle autorità degli Stati membri sui problemi relativi agli appalti.

Capitolo 8

Ruolo mondiale dell'Europa

Indice

	Paragrafo
Introduzione	8.1. - 8.5.
Descrizione sintetica	8.2. - 8.4.
Estensione e approccio dell'audit	8.5.
Regolarità delle operazioni	8.6. - 8.14.
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance	8.15. - 8.29.
Relazione annuale di attività dell'FPI	8.15. - 8.18.
Studio sul TER 2020 della DG NEAR	8.19. - 8.28.
Relazione annuale di attività e studio sul TER della DG INTPA	8.29.
Conclusione e raccomandazioni	8.30. - 8.32.
Conclusione	8.30.
Raccomandazioni	8.31. - 8.32.
Allegati	
Allegato 8.1 – Pagamenti della DG NEAR e della DG INTPA per delegazione	
Allegato 8.2 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni	

Introduzione


8.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte per la rubrica 4 del QFP “Ruolo mondiale dell’Europa”. Il riquadro 8.1 presenta una panoramica delle principali attività e della spesa eseguite nel 2020 nell’ambito di detta rubrica.


Riquadro 8.1

Rubrica 4 del QFP: “Ruolo mondiale dell’Europa” – Scomposizione della spesa 2020

Pagamenti 2020 in percentuale del bilancio UE e loro scomposizione

(miliardi di euro)





(*) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per i dettagli cfr. **allegato 1.1**, paragrafo **11**).

Fonte: conti consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2020.

Descrizione sintetica

8.2. La rubrica “Ruolo mondiale dell’Europa” copre la spesa relativa a tutte le azioni esterne (“politica estera”) finanziate dal bilancio generale dell’UE. Dette politiche mirano a:

- promuovere all’estero i valori dell’UE, quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- affrontare le preminenti sfide planetarie, quali i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità;
- potenziare l’impatto della cooperazione dell’UE allo sviluppo, con l’obiettivo di contribuire ad eliminare la povertà e di promuovere la prosperità;
- promuovere la stabilità e la sicurezza nei paesi candidati e del vicinato;
- rafforzare la solidarietà europea in caso di calamità naturali o provocate dall’uomo;
- migliorare la prevenzione delle crisi e la risoluzione dei conflitti, mantenere la pace, consolidare la sicurezza internazionale e favorire la cooperazione internazionale;

- promuovere gli interessi dell'UE e quelli comuni nei paesi che non ne fanno parte, sostenendo la dimensione esterna delle politiche dell'UE.

8.3. Le direzioni generali e i servizi principali deputati all'esecuzione del bilancio per le azioni esterne sono la direzione generale per i Partenariati internazionali (DG INTPA)¹, la direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR), la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO), la direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) e il servizio degli strumenti di politica estera (FPI).

8.4. Nel 2020 i pagamenti a titolo della rubrica "Ruolo mondiale dell'Europa", ammontati a 11,4 miliardi di euro², sono stati effettuati utilizzando diversi strumenti (cfr. [riquadro 8.1](#)) e modalità di erogazione, quali appalti di lavori/forniture/servizi, sovvenzioni, prestiti speciali, garanzie su prestiti e azioni di assistenza finanziaria, sostegno al bilancio e altre forme mirate di aiuti di bilancio, in oltre 150 paesi (cfr. [allegato 8.1](#)).

Estensione e approccio dell'audit

8.5. Applicando l'approccio e i metodi di audit di cui all'[allegato 1.1](#), per la presente rubrica del QFP si è proceduto ad esaminare in riferimento all'esercizio 2020:

- un campione di 75 operazioni, studiato per contribuire alla dichiarazione di affidabilità globale della Corte e non per essere rappresentativo della spesa a titolo della presente rubrica del QFP. La Corte, pertanto, non è stata in grado di stimare il tasso di errore per questa rubrica del QFP. Il campione comprendeva 32 operazioni concernenti la DG NEAR, 14 operazioni concernenti la DG INTPA, 13 operazioni concernenti la DG ECHO, 10 operazioni concernenti l'FPI e altre 6 operazioni.
- le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della DG NEAR e della DG INTPA, successivamente incluse nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (*Annual Management and Performance Report, AMPR*) della Commissione.

¹ Ex direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (DG DEVCO).

² Pagamenti a cui è stata data esecuzione finale, comprese le entrate con destinazione specifica.

Regolarità delle operazioni

8.6. Delle 75 operazioni esaminate dagli auditor dalla Corte, 28 (37,3 %) erano inficiate da errori. Sono stati rilevati 17 errori quantificabili con un impatto finanziario sugli importi imputati al bilancio dell'UE. Sono stati anche riscontrati 11 casi di inosservanza delle disposizioni normative e finanziarie.

8.7. Le risultanze per la rubrica "Ruolo mondiale dell'Europa" sono categorizzabili come costi non ammissibili, costi non sostenuti, errori in materia di appalti pubblici ed assenza di documenti giustificativi. Il [riquadro 8.2](#) presenta esempi di errori quantificabili. Nel [riquadro 8.3](#) vengono illustrati esempi di accordi di delega e di convenzioni di sovvenzione non attuati correttamente. In questi casi, non è stato possibile calcolare l'importo esatto non ammissibile.

Riquadro 8.2

Forniture non usate per l'azione finanziata

DG NEAR

Gli auditor della Corte hanno controllato le spese dichiarate da un beneficiario nell'ambito di una convenzione di sovvenzione conclusa con la Commissione nell'ottobre 2016. L'azione era volta a migliorare le condizioni di salute dei rifugiati sotto la tutela del paese beneficiario, anche attraverso vaccinazioni. La sovvenzione è stata finanziata interamente dal bilancio dell'UE e, sul totale di costi stimati di 300 milioni di euro, le attrezzature e le forniture rappresentavano il 47 %, ossia 142 milioni di euro. Per attuare la convenzione di sovvenzione, il beneficiario ha sottoscritto nel dicembre 2017 un contratto con un fornitore di materiale medico per l'acquisizione di vaccini.

Per le spese effettuate prima della stipula del contratto con il fornitore di materiale medico, e rimborsate dalla Commissione, la Corte non ha ricevuto elementi probatori relativi all'appalto o indicanti il costo effettivo e il numero di dosi di vaccino somministrate. Complessivamente, la Corte ha ritenuto non ammissibili spese per un importo di 4,4 milioni di euro.

Costi non ammissibili nella dichiarazione di spesa

DG NEAR

Gli auditor della Corte hanno controllato le spese dichiarate da un beneficiario nell'ambito di una convenzione di sovvenzione conclusa con la Commissione. L'azione finanziata mediante la sovvenzione era volta a potenziare le comunità locali nel paese beneficiario al fine di promuovere l'inclusione sociale di persone rom. La Commissione ha finanziato la sovvenzione da 4 milioni di euro interamente a valere sul bilancio dell'UE.

Gli auditor della Corte hanno esaminato i documenti giustificativi e hanno rilevato che la Commissione aveva approvato 269 531 euro di anticipi a titolo di rimborso, benché il beneficiario non avesse intrapreso alcuna attività corrispondente. La Commissione aveva anche accettato due volte una dichiarazione di spesa dell'importo di 270 537 euro. Nel complesso, la Corte ritiene che il 64 % dell'importo controllato non sia ammissibile.

Riquadro 8.3

L'assegnazione dei costi ripartiti non si basa su spese realmente sostenute

DG ECHO

Parte della spesa controllata dagli auditor della Corte riguardava quattro convenzioni di sovvenzione specifiche e un accordo di delega, per un costo totale stimato di 11,2 milioni di euro.

Una porzione della spesa controllata riguardava i costi ripartiti tra il progetto finanziato dall'UE e le organizzazioni partner. Le convenzioni disponevano che tali costi dovessero essere ripartiti sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Gli auditor della Corte hanno esaminato le politiche di assegnazione dei costi e i documenti giustificativi delle organizzazioni partner, dai quali è emerso che l'assegnazione dei costi era basata sul bilancio preventivo o su importi stimati.

Ad esempio, in un caso, i costi dell'energia elettrica per un ufficio locale non sono stati calcolati sulla base della spesa effettivamente sostenuta, ma come percentuale della dotazione disponibile per contratto. In un altro, l'assegnazione dei costi per la ristrutturazione di un magazzino di un ufficio, l'utilizzo di veicoli e l'affitto si basava, analogamente, sulla dotazione ancora disponibile ogni mese per coprire le varie tipologie di costi comuni. Tuttavia, non è stato possibile calcolare l'impatto finanziario esatto.

Tale approccio per l'assegnazione dei costi contravviene alle condizioni fissate nella convenzione.

8.8. Nell'esaminare dette operazioni, gli auditor della Corte hanno individuato casi di sistemi di controllo interno efficaci (cfr. esempio nel [riquadro 8.4](#)).

Riquadro 8.4

Controlli efficaci effettuati dalla Commissione sulle domande di pagamento nell'ambito della gestione diretta

DG INTPA

L'UE, mediante un contratto di servizi con una società internazionale di consulenza specializzata nelle politiche pubbliche e nella cooperazione allo sviluppo, ha finanziato un'azione del valore di 13,8 milioni per sostenere un'associazione che promuove l'integrazione regionale in Asia.

Gli auditor della Corte hanno esaminato i pagamenti effettuati dalla Commissione in relazione alla fattura emessa dal consulente nell'ambito di tale contratto di servizi. Durante l'esame della domanda di pagamento, la delegazione locale dell'UE ha rilevato costi non ammissibili per 35 500 euro, indicati come onorari di esperti. Ha quindi chiesto al consulente di emettere una nota di credito per detto importo e ha ridotto il pagamento.

Durante il periodo di attuazione del contratto, la Commissione ha individuato e recuperato costi non ammissibili per un totale superiore a 113 700 euro. La Corte non ha individuato ulteriori errori.

8.9. Vi sono due settori di spesa in cui le operazioni sono meno soggette a errori in ragione delle condizioni di pagamento. Si tratta i) del sostegno al bilancio (cfr. paragrafo **8.10**) e ii) dei progetti realizzati da organizzazioni internazionali e ai quali è stato applicato l'“approccio nozionale” (cfr. paragrafo **8.12**). Per il 2020, la Corte ha controllato tre operazioni di sostegno al bilancio e 14 progetti gestiti da organizzazioni internazionali, comprendenti sei operazioni alle quali è stato applicato l'approccio nozionale. In questi ambiti non sono stati riscontrati errori.

8.10. Il sostegno al bilancio fornisce un contributo al bilancio generale di uno Stato o alla dotazione da questo destinata a una politica o a un obiettivo specifico. I pagamenti per il sostegno al bilancio a carico del bilancio generale dell'UE nel 2020 sono ammontati a 1,7 miliardi di euro. La Corte ha valutato se la Commissione avesse rispettato le condizioni che disciplinano i pagamenti a sostegno del bilancio dei paesi partner e se avesse verificato il rispetto, da parte di questi ultimi, delle condizioni generali di ammissibilità (ad esempio, se vi fossero stati miglioramenti soddisfacenti nella gestione finanziaria del settore pubblico).

8.11. Tuttavia, poiché le disposizioni normative si prestano a diverse interpretazioni, la Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità nel decidere se i paesi partner abbiano rispettato tali condizioni generali. L'audit della Corte sulla regolarità non può comprendere gli eventi successivi al versamento degli aiuti da parte della Commissione al paese destinatario, poiché tali fondi confluiscono da quel momento nelle risorse proprie del paese in questione³.

8.12. Nell'ambito dell'"approccio nozionale", quando i contributi della Commissione ai progetti finanziati da più donatori vanno ad aggiungersi a quelli degli altri donatori e non vengono destinati a voci di spesa specifiche e identificabili, la Commissione presuppone che le norme UE in materia di ammissibilità siano rispettate fintanto che l'importo aggregato comprende spese ammissibili sufficienti a coprire il contributo dell'UE. Nelle verifiche di convalida svolte dalla Corte si è tenuto conto di questo approccio.

8.13. Nel 2020, i pagamenti effettuati a favore di organizzazioni internazionali tramite il bilancio generale dell'UE sono ammontati a 3,2 miliardi di euro. La Corte non è in grado di precisare la percentuale di tale importo alla quale è stato applicato l'"approccio nozionale", poiché la Commissione non ne effettua un monitoraggio distinto.

³ L'efficienza e l'efficacia del sostegno al bilancio sono esaminate in svariate relazioni speciali della Corte, di cui le più recenti sono la [relazione speciale n. 09/2019](#) "Sostegno dell'UE al Marocco – Risultati finora limitati" e la [relazione speciale n. 25/2019](#) "La qualità dei dati per il sostegno al bilancio: debolezze in alcuni indicatori e nelle verifiche riguardanti il pagamento delle quote variabili" (cfr. <http://eca.europa.eu>).

8.14. Alcune organizzazioni internazionali⁴ hanno fornito solo un accesso limitato ai documenti, ad esempio in formato di sola lettura, il che significa che non è stato possibile effettuare copie dei documenti esaminati. Inoltre, alcune organizzazioni internazionali hanno messo in dubbio il mandato della Corte. Tali questioni hanno ostacolato la pianificazione e l'espletamento dell'audit della Corte, nonché comportato ritardi nella ricezione della documentazione richiesta da parte dell'équipe di audit e nell'esecuzione dell'attività prevista. In un caso, l'organizzazione internazionale ha impiegato più di otto mesi per fornire i documenti giustificativi richiesti. Il trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE)⁵ sancisce il diritto della Corte dei conti europea di ottenere qualsiasi documento o informazione necessari all'espletamento delle sue funzioni. In passato la Corte ha già formulato osservazioni a questo riguardo nella relazione annuale sull'esercizio 2018⁶ e nel parere n. 10/2018⁷.

⁴ L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi del Vicino Oriente (UNRWA), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).

⁵ Il diritto della Corte di accedere alla documentazione è sancito all'articolo 287 del TFUE, che recita: "[...] le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio [...] trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni". (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 170).

⁶ Cfr. paragrafo 9.13 del capitolo 9, "Ruolo mondiale dell'Europa", della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2018](#).

⁷ [Parere n. 10/2018](#) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, paragrafo 18.

Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

Relazione annuale di attività dell’FPI

8.15. Per l’esercizio finanziario 2020, è stata esaminata la relazione annuale di attività (RAA) del servizio degli strumenti di politica estera (FPI).

8.16. L’analisi della Corte ha valutato se l’FPI abbia presentato nella propria RAA le informazioni sulla regolarità conformemente alle istruzioni della Commissione e se abbia applicato in modo coerente la metodologia per stimare le rettifiche e i recuperi futuri.

8.17. Per la spesa totale accettata nel 2020 (730 milioni di euro), l’FPI ha stimato che l’importo complessivo a rischio al momento del pagamento fosse di 8,0 milioni di euro (1,10 %). Il valore delle correzioni risultanti dalle verifiche negli anni seguenti era stimato a 3,5 milioni di euro (43,8 % dell’importo totale a rischio). In virtù di questa considerazione, il caposervizio dell’FPI ha dichiarato che l’esposizione finanziaria del servizio era inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %.

8.18. La Commissione può affidare compiti di esecuzione del bilancio a determinate entità, a condizione che queste siano in grado di assicurare un elevato livello di tutela degli interessi finanziari dell’UE. In tali casi, il regolamento finanziario prevede una valutazione di tali entità al fine di garantire che rispettino i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e visibilità dell’azione dell’UE. Tale valutazione è nota come “valutazione per pilastro”⁸. L’FPI deve garantire che tutte le proprie missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) siano così accreditate. Alla fine del 2020, due⁹ delle 11 missioni di PSDC in corso non avevano ancora ricevuto una valutazione per pilastro con esito totalmente positivo. In particolare, la valutazione della missione dell’UE di assistenza alle frontiere (EUBAM) in

⁸ Articolo 154 del [regolamento \(UE, Euratom\) n. 2018/1046](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (“regolamento finanziario”), modificato. I requisiti della valutazione per pilastro sono stati modificati nel tempo e sono stati aggiornati dopo essere stati inclusi nel regolamento finanziario nel 2002.

⁹ EUBAM Libia e la missione consultiva dell’UE nella Repubblica centrafricana.

Libia è in atto da tempo¹⁰, il che denota una potenziale debolezza dei controlli interni. L’FPI ha adottato misure specifiche per mitigare i rischi a tale riguardo. Le valutazioni per pilastro sono però necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell’UE¹¹.

Studio sul TER 2020 della DG NEAR

8.19. Nel 2020, la DG NEAR ha incaricato un contraente esterno di condurre per suo conto il sesto studio sul tasso di errore residuo (TER). Scopo di quest’ultimo è stimare il tasso degli errori che non sono stati rilevati durante tutte le verifiche di gestione della DG NEAR volte a prevenire, individuare e correggere gli errori per l’intero ambito di sua competenza, al fine di trarre conclusioni sull’efficacia di tali verifiche. Lo studio è un elemento importante sul quale il direttore generale basa la dichiarazione di affidabilità e che confluisce nelle informazioni sulla regolarità in merito all’“azione esterna” riportate nell’AMPR.

8.20. La DG NEAR ha presentato nella propria RAA i risultati dello studio sul TER per il 2020¹². Lo studio ha esaminato un campione di 375 operazioni effettuate nell’ambito di contratti chiusi fra settembre 2019 e agosto 2020. Il TER globale per la DG in esame è stimato all’1,36 %, ossia al di sotto della *soglia di rilevanza* del 2 % stabilita dalla Commissione. Nei due esercizi precedenti tale tasso era pari allo 0,72 % nel 2018 e allo 0,53 % nel 2019.

8.21. Lo studio sul TER non costituisce un *incarico di assurance* o un audit; è basato sulla metodologia e sul manuale sul TER fornito dalla DG NEAR. Sono state individuate limitazioni che potrebbero contribuire alla sottostima del TER.

8.22. Nell’audit dell’esercizio in esame, sono stati nuovamente riscontrati vari fattori importanti che hanno distorto il TER. Il primo fattore consisteva nel fatto che la DG NEAR non ha stratificato la popolazione delle operazioni usate nel campionamento in modo da coprire in maggiore dettaglio gli ambiti più soggetti a errore o da prestare meno attenzione agli ambiti a minor rischio confermato¹³. Le operazioni di sostegno al

¹⁰ Il Consiglio ha approvato la missione EUBAM Libia nel maggio 2013. La missione è attualmente situata a Tunisi a causa della situazione politica in Libia.

¹¹ Articolo 154 del [regolamento finanziario](#).

¹² Nella RAA il tasso di errore residuo (TER) è chiamato tasso di errore globale (derivato dalla DG) (“*global (DG derived) error rate*”).

¹³ Cfr. capitolo 9, “Ruolo mondiale dell’Europa”, della [relazione annuale della Corte sull’esercizio 2017](#).

bilancio sono a basso rischio e nel 2020 hanno rappresentato solo il 26 % (in valore) dell'intera popolazione TER. Tuttavia, esse costituivano il 39 % (in valore) del campione ai fini del TER. Negli ultimi anni hanno rappresentato una percentuale crescente di tale campione: 29 % nel 2018, 31 % nel 2019 e 39 % nel 2020.

8.23. Inoltre, nel 2018 la DG NEAR ha introdotto un tasso di errore aggiuntivo per le sovvenzioni a gestione diretta (il "coefficiente per le sovvenzioni"). Il direttore generale ha potuto così disporre di un fondamento più solido per mantenere la riserva già formulata a causa dell'elevato rischio insito in dette sovvenzioni. In genere, per il campione ai fini del TER, il contraente applica una soglia di rilevanza del 2 % con un livello di affidabilità del 95 %¹⁴. Per il coefficiente per le sovvenzioni, tuttavia, il livello di affidabilità è pari all'80 %, il che ha portato a una stima meno precisa del tasso di errore effettivo per questa parte della popolazione. Tale approccio non rispecchia il rischio elevato di questo settore.

8.24. Il secondo fattore era il fatto che la percentuale di operazioni per le quali la stima dello studio sul TER veniva basata interamente o in parte su precedenti attività di controllo è cresciuta dal 2016, raggiungendo oltre il 60 % nel 2020. Per queste operazioni, il contraente si è basato sul lavoro svolto in precedenza nell'ambito del quadro di controllo della DG NEAR, come le verifiche delle spese e gli audit finanziari dei progetti eseguiti da terzi indipendenti, tenendo anche conto delle passate attività di controllo della Commissione. Al contempo, il numero complessivo di operazioni controllate nell'ambito dello studio sul TER è stato ridotto di oltre il 25 %. L'eccessivo affidamento fatto sul lavoro di controllo precedente è contrario alla finalità dello studio sul TER, che consiste nell'individuare gli errori che sono sfuggiti a questi controlli.

8.25. Inoltre, il contraente per lo studio sul TER ha fatto affidamento su verifiche delle spese effettuate nell'ambito delle limitazioni poste dall'accordo quadro finanziario e amministrativo (*financial and administrative framework agreement – FAFA*) concluso con talune organizzazioni internazionali, che limita il numero di voci che possono essere controllate nel corso di una verifica delle spese, nonché l'accesso a elementi probatori di audit.

¹⁴ Si tratta della probabilità che il livello di errore nella popolazione si collochi entro un determinato intervallo ("intervallo di affidabilità").

8.26. Il terzo fattore è stato il metodo applicato dalla DG NEAR per la stima del TER. In primo luogo, tale metodo lascia ampia discrezionalità al contraente nel decidere se vi siano ragioni logistiche e giuridiche sufficienti per impedire un accesso tempestivo ai documenti relativi a un'operazione e, quindi, la stima del tasso di errore. In secondo luogo, la Commissione ha aggiunto un premio di rischio del 5 % al tasso di errore residuo, come nel 2019. Non è chiaro, tuttavia, come la Commissione sia giunta a tale valore. Pertanto, il metodo applicato non rispecchia necessariamente il reale errore residuo per l'operazione in causa¹⁵.

8.27. Il quarto fattore consiste nell'alto numero di operazioni sostituite nella popolazione di campionamento¹⁶. Tali sostituzioni, e le motivazioni addotte, confermano che la verifica dei dati richiesta dal manuale di istruzioni non è stata effettuata con la debita diligenza in collaborazione con la Commissione e che le popolazioni di dati usate per il campionamento nelle diverse fasi erano solo parzialmente affidabili o corrette. Sostituzioni e modifiche nella popolazione per il campionamento portano a risultati di campionamento diversi.

8.28. In aggiunta, il quadro normativo che disciplina lo studio sul TER e il contratto tra la DG NEAR e il contraente di detto studio non affronta né menziona il rischio di frode. Non vi è alcuna procedura che imponga al contraente di riferire alla Commissione i casi di presunta frode a danno del bilancio dell'UE rilevati durante l'attività svolta ai fini della stima del TER.

Relazione annuale di attività e studio sul TER della DG INTPA

8.29. L'esame della relazione annuale di attività 2020 e dello studio sul TER della DG INTPA è illustrato in dettaglio nella relazione della Corte sulle attività finanziate dall'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES).

¹⁵ Nel 2020, in un caso un errore è stato stimato parzialmente.

¹⁶ 36 operazioni per lo studio sul TER per il 2020.

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

8.30. Il campione di operazioni è stato estratto in modo da permettere agli auditor della Corte di esprimere un giudizio sull'insieme della spesa di bilancio per l'esercizio 2020 e non perché fosse rappresentativo della spesa eseguita nell'ambito della rubrica 4 del QFP "Ruolo mondiale dell'Europa". La Corte non ha sottoposto ad audit operazioni sufficienti a stimare il livello di errore per questa rubrica del QFP (cfr. paragrafo 8.5). L'esame condotto su operazioni e sistemi ha tuttavia evidenziato tre ambiti in cui vi sono margini di miglioramento (cfr. paragrafi 8.7, 8.14 e 8.28).

Raccomandazioni

8.31. Nell'*allegato 8.2* figurano le risultanze dell'esame del seguito dato alle quattro raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2017. Di queste, tre sono state interamente attuate dalla Commissione, mentre una non è stata attuata. La Corte ha inoltre controllato le raccomandazioni formulate nelle relazioni annuali per gli esercizi 2018 e 2019 per le quali il termine di attuazione era immediato o antecedente alla fine del 2020.

8.32. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e conclusioni per l'esercizio 2020, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue.

Raccomandazione 8.1 – Accesso pieno e tempestivo ai documenti

Adoperarsi affinché le organizzazioni internazionali forniscano alla Corte dei conti europea un accesso pieno, illimitato e tempestivo ai documenti necessari per svolgere i propri compiti conformemente al TFUE, e non in formato di sola lettura.

Termine di attuazione: entro fine 2021

Raccomandazione 8.2 – Assegnazione dei costi ripartiti da parte delle organizzazioni partner

Istituire una procedura volta a garantire che le organizzazioni partner basino l'assegnazione dei costi ripartiti sulla spesa effettivamente sostenuta.

Termine di attuazione: entro fine 2021


Raccomandazione 8.3 – Segnalazione dei casi di sospetta frode da parte del contraente incaricato dello studio sul TER

Sancire l'obbligo per il contraente incaricato dello studio sul TER di segnalare alla Commissione eventuali casi di sospetta frode a danno del bilancio dell'UE rilevati nello svolgimento delle attività concernenti lo studio sul TER.

Termine di attuazione: entro fine 2022

Allegati


Allegato 8.1 – Pagamenti della DG NEAR e della DG INTPA per delegazione



* Tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

Fonti: sfondo della mappa ©OpenStreetMap; contributi sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA 2.0) e Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2020.

Prime 5 delegazioni – DG INTPA (milioni di euro)



Fonti: sfondo della mappa ©OpenStreetMap; contributi sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA 2.0) e Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2020.

Allegato 8.2 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2017	La Corte raccomanda alla DG NEAR di: Raccomandazione 1: a partire dallo studio sul TER del 2019, fornire al contraente incaricato dello studio linee-guida più precise sulla verifica degli appalti di secondo livello.	X ¹⁷					
	Raccomandazione 2: a partire dallo studio sul TER del 2019, stratificare la popolazione di audit sulla base dei rischi intrinseci dei progetti, prestando maggior attenzione alle sovvenzioni in regime di gestione diretta e meno alle operazioni di sostegno al bilancio.				X		

¹⁷ Nei manuali di istruzioni sul TER per il 2019 e 2020, la Commissione ha incluso istruzioni aggiuntive per il contraente incaricato dello studio circa il modo di verificare gli appalti di secondo livello.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	Raccomandazione 3: indicare nella RAA 2018 ed in quelle successive le limitazioni dello studio sul TER.	X ¹⁸					
	La Corte raccomanda alla DG DEVCO di: Raccomandazione 4: entro il 2020, rivedere gli esistenti orientamenti per i beneficiari di progetti attuati in regime di gestione indiretta, per assicurarsi che le previste attività siano eseguite in maniera tempestiva e contribuiscano all'utilizzo pratico delle realizzazioni dei progetti, in modo da ottenere il miglior rapporto tra benefici e costi.	X ¹⁹					

¹⁸ La Commissione ha indicato limitazioni nello studio sul TER nelle relazioni annuali di attività 2018 e 2020, ma non in quella per il 2019. Ha comunicato alla Corte che ciò è dovuto a un'omissione nella fase di editing.

¹⁹ La Commissione ha proposto modifiche al regolamento finanziario del 2018, ha aggiornato gli orientamenti e pubblicato ulteriori istruzioni tra il 2018 e il 2021.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2018	La Corte raccomanda alla Commissione di: Raccomandazione 1: entro il 2020, intraprendere azioni per rinsaldare l'obbligo incombente alle organizzazioni internazionali di trasmettere alla Corte, su sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui necessiti per assolvere le proprie funzioni, come sancisce il TFUE.			X			
	La Corte raccomanda alla DG NEAR di: Raccomandazione 2: entro il 2020, intraprendere azioni per adattare la metodologia usata per il TER dalla DG NEAR, al fine di limitare le decisioni di fare pieno affidamento sui controlli già effettuati e monitorarne attentamente l'attuazione.	X ²⁰					

²⁰ La Commissione ha aggiornato il manuale di istruzioni sul TER per il 2020.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	La Corte raccomanda alla DG ECHO di: Raccomandazione 3: rivedere il calcolo della capacità correttiva per il 2019 effettuato dalla DG ECHO, escludendo i recuperi di prefinanziamenti non spesi.	X ²¹					
2019	La Corte raccomanda alla DG NEAR di: Raccomandazione 1: indicare i limiti dello studio sul TER nella RAA della DG NEAR relativa al 2020 e in quelle future. Termine di attuazione: entro la pubblicazione della prossima RAA nel primo trimestre del 2021	X ²²					

Fonte: Corte dei conti europea.

²¹ Tra il 2018 e il 2020, la Commissione ha aggiornato gli orientamenti e pubblicato maggiori istruzioni per il controllo di qualità.

²² Cfr. nota 19. La Commissione ha indicato limitazioni nello studio sul TER nella relazione annuale di attività 2020.

Capitolo 9

Amministrazione

Indice


	Paragrafo
Introduzione	9.1. - 9.5.
Descrizione sintetica	9.3.
Estensione e approccio dell'audit	9.4. - 9.5.
Regolarità delle operazioni	9.6. - 9.10.
Osservazioni sul campione di operazioni	9.7. - 9.9.
Parlamento europeo	9.8.
Commissione europea	9.9.
Osservazioni sui sistemi di supervisione e controllo	9.10.
Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance	9.11.
Osservazioni sulle procedure di appalto pubblico per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale	9.12. - 9.15.
Conclusione e raccomandazioni	9.16. - 9.18.
Conclusione	9.16.
Raccomandazioni	9.17. - 9.18.
Allegati	
Allegato 9.1 – Risultati della verifica delle operazioni per la rubrica “Amministrazione”	
Allegato 9.2 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni	


Introduzione

9.1. Il presente capitolo espone le constatazioni della Corte per la rubrica 5 “Amministrazione” del QFP. Il riquadro 9.1 presenta una panoramica delle spese delle istituzioni e degli organi dell’UE nell’ambito di questa rubrica nel 2020.

Riquadro 9.1

Rubrica 5 del QFP “Amministrazione” – Scomposizione della spesa 2020





9.2. La Corte redige relazioni distinte sulle agenzie, sulle altre entità dell'UE e sulle Scuole europee¹. Il mandato della Corte non copre l'audit finanziario della Banca centrale europea.

Descrizione sintetica

9.3. Le spese amministrative comprendono le spese relative alle risorse umane, che nel 2020 hanno rappresentato circa il 68 % del totale, e le spese concernenti gli immobili, gli impianti e le apparecchiature, l'energia, le comunicazioni e le tecnologie dell'informazione. Dal lavoro svolto dalla Corte nel corso di molti anni risulta che questo settore di spesa è a basso rischio.

¹ Le relazioni annuali specifiche della Corte sulle agenzie, su altre entità e sulle Scuole europee vengono pubblicate sul sito Internet della Corte.

Estensione e approccio dell'audit

9.4. Applicando l'approccio e i metodi di audit di cui all'**allegato 1.1**, per detta rubrica del QFP si è proceduto ad esaminare:

- a) un campione di 48 *operazioni*, estratto in modo da essere rappresentativo dell'intera gamma di spese effettuate nell'ambito di questa rubrica del QFP. Sono state selezionate operazioni presso ciascuna istituzione e ciascun organo dell'UE. L'obiettivo della Corte era di contribuire alla *dichiarazione di affidabilità* globale, come descritto nell'**allegato 1.1**;
- b) i *sistemi di supervisione e di controllo* del Consiglio e del Mediatore europeo, comprese le norme di controllo interno, la gestione del rischio, i controlli ex ante ed ex post, i registri delle eccezioni, la supervisione della direzione, le relazioni di audit interno e le misure antifrode;
- c) le informazioni sulla *regolarità* fornite nelle relazioni annuali di attività di tutte le istituzioni e gli organi, comprese quelle delle direzioni generali e degli uffici della Commissione principalmente responsabili delle spese amministrative², e successivamente inserite nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento;
- d) le procedure di *appalto pubblico* indette dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, dalla Corte di giustizia e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale.

9.5. L'audit della spesa della Corte è affidato a una società esterna³. Le risultanze dell'audit dei rendiconti finanziari della Corte relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono esposte al paragrafo **9.7**.

² DG Risorse umane e sicurezza, Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali, Uffici per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles e Lussemburgo e DG Informatica.

³ PricewaterhouseCoopers SRL.

Regolarità delle operazioni

9.6. Le risultanze della verifica delle operazioni sono sintetizzate nell'*allegato 9.1*. Delle 48 operazioni esaminate, 10 (21 %) erano inficiate da *errori*. Sulla base dei sette errori quantificati, la Corte stima che il livello di errore sia inferiore alla *soglia di rilevanza*.

Osservazioni sul campione di operazioni

9.7. Le questioni discusse ai paragrafi *9.8* e *9.9* riguardano il Parlamento europeo e la Commissione. Gli auditor della Corte non hanno individuato criticità specifiche concernenti il Consiglio, la Corte di giustizia, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati o il SEAE. Il revisore esterno della Corte, sulla base del proprio lavoro, non ha rilevato criticità specifiche.

Parlamento europeo

9.8. Gli auditor della Corte hanno rilevato errori in due pagamenti effettuati dal Parlamento europeo. Uno di essi riguardava un pagamento in eccesso per servizi informatici dovuto all'applicazione non corretta delle clausole contrattuali. L'altro concerneva un pagamento non corretto di una indennità giornaliera a un deputato, in seguito a un errore in un elenco di partecipanti. La Corte ha osservato che il sistema di controllo esistente non ha impedito né rilevato tali errori; il Parlamento sta attualmente lavorando a un nuovo sistema migliorato.

Commissione europea

9.9. La Corte ha riscontrato cinque errori nei pagamenti effettuati dalla Commissione. Uno riguardava un pagamento leggermente in eccesso per costi per licenze di software. Gli altri quattro si riferivano a indennità a membri del personale che non avevano dichiarato modifiche recenti della loro situazione personale o che avevano diritto di percepire indennità analoghe da altre fonti. Il personale è tenuto innanzitutto a richiedere tali indennità e successivamente a notificarle alla Commissione, affinché questa possa tenerne conto nel calcolo della retribuzione. I controlli di coerenza della Commissione sui propri calcoli non hanno individuato nessuno di questi quattro casi. Negli anni precedenti erano stati riscontrati errori simili in merito ad assegni familiari⁴.

Osservazioni sui sistemi di supervisione e controllo

9.10. Gli auditor della Corte non hanno rilevato alcun problema significativo nei sistemi di supervisione e di controllo esaminati presso il Consiglio e il Mediatore.

⁴ Cfr. paragrafi 9.9 della [relazione annuale sull'esercizio 2019](#) e 10.8 della [relazione annuale sull'esercizio 2018](#). La Commissione ha successivamente corretto tutti gli errori.

Relazioni annuali di attività e altre disposizioni in materia di governance

9.11. Le *relazioni annuali di attività* esaminate dalla Corte non hanno riscontrato livelli di errore rilevanti, il che è in linea con le risultanze di audit della Corte (cfr. paragrafo [9.6](#)).

Osservazioni sulle procedure di appalto pubblico per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

9.12. Le misure delle istituzioni dell'UE intese a salvaguardare il proprio personale⁵ durante la pandemia di COVID-19 comprendevano l'acquisto di DPI, come mascherine, guanti e termometri. La Corte ha esaminato quindici procedure di appalto per fornitura di DPI indette nel 2020 dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, dalla Corte di giustizia e dal SEAE. Otto di esse riguardavano l'acquisto di mascherine e sette quello di altri dispositivi di protezione. In ciascun caso, gli auditor della Corte hanno esaminato la giustificazione addotta per il ricorso a un particolare tipo di procedura di appalto e il processo di aggiudicazione stesso. Il controllo di tali procedure era al di fuori del campione rappresentativo e non ha contribuito, pertanto, al calcolo del livello di errore stimato dalla Corte.

9.13. Reperire urgentemente DPI durante le fasi iniziali della pandemia di COVID-19 è stato difficile a causa dell'incremento nella domanda. Nella maggior parte dei casi esaminati, le istituzioni hanno usato la procedura negoziata per l'acquisto di forniture, come stabilito dal regolamento finanziario⁶.

9.14. Gli auditor della Corte hanno rilevato alcuni problemi nelle procedure per la fornitura di mascherine protettive, necessarie con urgenza, indette dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE. Nei capitolati d'oneri, tali istituzioni avevano stabilito requisiti minimi indispensabili (compresi standard di riferimento europei per la qualità delle mascherine facciali chirurgiche e per le date di consegna). In quattro casi, però, alla sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario non ha dimostrato esaurientemente che tutti i requisiti minimi di qualità fossero rispettati, come elementi attestanti la durabilità delle mascherine o documenti relativi all'osservanza delle specifiche tecniche.

⁵ Articolo 1 *sexies* dello [statuto](#): "I funzionari [...] hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate [...]".

⁶ [Regolamento finanziario \(UE, EURATOM\) 2018/1046](#), articolo 164 e articolo 11.1., lettera c), dell'allegato I, riguardante gli appalti.

9.15. La Commissione e il Consiglio hanno in seguito organizzato test di laboratorio su partite selezionate di mascherine. Tali test hanno portato la Commissione a respingere il primo lotto di mascherine ricevuto, anche se quelle di una consegna successiva erano di qualità soddisfacente. I test per il Consiglio hanno mostrato che le mascherine rispettavano i necessari requisiti di qualità.

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

9.16. Nel complesso, dagli elementi probatori di audit raccolti e illustrati nel presente capitolo risulta che la spesa per la rubrica “Amministrazione” non è inficiata da un livello rilevante di errore (cfr. [allegato 9.1](#)).

Raccomandazioni

9.17. Nell'[allegato 9.2](#) figurano le risultanze dell'esame del seguito dato alle raccomandazioni rivolte al Parlamento europeo e alla Commissione dalla Corte nella relazione annuale sull'esercizio 2017. Da allora, le istituzioni interessate hanno attuato le raccomandazioni per alcuni aspetti, ma le osservazioni al paragrafo [9.9](#) portano gli auditor a formulare, per questo esercizio, una raccomandazione simile alla raccomandazione 3 espressa per l'esercizio 2017 (cfr. [raccomandazione 9.2](#)).

9.18. Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e delle conclusioni formulate per l'esercizio 2020, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione 9.1 – Parlamento europeo

Il Parlamento dovrebbe attuare le modifiche necessarie per far sì che le indennità giornaliere siano corrisposte solo ai deputati che ne hanno diritto (cfr. paragrafo [9.8](#)).

Termine ultimo: entro fine 2022

Raccomandazione 9.2 – Commissione

Al fine di migliorare il proprio sistema di gestione degli assegni familiari previsti dallo statuto, la Commissione dovrebbe intensificare i controlli di coerenza sulle dichiarazioni del personale riguardanti assegni percepiti da altre fonti e sensibilizzare il personale su questo tema (cfr. paragrafo [9.9](#)).

Termine ultimo: entro fine 2022

Allegati

Allegato 9.1 – Risultati della verifica delle operazioni per la rubrica “Amministrazione”

	2020	2019
DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE		
Totale operazioni	48	45
IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI		
Livello di errore stimato	Non inficiate da errori rilevanti	Non inficiate da errori rilevanti

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato 9.2 – Seguito dato a precedenti raccomandazioni

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2017	La Corte raccomanda che: Raccomandazione 1: nel contesto della revisione del regolamento finanziario, il Parlamento europeo migliori gli orientamenti forniti agli ordinatori in merito alla definizione e alla verifica dei criteri di selezione e di aggiudicazione per le procedure di appalto.	x ⁷					
	La Corte raccomanda che: Raccomandazione 2: in occasione della prossima revisione della regolamentazione concernente l'accoglienza di gruppi di visitatori, il Parlamento europeo rafforzi la procedura per la presentazione delle dichiarazioni di spesa richiedendo ai gruppi di fornire, unitamente alle domande di rimborso, i documenti giustificativi.			x			

⁷ Il Parlamento ha aggiornato il vademecum sugli appalti pubblici per ordinatori e personale, compresi gli orientamenti relativi ai criteri di selezione e di attribuzione.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	<p>La Corte raccomanda che:</p> <p>Raccomandazione 3:</p> <p>la Commissione europea migliori, al più presto, i propri sistemi di gestione degli assegni familiari previsti dallo statuto intensificando i controlli di coerenza sulla dichiarazione, da parte del personale, degli assegni percepiti da altre fonti.</p>			x ⁸			

Fonte: Corte dei conti europea.

⁸ Il monitoraggio delle indennità ricevute da altre fonti è complesso, ad esempio a causa delle sempre più diversificate situazioni familiari e delle frequenti modifiche alle indennità nazionali in specifici Stati membri. La Commissione si è adoperata per migliorare i propri sistemi informatici dedicati e per rafforzare i controlli di coerenza; recupera inoltre gli importi che rileva essere stati versati in eccesso. Durante l'espletamento del proprio lavoro di audit, la Corte ha continuato a rilevare errori.

**Risposte delle istituzioni alla relazione
annuale sull'esecuzione del bilancio
dell'UE per l'esercizio finanziario 2020**

Indice

	Pagina
Capitolo 1 Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa	
Risposta della Commissione europea	260
Capitolo 2 Gestione finanziaria e di bilancio	
Risposta della Commissione europea	269
Capitolo 3 Entrate	
Risposta della Commissione europea	279
Risposta dei Paesi Bassi	285
Capitolo 4 Competitività per la crescita e l'occupazione	
Risposta della Commissione europea	286
Capitolo 5 Coesione economica, sociale e territoriale	
Risposta della Commissione europea	291
Capitolo 6 Risorse naturali	
Risposta della Commissione europea	301
Capitolo 7 Sicurezza e cittadinanza	
Risposta della Commissione europea	305
Capitolo 8 Ruolo mondiale dell'Europa	
Risposta della Commissione europea	310
Capitolo 9 Amministrazione	
Risposta del Parlamento europeo	315
Risposta della Commissione europea	317

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 2020 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

CONTRIBUTO ALLA RELAZIONE ANNUALE 2020 – CAPITOLO 1 – Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno

INTRODUZIONE

1.1 Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 1.1 a 1.6:

Il 2020 è stato caratterizzato da una delle pandemie mondiali più gravi della storia recente. Ciò ha comportato sfide e ostacoli specifici che la Commissione ha dovuto superare per rispettare il bilancio con la consueta diligenza, efficienza ed efficacia.

Il bilancio dell'UE contribuisce a rafforzare l'economia europea, soprattutto alla luce della recessione economica causata dalla pandemia, e a renderla più resiliente.

La Commissione attribuisce grande importanza all'obiettivo di garantire che il bilancio dell'UE sia impiegato in modo responsabile e corretto e alla collaborazione con tutte le parti interessate per garantire che esso produca risultati tangibili sul campo.

La Commissione monitora attentamente l'esecuzione del bilancio dell'UE. Se risulta che gli Stati membri, gli intermediari o i beneficiari finali hanno speso in modo non corretto il denaro dell'UE, la Commissione adotta misure immediate per correggere tali errori e recuperare i fondi secondo necessità.

Allo stesso tempo, la Commissione si adopera per trovare il giusto equilibrio tra un basso livello di errori, pagamenti rapidi e costi ragionevoli dei controlli.

Sebbene la gestione finanziaria del bilancio dell'UE sia migliorata nel tempo, alcune tipologie di spesa continuano a essere più soggette a errori. Si tratta di spese per lo più disciplinate da norme e regimi di rimborso più complessi. La Commissione continua ad adottare misure preventive e correttive per ovviare alle carenze individuate e garantire che nel tempo siano migliorati la prevenzione e il rilevamento degli errori per tutti i programmi.

RISULTATI DI AUDIT CONCERNENTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Permangono errori in specifiche tipologie di spesa

1.17 a) Per quanto riguarda le **entrate** del bilancio dell'UE, la Commissione si compiace del fatto che questo settore sia esente da errori rilevanti.

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (RPT) e le risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA), la Commissione si sta adoperando per intensificare il seguito alle osservazioni aperte relative alle RPT, pendenti da lunga data e, ove possibile, per revocare le riserve IVA, nonché per dare seguito alle carenze nella contabilità delle RPT individuate dagli audit della Corte dei Conti europea.

Per quanto riguarda le risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (RNL), la Commissione sta adottando azioni globali sul trattamento della globalizzazione, anche in materia di ricerca e sviluppo (R&S), per l'RNL ai fini delle risorse proprie.

b) La stima del **rischio al pagamento**, ossia il livello di errore residuo al momento del pagamento, dopo i controlli preventivi, effettuata dalla Commissione in relazione alla spesa pertinente per il 2020 è pari complessivamente all'1,9%, il che rappresenta una diminuzione rispetto al 2019.

Dato il carattere pluriennale delle sue spese e delle sue strategie di controllo, la Commissione compie notevoli sforzi per effettuare controlli dopo i pagamenti e per continuare ad apportare rettifiche fino alla chiusura dei programmi di finanziamento. Tali sforzi si riflettono nel rischio stimato alla chiusura del programma¹ che corrisponde al rischio al pagamento dopo la detrazione delle rettifiche future previste dalla Commissione, stimato all'1% nel 2020.

Per il 2020, la Commissione stima il **rischio alla chiusura** complessivamente allo 0,9%. Tale valore è ben al di sotto della soglia di rilevanza del 2% e in linea sia con i livelli raggiunti negli anni precedenti, sin dal 2016, sia con l'obiettivo della Commissione.

Sulla base del suo approccio dettagliato e ascendente, la Commissione è in grado di dimostrare la situazione differenziata relativa ai fondi gestiti. Di conseguenza, la Commissione ritiene che:

- la **spesa a basso rischio**, con un rischio al pagamento inferiore all'1,9%, rappresenti il 56% della spesa totale,
- la **spesa a medio rischio**, con un rischio al pagamento compreso tra l'1,9% e il 2,5%, rappresenti il 16% della spesa totale e
- la **spesa a rischio più elevato**, con un rischio al pagamento superiore al 2,5% o con gravi carenze individuate, rappresenti il 28% della spesa totale.

In base a ciò la Commissione conclude che per almeno la metà della spesa pertinente, il rischio al pagamento è inferiore alla soglia di rilevanza. (*Vedi dettagli nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento per il 2020, volume II, pag. 78*).

Questo livello dettagliato delle informazioni, che sono riportate in modo completo e trasparente nelle relazioni annuali di attività (*Annual Activity Reports - AAR*) e nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (*Annual Management and Performance Report - AMPR*), consente alla Commissione, in qualità di gestore dei fondi dell'UE, di individuare le debolezze del sistema, determinarne le cause profonde (ad esempio la complessità delle norme) e adottare azioni correttive mirate. Rafforza inoltre le azioni preventive e garantisce che gli insegnamenti tratti siano presi in considerazione nell'elaborazione dei futuri programmi finanziari.

La complessità della normativa e le modalità di erogazione dei fondi UE hanno un impatto sul rischio di errore

1.18 Primo trattino - La Commissione condivide la conclusione secondo cui il rischio di errore è inferiore per le spese soggette a norme semplificate (principalmente le spese basate sui diritti acquisiti).

Secondo trattino - La Commissione ritiene inoltre che la complessità delle norme possa contribuire in modo significativo a un rischio di errore più elevato.

Oltre ad applicare rettifiche finanziarie e recuperi, la Commissione sta adottando misure per ovviare alle carenze che comportano rischi medi e più elevati. Ciò comprende **azioni correttive mirate**, quali

¹ Poiché non vi è alcuna chiusura delle misure del Fondo europeo agricolo di garanzia, nel settore delle spese agricole il rischio alla chiusura è sostituito dall'importo finale a rischio.

la sensibilizzazione dei beneficiari e dei partner esecutivi più soggetti a errori in merito alle norme dell'UE applicabili. Ciò significa anche utilizzare in modo più efficace i risultati dei controlli e degli audit per adeguare e orientare le strategie di controllo, aumentando la capacità delle autorità nazionali che presentano carenze nei propri sistemi di gestione e di controllo e applicando gli insegnamenti tratti ai programmi futuri.

La Commissione continuerà a lavorare per **semplificare le norme** nei limiti del possibile e per aumentare il ricorso a meccanismi di attuazione più semplici, come le opzioni semplificate in materia di costi, laddove ciò rappresenti il modo più efficace per ridurre i costi, l'onere dei controlli e il rischio di errori. Allo stesso tempo, la Commissione si propone inoltre di fissare obiettivi ambiziosi per migliorare la performance dei programmi. Condizioni e norme di ammissibilità complesse si applicano quando, per conseguire obiettivi strategici ambiziosi, è necessario orientare gli aiuti o rispettare i principi di base del mercato unico (norme in materia di appalti pubblici o di aiuti di Stato).

La legittimità e la regolarità devono pertanto essere bilanciate con il conseguimento degli obiettivi strategici tenendo conto dei costi di realizzazione.

1.19 La Commissione condivide l'opinione della Corte dei Conti secondo cui le modalità di erogazione dei fondi hanno un impatto sul rischio di errore. Inoltre, sulla base delle informazioni dettagliate a sua disposizione, la Commissione ritiene che i rischi al pagamento non siano uniformemente rilevanti per i pagamenti basati sui rimborsi.

Come si evince dall'analisi effettuata dalla Commissione nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento, l'esposizione al rischio potrebbe essere bassa, media o elevata nell'ambito dello stesso settore d'intervento e persino dello stesso programma di spesa, anche quando il tasso di errore complessivo per uno Stato membro o un settore è inferiore alla soglia di rilevanza, ad esempio tra due programmi operativi per il FESR nello stesso Stato membro. Inoltre, per le **spese ad alto rischio (principalmente pagamenti basati sui rimborsi)**, anche i rischi al pagamento per un gran numero di singoli programmi e organismi pagatori sono al di sotto della soglia di rilevanza grazie alle strategie di controllo in atto e alle azioni correttive mirate adottate.

Una quota consistente della popolazione di audit considerata dalla Corte è inficiata da errori rilevanti

1.21 Un'analisi dettagliata della gestione per programma mostra che la situazione non è omogenea nell'ambito di determinati settori d'intervento, programmi di spesa o persino Stati membri.

Sulla base di questa valutazione dettagliata (vedi anche la risposta al paragrafo 1.17, lettera b), come indicato nelle AAR e nell'AMPR 2020, volume II, pag. 78), la Commissione suddivide la spesa secondo il **rischio stimato al momento del pagamento**. Su tale base, la Commissione ritiene che, per meno del 44% della sua spesa pertinente, il rischio al pagamento sia superiore all'1,9%.

Ciò riguarda alcuni programmi operativi per la "Coesione" che presentano gravi carenze e/o tassi di errore superiori all'1,9%; le sovvenzioni per il programma di ricerca Horizon 2020; singoli organismi pagatori della PAC per i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale e nel caso di alcuni Stati membri per le misure di mercato con tassi di errore superiori all'1,9%; e sovvenzioni complesse nell'ambito della rubrica "Competitività" del QFP.

1.23 Per quanto riguarda la rubrica "**Coesione**", la Commissione prende atto del livello di errore calcolato dalla Corte dei Conti europea, che è ulteriormente migliorato rispetto agli esercizi precedenti. La Commissione darà seguito a tutti gli errori riscontrati dalla Corte dei Conti e chiederà ulteriori rettifiche finanziarie, ove opportuno e giuridicamente possibile.

La Commissione fa inoltre riferimento alla sua stima del livello di errore, compresi i rischi massimi (scenari peggiori) indicati nelle relazioni annuali di attività 2020 REGIO ed EMPL, risultanti da un'analisi dettagliata della situazione di ciascun programma. La Commissione osserva che la propria stima rientra nell'intervallo di errore calcolato dalla Corte dei Conti e ritiene che la propria valutazione dettagliata rifletta una stima ragionevole ed equa dei tassi di errore per ciascun programma e cumulativamente per tutti i programmi.

Per quanto riguarda le azioni intraprese per ridurre gli errori, la Commissione ha trasmesso orientamenti aggiornati agli Stati membri per il periodo di programmazione 2014-2020 che, combinati con il necessario ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, mirano a migliorare ulteriormente la qualità delle verifiche di gestione. La Commissione ha elaborato un piano d'azione sugli appalti pubblici, aggiornato più volte dal 2014 e un piano d'azione comune nel settore degli aiuti di Stato. Tali azioni mirano ad aiutare gli amministratori e i beneficiari dei fondi dell'UE a migliorare le proprie pratiche in materia di appalti pubblici e a ridurre il rischio di irregolarità connesse all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato attraverso programmi di formazione e la diffusione delle informazioni pertinenti ai portatori di interessi dei fondi SIE.

Come si è visto, la Commissione dispone di informazioni dettagliate sull'esposizione al rischio, il che conferma che la situazione non è uniforme: i programmi operativi che attuano il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e il Fondo di coesione rientrano nelle tre categorie di rischio.

1.24 Per quanto riguarda la rubrica "**Risorse naturali**", la Commissione si accontenta della constatazione della Corte dei conti nel capitolo 6, secondo cui i pagamenti diretti del FEAGA, che rappresentano il 69% della spesa nell'ambito delle risorse naturali, continuano ad essere esenti da errori rilevanti.

Per le misure relative al mercato (rischio al pagamento del 2,4%) e per lo sviluppo rurale (rischio al pagamento del 2,9%), la Commissione ritiene che, sebbene negli ultimi anni i tassi di errore abbiano registrato una tendenza al ribasso, nel perseguire livelli di errore ancora più bassi sia necessario bilanciare la legittimità e la regolarità con il conseguimento degli obiettivi strategici, tenendo conto dei costi di attuazione. In ogni caso, se si tiene conto della capacità correttiva, vi è la garanzia che il rischio finale rimanente per il bilancio dell'UE sia significativamente al di sotto della soglia di rilevanza.

1.25 Per quanto riguarda la rubrica "**Competitività**", la Commissione ritiene che la spesa a più alto rischio di cui al presente capitolo si riferisca a parti di Horizon 2020 e condivide il parere che i costi del personale e gli altri costi diretti siano le principali fonti di errore.

D'altro canto, alcune parti dei programmi di ricerca sono a basso rischio, ad esempio l'azione Marie Skłodowska-Curie e le sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca.

1.26 Facendo riferimento alla rubrica "**Ruolo globale dell'Europa**", basata sulla propria valutazione dettagliata della gestione per programma (vedi relazione annuale sulla gestione e il rendimento per il 2020, pagg. 61-62), la Commissione ritiene che la spesa a basso rischio di cui al presente capitolo non si limiti al solo segmento del sostegno al bilancio. Come indicato in modo trasparente nelle relazioni annuali di attività delle DG Relazioni esterne, la maggior parte dei segmenti della gestione diretta e indiretta presenta un basso rischio al pagamento, ad eccezione delle sovvenzioni ENI-IPA a gestione diretta, per le quali la DG NEAR ha formulato una riserva e ha definito un piano d'azione.

Gli errori di ammissibilità contribuiscono ancora per la maggior parte al livello di errore stimato per le spese ad alto rischio

1.27 La Commissione riconosce che le **norme complesse** contribuiscono a un rischio di errore più elevato. Pertanto si adopera costantemente per semplificare le norme nei limiti del possibile e per aumentare il ricorso a meccanismi di attuazione più semplici, come le opzioni semplificate in materia di costi. La riduzione della burocrazia per i beneficiari e la riduzione della complessità è uno dei principi guida del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Vedi anche la risposta della Commissione al paragrafo 1.23.

1.28 La Commissione sta adottando misure preventive per correggere gli errori più frequenti e richiede misure correttive non appena vengono rilevate carenze.

Nel 2020, per quanto riguarda la **politica di coesione**, le autorità di audit hanno segnalato per il terzo anno consecutivo le irregolarità riscontrate nei loro audit delle operazioni secondo una tipologia comune concordata con la Commissione e condivisa tra gli Stati membri. La maggior parte delle irregolarità individuate dalle autorità di audit e dalla Commissione riguarda le stesse categorie principali: spese non ammissibili, appalti pubblici, pista di controllo e aiuti di Stato.

La tipologia dei risultati di audit comunicati ogni anno alle autorità di gestione dalle autorità di audit dovrebbe consentire loro di integrare le fonti più frequenti di errori nelle valutazioni dei rischi e adattare di conseguenza i loro approcci e strumenti per le verifiche di gestione.

Per quanto riguarda la **Politica agricola comune**, la Commissione rimanda alle sue risposte al capitolo 6, compreso il paragrafo 6.31. La Commissione si è impegnata ad affrontare i principali rischi per i Fondi PAC, dovuti alle cause di fondo esistenti di errore, mediante indagini di audit e piani d'azione in alcuni Stati membri. La Commissione sta inoltre affrontando tali questioni mediante misure preventive, come la semplificazione della legislazione e lo sviluppo di capacità negli Stati membri, come descritto nella relazione annuale di attività della DG AGRI.

La Corte non ha riscontrato un livello di errore rilevante nella spesa a basso rischio

1.31 Sulla base della sua valutazione dettagliata (vedi relazione annuale sulla gestione e il rendimento per il 2020, volume II, pag. 78), la Commissione ritiene che i programmi di finanziamento a basso rischio (o parti di essi), ovvero quelli per i quali il rischio associato al pagamento è inferiore all'1,9%, rappresentino il 56% della spesa pertinente nel 2020.

Ciò comprende le spese degli organismi pagatori della PAC e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonché i programmi operativi per la rubrica "Coesione" con un basso tasso di errore; le spese relative alle azioni Marie Skłodowska-Curie; le sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca; l'Agenzia spaziale europea e l'Agenzia del GNSS europeo; Meccanismo per collegare l'Europa; Erasmus+; Fondo Asilo, migrazione e integrazione; sostegno al bilancio, sovvenzioni e spese amministrative.

Per quanto riguarda la **PAC**, la Commissione è soddisfatta della constatazione della Corte dei conti al capitolo 6, secondo cui i pagamenti diretti del FEAGA, che rappresentano il 69% della spesa nell'ambito delle risorse naturali, continuano ad essere esenti da errori rilevanti. Questa risultanza è in linea con le constatazioni della Commissione nella relazione annuale di attività della DG AGRI.

L'errore stimato dalla Commissione si colloca all'estremità inferiore dell'intervallo indicato dalla Corte

1.34 La Commissione sviluppa la sua **garanzia** con un approccio ascendente e a un livello dettagliato. Ciò significa che centinaia di migliaia di controlli vengono effettuati ogni anno dalla Commissione e

dagli Stati membri e utilizzati per determinare il rischio al pagamento. Sulla base del suo approccio approfondito, la Commissione è in grado di dimostrare la situazione differenziata per i fondi gestiti. Ciò consente alla Commissione di concentrare adeguatamente i propri sforzi, di fornire il proprio sostegno in modo efficiente e di affrontare debolezze specifiche anche per politiche o programmi che, presi globalmente, sono a basso rischio, come la Politica agricola comune.

L'obiettivo della Commissione rimane quello di far sì che il **rischio alla chiusura** sia inferiore alla soglia di rilevanza del 2%. Questo rischio è una stima degli errori che rimarranno alla fine del ciclo di vita dei programmi, una volta effettuati tutti i controlli e le correzioni ex post (che avverranno tra il momento della redazione della relazione e la fine del ciclo di vita del programma).

Per il 2020 questo rischio è stimato allo 0,9%, ben al di sotto del 2%, anche per ciascun anno di riferimento.

Permangono problemi per quanto riguarda la procedura di preparazione dell'AMPR e le informazioni sulla regolarità ivi contenute

1.35 I Direttori generali ricevono dal Collegio una delega per l'esecuzione della loro quota del bilancio dell'UE. I Commissari sono regolarmente informati della preparazione delle relazioni annuali di attività. Analogamente, il Collegio è regolarmente informato nel corso della preparazione della relazione annuale sulla gestione e il rendimento.

1.36 L'**adozione della relazione annuale sulla gestione e il rendimento** segue una procedura rigorosa e solida, che comprende dialoghi tra le DG e i commissari, consultazioni tra servizi, riunioni di gabinetto e note informative al collegio. Il collegio si assume la responsabilità definitiva della relazione annuale sulla gestione e il rendimento dopo una discussione verbale.

Nei momenti chiave della preparazione della relazione annuale sulla gestione e il rendimento, l'organo di gestione interno fornisce ai servizi centrali orientamenti sul contenuto e sulla struttura di tale relazione.

Il Segretario generale e il direttore generale del bilancio forniscono istruzioni dettagliate, orientamenti e formazione sull'elaborazione delle relazioni annuali di attività.

La portata dell'esame della qualità dei progetti di relazioni annuali di attività e delle verifiche inter pares è definita nelle istruzioni fornite dal Segretario generale e dal direttore generale del bilancio. Il ruolo svolto dai servizi centrali nel processo di revisione della relazione annuale di attività riflette la ripartizione delle responsabilità stabilita nei dispositivi di governance della Commissione.

1.37 Risposta comune ai paragrafi da 1.37 a 1.39:

La Commissione è fiduciosa circa le informazioni relative ai livelli di errore e ai rischi al pagamento presentate nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento. Essi si basano sui controlli e sugli audit effettuati dalla Commissione e dagli Stati membri sulla base delle loro strategie di controllo accuratamente definite, adattate alle specificità dei programmi di spesa.

Inoltre, l'approccio della Commissione, in quanto gestore del bilancio dell'UE, è diverso da quello seguito dalla Corte dei conti nel suo ruolo di revisore. Ciò può comportare alcune differenze nella stima del livello di errore da parte delle due istituzioni.

Per quanto riguarda la PAC nell'ambito della rubrica "**Risorse naturali**", la Commissione non ritiene che vi siano problemi che incidono sulla sua stima del rischio al pagamento. La Commissione

sottolinea che la stima del rischio al pagamento, presentata nella relazione annuale di attività della DG AGRI e nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento, rimane, all'1,9%, in linea con la stima della Corte del 2% per il capitolo delle risorse naturali e analogamente agli anni precedenti (vedi anche la risposta della Commissione al paragrafo 1.39). Ciò è stato reso possibile dal solido modello di garanzia della PAC, compresi i sistemi di governance complessivamente ben funzionanti negli Stati membri.

Analogamente, per la rubrica "**Coesione**", la Commissione fornisce garanzie in modo dettagliato a livello di ciascun programma operativo. Come descritto nel capitolo 5, ciò consente ai direttori generali di fornire garanzie e formulare riserve, se necessario, su ciascuno dei 418 singoli PO, conformemente ai loro obblighi. Consente di adeguare, se necessario, i tassi di errore comunicati dagli Stati membri e, pertanto, di fornire un quadro dettagliato del livello di errore, differenziato per ciascun programma e, complessivamente, per settore. La Commissione osserva che la sua stima dell'errore per la rubrica "Coesione" rientra nell'intervallo calcolato dalla Corte dei conti europea.

Questo approccio specifico al programma consente inoltre di individuare nelle relazioni annuali di attività la necessità di eventuali rettifiche finanziarie supplementari per i singoli programmi e di individuare le parti specifiche dei programmi e dei pagamenti effettuati che hanno maggiori probabilità di essere interessate.

Vedi anche la risposta della Commissione ai paragrafi 5.37-5.49.

Per quanto riguarda la rubrica "**Competitività**", la Commissione ritiene che il rischio di una possibile sottostima del tasso di errore sia coperto e che il rischio aggregato al pagamento e il rischio alla chiusura indicato nelle relazioni annuali sulla gestione e il rendimento siano affidabili. La Commissione ha dato seguito alle raccomandazioni della Corte contenute nelle relazioni annuali della Corte per il 2018 e il 2019. A tale riguardo, la Commissione ha segnalato un tasso di errore rappresentativo cumulato nelle relazioni annuali di attività in materia di ricerca e innovazione. Inoltre, la Commissione ha attuato alcune azioni per migliorare la qualità del lavoro di audit e la Corte ha riconosciuto i miglioramenti derivanti da tali azioni. Tuttavia, una serie di casi individuati dalla Corte ha avuto un impatto finanziario non quantificabile o immateriale.

Per quanto riguarda la rubrica "**Ruolo mondiale dell'Europa**", la Commissione ritiene che lo studio sul TER sia adatto allo scopo. La Commissione non ritiene che lo studio sia soggetto a limitazioni che potrebbero portare a una sottovalutazione degli errori.

1.39 Secondo trattino - Per quanto riguarda la rubrica "**Coesione**", la Commissione osserva che la sua stima del rischio al pagamento rientra nell'intervallo di errore calcolato dalla Corte dei conti europea.

Terzo trattino - Per quanto riguarda la rubrica "**Risorse naturali**", la Commissione si compiace del fatto che la stima del rischio al pagamento effettuata dalla DG AGRI (1,9%) sia molto vicina e compresa nell'intervallo del tasso di errore della Corte dei conti europea (2,0%).

Le relazioni della Commissione sulle rettifiche finanziarie e sui recuperi sono complesse e non sempre chiare

1.40 La Commissione sottolinea l'importanza dell'applicazione di **misure preventive e correttive** per garantire che solo le spese effettuate conformemente al quadro giuridico siano finanziate dal bilancio dell'Unione, tutelando in tal modo gli interessi finanziari dell'Unione e dimostrando la sua capacità di porre rimedio. Tali misure incentivano inoltre gli Stati membri a migliorare i propri sistemi di gestione e di controllo.

Pur avendo lo stesso obiettivo finale, i meccanismi previsti nella base giuridica dei diversi programmi possono variare notevolmente tra i diversi settori di spesa. Inoltre, l'impatto delle misure correttive può variare anche in quanto le rispettive basi giuridiche possono prevedere l'applicazione di rettifiche finanziarie nette e/o la sostituzione di importi non ammissibili con progetti ammissibili.

Al fine di fornire un quadro completo e trasparente delle misure preventive e correttive, occorre pertanto presentare l'impatto di tutti questi diversi meccanismi.

Le attuali relazioni sono state elaborate per rispondere alle richieste delle diverse parti interessate. La Commissione analizzerà se la comunicazione delle rettifiche finanziarie e dei recuperi possa essere ulteriormente razionalizzata per il QFP 2021-2027.

1.41 La Commissione considera le **rettifiche e i recuperi "confermati"** come le informazioni più importanti ai fini della rendicontazione, in quanto rappresentano la decisione della Commissione o l'accettazione da parte dello Stato membro di applicare una rettifica. Tuttavia, potrebbe esserci una differenza temporale tra questa decisione e l'attuazione della misura correttiva, per motivi derivanti direttamente dai quadri giuridici applicabili. Pertanto, sia "confermato" che "attuato" sono concetti importanti.

Inoltre, la Commissione utilizza strumenti sia preventivi che correttivi. Le detrazioni ex ante sono i meccanismi più efficaci per evitare che le spese non ammissibili vengano finanziate dal bilancio dell'UE. Le rettifiche ex post si riferiscono in genere a controlli ex post o a risultati di audit.

La Commissione sottolinea che sia le rettifiche nette che le sostituzioni sono misure correttive che garantiscono che le spese irregolari siano escluse dai finanziamenti dell'UE e che esercitano pressioni sugli Stati membri affinché affrontino le carenze dei propri sistemi di gestione e controllo.

1.43 Nell'ambito della rubrica "**Coesione**", per il periodo di programmazione 2014-2020, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie nei loro conti annuali dei programmi presentati alla Commissione. Tali informazioni sono aggregate in piena trasparenza nelle relazioni annuali di attività, ogni anno (1,5 miliardi di EUR e 0,5 miliardi di EUR ritirati dai conti nel periodo contabile, rispettivamente per FESR/FC e FSE/IOG nel 2020). Queste rettifiche finanziarie non sono incluse nell'importo di 1.098 milioni di EUR. Le rettifiche finanziarie nette, nonostante i criteri complessi che devono essere soddisfatti dal legislatore, continuano a fungere da incentivo per gli Stati membri ad effettuare rettifiche finanziarie in primo luogo, prima della presentazione dei conti.

1.50 La Commissione desidera chiarire che la carenza nello **studio sul TER**, individuata dalla Corte dei conti al capitolo 8, riguarda il fatto che la procedura per la segnalazione di presunte frodi alla Commissione non è sufficientemente formalizzata. La Commissione accetta la relativa raccomandazione (si vedano le risposte della Commissione al punto 8.28 e alla raccomandazione 8.3).

CONCLUSIONI

1.53 In conclusione, la Commissione attribuisce grande importanza a una sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE. In qualità di responsabile del bilancio dell'UE, la Commissione ha messo in atto **solide strategie di controllo pluriennali**, volte a prevenire, individuare e correggere le carenze rilevate. Prende inoltre provvedimenti ai fini di ulteriori semplificazioni tra i vari programmi.

Sul piano delle entrate del bilancio dell'UE, la Commissione ritiene, in linea con il parere della Corte dei conti, che tale ambito sia esente da errori rilevanti.

Per quanto riguarda le spese, la Commissione ritiene che il tasso di errore che meglio rappresenta tutti gli sforzi compiuti, sia dagli Stati membri che dai propri servizi, sia il rischio alla chiusura (vedi anche la risposta al paragrafo 1.35), che misura il livello di errore rimanente una volta effettuati tutti i controlli e le rettifiche ex post. Per il 2020, il rischio complessivo alla chiusura è stimato allo 0,9%, ben al di sotto della soglia di rilevanza del 2% e in linea con il livello di entrambi gli anni precedenti (0,7% nel 2019).

Inoltre, grazie alla propria **analisi dettagliata della gestione per programma** (vedi anche la risposta al paragrafo 1.17, lettera b)), la Commissione è in grado di avere un quadro dettagliato del livello di rischio nell'ambito dei settori di intervento e dei programmi di spesa. Ciò dimostra che i rischi al momento del pagamento della spesa per settore non sono omogeneamente bassi, medi o elevati (vedi AMPR 2020, volume II, pag. 78). In tal modo è possibile individuare con precisione i rischi e le relative cause profonde e di adottare misure correttive mirate:

- la **spesa a basso rischio**, con un rischio al pagamento inferiore all'1,9%, rappresenta il 56% della spesa totale,
- la **spesa a medio rischio**, con un rischio al pagamento compreso tra l'1,9% e il 2,5%, rappresenta il 16% della spesa totale e
- la **spesa a rischio più elevato**, con un rischio al pagamento superiore al 2,5% o con gravi carenze individuate, rappresenta il 28% della spesa totale.

In base a ciò la Commissione conclude che il **rischio al pagamento è inferiore alla soglia di rilevanza** per oltre la metà della spesa pertinente.

**RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE DELLA CORTE DEI
CONTI EUROPEA SULL'ESERCIZIO 2020 "CONTRIBUTO ALLA RELAZIONE
ANNUALE SULL'ESERCIZIO 2020**

CAPITOLO 2 – GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO"

INTRODUZIONE

2.1 Il bilancio dell'UE ha rappresentato il fulcro della **risposta dell'UE alla pandemia di COVID-19**. Dall'11 marzo 2020, giorno in cui l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito "pandemia" l'epidemia di COVID-19, la Commissione ha impiegato tre sole settimane per presentare **proposte tese a fornire una risposta coordinata e globale** tramite il bilancio dell'UE. È stata necessaria una **mobilizzazione** rapida e flessibile dei **finanziamenti** per far fronte alle esigenze più urgenti, senza scendere a compromessi sull'applicazione dei **più elevati standard di gestione finanziaria**. Tale risposta comprendeva le misure seguenti:

- **le iniziative di investimento in risposta al coronavirus (CRII)** nell'ambito della politica di coesione, che promuovono meccanismi di flessibilità e mobilitano **circa 23 miliardi di EUR a favore degli Stati membri**. Queste iniziative contribuiscono alla lotta contro la pandemia di COVID-19 **sostenendo l'assistenza sanitaria, le piccole imprese e i lavoratori**;
- la riattivazione dello **strumento per il sostegno di emergenza**, con una dotazione di 2,7 miliardi di EUR, integrata da ulteriori 750 milioni di EUR di **contributi supplementari da parte degli Stati membri** per la lotta all'**emergenza sanitaria transfrontaliera**;
- finanziamenti aggiuntivi pari a 415 milioni di EUR per il **meccanismo unionale di protezione civile/rescEU** allo scopo di fornire **soccorsi immediati in caso di calamità** alle zone più colpite;
- **l'estensione del Fondo di solidarietà dell'UE** alle gravi crisi sanitarie oltre che alle calamità naturali; e
- un nuovo strumento finanziario – il programma di **sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione** nello stato di emergenza (strumento SURE) – con una dotazione fino a **100 miliardi di EUR**.

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione hanno collaborato, rapidamente e senza soluzione di continuità, per **adottare tali misure in tempi record** e ne hanno ottenuto l'entrata in vigore **entro la fine di aprile 2020**. Il programma SURE, che è altamente innovativo, è entrato in vigore il 19 maggio 2020.

Il finanziamento di tali misure ha richiesto la mobilitazione di tutti gli strumenti e di ogni tipo di flessibilità. In totale, il **bilancio del 2020 è stato incrementato di oltre 10 miliardi di EUR in pagamenti**, attivando tutte le risorse rimanenti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, e **ha reso disponibili stanziamenti di impegno fino a 70 miliardi di EUR per affrontare la crisi COVID-19**. In particolare, le iniziative di investimento in risposta al coronavirus hanno reso più facile agli Stati membri accedere rapidamente ai finanziamenti, mentre lo strumento per il sostegno di emergenza ha consentito alla Commissione di coordinare e coadiuvare gli sforzi in materia di appalti necessari per combattere la crisi.

Una **gestione di bilancio proattiva** ha reso possibile l'esecuzione rapida ed efficace del bilancio 2020. Su proposta della Commissione **sono stati adottati nove bilanci rettificativi**, un numero maggiore che in qualsiasi altro anno del periodo 2014-2020 e spesso a tempo di record. Inoltre sono stati effettuati 28 storni da parte delle autorità di bilancio e centinaia di storni autonomi da parte della Commissione. **Di conseguenza, il bilancio dell'UE per il 2020 è stato speso quasi completamente** in termini sia di impegni sia di pagamenti: il miglior risultato dal 2014 a oggi, conseguito nonostante il contesto impegnativo.

Gestione finanziaria e di bilancio nel 2020

2.3 La Commissione sottolinea che **i rafforzamenti** introdotti con i bilanci rettificativi nel 2020 - allo scopo di rispondere alla crisi COVID-19 - **riguardavano in larga misura anche la mobilitazione di strumenti speciali "non tematici", ad esempio lo strumento di flessibilità** (1,1 miliardi di EUR) e **il margine globale per gli impegni** (2,7 miliardi di EUR). I finanziamenti supplementari sono stati destinati anche ad affrontare altre sfide, riguardanti in particolare la **migrazione e la sicurezza**.

2.7 Dall'inizio della pandemia il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione hanno concordato una risposta mirata **senza precedenti: uno strumento per la ripresa (*Next Generation EU*) di circa 800 miliardi di EUR** (a prezzi correnti), che sarà oggetto di una **rendicontazione periodica**, come previsto dalla normativa.

2.8 La Commissione rileva che la relazione sulla spesa per la risposta immediata alla COVID-19, cui la Corte dei conti europea fa riferimento in questo punto, riguardava programmi e strumenti per i quali, nel corso del 2020, erano stati effettuati impegni, riassegnazioni e/o rafforzamenti per finalità collegate alla COVID-19. Ad esempio gli impegni previsti nell'ambito della rubrica 5 non sono stati inclusi in questa relazione.

Il **coronavirus dashboard** offre una panoramica della risposta fornita dalla politica di coesione dell'UE alla crisi COVID-19, comprendente la **riprogrammazione tematica** (con l'indicazione delle riassegnazioni delle risorse disponibili della politica di coesione ad azioni in materia di salute, sostegno alle imprese e alle persone per combattere gli effetti della pandemia) congiuntamente agli **obiettivi quantificati fissati per i nuovi indicatori specifici della COVID-19** e all'adozione delle **misure CRII(+)** di flessibilità finanziaria e liquidità.

2.11 Dopo un ritardo nell'avvio, l'attuazione dei programmi della politica di coesione sta **procedendo a un buon ritmo**. La Commissione sottolinea che **gli elevati tassi di assorbimento nel 2019 e nel 2020** indicano che si sta recuperando una parte del ritardo accumulato all'inizio dei programmi.

2.17 Dopo un ritardo nell'avvio, l'attuazione dei programmi 2014-2020 della politica di coesione sta procedendo a un buon ritmo. **Il tasso di selezione dei progetti** per il FESR e il Fondo di coesione alla fine del 2018, che la Commissione considera una delle condizioni preliminari e delle indicazioni del futuro assorbimento, è risultato superiore allo stesso periodo di riferimento nel 2007-2013. Questa **tendenza positiva** è stata confermata alla fine del dicembre 2020, allorché il tasso di selezione per l'intera politica di coesione **ha raggiunto il 107 %** (ossia circa 10 punti percentuali in più rispetto al periodo 2007-2013).

La Commissione sottolinea inoltre che l'elevato tasso di assorbimento negli anni 2019 e 2020 indica che si sta recuperando una parte del ritardo accumulato all'inizio dei programmi.

L'impatto globale dei fattori legati alla crisi COVID-19 deve ancora svelarsi e **sarà pienamente percepibile nel 2021**.

La Commissione ritiene che sia opportuna una certa cautela nel trarre conclusioni dai confronti effettuati con il precedente QFP, dato che alcune **differenze** significative **tra** il regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per i **periodi di programmazione** 2007-2013 e 2014-2020 (come l'alto livello di prefinanziamento annuale, la regola n+3 e il processo annuale di accettazione dei conti) implicano che il **tasso di pagamento per quest'ultimo periodo** possa essere **più lento**.

La Commissione sottolinea inoltre che nel QFP precedente il **2013 è stato un anno eccezionale a causa delle disposizioni transitorie** previste per i nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE con gli allargamenti del 2004 e del 2007. Per la maggioranza di tali Stati membri¹ la regola "n+3" si applicava agli impegni del periodo 2008-2010 e parallelamente la regola "n+2" si applicava agli impegni del periodo 2011-2013. Di conseguenza, **è aumentato sensibilmente il livello dei pagamenti** necessario per evitare disimpegni. Alla fine del 2020 non si è registrato alcun effetto comparabile. Inoltre la situazione non è perfettamente comparabile anche a causa del **diverso termine ultimo per l'ammissibilità delle spese**: mentre nel 2013 per l'attuazione restavano solo due anni (fino al 31 dicembre 2015), nel 2020 per i programmi dei fondi SIE 2014-2020 restavano tre anni (31 dicembre 2023), con l'eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il quale i programmi esistenti continueranno fino alla fine del 2025. Per di più, come ha rilevato la Corte dei conti europea al punto 2.15 della relazione in oggetto e anche della sua relazione annuale 2019, **i tassi di esecuzione del FEASR (65 %) sono stati più elevati rispetto ad altri fondi SIE**. La Commissione sottolinea pertanto che i **ritardi nell'attuazione** descritti in tale punto della relazione **non riguardano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**.

2.20 Gli insegnamenti appresi dalla **task force per una migliore attuazione**, istituita per migliorare l'esecuzione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione rispetto al periodo 2007-2013, sono stati integrati per i programmi in difficoltà nel periodo attuale.

La Commissione sta **monitorando da vicino i programmi** considerati a rischio di ritardi **con l'obiettivo di prevenire il sotto-assorbimento** e il possibile disimpegno. **È in corso un intenso dialogo con gli Stati membri interessati** finalizzato al miglioramento della situazione.

La Commissione ribadisce che le questioni connesse con la performance sono affrontate durante tutto il periodo di programmazione, come già aveva affermato nelle risposte alla relazione speciale 17/2018 della Corte dei conti europea.

Nel periodo 2014-2020 **l'attenzione si è fortemente concentrata sull'orientamento ai risultati** e su un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione **dotato di target intermedi e finali** per far sì che l'avanzamento si svolga come previsto. Nel corso della **verifica dell'efficacia dell'attuazione 2019** si è rivolta particolare attenzione ai programmi a rischio di scarsa efficacia e/o disimpegno, in modo da contribuire all'individuazione e all'attuazione di misure correttive sul campo.

La Commissione offre agli Stati membri un sostegno considerevole, che include **assistenza tecnica e servizi di consulenza**, per migliorarne le capacità di assorbimento e i risultati conseguiti (scambio di buone pratiche ed esperienze Peer2Peer nell'ambito di "TAIEX REGIO"; "JASPERS" che contribuisce alla preparazione di progetti di qualità tali da migliorare l'assorbimento per il periodo 2014-2020).

La Commissione ha inoltre proposto varie misure per aiutare gli Stati membri a gestire la crisi connessa alla COVID: tra queste, **modifiche legislative** nel quadro dell'iniziativa di investimento in

¹ Hanno fatto eccezione la Croazia, la Romania e la Slovacchia, cui la regola "n+3" è stata applicata per l'intero periodo.

risposta al coronavirus (CRII) e dell'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+). L'adozione di tali modifiche ha assicurato la **maggiore flessibilità e la liquidità** necessarie per erogare rapidamente il sostegno della politica di coesione, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi.

Nel marzo 2020 la Commissione ha istituito la task force CRII per coadiuvare gli Stati membri nell'attuazione delle misure di lotta alla crisi. Entro la fine del 2020 la DG REGIO e la DG EMPL avevano risposto **rapidamente** a quasi 500 **domande sull'interpretazione** della CRII; le risposte sono state pubblicate su un sito web dedicato accessibile a tutte le autorità di gestione.

Nel 2020 ha avuto luogo un considerevole sforzo di **riprogrammazione**. La Commissione ha adottato le pertinenti modifiche dei programmi **a tempo di record per affrontare le necessità urgenti** di ciascuno Stato membro, derivanti dalla crisi del coronavirus. Oltre alla riprogrammazione dei fondi, **altre semplificazioni** sono state introdotte e **sono utilizzate dagli Stati membri**: per esempio la proroga delle scadenze, l'accelerazione dei pagamenti, l'ammissibilità retroattive delle spese connesse alla COVID-19, eccetera. Le misure proposte dalla Commissione per l'**assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU)** dovrebbero a loro volta **accelerare l'impiego** di queste risorse supplementari; tali misure comprendono disposizioni per cui il cofinanziamento dell'UE può raggiungere il 100 %, disposizioni che definiscono la portata del sostegno con un'ampiezza tale **da soddisfare in maniera globale tutte le esigenze**, nonché una serie di restrizioni normalmente applicabili alla politica di coesione che non si applicheranno a REACT-EU.

Inoltre gli Stati membri stanno incanalando le risorse di REACT-EU nei sistemi di erogazione vigenti per la politica di coesione, e ciò dovrebbe assicurare un'**agevole attuazione**.

Rischi e sfide

2.21 La Commissione rimanda alla sua risposta al punto 2.20.

2.22 L'introduzione di una serie di **misure di semplificazione**, nonché una **sensibile riduzione dei prefinanziamenti**, potrebbero incentivare una più rapida presentazione delle richieste di pagamenti intermedi nel nuovo periodo di programmazione. Quanto al rischio di ritardi nell'avvio dell'esecuzione dei fondi a gestione concorrente nel QFP 2021-2027, cui si fa riferimento al primo trattino del presente punto, **la sovrapposizione tra i due periodi di programmazione per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa** è necessaria poiché l'attuazione di molte operazioni richiede diversi anni e perché ci saranno sempre una fase di avviamento e una fase di ultimazione. La Commissione rafforza la continuità tra i diversi periodi con una serie di misure, tra cui la **suddivisione dei grandi progetti in fasi**.

2.24 La causa principale della tardiva adozione è da ricercarsi nella pandemia del 2020 e nella conseguente **priorità** che è stata attribuita all'**approvazione dello strumento dell'Unione europea per la ripresa**. In ogni caso, dopo la conclusione dei negoziati tra i colegislatori sul contenuto del quadro legislativo della politica di coesione nel febbraio 2021, la Commissione e gli Stati membri hanno avviato un **intenso dialogo informale**. Ciò consentirà una **rapida presentazione formale** di programmi e accordi di partenariato al momento dell'entrata in vigore, **nonché la loro approvazione**.

2.25 La Commissione rimanda alle sue risposte ai punti 2.22 e 2.24.

La proposta della Commissione per il quadro normativo della politica di coesione 2021-2027 è stata redatta nel maggio 2018, **quasi sei mesi prima** della proposta equivalente nel 2011.

2.26 La Commissione sottolinea che i ritardi nell'attuazione descritti in tale punto non riguardano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Si veda anche la risposta della Commissione al punto 2.18.

2.27 I finanziamenti della politica di coesione dell'UE investono nel **potenziamento delle capacità amministrative degli Stati membri**, nel quadro dell'obiettivo tematico 11 del periodo di programmazione 2014-2020, e dell'assistenza tecnica a fini di rafforzamento della capacità amministrativa per la gestione dei fondi. Gli investimenti nella capacità amministrativa degli Stati membri continueranno a essere finanziati nel periodo di programmazione 2021-2027. Inoltre gli **Stati membri possono integrare** l'assistenza tecnica "standard" **con un secondo tipo** di assistenza tecnica, ossia un'assistenza tecnica basata su **finanziamenti che non sono collegati ai costi** (articolo 37 del RDC). Molti Stati membri redigeranno inoltre tabelle di marcia per il potenziamento delle capacità amministrative nel periodo 2021-2027, comprendenti tra l'altro un **riorientamento che abbracci un ventaglio più ampio di attività di potenziamento delle capacità**. Tale provvedimento, unito a una significativa semplificazione della politica di coesione nel periodo 2021-2027, dovrebbe consentire una solida attuazione dei fondi UE.

2.29 La Commissione rimanda alla sua risposta al punto 2.22.

Per quanto riguarda il FEASR, la Commissione rileva che, pur non essendovi ancora, nel momento in cui si redige la presente risposta, un accordo sui regolamenti della PAC, le conclusioni del Consiglio europeo sul QFP del luglio 2020 hanno approvato la regola n+2 per il FEASR.

2.30 La Commissione sottolinea che **è prerogativa di ogni Stato membro scegliere quale programma utilizzare per un investimento o una riforma specifici**. Inoltre nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza lo Stato membro è un beneficiario e non un partner esecutivo della Commissione.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza impone agli Stati membri di presentare piani nazionali per la ripresa e la resilienza con riforme e investimenti; **essi riceveranno i finanziamenti solo con il progredire** dell'attuazione di tali piani.

A parere della Commissione è opportuno che il **dispositivo per la ripresa e la resilienza preveda il finanziamento completo dei costi stimati** del piano (fino alla dotazione massima), dato l'estremo fabbisogno di finanziamenti degli Stati membri in conseguenza della pandemia di COVID-19. I finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza **esigono inoltre il rispetto di una serie di condizioni** (criteri di valutazione, target intermedi e finali) e possono rivelarsi più adatti per gli Stati membri in alcune situazioni che potrebbero nel complesso comportare un utilizzo più mirato dei differenti strumenti di finanziamento disponibili.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene che **l'attrattiva di uno strumento di finanziamento** rispetto a un altro (per esempio del dispositivo per la ripresa e la resilienza rispetto ai fondi a gestione concorrente) **non si possa valutare soltanto sulla base della quota di costi** che sarebbe coperta dall'uno o dall'altro. In ogni caso gli Stati membri sono tenuti a garantire che non vi siano doppi finanziamenti.

2.32 Dinanzi alla **pandemia di COVID-19**, la Commissione ha fornito un **ulteriore sostegno mirato alle autorità responsabili dei programmi** per affrontare la situazione e ha collaborato con le autorità di audit per garantire un approccio solido e armonizzato. Di fronte a tale situazione, alle autorità responsabili dei programmi è stato inviato il chiaro messaggio che **il rispetto delle norme rimane un prerequisito**. **I possibili nuovi rischi** scaturiti dalla risposta politica alla pandemia di COVID-19,

inclusi i rischi inerenti ai nuovi tipi di spesa o di procedure concordate, **sono valutati insieme alle autorità di audit**. La Commissione inoltre si è attivata per mettere a punto il **sito web della piattaforma CRII Q&A** per fornire alle autorità di gestione e di audit risposte concrete alle domande che queste pongono nel corso dell'adozione delle misure CRII. È stata data risposta a parecchie centinaia di domande. La Commissione ha inoltre trasmesso alle autorità di audit una riflessione specifica per analizzare gli scenari possibili che emergono dal contesto della crisi e **aggiornare la valutazione dei rischi** nella prospettiva della pianificazione e del lavoro di audit. La Commissione infine, nel quadro del **costante aggiornamento del proprio sistema di controllo interno**, ha riveduto il proprio registro dei rischi e ha individuato nuovi rischi specifici, introducendo concrete **misure di attenuazione** nell'esercizio di gestione annuale attualmente in corso e in quelli futuri.

Per quanto riguarda il **FEASR** la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2020/532, che prevede per gli Stati membri norme corredate di **requisiti realistici e realizzabili in materia di controllo**. Le **modifiche alle norme sono limitate in termini di tempo e di portata**, e propongono metodi alternativi per lo svolgimento dei controlli da parte degli Stati membri nel quadro delle restrizioni concernenti la COVID-19; associate all'opera degli organismi di certificazione, continuano a costituire un'adeguata base di garanzia.

2.33 Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è uno **strumento basato sulla performance**, nel cui ambito i pagamenti si effettuano in base al conseguimento di target intermedi e finali. Di conseguenza, la legittimità e la regolarità dei pagamenti dipendono esclusivamente dalla positiva realizzazione dei target intermedi e finali concordati.

Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento, gli **Stati membri**, in quanto beneficiari dei fondi UE, sono tenuti a **prevedere un sistema di controllo interno efficace ed efficiente**, nonché a verificare la conformità alle leggi nazionali e dell'UE applicabili e ad **evitare la duplicazione dei finanziamenti**. In tale contesto la **Commissione può effettuare audit dei sistemi** di controllo interno degli Stati membri durante il ciclo di vita dello strumento, per garantire che gli Stati membri rispettino gli obblighi cui sono tenuti ai sensi dell'articolo 22. Durante l'attuazione del piano inoltre la Commissione effettuerà controlli e **audit** basati sui rischi, **qualora si sospettino gravi irregolarità** non corrette dagli Stati membri (ossia frodi, corruzione o **conflitti di interessi**) o ancora **gravi violazioni** degli obblighi previsti dall'accordo di finanziamento o dall'accordo di prestito.

In ultima analisi alla Commissione è conferito il potere di **ridurre e recuperare proporzionalmente** importi del sostegno a fondo perduto oppure di chiedere il rimborso anticipato di prestiti **in caso di frodi, corruzione, conflitto di interessi** che incidano sugli interessi finanziari dell'Unione e non siano stati corretti dallo Stato membro interessato, e/o di gravi violazioni degli obblighi sanciti dall'accordo di finanziamento e/o di prestito (che comprendono la duplicazione dei finanziamenti).

Si veda anche la risposta della Commissione al punto 2.30.

2.37 Benché lo strumento SURE abbia accresciuto l'esposizione nominale del bilancio dell'UE ai rischi finanziari incrementando il volume dei prestiti dell'UE di quasi 90 miliardi di EUR entro la fine di maggio 2021, la sua struttura è stata **concepita** in modo da **ridurre al minimo il rischio per il bilancio dell'UE**.

Oltre alle garanzie fornite da tutti gli Stati membri, il regolamento SURE prevede alcune **regole prudenziali** come i) un **limite di concentrazione** sui tre maggiori prestiti concessi pari al 60 % dell'importo massimo erogato a titolo dello strumento SURE, ii) un'**esposizione annuale massima del 10 %** (il pagamento dovuto ogni anno non supera 10 miliardi di EUR) e iii) la possibilità per la Commissione di rinnovare i propri prestiti ove necessario.

2.39 L'esposizione annuale massima del bilancio dell'UE per il 2020 e il 2021, analizzata in tale punto, si articola in due componenti: l'**esposizione** la cui copertura è **fornita da un fondo di garanzia** (ad esempio pagamenti relativi a paesi terzi) e l'**esposizione senza copertura** (ad esempio i pagamenti dovuti da Stati membri).

Queste cifre comprendono però il rischio connesso all'esposizione verso **paesi terzi** (rispettivamente 3,1 miliardi di EUR per il 2020 e 3 miliardi di EUR per il 2021), che è **sostenuto** in primo luogo dal **fondo di garanzia per le azioni esterne**.

2.40 Oltre a potenziare il quadro per gestire i rischi derivanti dalle diverse fonti di passività potenziali, la Commissione sta già attuando una nuova **strategia di finanziamento diversificata**, idonea al compito più impegnativo di finanziare lo strumento NGEU **sui mercati dei capitali**².

La Commissione rimanda alla sua risposta al punto 2.37.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

2.42 La Commissione sottolinea che i **rafforzamenti** introdotti con i bilanci rettificativi nel 2020 **miravano** in parte a **offrire una risposta alla crisi COVID-19**, oltre che a mobilitare una serie di strumenti speciali per affrontare altre sfide, in particolare quelle connesse a **migrazione e sicurezza**.

2.44 La Commissione ribadisce che la sua **relazione interna sulla spesa per la risposta immediata alla COVID-19** - che indica l'impegno di erogare 12,9 miliardi di EUR in regime di gestione diretta e indiretta quale importo reso disponibile per finalità collegate alla COVID-19 entro la fine del 2020 - riguardava unicamente programmi e strumenti per i quali, nel corso del 2020, erano stati effettuati impegni, riassegnazioni e/o rafforzamenti per finalità collegate alla COVID-19. Di conseguenza, nella relazione non sono stati inclusi alcuni impegni, come per esempio quelli indicati nell'ambito della rubrica 5.

A partire dalla prima metà del 2020 la Commissione ha iniziato a **tracciare** internamente **l'utilizzo dei fondi UE impiegati per finalità collegate alla COVID-19**, compresi gli impegni già assunti in precedenza.

2.45 La Commissione sottolinea che il livello degli impegni non ancora liquidati (**RAL**) **aumenta** sempre **se** la differenza tra il livello degli impegni e il livello dei pagamenti è positiva e **non è attenuata da disimpegni**. Il livello dei pagamenti dipende dalle **esigenze di spesa dei programmi**. Il fattore principale è l'esecuzione, da parte degli Stati membri, dei fondi a gestione concorrente. I pagamenti dipendono anche dal fatto che l'**autorità di bilancio** conceda i mezzi necessari nei bilanci annuali.

La Commissione rimanda inoltre alla sua risposta al punto 2.11.

2.46 Risposta comune della Commissione ai punti 2.46 e 2.47:

La Commissione sottolinea che i **ritardi nell'attuazione** descritti in tale punto **non riguardano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**.

² Comunicazione relativa a una nuova strategia per il finanziamento di Next Generation EU (COM(2021) 250 final del 14.4.2021).

Dopo un ritardo nell'avvio, l'attuazione dei programmi della politica di coesione 2014-2020 **sta procedendo a un buon ritmo.**

Si vedano anche le risposte della Commissione ai punti 2.17, 2.18 e 2.20.

2.48 Per quanto riguarda il **rischio di ritardi nell'esecuzione dei fondi a gestione concorrente**, nel QFP 2021-2027 la Commissione rimanda alla sua risposta al punto 2.22.

Per quanto riguarda il **maggior rischio derivante dal dispositivo per la ripresa e la resilienza**, la Commissione rimanda alla sua risposta al punto 2.33.

Inoltre, come ha già notato nella sua risposta ai punti 2.19 e 2.26 e come indica la Corte dei conti europea al punto 2.24, la Commissione rileva che i **ritardi nell'adozione** della legislazione richiesta e **il lento assorbimento** (nonché altri rischi associati) descritti in tale punto **non riguardano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (FEASR), dal momento che è stato adottato un regolamento transitorio (regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020) e i programmi di sviluppo rurale sono stati prorogati.

2.49 La Commissione rileva di aver già avviato, per far fronte all'importo crescente di **passività potenziali** (e al relativo rischio cui è esposto il bilancio dell'UE), lo sviluppo di **nuovi strumenti per la gestione del rischio** tra cui l'istituzione di un comitato direttivo inter-DG per le passività potenziali³.

La Commissione rimanda alla sua risposta al punto 2.37.

Raccomandazione 2.1 – Rendicontazione sui fondi UE per finalità collegate alla COVID-19

La Commissione **accetta in parte** la raccomandazione.

A partire dal 2021 la Commissione **concentrerà il proprio operato sulla ripresa dalla pandemia di COVID-19** e adempirà i propri obblighi di **rendicontazione**, soprattutto per quanto riguarda **Next Generation EU**. La Commissione non intende preparare un'ulteriore rendicontazione della risposta immediata oltre alle **relazioni già esistenti** sui vari strumenti.

Raccomandazione 2.2 – Ridurre gradualmente gli impegni non ancora liquidati

La Commissione **accoglie** la raccomandazione.

La Commissione **monitorerà l'esecuzione del bilancio** e l'evoluzione del livello complessivo di impegni non ancora liquidati (RAL) nonché i relativi fattori sottostanti. Essa **informa periodicamente il Consiglio e il Parlamento europeo** in merito alle esigenze previste e ai rischi potenziali per il futuro. Queste informazioni sono inserite, in particolare, in una **relazione annuale sulle previsioni a lungo termine** per i pagamenti a carico del bilancio dell'UE. La Commissione prepara le proprie **previsioni sulla base di un'ampia gamma di dati disponibili** (l'esecuzione dei bilanci degli anni precedenti, l'esecuzione e gli ultimi sviluppi del bilancio effettivo e le esigenze future presentate nel progetto di bilancio per l'anno prossimo). La Commissione inoltre tiene conto delle previsioni degli Stati membri sull'esecuzione dei Fondi strutturali e d'investimento europei

³ *Commission Decision of 24.7.2020 on establishing the Steering Committee on Contingent Liabilities arising from Budgetary Guarantees (C(2020) 5154).*

(fondi SIE), il fattore principale su cui si fondano le stime dei pagamenti complessivi ai sensi del QFP.

Per il periodo 2021-2027 la Commissione ha proposto una serie di **misure di semplificazione** per favorire e accelerare l'attuazione della politica di coesione. Molte di tali misure sono state mantenute nell'accordo politico raggiunto tra i legislatori, ma la Commissione si rammarica che **non sia stato approvato il ritorno alla regola di disimpegno n+2**. In questa prima fase del nuovo ciclo di bilancio, la Commissione ritiene che **gli effetti del mantenimento della regola di disimpegno n+3**, uniti al tardivo accordo sulla legislazione che disciplina gran parte dei fondi a gestione concorrente, e all'attenzione che sarà rivolta dalle autorità nazionali all'attuazione di Next Generation EU nei prossimi anni (alla luce del termine temporale più limitato), **si tradurranno nel mantenimento della tendenza a una crescita nominale dei RAL durante il QFP 2021-2027**.

La Commissione ricorda inoltre, da un lato, che l'**adozione** del bilancio **rientra** in ultima analisi **tra le competenze dell'autorità di bilancio**, il che comporta la concessione di un livello sufficiente di stanziamenti di pagamento, e dall'altro che l'esecuzione - in particolare per i fondi a gestione concorrente - è gestita dalle **autorità nazionali** e dipende in gran parte dalle norme stabilite dai legislatori nei pertinenti atti di base. In tale contesto la Commissione proseguirà la **stretta collaborazione** con il Parlamento europeo e il Consiglio, nonché con le autorità nazionali degli Stati membri.

Raccomandazione 2 3 – Promuovere un sano impiego dei finanziamenti UE

La Commissione **accetta** questa raccomandazione e ha già iniziato ad attuarla.

Per quanto riguarda la **politica di coesione** a gestione concorrente, la Commissione fornisce già un significativo sostegno **agli Stati membri in termini di consulenza**, e continuerà a farlo. Quanto ai rischi supplementari che potrebbero presentarsi nel contesto della crisi e ai fondi supplementari assegnati agli Stati membri, la Commissione rileva di aver già fornito un **sostegno mirato alle autorità responsabili della gestione dei programmi** per affrontare la situazione, e di aver operato in parallelo con le autorità di audit per garantire un **approccio di audit solido** e armonizzato. Nonostante la situazione, alle autorità responsabili dei programmi è stato inviato il chiaro messaggio che **il rispetto delle norme** rimane un prerequisito.

La Commissione **continua a valutare attentamente la situazione** e il possibile **impatto di una crisi prolungata** sulla procedura di garanzia; sostiene costantemente tutte le autorità responsabili dei programmi per **migliorarne le capacità amministrative**.

Per quanto riguarda il **FEASR** la Commissione continua a coadiuvare gli Stati membri tramite l'assistenza tecnica disponibile nel FEASR e nello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI), ma anche attraverso **reti PAC** e attività di potenziamento delle capacità, tra cui linee guida e diffusione di migliori pratiche.

La Commissione rimanda alla propria risposta al punto 2.32.

Per quanto riguarda il **dispositivo per la ripresa e la resilienza**, che è il più importante tra i nuovi strumenti di finanziamento, i beneficiari sono gli **Stati membri**, cui spetta pertanto la **responsabilità principale** di un sano impiego dei fondi (cfr. anche il punto 2.33). I servizi della Commissione hanno **fornito orientamenti** e hanno collaborato con gli Stati membri per introdurre **validi sistemi di monitoraggio e controllo**.

Tali attività si sono esplicitate in particolare mediante orientamenti generali sulla stesura dei **piani per la ripresa e la resilienza** (PRR) con sezioni dedicate ai controlli e agli audit e al monitoraggio dell'attuazione, risposte alle specifiche domande degli Stati membri, feedback sui primi schemi o progetti di sistemi di monitoraggio e controllo, e l'invio di una lista di controllo di autovalutazione per i sistemi di controllo e audit degli Stati membri.

La **Commissione valuterà ulteriormente i sistemi di controllo** descritti dagli Stati membri nelle versioni definitive dei propri piani per la ripresa e la resilienza. Nel corso dell'attuazione del dispositivo la Commissione può avviare controlli e audit e **recuperare fondi** qualora gli Stati membri violino i propri obblighi od omettano di **correggere eventuali gravi irregolarità**.

Gli Stati membri possono anche chiedere il sostegno tecnico dello **strumento di sostegno tecnico** lungo l'intero periodo di attuazione. Inoltre i **funzionari responsabili del semestre europeo** negli Stati membri potranno fornire assistenza durante l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per quanto riguarda lo strumento **SURE** la Commissione ha offerto **consulenza agli Stati membri** coinvolgendoli precocemente a livello tecnico per individuare le spese che sarebbero state ammissibili ai finanziamenti SURE e determinarne i costi, **prima che venissero presentate le richieste di finanziamento formali**. La Commissione **monitora periodicamente l'uso dei prestiti SURE** tramite le proprie relazioni semestrali nonché sulla base degli obblighi di rendicontazione degli Stati membri, qualora l'assistenza finanziaria sia stata concessa ex ante per spese programmate. La Commissione ha concentrato l'attenzione sulle carenze di rendicontazione palesate dagli Stati membri **per migliorare la qualità delle informazioni comunicate**. Laddove la Commissione individui potenziali problemi di assorbimento negli Stati membri, essa avvia un dialogo bilaterale con tali Stati membri per **discutere soluzioni potenziali** e garantire un utilizzo adeguato dell'intera assistenza finanziaria.

**RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE DELLA
CORTE DEI CONTI EUROPEA
CONTRIBUTO ALLA RELAZIONE ANNUALE 2020 CAPITOLO 3 – ENTRATE**

INTRODUZIONE

3.1. La Commissione valuta positivamente il fatto che **il capitolo riguardante le entrate sia privo di errori rilevanti** e che **i sistemi esaminati relativi alle entrate siano, nel complesso, efficaci**.

Per quanto riguarda le **risorse proprie tradizionali** ("RPT") e la risorsa propria **basata sull'imposta sul valore aggiunto** ("IVA"), la Commissione si sta adoperando per intensificare il seguito alle osservazioni aperte RPT pendenti da lunga data e alla revoca delle riserve IVA ove possibile, nonché per seguire le debolezze nella contabilizzazione delle RPT rilevate dagli audit della Corte dei conti europea ("Corte dei conti") in Francia, in Spagna e nei Paesi Bassi. Gli importi non recuperati della contabilità B continueranno a essere tenuti sotto stretta osservazione in tutti gli Stati membri. Le debolezze rilevate dalla Corte dei conti nella relazione speciale n. 4/2021 "*Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE*" saranno affrontate rafforzando la valutazione dei rischi e l'estrazione dei dati a livello dell'UE e sviluppando la capacità di analisi congiunta. Ulteriori azioni saranno intraprese allo scopo di migliorare la valutazione dei rischi per la pianificazione delle ispezioni RPT e la Commissione sta prendendo in considerazione esami documentali annuali relativi alla contabilizzazione delle RPT separati rispetto al consueto programma delle sue ispezioni. Saranno esplorati nuovi approcci e strumenti per affrontare i rischi associati al commercio elettronico e la strategia di esecuzione riguardante la sottovalutazione sarà attuata in linea con la sentenza della Corte di giustizia nella causa contro il Regno Unito, attesa per l'inizio del 2022.

In merito alla risorsa propria **basata sul reddito nazionale lordo (RNL)**, la Commissione sta adottando azioni globali sul trattamento della globalizzazione, anche in materia di ricerca e sviluppo ("R&S"), per l'RNL ai fini delle risorse proprie. La Commissione reputa che le azioni intraprese siano proporzionate, in quanto trovano un equilibrio tra le garanzie già acquisite e i rischi individuati in relazione alle problematiche della globalizzazione.

ANALISI DI ELEMENTI DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

3.8. Durante l'ispezione RPT effettuata nel marzo 2021 la Commissione ha rilevato una mancanza di progressi reali per porre rimedio alle carenze degli **estratti RPT compilati nei Paesi Bassi**.

La Commissione è dell'avviso che le debolezze menzionate dalla Corte dei conti non mettano in discussione l'**efficacia globale dei sistemi in atto** a tutela degli interessi finanziari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di risorse proprie.

3.9. La Commissione ritiene che le **riserve** consentano di tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dei suoi Stati membri in modo tale che, qualora necessario, le dovute rettifiche dei dati siano apportate dal paese in questione conformemente alla legislazione dell'UE.

Nel caso specifico menzionato dalla Corte dei conti, è stato necessario che la Commissione notificasse una riserva a tutela degli interessi finanziari dell'UE e dei suoi Stati membri e chiedesse la presentazione di una descrizione delle procedure di compilazione dei dati RNL in linea con la guida relativa all'inventario RNL concordata. La descrizione riveduta è stata consegnata il 31 marzo 2020 e la sua verifica è ormai a buon punto.

3.10. L'attuazione del SEC (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali) 2010 ha condotto a importanti miglioramenti metodologici nei conti nazionali, che hanno richiesto un esame approfondito da parte della Commissione. Laddove necessario, sono state formulate riserve, mantenendo aperti ad eventuali modifiche i dati RNL per gli anni a decorrere dal 2010. Al fine di limitare il numero delle **riserve RNL**, la Commissione ha fissato punti d'azione all'inizio del ciclo di verifica, molti dei quali già in atto, e ha emesso le suddette riserve solo in ordine a questioni specifiche. Proseguiranno gli sforzi in questa direzione.

3.11. Durante il ciclo scorso, la Commissione ha intrapreso azioni globali sul **trattamento della globalizzazione, anche in materia di R&S, per l'RNL ai fini delle risorse proprie**. In primo luogo, la Commissione ha verificato che la spesa per R&S fosse capitalizzata nei conti nazionali e valutata secondo le norme applicabili. Laddove necessario, sono state formulate riserve specifiche su operazioni per alcuni paesi. Secondariamente, la Commissione ha stabilito un sistema di allarme preventivo onde rilevare l'impatto nei conti nazionali di una significativa ristrutturazione delle imprese multinazionali. In terzo luogo, nel 2016 è stato avviato un esame delle multinazionali seguito da una revisione approfondita che ha riguardato una selezione di tali imprese, senza che sia stata identificata alcuna evidenza di importanti distorsioni al valore aggiunto. Basandosi su queste azioni, la Commissione ha formulato una riserva trasversale sulla globalizzazione a decorrere dal 2018. La Commissione reputa che tale tempistica sia proporzionata, in quanto trova un equilibrio tra le garanzie già acquisite e i rischi individuati.

3.12. La Commissione continuerà a intensificare il **seguito alle osservazioni aperte RPT** dando priorità alle riserve pendenti da lunga data con una potenziale incidenza finanziaria. Solamente nel primo trimestre del 2021 sono state chiuse altre 41 osservazioni (su 326). Va tuttavia sottolineato che l'accelerazione impressa alla chiusura delle osservazioni aperte dipende anche dalla cooperazione degli Stati membri.

Le riserve costituiscono una misura di protezione per attenuare il rischio che un calcolo errato della risorsa propria basata sull'IVA cada in prescrizione.

La Commissione opera in stretta collaborazione con gli Stati membri, individuando attivamente modalità atte a risolvere le problematiche e adottando misure ogniqualvolta sia possibile. Ciò avviene in conformità delle procedure della Commissione e della legislazione applicabile, nell'intento di chiudere le riserve pendenti.

Riquadro 3.2 - Persistenti debolezze dei sistemi di controllo riguardanti la compilazione degli estratti RPT

La Commissione seguirà le problematiche rilevate dagli **audit condotti dalla Corte dei conti in Spagna, in Francia e nei Paesi Bassi** nell'ambito del seguito che abitualmente dà alle risultanze della Corte e inviterà gli Stati membri in questione ad adottare opportune misure per affrontare e risolvere dette carenze.

Il follow-up alle risultanze di audit individuate in Spagna dalla Corte dei conti è ormai iniziato e i Paesi Bassi sono già stati invitati a intraprendere azioni correttive. Durante l'ispezione RPT effettuata nel marzo 2021 la Commissione ha rilevato una mancanza di progressi reali per porre rimedio alle carenze degli estratti RPT compilati nei Paesi Bassi.

Qualora entro un determinato periodo di tempo non siano compiuti progressi o i progressi compiuti siano insufficienti per porre rimedio alle carenze di contabilizzazione, i servizi della Commissione provvederanno senza indugio a considerare il fascicolo nell'ambito della procedura di infrazione di cui all'articolo 258 TFUE.

3.16. La Commissione rammenta che questo tipo di contabilità è, per sua natura, molto complesso e comporta un rischio elevato di carenze. La Commissione continuerà a valutare la contabilità B nelle sue **ispezioni RPT**. Inoltre i programmi per il periodo 2020-2021 relativi alle ispezioni RPT sono incentrati principalmente sulla contabilizzazione delle RPT, onde rispondere alla raccomandazione formulata gli anni precedenti dalla Corte dei conti.

3.17. La Commissione **seguirà le problematiche rilevate** dalla Corte dei conti in Spagna, in Francia e nei Paesi Bassi nell'ambito del seguito che abitualmente dà alle risultanze della Corte e inviterà gli Stati membri in questione ad adottare opportune misure per affrontare e risolvere dette carenze. Come giustamente evidenziato dalla Corte dei conti, la Commissione ha individuato carenze identiche e simili, cui darà ugualmente seguito per mezzo delle sue relazioni ispettive.

3.18. Per quanto riguarda la **relazione speciale n. 4/2021 sui controlli doganali**, la Commissione rimanda alle proprie risposte fornite nella relazione stessa. In merito allo sviluppo e all'attuazione di un'analisi a tutto campo e di un'effettiva capacità di coordinamento a livello dell'UE, la Commissione ha accolto la raccomandazione. La Commissione elaborerà le necessarie proposte e cercherà il sostegno e, ove richiesto, l'approvazione degli Stati membri. In merito alla creazione di una funzione centrale, come annunciato nel **piano d'azione doganale**, la Commissione intende rafforzare la propria capacità di analisi sviluppando la **capacità di analisi congiunta**.

3.19. La Commissione riconosce le debolezze individuate dalla Corte dei conti nella relazione speciale n. 4/2021 e rimanda alle proprie risposte fornite nella relazione stessa. La Commissione cercherà il sostegno e, ove richiesto, l'approvazione degli Stati membri per attuare le raccomandazioni della Corte dei conti.

La Commissione prevede di rafforzare il quadro giuridico e di studiare nuovi approcci e strumenti per affrontare i rischi associati al commercio elettronico, nonché di rafforzare la propria capacità di analisi sviluppando capacità di analisi congiunte, creando in tal modo un centro di analisi dell'UE per la raccolta, l'analisi e la condivisione di importanti dati doganali.

La nuova strategia di gestione dei rischi promuoverà un nuovo e strutturato approccio alla gestione dei rischi comprendente, tra l'altro, elementi per condividere in modo più sistematico le informazioni riguardanti gli operatori di interesse, le questioni legate al commercio elettronico, nuovi strumenti e nuove pratiche per migliorare l'analisi e la gestione dei rischi e i controlli associati.

Si veda anche la risposta al riquadro 3.3.

Riquadro 3.3

Secondo la valutazione condotta dalla Commissione, le strategie di controllo degli Stati membri volte a contrastare il rischio di sottovalutazione delle importazioni sono ancora, nel complesso, inadeguate

La Commissione è concorde con la Corte dei conti riguardo al fatto che gli interessi finanziari dell'UE non sono stati in passato adeguatamente protetti a causa delle inadeguate strategie di controllo degli Stati membri sul **valore doganale**. Tuttavia le ispezioni di follow-up della Commissione e tutte le ulteriori azioni intraprese nel 2020 per affrontare i rischi di sottovalutazione a livello dell'UE hanno dato i loro frutti, poiché si registra nell'Unione un calo significativo nelle perdite potenziali di RPT dovute alla sottovalutazione per il 2020.

La Commissione ha inoltre intrapreso ulteriori passi per quantificare le precedenti **perdite di RPT** in tutti gli Stati membri e ha comunicato a questi ultimi i rispettivi importi preliminari delle perdite di RPT stimate.

Il lavoro riguardante la sottovalutazione continuerà in futuro e la Commissione, nello stabilire il suo programma annuale di ispezioni RPT per il 2021, ha preso attentamente in considerazione i **rischi di sottovalutazione in relazione al commercio elettronico e alle partite di modesto valore**. Un audit pilota sul commercio elettronico è programmato in due Stati membri e potrebbe essere introdotto nel 2022 a seconda dei risultati dei progetti pilota.

RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ

3.20. La Commissione riconosce che la **contabilizzazione delle RPT nei Paesi Bassi** è una questione pendente da lunga data e che analoghe osservazioni sull'affidabilità degli estratti della contabilità A e della contabilità B sono state precedentemente sollevate dalla Corte dei conti e nelle relazioni ispettive della Commissione. Per l'anno 2020 non è tuttavia stato possibile effettuare una valutazione adeguata delle questioni contabili nei Paesi Bassi, poiché l'ispezione dei servizi della Commissione sulla contabilizzazione delle RPT prevista per il 2020 ha dovuto essere rinviata a marzo 2021 a causa della pandemia di COVID-19. Si sta provvedendo a seguire la questione e le debolezze persistenti riguardo alla contabilizzazione delle RPT e alla compilazione degli estratti RPT nei Paesi Bassi saranno oggetto di relazioni nel 2021.

3.21. Si veda la risposta della Commissione al riquadro 3.3.

3.22. La Commissione desidera informare che le conclusioni dell'avvocato generale sono attese per il 9 settembre 2021. Una **sentenza della Corte di giustizia** nei confronti del Regno Unito è pertanto improbabile prima del 2022.

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

3.23. La Commissione **seguirà** le problematiche rilevate dagli **audit condotti dalla Corte dei conti in Spagna, in Francia e nei Paesi Bassi** nell'ambito del seguito che abitualmente dà alle risultanze della Corte e inviterà gli Stati membri in questione ad adottare opportune misure per affrontare e risolvere dette carenze.

La Commissione è dell'avviso che le debolezze menzionate dalla Corte dei conti non mettano in discussione l'**efficacia globale dei sistemi in atto** a tutela degli interessi finanziari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di risorse proprie.

3.24. Si veda la risposta della Commissione al punto 3.18 e al punto 3.19.

3.25. Raccomandazione 1 di cui alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio 2018

La Commissione ritiene che gli attuali rischi più elevati in termini di RPT siano trattati dalle **ispezioni riguardanti gli anni tra il 2017 e il 2021** sulle frodi di valutazione in relazione a prodotti tessili e calzature (comprese le ispezioni di follow-up), sulla strategia di controllo dei dazi antidumping, inclusa l'elusione di tali dazi sui pannelli solari, sulla contabilizzazione delle RPT e sui progetti pilota in materia di commercio elettronico e di partite di modesto valore.

Ciò nondimeno la Commissione riconosce che vi siano margini di ulteriore miglioramento della propria **valutazione dei rischi per la pianificazione delle ispezioni RPT**, soprattutto per quanto riguarda la documentazione pertinente. La Commissione sta perciò valutando la possibilità di creare delle schede per paese che indichino l'attività comprovata di ciascuno Stato membro nel conformarsi

alla legislazione in materia di RPT. La compilazione degli indicatori di rischio in una scheda di una o due pagine per paese sarebbe certamente utile e faciliterebbe la valutazione dei rischi per ciascun paese. In ogni modo la Commissione non prevede che tali schede per paese possano alterare la selezione dei temi di ispezione o dello Stato membro da sottoporre all'ispezione.

La Commissione continuerà comunque a vagliare questo tema e terrà conto delle osservazioni e delle raccomandazioni della Corte dei conti per migliorare ulteriormente la propria valutazione dei rischi e la propria pianificazione delle ispezioni RPT.

Raccomandazione 2 di cui alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio 2018

L'**affidabilità della contabilizzazione delle RPT** è il principale tema di ispezione nei programmi delle ispezioni RPT per il 2020 e il 2021. Entro la fine del 2021 la Commissione intende completare le ispezioni su questo tema in tutti gli Stati membri e le carenze rilevate contribuiranno alla valutazione dei rischi per gli anni successivi.

Raccomandazione 3.1 – Rivedere e aggiornare l'approccio in materia di verifica dei dati RNL al fine di ridurre il periodo durante il quale i dati RNL rimangono aperti

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione è del parere che il **ciclo di verifica 2016-2019** sia stato notevolmente migliorato, in particolare grazie ad un uso esteso della verifica orizzontale e delle analisi transnazionali, nonché in virtù di una verifica diretta rafforzata che tiene conto delle precedenti raccomandazioni della Corte dei conti. Ciò nondimeno la Commissione, insieme al gruppo di esperti sull'RNL, continuerà a esplorare modalità per migliorare ulteriormente il processo e per ridurre il periodo durante il quale i dati RNL rimangono aperti, ove possibile.

Raccomandazione 3.2 – Ulteriori misure necessarie per tener adeguatamente conto dell'impatto della globalizzazione sull'RNL

- a) La Commissione accoglie la raccomandazione e ritiene di stare già provvedendo alla sua attuazione in collaborazione con gli Stati membri tramite il meccanismo della riserva sulla globalizzazione.
- b) La Commissione non accetta la raccomandazione. Essa ritiene che la tempistica della riserva sulla globalizzazione, vale a dire per gli anni dal 2018 in poi, sia adeguata.

Durante il ciclo scorso, la Commissione ha intrapreso azioni globali sul **trattamento della globalizzazione, anche in materia di R&S, per l'RNL ai fini delle risorse proprie**, come spiegato al paragrafo 3.11. Nello specifico, nel 2016 è stato avviato un esame delle multinazionali seguito da una revisione approfondita che ha riguardato una selezione di tali imprese, senza che sia stata identificata alcuna evidenza di importanti distorsioni del valore aggiunto. La Commissione reputa che la tempistica della **riserva RNL sulla globalizzazione** sia proporzionata, in quanto tiene conto delle garanzie già acquisite su tale problematica rispetto ai rischi individuati, evitando così oneri ingiustificati a carico degli Stati membri. La stessa riserva sulla globalizzazione fa riferimento a una solida metodologia statistica. Inoltre il lavoro che gli Stati membri devono intraprendere per affrontare tale riserva RNL è ben definito ed è stato discusso in seno al gruppo di esperti sull'RNL.

Raccomandazione 3.3 – Affidabilità degli estratti RPT dei Paesi Bassi

La Commissione prende nota del fatto che la raccomandazione è destinata ai Paesi Bassi.

Si veda la risposta al riquadro 3.2.

RISPOSTE DEI PAESI BASSI ALLA RELAZIONE ANNUALE 2020 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA, CAPITOLO 3 –
ENTRATE

Raccomandazione 3.3 – Affidabilità degli estratti RPT dei Paesi Bassi

Accogliamo le raccomandazioni della Corte con l'impegno ad adeguare i sistemi informatici delle autorità doganali dei Paesi Bassi ai requisiti previsti entro i termini fissati dalla Corte stessa.

**RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE DELLA CORTE DEI
CONTI EUROPEA SULL'ESERCIZIO 2020 - CONTRIBUTO ALLA RELAZIONE
ANNUALE 2020**

"CAPITOLO 4 - COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE"

INTRODUZIONE

4.1 Nell'ambito di Orizzonte Europa, il principale programma di ricerca e innovazione a livello mondiale con una dotazione di 95,5 miliardi di EUR, la Commissione farà tesoro dell'esperienza acquisita con Orizzonte 2020 e continuerà ad applicare la sua politica di semplificazione. La Commissione provvederà, tra l'altro, a utilizzare una convenzione di sovvenzione tipo standard per tutti i programmi di finanziamento dell'UE, a fare ampio ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (costo unitario, tasso forfettario e somme forfettarie) e a regimi di rimborso dei costi più semplici in contesti appropriati, nonché ad attuare un sistema di audit razionalizzato.

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

4.6 Il tasso di errore segnalato dalla Corte per l'esercizio 2020 è simile ai tassi di errore riportati in esercizi precedenti (fatta eccezione per la relazione annuale 2018).

La Corte stima il tasso di errore su base annua tenendo conto soltanto delle rettifiche applicate dalla Commissione, a seguito dei controlli da essa espletati, fino all'avvio dell'audit. Viceversa la Commissione attua una strategia di controllo pluriennale per la spesa nel settore della ricerca. Su tale base i suoi servizi stimano un tasso di errore residuo, che tiene invece conto dei recuperi, delle rettifiche e degli effetti di tutti i controlli e gli audit espletati lungo l'intero periodo di attuazione del programma.

A tale riguardo l'obiettivo della Commissione per Orizzonte 2020 è portare il tasso di errore al di sotto o il più vicino possibile al 2 % alla chiusura del programma; cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 4.32.

4.7 La Commissione riconosce che, pur essendo più semplice del settimo programma quadro, Orizzonte 2020 è comunque soggetto a regole complesse. Nelle ultime fasi di Orizzonte 2020 la Commissione ha intensificato i suoi sforzi di semplificazione e ha fatto maggiormente ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, ad esempio al finanziamento forfettario, rafforzando la comunicazione con i beneficiari e migliorando costantemente i suoi meccanismi di controllo. Con Orizzonte Europa sarà compiuto un ulteriore passo avanti sulla base dell'esperienza acquisita nell'ambito di Orizzonte 2020.

4.8 La semplificazione rappresenta uno sforzo continuo. Tuttavia, nonostante le azioni della Commissione imperniate su campagne di comunicazione sistematiche, diffuse e mirate, esistono tuttora determinate tipologie di beneficiari, quali le piccole e medie imprese e i nuovi arrivati, che sono più soggette a errori.

4.10 Risposta ai paragrafi 4.10 e 4.11

Nell'ambito della sua strategia di controllo globale la Commissione europea presta particolare attenzione ai revisori che, su incarico dei beneficiari, provvedono a certificare le dichiarazioni di spesa. Pur non facendo parte della struttura della Commissione, i revisori preposti alla certificazione svolgono un ruolo importante nel suo sistema di controllo interno.

La Commissione prende atto che in [10 su 14] casi di errori quantificabili commessi dai beneficiari i suoi servizi non erano a conoscenza degli errori in quanto i revisori incaricati dai beneficiari non li avevano rilevati.

L'osservazione della Corte è stata trattata in precedenti relazioni. A tale riguardo la Commissione ha organizzato una serie di riunioni rivolte ai beneficiari e ai revisori da loro incaricati, nell'intento di sensibilizzare in merito agli errori più comuni derivanti dagli audit effettuati sui beneficiari. La Commissione ha predisposto una formazione online mediante webinar per i soggetti che certificano i rendiconti finanziari. Oltre a un modello intuitivo per i certificati di audit di Orizzonte 2020, la Commissione fornisce ai revisori incaricati dai beneficiari un feedback sugli errori individuati. Inoltre è importante sottolineare che, sebbene non individuino ogni singolo errore nelle dichiarazioni di spesa, i revisori incaricati dai beneficiari svolgono un ruolo rilevante nella riduzione del tasso di errore complessivo.

4.12 Benché i costi unitari utilizzati nell'ambito di Orizzonte 2020 si siano rivelati meno soggetti a errore, la Commissione segue con attenzione l'applicazione dei costi unitari e di altre opzioni semplificate in materia di costi.

4.13 Orizzonte 2020 ha rappresentato un passo avanti per quanto riguarda la semplificazione e l'armonizzazione delle norme che disciplinano il rimborso delle spese sostenute. Ciononostante le spese per il personale continuano a costituire la principale fonte di errore. Ciò sembra essere, almeno in parte, la logica conseguenza del fatto che le spese per il personale rappresentano la quota più consistente del totale delle spese dichiarate dai beneficiari di Orizzonte 2020.

Per quanto riguarda il QFP attuale (2021-2027), che comprende il programma Orizzonte Europa, la Commissione ha predisposto una "convenzione di sovvenzione tipo aziendale" che prevede un metodo molto semplice per addebitare le spese per il personale sulla base del calcolo della tariffa giornaliera (*spese annuali per il personale riferite alla persona divise per 215*).

Il concetto di ore produttive e i vari metodi prescrittivi, che si sono dimostrati soggetti a errori nel programma Orizzonte 2020, saranno abbandonati in Orizzonte Europa.

4.14 Sebbene siano stati forniti orientamenti chiari sull'uso della tariffa "oraria annuale" (calcolata sull'intero esercizio finanziario), i beneficiari hanno continuato a commettere errori. Come già rilevato sopra (cfr. la risposta al paragrafo 4.13), nell'ambito di Orizzonte Europa le spese per il personale saranno calcolate sulla base di una formula tariffaria giornaliera utilizzando l'anno civile. L'uso dell'ultimo esercizio finanziario chiuso sarà abbandonato nel programma Orizzonte Europa.

4.15 La Commissione ha istituito un nuovo sistema per dichiarare i costi salariali annuali nell'ambito di Orizzonte Europa (cfr. la risposta al paragrafo 4.13).

4.17 La Commissione ha semplificato i requisiti formali del programma Orizzonte Europa relativi alla registrazione del tempo di lavoro per il calcolo delle spese per il personale connesse al progetto. Tuttavia, come dimostrano gli esempi citati dalla Corte, nelle sovvenzioni concesse nell'ambito di Orizzonte 2020 possono ancora verificarsi carenze nella registrazione del tempo di lavoro. Non sempre le carenze riscontrate hanno avuto un impatto finanziario rilevante (ad esempio mancanza della firma sulla scheda di registrazione delle ore lavorate). In tali casi la Commissione formula una raccomandazione al beneficiario e, se necessario, applica rettifiche.

4.18 La Commissione seguirà opportunamente i casi riscontrati dalla Corte in relazione alle osservazioni riportate in questo capitolo.

4.19 Risposta ai paragrafi 4.19 e 4.20

Sebbene siano disponibili orientamenti dettagliati, i beneficiari danno erroneamente per scontato che tutti i costi relativi alle persone assunte per prestare la loro opera nell'ambito dell'azione possano essere automaticamente dichiarati come spese per il personale. I costi possono essere dichiarati a titolo di spese per il personale soltanto quando il rapporto contrattuale e le modalità di lavoro definite tra il consulente esterno e il beneficiario soddisfano le condizioni della convenzione di sovvenzione di Orizzonte 2020 (persone fisiche con contratto di lavoro diretto).

Riquadro 4.3 - Esempio di costi di subappalto dichiarati come costi diretti per il personale, che hanno determinato costi indiretti non ammissibili

La Commissione seguirà attentamente il caso segnalato dalla Corte, verificatosi a causa dell'errata dichiarazione di costi di subappalto come spese per il personale.

Come riconosciuto dalla Corte, l'introduzione in Orizzonte 2020 di un unico tasso forfettario per i costi indiretti ha costituito una delle principali misure di semplificazione applicate a un insieme di costi diretti ammissibili (comprese le spese per il personale).

Pertanto l'ammissibilità dei costi indiretti dipende unicamente dall'ammissibilità dei costi diretti ai quali è applicato il tasso forfettario. I costi indiretti effettivi del beneficiario non sono pertinenti; inoltre, anche in assenza di costi indiretti effettivi, con l'applicazione del tasso forfettario il beneficiario avrebbe comunque diritto al corrispondente contributo dell'UE.

4.21 La differenza tra il subappalto delle prestazioni relative all'azione e la fornitura di "altri beni e servizi" è illustrata con chiarezza nella convenzione di sovvenzione tipo commentata di Orizzonte 2020. Tale differenza è evidenziata in tutte le campagne di comunicazione pertinenti di Orizzonte 2020.

ESAME DELLE INFORMAZIONI SULLA REGOLARITÀ FORNITE DAI SOGGETTI CONTROLLATI

Risposta ai paragrafi 4.24 e 4.25:

La Commissione ha preso atto dei risultati dell'attività della Corte presentati nelle relazioni annuali 2018 e 2019. Sottolinea che alcuni casi individuati dalla Corte come non attendibili hanno avuto un impatto finanziario non quantificabile o non rilevante. Inoltre per alcuni di questi casi la metodologia utilizzata dalla Corte nella riesecuzione di questi audit è stata diversa da quella utilizzata dalla Commissione.

Ad ogni modo la Commissione ha adottato provvedimenti concreti per migliorare la qualità dei suoi audit. La Commissione prende atto del fatto che la Corte riconosce i miglioramenti che tali provvedimenti hanno apportato al processo di audit.

4.27 La Commissione sta seguendo con attenzione i casi segnalati dalla Corte.

Per quanto riguarda gli audit esternalizzati (commissionati a revisori esterni), il CAS non effettua sistematicamente un'analisi dettagliata dei documenti di lavoro preparati dalle società di revisione esterne. Ciò ridurrebbe l'efficienza dell'esternalizzazione. Tuttavia i revisori esterni confermano esplicitamente nella relazione di audit che le verifiche sono state eseguite in conformità del programma indicativo di audit (compreso il campionamento). Anziché procedere a un'analisi sistematica dei documenti di lavoro, in caso di dubbi o discussioni la Commissione chiede alle società di revisione di fornire informazioni supplementari e documenti giustificativi. Ciò è stato dimostrato alla Corte con esempi concreti.

Per quanto riguarda gli audit effettuati internamente, l'attività di audit dell'auditor principale (*lead auditor*) è verificata/esaminata in dettaglio da un secondo auditor (principio del doppio controllo). Entrambi gli auditor confermano esplicitamente nella relazione di audit che le verifiche sono state eseguite in conformità del programma indicativo di audit (compreso il campionamento).

Risposta ai paragrafi 4.28 e 4.29:

Per quanto riguarda il calcolo del tasso di errore e la sua integrazione, la Commissione prende atto che la Corte non ha rilevato differenze significative nella riesecuzione dei calcoli. Ciò fornisce garanzie non soltanto sull'esattezza dei calcoli ma anche sulla metodologia utilizzata per calcolare il tasso di errore a seguito dell'integrazione.

Inoltre la Commissione prende atto che la Corte riconosce gli sforzi profusi per quantificare l'impatto dei casi specifici individuati dalla Corte sul tasso di errore pluriennale. Si è trattato di un compito arduo, in quanto non era possibile quantificare pienamente tutte le constatazioni delle Corte. Poiché

gli errori non quantificati che la Corte ha rilevato non sono inclusi nei calcoli del tasso di errore, la Commissione ritiene che il tasso di errore pluriennale non sia sottostimato.

In conclusione, sulla base della sua metodologia riveduta e dell'esame circoscritto, da parte del servizio di audit interno (IAS), del calcolo del tasso di errore nell'ambito di Orizzonte 2020, la Commissione ritiene che il tasso di errore pluriennale presentato nella relazione annuale di attività rappresenti fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, il livello di errore effettivo nel programma.

4.30 La Commissione accoglie con favore l'osservazione della Corte secondo cui le relazioni annuali di attività esaminate presentano un quadro veritiero della gestione finanziaria della rispettiva DG/agenzia esecutiva per quanto riguarda la regolarità delle operazioni sottostanti.

4.32 La Commissione non formula riserve per Orizzonte 2020 in quanto gli organismi di attuazione si adoperano per offrire una ragionevole garanzia che il rischio di errore (durante il periodo pluriennale di spesa), su base annuale, sia tra il 2 % e il 5 %. L'obiettivo ultimo, tuttavia, rimane quello di raggiungere un livello residuo di errore il più vicino possibile al 2 % alla chiusura del programma, una volta tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e di tutte le rettifiche e misure di recupero.

4.35 La Commissione si impegna a dare piena e tempestiva attuazione alle raccomandazioni del servizio di audit interno.

Il numero delle raccomandazioni aperte a cui fa riferimento la Corte è correlato alle relazioni di audit presentate dall'auditor interno. A tale riguardo la DG RTD ha già approvato un piano d'azione per la loro attuazione.

Alla fine del 2020 la DG RTD aveva soltanto due raccomandazioni aperte. A gennaio del 2021 altre venti raccomandazioni sono state presentate alla DG RTD.

4.36 La raccomandazione rivolta all'INEA ha portato all'istituzione di un piano d'azione. Le azioni correttive sono state attuate integralmente e con tempestività nel 2021 e lo IAS ritiene che il rischio sottostante sia stato affrontato.

4.37 La Commissione ritiene che il rischio di una possibile sottostima del tasso di errore sia coperto e che il rischio aggregato al momento del pagamento e il rischio alla chiusura di cui nelle AMPR siano attendibili.

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

4.38 Il tasso di errore stimato quale riferito dalla Corte, calcolato su base annua, è uno degli indicatori di efficacia dell'esecuzione delle spese dell'UE. Come indicato in precedenza, il tasso di errore segnalato dalla Corte nel 2020 (3,9 %) è simile ai tassi di errore comunicati negli anni precedenti (ad eccezione dell'esercizio 2018).

Allo stesso tempo la Commissione attua una strategia di audit ex post pluriennale per la spesa nel settore della ricerca. Su questa base i suoi servizi stimano un tasso di errore residuo, che tiene conto dei recuperi, delle rettifiche e degli effetti di tutti i controlli e gli audit espletati nel periodo di attuazione del programma.

4.39 La Commissione ha stimato l'impatto delle osservazioni formulate dalla Corte nelle relazioni annuali precedenti e ne ha tenuto conto per il tasso di errore 2020 riportato nelle relazioni annuali di attività.

La Commissione si compiace che la Corte riconosca i provvedimenti adottati dalla Commissione per migliorare la qualità degli audit ex post espletati. Al contempo la Commissione proseguirà nell'attuazione di misure mirate (formazione degli auditor e dei revisori, campagne di comunicazione ecc.) ai fini di un ulteriore miglioramento.

Raccomandazione 4.1

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione si impegna ad accrescere il livello di rilevazione e correzione degli errori commessi dai beneficiari nelle richieste di rimborso delle spese sostenute.

A tale riguardo la Commissione provvederà a esaminare l'estensione della certificazione dei rendiconti finanziari nell'attuale strategia di controllo e per il programma Orizzonte Europa.

Raccomandazione 4.2

La Commissione accoglie la raccomandazione.

Nella prima metà del 2021 la Commissione ha intensificato la sua campagna di comunicazione sulle norme di finanziamento, prestando particolare attenzione agli errori più ricorrenti rilevati negli audit ex post.

Inoltre la Commissione continuerà a fornire orientamenti specifici agli auditor interni e ai revisori esterni nonché ai beneficiari, attraverso corsi di formazione, campagne di comunicazione, orientamenti scritti ecc.

Raccomandazione 4.3

La Commissione accoglie la raccomandazione e prende atto che la Corte riconosce i provvedimenti adottati dalla Commissione per migliorare la qualità degli audit ex post espletati. Al contempo la Commissione proseguirà nell'attuazione di misure mirate (formazione degli auditor e dei revisori, campagne di comunicazione ecc.) ai fini di un ulteriore miglioramento.

La strategia di audit ex post della Commissione per Orizzonte Europa sarà basata sull'esperienza acquisita durante l'attuazione della strategia attuale per Orizzonte 2020 e sulle osservazioni formulate in proposito dalla Corte dei conti europea.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 2020 DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

CONTRIBUTO ALLA RELAZIONE ANNUALE 2020 – CAPITOLO 5 – COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

INTRODUZIONE

5.4 Terzo trattino - Nell'ambito del suo approccio in due fasi, che prevede analisi documentali sistematiche e audit in loco basati sul rischio, la Commissione effettua ogni anno un **aggiornamento della sua valutazione dei rischi** per stabilire quali autorità di audit e quali programmi saranno oggetto di **audit in loco** o di un'ulteriore **analisi documentale ampliata**. L'obiettivo principale di tali audit è ottenere la ragionevole certezza che nessuna grave carenza dei sistemi sia sfuggita ai controlli o non sia stata comunicata dagli Stati membri e che i **pareri di audit comunicati e i tassi di errore residuo siano attendibili**. Se necessario, la Commissione applica **rettifiche finanziarie aggiuntive** per portare il tasso di errore residuo dei programmi in questione al di sotto del 2 %.

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI, RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE

5.14 La Commissione prende atto del **livello di errore calcolato dalla Corte**, che è migliorato ulteriormente rispetto agli anni precedenti. La Commissione prenderà in esame tutti gli errori rilevati dalla Corte e chiederà che siano effettuate ulteriori rettifiche finanziarie, ove opportuno e giuridicamente possibile.

La Commissione fa inoltre riferimento alla sua **stima del livello di errore**, compresi i rischi massimi (scenari peggiori) **indicati nelle relazioni annuali di attività (RAA) 2020** delle DG REGIO ed EMPL, derivante da un'analisi dettagliata della situazione di ciascun programma anziché da un'estrapolazione degli errori a livello dei 418 programmi. La Commissione osserva che la sua stima rientra nell'intervallo calcolato dalla Corte e ritiene che la sua valutazione dettagliata rifletta una stima ragionevole ed equa dei tassi di errore per ciascun programma e cumulativamente per tutti i programmi.

5.15 La Commissione sottolinea l'importanza del **lavoro effettuato dalle autorità di audit** nel rilevare gli errori che hanno condotto a sostanziali **rettifiche finanziarie** e ritiri prima che fossero presentati alla Commissione i conti relativi all'esercizio contabile 2018/2019. L'approfondita attività di audit condotta dalle autorità di audit fino alla chiusura e al momento della stessa ha permesso anche di apportare rettifiche finanziarie significative per il periodo di programmazione 2007-2013.

Tramite gli audit di oltre 11 000 operazioni o parti di esse nell'ambito della politica di coesione, **le autorità di audit hanno comunicato un tasso di errore totale superiore al 2 % per circa un terzo dei programmi**, dimostrando in tal modo la loro capacità di individuazione (fatti salvi altri programmi in cui il tasso di errore era inferiore al 2 %). La Commissione concorda sul fatto che alcuni errori non sono stati individuati o sono stati considerati in modo inappropriato nel calcolo del tasso di errore comunicato. Essa **collabora**

continuamente con le **autorità di audit** interessate per migliorare la loro capacità di individuazione e la loro comprensione delle norme applicabili.

5.16 Nel 2020 le **autorità di audit hanno comunicato** per il terzo anno le **irregolarità** riscontrate nei loro audit delle operazioni (oltre 6 600 irregolarità) applicando **una tipologia comune** concordata con la Commissione e condivisa tra gli Stati membri.

La maggior parte delle irregolarità individuate dalle autorità di audit e dalla Commissione **riguarda le medesime categorie principali**: spese non ammissibili, appalti pubblici, piste di controllo e aiuti di Stato. Questo dato **corrisponde inoltre** ai tipi di irregolarità più comuni individuati dalla **Corte** nelle sue ulteriori risultanze, come illustrato nel riquadro 5.2. Ciò dimostra che le autorità di audit individuano i diversi tipi di irregolarità che contribuiscono al tasso di errore, ma non sempre completamente. La **Commissione prenderà in esame tutti gli errori** segnalati dalla Corte e applicherà rettifiche finanziarie, ove opportuno e giuridicamente possibile. La Commissione constata che in alcuni casi le **norme nazionali o regionali** applicate alle spese effettuate nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE sono **più rigorose di quelle previste** dalla legislazione nazionale per spese analoghe finanziate a livello nazionale. Pertanto **tali requisiti aggiuntivi possono essere considerati come esempio di sovraregolamentazione**, che impone oneri amministrativi e complessità inutili alle spese finanziate dal Fondo di coesione.

5.17 La Commissione concorda sul fatto che le **verifiche di gestione** costituiscono la prima linea di difesa contro gli errori e dovrebbero essere più efficaci **nella prevenzione e nella rilevazione degli errori in prima istanza**.

La Commissione ha indirizzato **agli Stati membri orientamenti** aggiornati per il periodo di programmazione 2014-2020 che, unitamente all'uso richiesto di **opzioni semplificate in materia di costi**, mirano a migliorare ulteriormente l'efficienza delle verifiche di gestione. Ciò dipende tuttavia dal personale di cui si dispone per l'esame di una mole crescente di spese dichiarate nel corso del periodo di programmazione e dalla necessaria **stabilità del personale esperto** nelle amministrazioni interessate.

La Commissione sta adottando azioni preventive volte a **risolvere gli errori più frequenti e chiede che siano applicate misure correttive** non appena vengono rilevate carenze. Essa garantisce un **seguito attento per verificare** che tali misure siano **attuare** in modo efficace e tempestivo, in modo da correggere il sistema e mitigare eventuali rischi per le spese future. Le misure correttive richieste prevedono il miglioramento degli **strumenti metodologici**, l'**assunzione** di personale aggiuntivo, compresi esperti, attività di **formazione** su nuovi strumenti o sulla corretta interpretazione degli errori più frequenti, nonché il **miglioramento della qualità delle procedure di selezione** o delle **verifiche di gestione** per filtrare le irregolarità.

Inoltre la **tipologia delle risultanze di audit** che le autorità di audit hanno comunicato alle autorità di gestione anno dopo anno dovrebbe consentire loro di integrare nelle **valutazioni dei rischi** le cause più frequenti di errore e di adattare di conseguenza i loro approcci alle verifiche di gestione e i relativi strumenti. Per rendere le verifiche di gestione più efficienti e mirate nel periodo di programmazione 2021-2027, la Commissione ha proposto ai legislatori che tali verifiche siano basate sul rischio, al fine di concentrare in modo più efficace le risorse amministrative disponibili su **fonti di errore mirate**. A tal fine è necessario definire con precisione e adeguare costantemente **gli approcci delle autorità di**

gestione alla gestione dei rischi sulla base dei risultati di tutti i controlli e gli audit svolti in precedenza.

5.20 Per quanto riguarda gli errori rilevati dalla Corte, la **Commissione darà il seguito necessario a tale questione** e adotterà tutte le misure che riterrà necessarie.

Riquadro 5.4

La Commissione ritiene che le operazioni siano specificamente descritte come azioni per l'incentivazione di contratti temporanei a favore di persone con disabilità, da sostenere nell'ambito dell'obiettivo specifico del PO. La Commissione ritiene inoltre che **le operazioni selezionate**, come originariamente previsto, **contribuiscano agli obiettivi del programma e rispettino i criteri di selezione**.

Si può presumere che tali misure occupazionali prevedano una formazione sul luogo di lavoro che contribuisce ai risultati previsti di aumentare le qualifiche o competenze professionali mediante un'esperienza professionale rivolta a gruppi con poca o nessuna esperienza.

5.22 La Commissione darà seguito a tale questione insieme alle autorità di programma interessate. L'**ammissibilità** è in definitiva valutata **alla chiusura**, in linea con il regolamento recante disposizioni comuni. Pertanto il programma può continuare a sostituire i prestiti non ammissibili e i servizi della Commissione valuteranno l'ammissibilità di tutti i prestiti dichiarati alla chiusura del programma.

5.23 A partire dall'introduzione delle **opzioni semplificate in materia di costi**, la Commissione si è impegnata attivamente a favore di un loro utilizzo sempre più esteso e ritiene che tale impegno abbia già dato risultati positivi.

La Commissione **continuerà a promuovere con risolutezza** il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi nel periodo di programmazione 2021-2027, durante il quale sono state ulteriormente rafforzate nel regolamento recante disposizioni comuni (regolamento (UE) 2021/1060) di recente adozione, al fine di alleggerire gli oneri amministrativi per i beneficiari, promuovere un approccio orientato ai risultati e ridurre ulteriormente il rischio di errore.

5.24 Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 5.24 a 5.26

Il regolamento recante disposizioni comuni non prevede **alcun collegamento diretto** tra il contributo fornito dai fondi a un programma operativo e **il finanziamento di un'operazione specifica**. Di conseguenza, in linea di principio, non vi è alcuna corrispondenza diretta tra i metodi applicati a livello nazionale per determinare i costi ammissibili dei beneficiari ai fini del rimborso di operazioni specifiche e i metodi di calcolo applicati tra lo Stato membro e la Commissione per determinare l'importo delle spese ammissibili al fine di ricevere il contributo dei fondi SIE.

Il regolamento delegato prevede espressamente un metodo di adeguamento in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sull'FSE e la **Commissione ha già chiesto alle**

autorità di programma di adeguare l'opzione semplificata in materia di costi, in modo tale che lo squilibrio in questione non si ripeta negli esercizi contabili successivi.

5.29 Risposta comune della Commissione ai paragrafi 5.29 e 5.30

La Commissione osserva che, negli ultimi anni, gli errori relativi agli **aiuti di Stato** individuati dalle autorità degli Stati membri e dalla Commissione hanno continuato ad essere meno frequenti, come dimostrato dalla **tipologia comune di errori** concordata con le autorità di audit (tuttavia l'impatto di tali errori può essere significativo se un'operazione risulta essere completamente inammissibile a causa del mancato rispetto dell'effetto di incentivazione, ad esempio, come è accaduto negli anni precedenti a motivo della non conformità di una legge nazionale in materia di aiuti di Stato, in seguito adeguatamente rettificata).

Per l'esercizio contabile più recente (2019/2020), **soltanto il 3 % delle risultanze** degli Stati membri e il 4 % di quelle della Commissione riguardavano gli aiuti di Stato.

La Commissione continua ad attuare le misure di cui al suo **piano d'azione sugli aiuti di Stato**, individuando e **diffondendo le buone pratiche e offrendo formazione** a tutti i portatori di interessi coinvolti nei fondi SIE.

5.31 Gli **appalti pubblici** continuano a costituire un'importante fonte di individuazione di errori comunicati dalle autorità di audit. Anche più della metà degli errori individuati dalla Commissione nell'ambito dell'audit di conformità riguardava questo settore, il che significa che occorre intraprendere **azioni continue** per garantire che i beneficiari (amministrazioni aggiudicatrici) e le autorità di programma migliorino il grado di conformità a tali norme complesse. La Commissione continua ad attuare sistematicamente il suo **piano d'azione sugli appalti pubblici**, coadiuvando in tal modo gli amministratori e i beneficiari dei fondi SIE nel migliorare ulteriormente le loro pratiche in materia di appalto e nell'accrescere la pertinente capacità amministrativa. È in questa prospettiva che le DG REGIO ed EMPL hanno organizzato, nel dicembre 2020, in collaborazione con le autorità di audit, **un seminario dedicato** più specificamente **alle risultanze** degli audit della Commissione **in materia di appalti pubblici** e al modo in cui la **condivisione dell'esperienza** tra i revisori può contribuire a un processo basato sugli insegnamenti tratti, evitando in futuro risultanze ricorrenti relative agli appalti. La Commissione e i colleghi dell'OCSE hanno inoltre offerto alle **autorità di audit partecipanti alla riunione tecnica** una presentazione nella quale hanno illustrato il potenziale degli appalti pubblici come strumento politico strategico al fine di accrescere ulteriormente la conformità e l'efficacia dell'attuazione dei progetti che fanno parte dei programmi dei fondi SIE.

5.32 La Commissione prenderà in esame tutti i casi sfuggiti ai controlli e, se sono soddisfatte le condizioni pertinenti, applicherà le ulteriori rettifiche finanziarie necessarie.

5.33 La Commissione pone in rilievo gli **orientamenti per le rettifiche finanziarie da applicare agli errori in materia di appalti pubblici**, aggiornati nel 2019 per **offrire un approccio armonizzato** alle autorità di programma della Commissione e degli Stati membri **a proposito delle irregolarità relative agli appalti pubblici** (decisione C(2019) 3452). Tali orientamenti mirano a garantire una **prassi di attuazione omogenea e la parità di trattamento** tra gli Stati membri. La Commissione osserva che in questo settore gli Stati

membri hanno rilevato e comunicato tutti gli errori quantificati tranne uno, a dimostrazione di una capacità di individuazione nel complesso positiva per quanto concerne gli errori relativi agli appalti pubblici.

5.36 Per quanto riguarda gli errori rilevati dalla Corte, la Commissione darà il seguito necessario a tale questione e applicherà le rettifiche finanziarie che riterrà necessarie.

5.37 Risposta comune della Commissione ai paragrafi 5.37 e 5.38

Nell'ambito della gestione concorrente le **autorità di gestione controllano la spesa** dichiarata dai beneficiari in prima istanza, mentre le **autorità di audit svolgono audit di secondo livello** per valutare la qualità delle verifiche di gestione. Nel 2020 la Commissione ha continuato a **cooperare** sistematicamente e ampiamente con le autorità di audit dei programmi per **garantire un quadro di controllo solido e coerente**, anche nelle condizioni di restrizione pratica degli audit **dettate dalla pandemia**, e per **migliorare la qualità del lavoro svolto per fornire garanzie di affidabilità** in caso di necessità, rafforzando le necessarie capacità di individuazione e correzione. Come indicato nelle RAA della DG REGIO e della DG EMPL, la Commissione in particolare ha rilevato carenze e chiesto miglioramenti in relazione a 17 autorità di audit o organismi incaricati degli audit su un totale di 116 autorità di audit.

5.40 La Commissione ritiene di aver ricevuto **ragionevoli garanzie di affidabilità in merito al lavoro svolto dalla maggior parte delle autorità di audit, ad eccezione** di una minoranza per la quale sono necessari miglioramenti significativi, in termini di capacità di audit, per porre rimedio alle carenze rilevate (cfr. la risposta della Commissione ai paragrafi 5.37 e 5.38). Miglioramenti concreti sono stati conseguiti mediante **azioni correttive mirate** raccomandate in molti casi, anche per gli organismi che effettuano audit per le autorità di audit in Francia, Polonia e Portogallo, come illustrato nelle rispettive RAA.

Di fatto la Commissione valuta l'**affidabilità delle autorità di audit non solo** sulla base dei **tassi di errore** ricalcolati (che possono risentire di singoli errori con un impatto statistico rilevante), **ma anche sulla base di una serie di criteri** che, se non valutati in modo soddisfacente, sono indicativi della presenza di carenze sistemiche nel lavoro di tali autorità e nei sistemi di controllo. Se pertinente, la Commissione **ricalcola** i tassi di errore comunicati dalle autorità di audit **sulla base di tutte le informazioni disponibili** e li riporta nelle rispettive RAA. La Commissione **continua a collaborare con le autorità di audit interessate** per migliorare ulteriormente i controlli, in particolare per individuare adeguatamente il tipo di errori rilevati dalla Corte o dalla Commissione durante la riesecuzione degli audit. Inoltre la Commissione garantisce una solida cooperazione costante con tutte le autorità di audit, che comprende la condivisione di strumenti di audit comuni, quali liste di controllo dettagliate, e di buone pratiche tra pari, nonché lo sviluppo professionale continuo del personale delle autorità di programma.

5.42 La mancanza di informazioni o documenti giustificativi continua, in alcuni casi, a costituire una carenza **rilevata negli audit di conformità** della Commissione.

Come indicato nella risposta al paragrafo 5.40, la Commissione **collabora costantemente con le autorità di audit** per rafforzare la loro capacità di prevenire e correggere gli errori,

documentare meglio il lavoro di audit e quindi contribuire al processo di garanzia dell'affidabilità.

Un esempio di tale cooperazione è il coordinamento degli sforzi della Commissione e delle autorità di audit nel 2019 e nel 2020, con il sostegno e le competenze della Corte, per migliorare la documentazione di audit (anche in assenza di risultanze) e garantire un controllo adeguato e documentato della qualità delle risultanze degli audit (cfr. il **documento di riflessione sulla documentazione di audit** redatto congiuntamente da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle autorità di audit e della Commissione, come indicato nel riquadro 5.8 della relazione annuale 2019 della Corte). La Commissione continuerà a **promuovere le buone pratiche** presentate in tale documento di riflessione congiunto.

5.45 La Commissione ha **tolleranza zero per le frodi**. Nel 2020 sono state adottate varie iniziative per attuare la strategia antifrode della Commissione nonché la **strategia antifrode congiunta** elaborata dalle DG REGIO, EMPL e MARE.

5.46 La Commissione ritiene che le liste di controllo utilizzate per l'audit delle operazioni dovrebbero indicare se è stata individuata una sospetta frode.

La Commissione osserva che le autorità di audit garantiscono una verifica specifica dell'effettivo funzionamento del requisito fondamentale n. 7 (efficace attuazione di misure antifrode proporzionate) mediante **appositi audit di sistema** effettuati utilizzando liste di controllo specifiche. Nell'ambito della loro strategia antifrode congiunta, nell'aprile 2021 le DG REGIO ed EMPL hanno aggiunto a dette liste di controllo degli audit un riferimento al sistema di gestione delle irregolarità (IMS), allo scopo di **garantire meccanismi di segnalazione chiari** sia per i sospetti di frode che per le carenze a livello dei controlli.

In entrambi i casi citati dalla Corte le autorità dello Stato membro interessato hanno, nel frattempo, provveduto a correggere l'errore iniziale e a comunicare i casi di irregolarità e di possibile frode nell'IMS.

5.49 Nell'ambito della gestione concorrente dei programmi della politica di coesione, **la responsabilità dell'attuazione** delle operazioni previste nel quadro dei programmi, compresa la contabilità, **spetta agli Stati membri**. Di fatto, le **autorità di gestione** effettuano verifiche di gestione riguardanti le spese annue fino alla redazione dei conti annuali, mentre le **autorità di audit** si occupano del controllo delle operazioni (quasi 11 000 operazioni o parti di esse sottoposte ad audit nell'esercizio contabile 2018/2019). Parte di queste verifiche e di questi audit può dar luogo all'applicazione, da parte di uno Stato membro, delle disposizioni di cui all'articolo 137, paragrafo 2 (esclusione delle spese dai conti in attesa della conferma della legittimità e della regolarità di tali spese dichiarate nel corso del periodo contabile). Ciò significa che dette spese sono **escluse dall'accettazione dei conti e dal pagamento del saldo** da parte della Commissione.

Gli **importi per i quali la valutazione è in corso** sono di fatto codificati nei sistemi contabili delle **autorità di certificazione** dei programmi e, se reintrodotti in domande di pagamento successive una volta confermate le relative legittimità e regolarità, sono inclusi nella popolazione di audit. La Commissione ritiene pertanto che i meccanismi di controllo

integrati nei **sistemi di gestione e controllo offrano ragionevoli garanzie di affidabilità per quanto concerne** il monitoraggio e l'esame di **tali importi**.

5.51 Oltre agli audit di conformità approfonditi per la riesecuzione del lavoro delle autorità di audit, la Commissione ha effettuato anche missioni di accertamento precedenti e posteriori alla relazione annuale di controllo, che **completano** gli strumenti disponibili nel quadro degli **audit di conformità**. Tali audit di fatto contribuiscono anche al riesame e alla valutazione del lavoro delle autorità di audit (oltre all'approfondita valutazione documentale di ciascuna relazione annuale di controllo presentata), in quanto **consentono di chiarire questioni** relative alle relazioni annuali di controllo ma anche di individuare errori nella quantificazione e nella proiezione degli errori.

5.52 Oltre ai suoi audit di conformità, la Commissione effettua anche missioni di accertamento e analisi documentali che l'hanno indotta a portare i tassi di errore residuo al di sopra del 2 % in altri due casi.

Gli audit di conformità della Commissione **sono basati sul rischio**, pertanto essa ritiene che le risultanze degli audit quali riportati dalla Corte in tale paragrafo indichino che la sua **valutazione dei rischi** relativa al lavoro delle autorità di audit **era pertinente**. La Commissione convalida le risultanze dei suoi audit con le autorità di audit nell'ambito di una **procedura in contraddittorio** e controlla i risultati finali al fine di individuare le cause profonde degli errori aggiuntivi rilevati e di migliorare la capacità di individuazione delle autorità di audit interessate. In alcuni casi ciò l'ha portata a inviare **lettere preventive** a talune autorità di audit prima delle relazioni annuali di controllo 2021. In altri casi gli errori aggiuntivi individuati sono più sporadici e, nonostante un eventuale impatto significativo estrapolato sul tasso di errore, **non indicano una debolezza sistemica** a livello dell'autorità di audit.

A seguito delle sue analisi documentali e delle attività di audit in loco, la Commissione **ha riferito** nelle rispettive **RAA** delle DG REGIO ed EMPL di aver ritenuto necessario che fossero corrette gravi carenze in relazione al lavoro di 17 autorità di audit o dei loro organismi di controllo.

5.56 La Commissione ha concepito il proprio **sistema di affidabilità** per **consentire ai direttori generali di fornire garanzie** per ciascuno dei 418 singoli PO, in virtù dei loro obblighi in qualità di ordinatori delegati. La Commissione ritiene **di aver ottenuto ragionevoli garanzie di affidabilità quanto alla legittimità e alla regolarità della spesa sottostante, ad eccezione** di quei programmi per i quali ha segnalato la necessità di eventuali ulteriori rettifiche finanziarie nelle RAA, sulla base di una metodologia solida e rigorosa applicata a ciascun programma operativo.

Le RAA riportano inoltre un **ICP aggregato** sotto forma di **media ponderata di tutti i tassi di errore confermati**. La Commissione ha inoltre indicato un livello massimo di tale indicatore (scenario peggiore), tenendo conto di tutte le informazioni ancora in corso di convalida. Infine, le disposizioni applicabili prevedono che le autorità nazionali e la Commissione possano **effettuare audit** e attuare qualunque rettifica finanziaria supplementare necessaria in un periodo pluriennale (anche mediante audit espletati **fino a tre anni dopo l'anno in cui i conti sono stati accettati**). Tale possibilità offerta dal colegislatore

è importante affinché la Commissione possa **adempiere le proprie responsabilità** in relazione all'esecuzione del bilancio dell'UE nell'ambito dei programmi pluriennali.

Per gli esercizi contabili precedenti, dopo la conclusione delle procedure in contraddittorio e, ove necessario, l'attuazione delle pertinenti rettifiche finanziarie da parte delle autorità nazionali, sia la DG REGIO che la DG EMPL possono concludere che il **rischio alla chiusura stimato è compreso tra l'1,2 % e l'1,5 %**.

5.60 La Commissione sottolinea che, conformemente al regolamento finanziario e alle istruzioni istituzionali, come esposto nella sua risposta al paragrafo 5.62 della relazione annuale 2019 della Corte, **entrambe le DG devono formulare riserve nelle rispettive RAA** in relazione alle spese pertinenti nel corso dell'esercizio.

Le **riserve** formulate nella RAA **riguardano** l'esercizio in cui sono comunicate le spese e hanno lo scopo di **tutelare il bilancio dell'UE** qualora siano individuati rischi. Tali rischi sono basati su tutte le informazioni di audit disponibili, se necessario sui tassi di errore confermati dell'esercizio precedente che possono incidere sull'adeguamento dei tassi di errore comunicati nell'ultima relazione annuale di controllo, nonché sulle ultime valutazioni disponibili del sistema di gestione e controllo, tenuto conto dei possibili miglioramenti apportati o, viceversa, delle nuove carenze individuate e dei pareri di audit formulati dalla Commissione al momento della redazione della RAA. Detti pareri riguardano i conti, l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese e **sono basati su tutte le informazioni raccolte** a partire dalla precedente RAA. Pertanto la Commissione ritiene che i suoi criteri relativi alla formulazione di riserve siano completi, fondati su tutte le informazioni di audit più aggiornate disponibili nonché **esposti in modo ampio e trasparente** nella RAA. Le **riserve sono mantenute fino a quando** tutte le azioni correttive non sono state applicate (comprese, se necessarie, le rettifiche finanziarie) e **la questione non è stata risolta**.

Inoltre, per quanto riguarda gli esercizi precedenti, la Commissione riferisce nelle RAA, in piena trasparenza, le **rettifiche finanziarie applicate o avviate**/da avviare, in seguito all'accettazione dei conti, nel pieno rispetto delle procedure giuridiche applicabili a rigorose procedure in contraddittorio.

5.61 Per essere in grado di riferire sul proprio processo di garanzia dell'affidabilità in modo coerente nel tempo, la Commissione necessita di un quadro stabile.

Alla luce delle osservazioni formulate dalla Corte lo scorso anno (paragrafo 5.62), sia la DG REGIO che la DG EMPL hanno tenuto maggiormente conto dei risultati dei rispettivi audit di conformità relativi ai precedenti conti 2018/2019 nella valutazione dei nuovi conti 2019/2020, con possibili ripercussioni sui tassi di errore comunicabili. In alcuni casi ciò ha indotto a formulare **riserve supplementari**.

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

5.62 La Commissione prende atto del **livello di errore calcolato dalla Corte**, che è migliorato ulteriormente rispetto agli anni precedenti. La Commissione **prenderà in esame**

tutti gli errori rilevati dalla Corte e chiederà che siano effettuate ulteriori rettifiche finanziarie, ove opportuno e giuridicamente possibile.

La Commissione fa inoltre riferimento alla sua stima del livello di errore, compresi i **rischi massimi (scenari peggiori)** indicati nelle RAA 2020 delle DG REGIO ed EMPL, derivante da un'analisi dettagliata della situazione di ciascun programma anziché da un'estrapolazione degli errori a livello dei 418 programmi. La Commissione osserva che **la sua stima rientra nell'intervallo calcolato dalla Corte** e ritiene che la sua valutazione dettagliata rifletta una stima ragionevole ed equa dei tassi di errore per ciascun programma e cumulativamente per tutti i programmi.

5.63 La Commissione ritiene che, nel complesso, si possa fare **affidamento sul lavoro delle autorità di audit** e dei loro organismi di controllo, ad eccezione di alcuni casi, come chiaramente specificato nelle RAA in base a tutte le informazioni di audit disponibili.

In alcuni casi gli errori aggiuntivi individuati sono sporadici e, nonostante un eventuale impatto significativo estrapolato sul tasso di errore, non indicano una debolezza sistemica a livello dell'autorità di audit.

La Commissione continuerà a **lavorare a stretto contatto con le autorità di gestione e di audit** dei programmi interessati, al fine di dar seguito alle conclusioni concordate e garantire nel tempo un livello di errore residuo inferiore al 2 % per tutti i programmi, ricorrendo a strumenti normativi per applicare le ulteriori rettifiche finanziarie ritenute necessarie.

5.64 Data la sua segmentazione maggiormente dettagliata delle spese per profili di rischio e sistemi di controllo, nel rilevare gli errori la Commissione, che tiene conto anche del lavoro della Corte, è in grado di individuare la parte specifica della spesa del programma più probabilmente interessata dagli errori. È quindi **in grado di fornire una visione particolareggiata del livello di errore nei pagamenti** effettuati e di individuare chiaramente gli ambiti in cui è necessario apportare miglioramenti.

Inoltre la Commissione osserva che **la sua stima rientra pienamente nell'intervallo calcolato dalla Corte** (cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 5.62).

5.65 L'obiettivo dell'attuale **modello di affidabilità** è di fatto quello di **portare il tasso di errore residuo al di sotto del 2 % per ciascun programma singolarmente**, anziché mediamente, e la Commissione dispone degli strumenti per applicare le necessarie **rettifiche finanziarie** nei casi in cui i singoli errori residui confermati sono superiori al 2 %.

5.66 Per quanto riguarda le raccomandazioni comunicate dalla Corte come non attuate o attuate per alcuni aspetti, la Commissione rinvia alla sua risposta all'allegato 5.3.

Raccomandazione 5.1 – Tabelle standard di costi unitari equilibrate per rimborsare i pagamenti effettuati dagli Stati membri

La Commissione **accetta** la raccomandazione.

Raccomandazione 5.2 – Tenere traccia del rischio di frode negli audit delle operazioni effettuati dalle autorità di audit

La Commissione **accetta** la raccomandazione e **collaborerà con le autorità di audit** al fine di completare le liste di controllo relative alle operazioni di audit e di documentare meglio le azioni intraprese per far fronte agli eventuali rischi di frode individuati.

Raccomandazione 5.3 – Monitorare gli importi mentre è in corso una valutazione

La Commissione **accetta** la raccomandazione, sebbene **non disponga di alcuna base giuridica per imporre** alle autorità di programma tale obbligo supplementare di rendicontazione.

Allegato 5.3 – Seguito dato alle raccomandazioni formulate in precedenza per la rubrica "Coesione economica, sociale e territoriale"

In relazione alla raccomandazione 2 del 2017, la Commissione osserva che ha proposto, per il periodo 2021-2027, di rendere l'IVA ammissibile per i progetti al di sotto di un costo totale di 5 milioni di EUR. Si tratta di un approccio alternativo rispetto a quello raccomandato dalla Corte.

In relazione alla raccomandazione 6 del 2017, la Commissione sottolinea che il quadro normativo offre, ove necessario, la possibilità di effettuare audit dei programmi per almeno tre anni dopo la presentazione dei conti. La Commissione si adopera per formulare conclusioni in merito alla regolarità della spesa nella RAA successiva all'anno di presentazione dei conti e riferisce in modo trasparente su tutti i programmi interessati nell'allegato delle RAA, ma ciò non è sempre possibile.

**RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE DELLA
CORTE DEI CONTI EUROPEA****"CONTRIBUTO ALLA RELAZIONE ANNUALE 2020 CAPITOLO 6 – RISORSE
NATURALI"****INTRODUZIONE**

6.1 La **politica agricola comune** (PAC) è una politica autenticamente europea, in quanto gli Stati membri mettono in comune le risorse per attuare una politica comune unica con un unico bilancio europeo. Gli obiettivi della PAC stabiliti dal trattato e dai regolamenti sulla PAC sono i seguenti: incrementare la produttività dell'agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

La PAC annovera **6,7 milioni di beneficiari**; le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono **attuate in regime di gestione concorrente** tramite **un sistema globale di gestione e controllo** concepito per garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali. Quando la Commissione esegue il bilancio nell'ambito della gestione concorrente, i compiti di esecuzione sono condivisi con gli Stati membri. Questi ultimi sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che le azioni finanziate dal bilancio dell'UE siano attuate in maniera corretta ed efficace e conformemente alle norme dell'Unione. Gli Stati membri sono tenuti a disporre di sistemi che prevenivano, individuino e correggano le irregolarità e le frodi. La normativa PAC prevede che gli Stati membri **riconoscano organismi pagatori che siano organismi ad hoc** incaricati di gestire e controllare i fondi dell'Unione, in particolare i pagamenti ai beneficiari e la rendicontazione finanziaria alla Commissione.

Gli **organismi di certificazione** designati dagli Stati membri esprimono ogni anno un parere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore interessato, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese dichiarate alla Commissione.

Nel 2020 l'Europa è stata colpita duramente dalla pandemia di COVID-19. Grazie al quadro politico solido e duraturo della PAC e alla buona cooperazione instaurata nel corso degli anni in tutta l'UE, il settore agricolo si è dimostrato sufficientemente resiliente per far fronte alla crisi della COVID-19.

La Commissione ha inoltre adattato i propri metodi di lavoro e ha affrontato l'impatto della pandemia di COVID-19 sulla garanzia di affidabilità della PAC attraverso una serie di misure. La Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2020/532, che prevede norme corredate di obblighi realistici e realizzabili in materia di controllo per gli Stati membri. Gli organismi di certificazione hanno inoltre continuato a svolgere le loro attività di audit avvalendosi anche di metodi alternativi, come gli organismi pagatori, e hanno riferito alla Commissione in merito alle loro constatazioni come negli anni precedenti.

6.6 a) La Commissione prende atto del cambiamento nell'approccio della Corte dei conti europea al campionamento per quanto concerne i pagamenti diretti e dell'inclusione nel calcolo del tasso di errore complessivo per il capitolo di un adeguamento tecnico dello 0,12 % relativo ai pagamenti diretti. La Commissione osserva inoltre che l'adeguamento è basato sugli errori riscontrati dagli organismi pagatori (si veda anche la risposta al paragrafo 6.13).

6.10 La Commissione accoglie con favore la constatazione della Corte secondo cui **i pagamenti diretti del FEAGA, pari a 41,6 miliardi di EUR nell'esercizio finanziario 2020, continuano a essere esenti da errori rilevanti.** La Commissione rileva con soddisfazione che tale risultato

positivo, in linea con la relazione annuale di attività della DG AGRI, è stato confermato malgrado la modifica della metodologia di campionamento da parte della Corte (si veda anche la risposta al paragrafo 6.13).

6.13 La Commissione desidera chiarire che, **in tutti i casi indicati dalla Corte eccetto uno**, gli errori menzionati erano **sovradichiarazioni che erano state debitamente individuate dagli organismi pagatori durante i loro controlli in loco**; non è stato pertanto effettuato alcun pagamento indebito ai beneficiari. La Commissione desidera altresì osservare che il cambiamento di metodologia della Corte ha portato quest'anno a un duplice approccio:

la Corte ha continuato a utilizzare i propri risultati per produrre la stima statistica del tasso di errore per un'operazione sulla base di un campione di 10 parcelle per ciascun beneficiario; pertanto, la Commissione non concorda con la valutazione della Corte in un caso in cui il tasso di errore estrapolato a livello di operazione è stato significativamente sovrastimato rispetto al risultato effettivo del controllo in loco effettuato dall'organismo pagatore su tutte le parcelle per tale beneficiario; la Corte e l'organismo pagatore sono pervenuti al medesimo risultato per le parcelle selezionate, ma la Corte ha estrapolato il proprio tasso di errore nelle parcelle incluse nel campione per l'intera operazione;

allo stesso tempo, la Corte ha utilizzato i risultati dei controlli svolti dagli organismi pagatori per procedere a una stima dell'impatto nei casi in cui gli organismi pagatori hanno concluso che non doveva essere effettuato alcun pagamento al beneficiario, applicando un adeguamento calcolato dello 0,12 % per i pagamenti diretti nel tasso di errore complessivo per il capitolo.

6.16 La Commissione accoglie con favore la valutazione positiva della Corte in merito al **ruolo del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) e del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)** ai fini della prevenzione e della riduzione dei livelli di errore.

6.18 La Commissione sottolinea che il quadro giuridico per l'approccio basato sui **controlli tramite monitoraggio** prevede, da un lato, il controllo di campioni di agricoltori quando i criteri non possono essere valutati a distanza e, dall'altro, la possibilità di effettuare visite mirate sul campo nel caso in cui l'analisi dei dati satellitari non abbia esito conclusivo.

La Commissione ritiene nel complesso che i controlli tramite monitoraggio siano un ottimo esempio di come la tecnologia possa essere applicata per rendere più efficaci i sistemi di gestione e di controllo.

Risposta comune ai paragrafi 6.21-6.22:

La Commissione **si adopera costantemente per sostenere gli Stati membri nell'adozione di controlli tramite monitoraggio**, anche recensendo i problemi relativi all'attuazione attraverso riunioni bilaterali, di esperti o di comitati e affrontando le questioni emergenti mediante orientamenti per l'attuazione o, ove opportuno, modifiche del quadro giuridico. Inoltre, per l'indicatore di risultato 3.5: il target intermedio relativo alla superficie soggetta a monitoraggio satellitare, definita come il rapporto tra gli ettari a regime di pagamento di base (RPB) e gli ettari a regime di pagamento unico per superficie (RPUS) oggetto di controlli tramite monitoraggio o sistema di monitoraggio delle superfici, è il raggiungimento del 10 % nel 2022. Sulla base delle notifiche degli Stati membri relative ai controlli tramite monitoraggio nel 2021, l'adozione di tali controlli è sulla buona strada per conseguire il suddetto target intermedio. Dopo il 2022, l'uso del sistema di monitoraggio delle superfici diverrà obbligatorio, il che dovrebbe determinare un rapido incremento dell'area sottoposta a monitoraggio satellitare.

6.23 **Condizioni e norme di ammissibilità complesse si applicano nei casi in cui**, per conseguire obiettivi strategici ambiziosi, **l'assegnazione mirata degli aiuti è necessaria**, anche al fine di bilanciare la legittimità e la regolarità con il conseguimento degli obiettivi strategici, tenendo conto nel contempo dei costi di attuazione. La semplificazione (ad esempio le opzioni semplificate in

materia di costi) è perseguita laddove rappresenta il modo più efficace per ridurre i costi e l'onere dei controlli, nonché il rischio di errori.

6.27 La Commissione non concorda con la valutazione della Corte relativa a un'operazione (si veda la risposta al paragrafo 6.31).

6.31 La Commissione non concorda con la constatazione della Corte secondo cui in un caso l'organismo pagatore non ha calcolato correttamente la sanzione da applicare in caso di sovradichiarazione.

La Commissione ritiene che **l'organismo pagatore abbia applicato correttamente la normativa pertinente durante i controlli** (prima dell'audit della Corte), in particolare l'articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 640/2014 e l'articolo 10 del decreto ministeriale nazionale n. 24/2015, e abbia stabilito correttamente l'importo che deve essere versato dall'agricoltore. L'organismo pagatore ha inoltre correttamente concluso che non vi è alcun importo da recuperare secondo la norma de minimis, in quanto l'importo pagato in eccesso è pari a 31,94 EUR. Anche l'importo totale versato (91,01 EUR), che è considerato un errore del 65 % dalla Corte e contribuisce in misura significativa al tasso di errore del capitolo, era inferiore alla soglia de minimis di 100 EUR.

RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE

6.35 In questo sesto anno di emissione di un parere sulla legittimità e regolarità della spesa, gli **organismi di certificazione hanno conseguito risultati solidi e sostanziali** sulla legittimità e regolarità della spesa per tutte le popolazioni. Alla luce del notevole lavoro svolto dagli organismi di certificazione e dell'aumento del numero di risultanze, la DG AGRI ha fatto affidamento sui risultati del lavoro svolto dagli organismi di certificazione in materia di legittimità e regolarità. I risultati ottenuti dagli organismi di certificazione hanno costituito la base per il calcolo del tasso di errore aggiustato della DG AGRI per l'esercizio finanziario 2020. Nei casi in cui sono state individuate carenze nel corso degli audit, il loro impatto sull'affidabilità dei risultati è stato considerato limitato. Inoltre, in tutti i casi, gli ispettori della DG AGRI hanno proposto azioni correttive immediate, che sono state attuate nel corso dell'esercizio finanziario dagli organismi di certificazione. I risultati dell'attuazione delle azioni correttive sono stati valutati durante l'esercizio di liquidazione finanziaria e la DG AGRI ha potuto continuare a fare affidamento sul lavoro degli organismi di certificazione e ha potuto comunque tenere conto degli errori segnalati.

6.37 La Commissione si compiace del fatto che la **stima del rischio al pagamento effettuata dalla DG AGRI (1,9 %) sia molto vicina all'intervallo del tasso di errore della Corte (2,0 %) e rientri in tale intervallo** (si veda anche il paragrafo 1.39 e la risposta della Commissione).

La Commissione rileva inoltre che il tasso di rischio al pagamento (circa l'1,6 % per i pagamenti diretti, il 2,9 % per lo sviluppo rurale e il 2,4 % per le misure di mercato) riportato nella relazione annuale di attività della DG AGRI per il 2020 dimostra, come nel caso della Corte, che i pagamenti diretti sono esenti da errori rilevanti, mentre il rischio più elevato riguarda lo sviluppo rurale e le misure di mercato (si veda anche la risposta al paragrafo 6.23). A seguito di tutte le azioni correttive, la Commissione stima allo 0,5 % l'importo finale a rischio per la PAC nel 2020.

6.38 La Commissione si compiace del fatto che il **rischio al pagamento per la rubrica "Risorse naturali" nella sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento sia in linea** con il livello di errore stimato dalla Corte per questo capitolo.

6.39 La DG AGRI dispone di garanzie in merito al corretto funzionamento dei sistemi messi in atto dagli organismi pagatori per prevenire e individuare le frodi attraverso il lavoro degli organismi di certificazione. Tali organismi indipendenti valutano annualmente il rispetto dei criteri di riconoscimento da parte degli organismi pagatori, compresi gli aspetti specificamente connessi alle

frodi; ciò implica che devono garantire che gli organismi pagatori dispongano di sistemi per prevenire, individuare e perseguire le frodi.

Nel settembre 2020 la **DG AGRI ha aggiornato la sua strategia antifrode**, anche per tenere conto della nuova strategia globale antifrode della Commissione del 2019.

Un riesame della valutazione del rischio di frode è previsto nel contesto della riforma della PAC (2023-2027), con termine fissato per il 1° gennaio 2023.

Per quanto riguarda l'**uso di Arachne nell'ambito della PAC**, la Commissione ha sostenuto l'estensione dell'uso e delle capacità di tale strumento, come riconosciuto anche dalla Corte nella relazione annuale 2019. I negoziati sulla riforma della PAC hanno determinato l'obbligo per la Commissione di mettere a disposizione degli Stati membri tale strumento a partire dal 1° gennaio 2023 e gli Stati membri saranno incoraggiati a utilizzarlo.

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

6.40 La Commissione constata inoltre con soddisfazione che il **tasso di errore complessivo per il capitolo di cui all'allegato 6.1 è prossimo alla soglia di rilevanza (2,0 %)**. Si veda anche la risposta al punto 6.37.

**RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE ANNUALE DELLA
CORTE DEI CONTI EUROPEA****CONTRIBUTO ALLA RELAZIONE ANNUALE 2020 - CAPITOLO 7 — SICUREZZA E
CITTADINANZA****REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI*****Riquadro 7.3 - Spese dichiarate in eccesso per il trasporto di materiale medico***

Per quanto riguarda le "Spese dichiarate in eccesso per il trasporto di materiale medico", l'azione attuata a titolo dei fondi ESI ha avuto luogo nei primi giorni della pandemia di COVID-19, in cui erano urgentemente necessari dispositivi di protezione individuale per uso medico. Per il contratto sottoposto ad audit, l'amministrazione aggiudicatrice non si è avvalsa della possibilità di cui al regolamento 72 dei regolamenti sugli appalti pubblici del Regno Unito, che avrebbe consentito una modifica dei contratti esistenti fino al 50 % del valore iniziale della procedura negoziata senza previa pubblicazione, cosa che in questo caso era giustificata da motivi di estrema urgenza.

La Commissione ritiene importante indicare che i servizi sono stati forniti. Inoltre l'errore procedurale nell'aggiudicazione dell'appalto non ha comportato una modifica del prezzo per metro cubo dei dispositivi di protezione individuale, in quanto era esattamente identico a quello dell'appalto inizialmente aggiudicato.

Tutti questi fattori devono essere considerati nel contesto della situazione molto difficile in cui è stata condotta questa azione di emergenza.

Riquadro 7.4 - Documentazione non sempre sufficiente per i servizi forniti a minori non accompagnati

La Commissione ha preso atto delle carenze di cui al riquadro 7.4, che sono oggetto di un attento monitoraggio.

L'autorità responsabile ha preparato una tabella di marcia per affrontare i problemi individuati, in base alla quale le autorità greche hanno iniziato ad attuare una serie di azioni incentrate sull'aggiornamento del quadro giuridico e delle procedure operative standard delle strutture ricettive per il prossimo periodo di programmazione, nonché a promuovere di metodologie di registrazione e valutazione della qualità dei servizi forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione; inoltre stanno adottando procedure di miglioramento continuo e implementando le migliori pratiche.

Sono state inoltre adottate misure per migliorare il sistema di riferimento e di segnalazione mediante un approccio centralizzato, in particolare mediante il coinvolgimento del segretario speciale per la protezione dei minori non accompagnati in Grecia. Le procedure amministrative necessarie per il passaggio di un giovane adulto a un altro programma di alloggio iniziano 4 mesi prima che il minore raggiunga l'età adulta. I casi specifici sono valutati caso per caso, compresi i minori che devono terminare la scuola, ma anche i giovani adulti per i quali le procedure amministrative non sono ancora state completate.

ANALISI DI ELEMENTI DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

7.12 L'impatto potenziale delle debolezze a livello degli Stati membri non si è verificato.

Riquadro 7.5 Carenze nelle relazioni annuali di controllo

La Commissione prende atto del fatto che tali carenze non sono sufficientemente rilevanti da inficiare le conclusioni delle autorità di audit, come indicato al paragrafo 7.12.

- Problemi di campionamento: unità di campionamento non definita con precisione, troppe poche voci nel campione di audit. (Lussemburgo).

Nel caso del Lussemburgo, la carenza era già stata individuata dalla Commissione e comunicata alle autorità lussemburghesi, come documentato nell'elenco di controllo per la valutazione dei conti e nella lettera di liquidazione parziale.

Si vedano le ulteriori osservazioni sotto.

- L'autorità responsabile ha presentato i conti provvisori all'autorità di audit prima di completare i propri controlli in loco e prima di includere i pagamenti per l'assistenza tecnica (Spagna).

La relazione annuale di controllo e le informazioni complementari presentate su richiesta della Commissione nel corso della sua valutazione hanno fornito una riconciliazione completa con un'adeguata descrizione delle differenze tra i conti provvisori su cui è stato effettuato il campionamento e i conti definitivi. Nella lettera di liquidazione la Commissione ha ricordato alle autorità che i conti provvisori devono essere composti da pagamenti per i quali l'autorità responsabile ha completato i propri controlli.

- I tassi di errore sono stati calcolati e presentati in modo inesatto nella relazione annuale di controllo. (Austria)

La questione dell'accurata comunicazione del tasso di errore era stata individuata durante l'esame della relazione annuale di controllo per i conti dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei revisori della DG HOME, come documentato nell'elenco di controllo dei revisori e nella lettera di liquidazione allo Stato membro.

Poiché il tasso di errore residuo totale (TRER) era inferiore alla soglia di rilevanza, esso non ha influito sulla liquidazione dei conti AMIF per l'esercizio finanziario 2019. I revisori della DG HOME continuano a monitorare la comunicazione trasparente del tasso di errore del contributo dell'UE e hanno nuovamente prestato particolare attenzione a tale aspetto nella revisione della relazione annuale di controllo per i conti dell'esercizio finanziario 2020 (effettuata nel 2021, ossia al di fuori dell'ambito della dichiarazione di affidabilità 2020). L'autorità di audit è stata nuovamente invitata a spiegare in modo esauriente i suoi calcoli sottostanti.

Il valore e la copertura del campione di audit sono stati riportati in modo incorretto. (Austria)

Le autorità austriache hanno selezionato i progetti da sottoporre ad audit dagli elenchi di controllo e non dal sistema finanziario. Ciò spiega il calcolo errato della copertura dell'audit. La copertura effettiva dell'audit supera tuttavia il requisito minimo del 10 %. Nella sua valutazione della relazione annuale di controllo per l'esercizio finanziario 2020 (effettuata nel 2021, ossia al di fuori dell'ambito della dichiarazione di affidabilità 2020), i revisori della DG HOME hanno chiesto all'autorità di audit ulteriori informazioni sul campione di audit. I revisori della DG HOME hanno rilevato che l'autorità di audit aveva escluso un progetto dal calcolo del TER. Nella relazione annuale di controllo per l'esercizio finanziario 2020 è stata formulata una raccomandazione all'autorità di audit di modificare tale pratica per la prossima liquidazione dei conti.

- La relazione annuale di controllo non ha comunicato correttamente i risultati degli audit delle spese e dei sistemi o il livello generale di affidabilità e non è stato comunicato il fatto che alcune attività di audit sono state esternalizzate. (Lussemburgo).

Le autorità lussemburghesi hanno elaborato un piano d'azione per porre rimedio alle preoccupazioni sollevate dalla Corte dei conti europea. La DG HOME ha dato seguito a tale piano d'azione nel contesto della liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2020. La relazione annuale di controllo per l'esercizio finanziario 2020 contiene:

- informazioni chiare sulla portata e sui risultati degli audit dei sistemi effettuati nel corso dell'esercizio finanziario;
- una definizione precisa dell'unità di campionamento utilizzata;
- i risultati degli audit dei pagamenti negativi, compresa la presenza nel campione di eventuali pagamenti intermedi o finali che liquidino anticipi dichiarati alla CE nei conti degli esercizi precedenti;
- l'indicazione del livello di garanzia conformemente al modello di cui all'allegato del regolamento (UE) 2018/1291 del 16 maggio 2018.

La Commissione ritiene che ciò sia sufficiente.

Le relazioni sull'esternalizzazione delle attività di audit richiedono tuttavia ulteriori miglioramenti e ciò è stato comunicato alle autorità lussemburghesi nel contesto della liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2020.

7.13 La Commissione ritiene che le carenze individuate non abbiano inciso sulle conclusioni delle autorità di audit.

Riquadro 7.6 Carenze nell'attività svolta dalle autorità di audit.

- La procedura di selezione dei progetti non è stata adeguatamente verificata. (Lussemburgo).

L'autorità di audit ha aggiornato l'elenco di controllo con una specifica sezione dedicata alle procedure di selezione. Ciò è stato esaminato nel contesto della procedura di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2020, svolta nel 2021, ossia al di fuori dell'ambito della dichiarazione di affidabilità 2020.

- Verifica inadeguata dell'ammissibilità delle spese. (Lussemburgo).

È stato dato seguito alla questione nel contesto della procedura di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2020, svolta nel 2021, ossia al di fuori dell'ambito della dichiarazione di affidabilità 2020. È emerso che l'autorità di audit ha aggiornato l'elenco di controllo utilizzato per verificare l'ammissibilità delle spese e garantire che tutte le discrepanze siano segnalate dall'autorità responsabile ai fini dell'azione.

- Pista di audit insufficiente o documentazione dell'attività di audit carente. (Spagna, Lussemburgo, Austria e Finlandia)

La Commissione ritiene che tali casi evidenzino debolezze isolate nella documentazione di controlli e/o audit specifici. Inoltre questi casi isolati non mettono in alcun modo in discussione il lavoro di audit svolto dalle autorità di audit, né l'attendibilità delle loro conclusioni, come confermato dalla stessa Corte dei conti europea.

Inoltre, in risposta a precedenti constatazioni e raccomandazioni della Corte dei conti (dichiarazione di affidabilità 2019), la DG HOME ha condiviso con le autorità di audit per i fondi HOME un "Documento di riflessione sulla documentazione di audit — Buone pratiche da e per i revisori dei conti". Il documento è il risultato di un gruppo di lavoro tra i servizi di audit della Commissione per la gestione concorrente e le autorità di audit nazionali degli Stati membri, incaricato di individuare e sviluppare le migliori pratiche per migliorare la documentazione del lavoro di audit.

- Laddove individuate, le spese non ammissibili non sono state sempre segnalate. (Lussemburgo).

È stato dato seguito alla questione nel contesto della procedura di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2020, svolta nel 2021, ossia al di fuori dell'ambito della dichiarazione di affidabilità 2020. È emerso che l'autorità di audit ha aggiornato l'elenco di controllo utilizzato per verificare l'ammissibilità delle spese e garantire che tutte le discrepanze siano segnalate dall'autorità responsabile ai fini dell'azione.

- Alcuni problemi relativi agli appalti erroneamente classificati. (Finlandia)

La Commissione continua a monitorare le procedure di appalti pubblici nel contesto di un audit in corso in Finlandia.

- Esame inadeguato del lavoro di audit esternalizzato. (Lussemburgo).

La Commissione ritiene che questo punto non incida sulla garanzia fornita dall'autorità di audit. È stato tuttavia osservato un miglioramento della relazione annuale di controllo per l'esercizio finanziario 2020 (effettuata nel 2021, ossia al di fuori dell'ambito della dichiarazione di affidabilità 2020). L'autorità di audit ha tenuto una riunione conclusiva con il fornitore di servizi prima della finalizzazione della relazione annuale di controllo per l'esercizio finanziario 2020 al fine di valutare la qualità del lavoro svolto e per consentire al prestatore di servizi di condividere documenti di lavoro specifici o altri documenti con l'autorità di audit.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 7.1 – Ammissibilità delle spese dei progetti nell'ambito dell'ESI

La Commissione accetta la raccomandazione.

La Commissione si impegna a verificare attentamente l'ammissibilità delle spese presentate dai beneficiari delle azioni dei fondi ESI. Si osserva che controlli approfonditi fanno parte dei controlli ex ante e del sistema di controllo interno. Per quanto riguarda le procedure di appalto e la relativa documentazione, esse sono controllate a campione nel corso degli audit ex post.

Raccomandazione 7.2 – Documentazione quando i finanziamenti sono basati sui costi unitari standard

La Commissione accoglie la raccomandazione e ritiene che essa sia già in corso di attuazione.

Il 28 aprile 2021 la Commissione ha adottato una nota di orientamento riveduta sulle opzioni semplificate in materia di costi (SCO) nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei.

Sebbene la presente nota di orientamento sia applicabile essenzialmente ai fondi ESI, i principi sono riportati al periodo di programmazione 2021-2027, in cui (ai sensi dell'RDC) saranno ugualmente applicabili ai fondi amministrati dalla DG HOME.

In tale contesto il 27 maggio 2021 le autorità degli Stati membri hanno ricevuto gli orientamenti aggiornati attraverso il gruppo di esperti sull'RDC (EGESIF). In vista del prossimo periodo 2021-2027, questo gruppo è stato esteso al fine di includere anche le autorità degli Stati membri responsabili dei fondi della DG HOME.

La Commissione informerà anche le autorità degli Stati membri degli orientamenti aggiornati e ricorderà loro l'importanza di garantire il rispetto delle condizioni per le opzioni semplificate in materia di costi (SCO) nell'ambito delle verifiche di gestione e degli audit.

**RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE DELLA CORTE DEI
CONTI EUROPEA SULL'ESERCIZIO 2020**

**CONTRIBUTO ALLA RELAZIONE ANNUALE 2020 - CAPITOLO 8 - "RUOLO
MONDIALE DELL'EUROPA"**

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

Riquadro 8.2:

- Forniture non usate per l'azione finanziata

La Commissione desidera sottolineare gli sforzi compiuti per garantire ai rifugiati l'accesso ai servizi sanitari essenziali nel contesto instabile prevalente nel paese beneficiario all'inizio dell'attuazione del progetto. Questo contesto ha inciso in modo significativo sulle operazioni del progetto.

I vaccini somministrati durante il primo anno provenivano dal sistema di stoccaggio e distribuzione del beneficiario per vaccinare i bambini sin dall'inizio dell'azione, in linea con l'allegato I delle condizioni specifiche della convenzione di sovvenzione – Attività 1.5. *Improving Immunisation Services*. La sovvenzione era una continuazione del programma di vaccinazione esteso già in corso.

Il beneficiario ha fornito alla Commissione elementi di prova circa il fatto che lo stesso tipo di vaccini è stato somministrato al gruppo interessato. Il numero di vaccini residui è inferiore all'1 % del numero di vaccini acquistati.

Il beneficiario si è impegnato a riferire in merito all'uso dei rimanenti vaccini finanziati dall'UE.

- Costi non ammissibili nella dichiarazione di spesa

Nessun importo è stato pagato indebitamente dalla Commissione o dal beneficiario. Si sono verificate una doppia liquidazione di un importo e la liquidazione di un altro importo per il quale non erano state ancora sostenute spese nel sistema contabile della Commissione. L'importo finale a carico del bilancio dell'UE sarà determinato con il pagamento finale.

Sono state attuate azioni correttive:

- "annullamento della liquidazione" degli importi indebitamente liquidati;
- il contratto è stato incluso nel piano di controllo annuale e prima del pagamento finale sarà eseguita un'ulteriore verifica da parte di auditor indipendenti;
- consulenza fornita al beneficiario per la stesura delle relazioni finanziarie;
- formazione in materia di liquidazione per il personale delle delegazioni dell'UE;
- modifica delle liste di controllo per fare fronte ai problemi riscontrati.

Riquadro 8.3:

- L'assegnazione dei costi ripartiti non si basa su spese realmente sostenute

La Commissione concorda sul fatto che i costi ripartiti debbano essere dichiarati sulla base dei costi effettivi e non di quelli iscritti a bilancio. Sulla base di tale principio, la metodologia utilizzata per dichiarare i costi ripartiti è stata valutata alla fine del 2020 nell'ambito della valutazione ex ante a cui tutte le organizzazioni sono state sottoposte per ottenere la certificazione dei partner della

Commissione nel settore dell'aiuto umanitario per il periodo 2021-2027. La verifica dei costi ripartiti rientra anche nell'ambito dei controlli e delle verifiche ex post della Commissione.

8.11 La Commissione desidera sottolineare che ciascuno dei quattro criteri di ammissibilità è oggetto di una valutazione approfondita sia nella fase di progettazione che in quella di esborso, in linea con l'articolo 236 del regolamento finanziario dell'UE e secondo gli orientamenti forniti nel quadro degli orientamenti per il sostegno al bilancio 2017.

Inoltre la Commissione ritiene che il sostegno al bilancio migliori la rendicontabilità e contribuisca a combattere la corruzione, concentrandosi sui progressi nella gestione delle finanze pubbliche e sulla trasparenza e il controllo di bilancio. I finanziamenti erogati attraverso il sostegno al bilancio fanno parte del bilancio dello Stato e sono pertanto soggetti ad audit esterno e al controllo parlamentare.

8.13 La Commissione desidera chiarire che, quando si applica l'approccio nozionale, la Commissione non ha l'obbligo giuridico di effettuarne un monitoraggio distinto e non ritiene il relativo monitoraggio un valore aggiunto.

8.14 La Commissione desidera sottolineare che esistono disposizioni contrattuali che disciplinano l'accesso ai documenti. La Commissione continuerà a richiamare l'attenzione delle organizzazioni partner sulla necessità di fornire alla Corte dei conti europea le informazioni necessarie.

RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE

Relazione annuale di attività dell'FPI

8.18 La valutazione per pilastro delle missioni di PSDC rimane una priorità per l'FPI.

Lo stato attuale delle due missioni di PSDC non ancora valutate per pilastro alla fine del 2020 è

1. EUBAM Libia: l'FPI sta attualmente esaminando il progetto di relazione di valutazione per pilastro ricevuto dall'auditor esterno il 28 maggio 2021. Il progetto di relazione conclude che la missione è pienamente conforme;
2. EUAM Repubblica centrafricana: la missione è stata condotta a pieno regime solo nell'agosto 2020 e non è ancora pronta per una valutazione per pilastro. L'FPI valuterà la maturità della missione in autunno al fine di decidere il calendario appropriato della valutazione per pilastro.

Studio sul TER 2020 della DG NEAR

8.19 Lo studio sul TER costituisce un elemento importante su cui si basa la dichiarazione del direttore generale, ma non è l'unica fonte della garanzia di affidabilità. La DG NEAR dispone di un **quadro di controllo interno completo e di una strategia di controllo** che coprono l'intero ciclo di attuazione. Come descritto nella relativa relazione annuale di attività, tutti gli elementi del quadro di controllo fungono da **elementi costitutivi della garanzia di affidabilità**.

8.21 La Commissione non definisce né ha mai definito lo studio sul TER un incarico di *assurance* o un audit. Esso persegue una finalità specifica e si fonda su una metodologia distinta.

Ciò è indicato nello studio sul TER e nella relazione annuale di attività della DG NEAR, che presenta informazioni gestionali complete in modo veritiero ed equo. La Commissione ritiene che lo studio non sia soggetto a **limitazioni** che potrebbero comportare una **sottostima** degli errori.

8.22 La Commissione ritiene che il TER sia **idoneo allo scopo** e altamente **rappresentativo**. La probabilità di selezionare un contratto chiuso nel periodo è esattamente proporzionale al suo valore.

Lo scopo del TER consiste nel fornire un **tasso di errore rappresentativo** per l'intera popolazione della DG. La stratificazione non porterebbe a questo risultato.

Le operazioni di **sostegno al bilancio** hanno rappresentato 45 operazioni su un totale di 375 operazioni incluse nello studio sul TER. Il tasso di errore non è una funzione del valore dell'operazione. La metodologia TER prevede una proiezione del tasso di errore nel tasso di errore globale e la proiezione è indipendente rispetto al valore dell'operazione. Un tasso di errore in un'operazione di valore modesto ha lo stesso impatto di un errore in un'operazione di valore elevato.

Sebbene le operazioni di sostegno al bilancio siano state soggette a errori misurati con minore frequenza rispetto ad altri tipi di contratti negli studi TER condotti dalla DG NEAR (e dalla DG INTPA), tali errori sono stati individuati e segnalati. A causa del valore delle operazioni di sostegno al bilancio (solitamente pari a decine di milioni), tali errori possono avere un impatto significativo sul tasso di errore della DG.

L'esclusione di oltre il 25 % della popolazione dei contratti chiusi della DG NEAR dallo studio sul TER non sarebbe pertanto giustificata e potrebbe contribuire a sottostimare il tasso di errore.

8.23 Il numero di sovvenzioni incluse nello studio sul TER è stato aumentato in risposta a una raccomandazione formulata dalla Corte nella sua relazione annuale per il 2017.

La Commissione ritiene che questo **campione aggiuntivo di sovvenzioni** sia stato una risposta adeguata che riflette l'elevato rischio associato alle sovvenzioni.

Il TER include un campione aggiuntivo di sovvenzioni il cui scopo è fornire alla Commissione informazioni probatorie a complemento di quelle relative alle sovvenzioni e risultanti dal campione principale. Ciò fornisce una base per la decisione in merito alla necessità di una riserva per quanto riguarda le sovvenzioni. Il campione aggiuntivo di 96 intervalli di campionamento (che rappresenta un terzo dell'intera popolazione dello studio TER) soddisfa tale necessità. Un livello di affidabilità più elevato richiederebbe un campione molto più ampio (ulteriori 88 operazioni per un livello di affidabilità del 95 %). Ciò non contribuirebbe in modo sostanziale all'obiettivo principale perseguito mediante il campione aggiuntivo di sovvenzioni, vale a dire la conferma dei principali risultati del campione. L'approccio attuale risponde alle priorità principali di consolidamento di garanzie di affidabilità e di efficienza dei controlli in termini di costi.

8.24 La Commissione ritiene che si debba **evitare di fare eccessivo affidamento sulle attività di controllo di altri auditor** e che nell'ambito dello studio sul TER del 2020 non si sia fatto eccessivo affidamento. In effetti, il livello complessivo di affidamento è diminuito del 2 % tra il 2019 e il 2020.

Si fa **pieno affidamento** solo sulle attività svolte da auditor qualificati nell'ambito del contratto quadro di audit firmato con la Commissione, o sulle attività svolte dalla Corte dei conti europea. La percentuale di casi di pieno affidamento è scesa al 13 % nel 2020.

Esistono due tipi di affidamento: **parziale affidamento** e **pieno affidamento**. Fare pieno affidamento sui controlli precedenti per una singola operazione significa non dover effettuare alcuna verifica di convalida su tale operazione. Restano tuttavia applicabili tutte le altre procedure (riconciliazione tra gli importi liquidati e pagati, l'ordine di follow-up/recupero e gli appalti di primo livello, se del caso). Le verifiche eseguite nei casi in cui si fa **parziale affidamento** sono più ampie e comprendono verifiche sostanziali, le quali devono raggiungere un livello minimo di copertura, con l'obiettivo di individuare eventuali errori ove possibile.

Se non ci si affida alle attività di controllo degli altri auditor quando esse sono ritenute valide, il beneficiario sarebbe sottoposto a due audit/verifiche per la stessa operazione.

In nessun caso le attività di controllo svolte dalla Commissione saranno sufficienti a giustificare l'affidamento.

Esse esaminano le relazioni relative alle attività di controllo precedenti e le tengono in considerazione nell'ambito dell'ambiente di controllo complessivo, ma non fanno affidamento esclusivamente su tali attività di controllo.

Una **riduzione delle dimensioni del campione non è rilevante ai fini della percentuale di affidamento**. Il calcolo è numero di casi/numero di operazioni.

8.25 La Commissione osserva che:

- la **limitazione** non è specifica per lo studio sul TER; essa deriva da un **accordo quadro globale tra le organizzazioni delle Nazioni Unite e la Commissione europea**;
- se il contraente non ha accesso alle necessarie prove documentali, rileva un errore.

Il regolamento finanziario prevede che le entità cui è affidata l'esecuzione dei fondi dell'UE in regime di gestione indiretta dimostrino un livello di gestione finanziaria e di tutela degli interessi finanziari dell'UE, equivalente a quello della Commissione. Ciò viene verificato effettuando una **valutazione ex ante per pilastro** dell'entità.

Per quanto riguarda l'affidamento e le organizzazioni internazionali, i dati dimostrano che sono stati effettuati controlli. In effetti, **sono state selezionate 43 operazioni alle quali si applicava il FAFA**. Tra queste, il contraente ha fatto pieno affidamento in 18 casi, parziale affidamento in 6 casi e non ha fatto affidamento su altre attività di controllo nei restanti 19 casi. In 17 casi è stato rilevato un errore misurato.

Quando si fa **pieno affidamento** sulle precedenti attività di controllo, il contraente esamina le risultanze e, qualora l'errore non sia stato isolato dall'auditor e/o non sia stato recuperato con adeguata giustificazione dalla delegazione dell'UE, viene rilevato un errore nozionale che estrapola le risultanze individuate dalle precedenti attività di controllo sulla parte non inclusa nel campione della popolazione. Quando il contraente fa parziale affidamento sulle precedenti attività di controllo, esegue la stessa procedura di cui sopra, oltre a effettuare verifiche sostanziali.

8.26 La Commissione ritiene che le **stime** non siano un "fattore importante che ha distorto il TER". Come riferito dalla Commissione già nel 2019, le stime sono estremamente rare: due nel 2018, nessuna nel 2019 e solo una stima parziale nel 2020. Pertanto tre dei 1 144 elementi dei tre studi sul TER erano stime. L'unica stima (parziale) comunicata nel 2020 era dovuta a un incidente che ha distrutto gli archivi di un beneficiario. I documenti forniti dal beneficiario hanno corroborato i fatti, che erano noti anche alla delegazione dell'UE.

La decisione di procedere a una stima dell'errore non si basa su un semplice caso di mancata presentazione della documentazione (ciò darebbe luogo a un errore misurato). Si ricorre a una stima solo quando sono soddisfatte e debitamente documentate le circostanze specifiche descritte nel manuale del TER, che non lasciano ampi margini discrezionali.

Un'osservazione sul **premio di rischio** era già stata formulata nella relazione annuale 2019 sui FES e nelle risposte della Commissione. Il premio di rischio è stato adottato dalle direzioni generali NEAR e INTPA per migliorare le disposizioni relative alle stime nella metodologia TER.

Il premio di rischio del 5 % rappresenta un approccio altamente prudentiale, concepito per garantire che il tasso di errore non sia sottostimato.

8.27 Vi è sempre un certo livello di **sostituzioni** negli studi sul TER. Il numero di sostituzioni è stato più elevato nello studio sul TER del 2020 a causa dell'inclusione di nuove operazioni. È stata seguita la metodologia TER per le sostituzioni, giustificate dalle circostanze. La Commissione si adopererà per ridurre al minimo le sostituzioni in futuro. La Commissione non ha motivo di ritenere che le sostituzioni abbiano avuto un impatto sul calcolo del tasso di errore nell'ambito dello studio sul TER 2020.

8.28 La Commissione è disposta ad esaminare l'introduzione di modifiche alla **metodologia TER** o al capitolato d'onori, al fine di formalizzare la **comunicazione** alla Commissione **di sospetti di frode** da parte del contraente. Nei pochi casi di gravi irregolarità o di inadempienze che potevano indicare la presenza di frodi, il contraente le ha comunicate alla Commissione, che ha adottato le misure appropriate, compresa la notifica all'OLAF se giustificata.

Le riunioni periodiche (generalmente settimanali) tra il contraente e la Commissione consentono al contraente di riferire in merito ai progressi compiuti nelle attività di controllo e su eventuali problemi riscontrati nei rapporti con i beneficiari, comprese le frodi.

Tutte le persone che lavorano per il contraente hanno il dovere di segnalare i sospetti di frode, conformemente alle norme antiriciclaggio.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Raccomandazioni

8.31 In relazione alla **raccomandazione** giudicata non attuata dalla Corte dei conti europea, nella sua risposta alla raccomandazione la Commissione ha indicato che avrebbe esaminato "con il contraente incaricato dello studio TER le modalità di stratificazione della popolazione determinata a tale scopo, pur tenendo conto della necessità di conservare nel complesso un campione solido e rappresentativo". Come descritto più dettagliatamente nella sezione 8.22, la metodologia di campionamento è concepita in modo da garantire che i risultati dello studio sul TER possano essere considerati rappresentativi per tutti i contratti chiusi della DG NEAR. La probabilità che un contratto sia chiuso nel periodo selezionato è esattamente proporzionale al suo valore. Un campione stratificato basato sul rischio sarebbe meno rappresentativo.

Raccomandazione 8.1

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione continuerà a richiamare l'attenzione delle organizzazioni partner sulla necessità di fornire alla Corte dei conti europea la documentazione o le informazioni necessarie per assolvere le proprie funzioni. Si veda anche la risposta della Commissione al paragrafo 8.14.

Raccomandazione 8.2

La Commissione accoglie la raccomandazione.

Dal 2021, l'obbligo di basare l'assegnazione dei costi ripartiti sui costi effettivi e non su quelli iscritti a bilancio rientra nell'ambito della valutazione ex ante che ogni organizzazione deve rispettare prima di essere certificata come partner della Commissione nel settore dell'aiuto umanitario.

Oltre a questa valutazione ex ante, la Commissione sta redigendo un documento di orientamento sull'ammissibilità delle sovvenzioni per gli aiuti umanitari. Infine, l'ammissibilità dei costi ripartiti rientra nell'ambito dei controlli e degli audit ex post della Commissione.

Raccomandazione 8.3

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione valuterà la possibilità di introdurre un riferimento nella metodologia TER o nel capitolato d'onori per formalizzare la comunicazione dei presunti rischi di frode alla Commissione al livello appropriato.

RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI: ESERCIZIO 2020**OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
RELATIVE AL PARLAMENTO EUROPEO
RISPOSTE DEL PARLAMENTO****Osservazioni sul campione di operazioni**

9.8. Sono stati rilevati errori in due pagamenti eseguiti dal Parlamento europeo. Uno riguardava un pagamento eccessivo per servizi informatici causato da un'errata applicazione delle clausole contrattuali. L'altro riguardava il pagamento errato di un'indennità di soggiorno a un deputato, a seguito di un errore nell'elenco di presenza. È stato riscontrato che il sistema di controllo in vigore non ha impedito né rilevato tali errori, ma il Parlamento sta attualmente lavorando a un nuovo sistema che dovrebbe migliorarlo.

Il Parlamento prende atto delle osservazioni della Corte e rinvia, per la questione dell'indennità giornaliera, alla sua risposta alla raccomandazione 1.

Conclusioni e raccomandazioniRaccomandazione 9.1 – Parlamento europeo

Il Parlamento dovrebbe attuare le modifiche necessarie per garantire che le indennità giornaliere siano versate solo ai deputati che ne hanno diritto (cfr. paragrafo 9.8).

Orizzonte temporale: entro la fine del 2022

Il Parlamento accetta la raccomandazione. Nel 2019 il Parlamento ha avviato un progetto inteso ad automatizzare la registrazione delle presenze grazie alla tecnologia biometrica applicata al registro centrale di presenza e agli emicicli della plenaria. La tecnologia in questione eliminerebbe gli errori e

garantirebbe che a ricevere effettivamente l'indennità giornaliera siano solo i deputati che ne hanno diritto. A causa della pandemia di COVID-19, il progetto ha subito un certo ritardo. L'amministrazione del Parlamento, su incarico dell'Ufficio di presidenza, ha firmato un contratto relativo al progetto alla fine del 2020. Inoltre, il titolare del trattamento dei dati del Parlamento è attualmente in fase di valutazione delle raccomandazioni ricevute dal Garante europeo della protezione dei dati alla fine del marzo 2021.

Allegati

Allegato 9.2 Seguito dato alle precedenti raccomandazioni

Raccomandazione 2:

In occasione della prossima revisione della regolamentazione concernente l'accoglienza di gruppi di visitatori, il Parlamento europeo dovrebbe rendere più rigorosa la procedura di presentazione delle dichiarazioni di spesa, richiedendo ai gruppi di fornire documenti giustificativi a corredo delle richieste di rimborso.

All'inizio del 2021 il servizio di audit interno ha elaborato la sua relazione finale sull'audit svolto sui gruppi di visitatori, il quale comprende un piano d'azione che prevede la presentazione al Segretario generale, per approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, di una proposta di revisione della regolamentazione relativa ai gruppi di visitatori. Nella fase attuale sono in via di adozione le misure per preparare una revisione della regolamentazione relativa ai gruppi di visitatori. La raccomandazione della Corte dei conti sarà integrata nella proposta di revisione della regolamentazione.

**RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE 2020 DELLA CORTE
DEI CONTI EUROPEA SULL'ESERCIZIO****CONTRIBUTO ALLA RELAZIONE ANNUALE 2020 - CAPITOLO 9:
"AMMINISTRAZIONE"**INTRODUZIONE

9.1 La Commissione accoglie con favore la conclusione generale della Corte dei conti che il livello di errore nel capitolo "Amministrazione" era inferiore alla soglia di rilevanza. Darà adeguato seguito, se del caso, alle criticità identificate dalla Corte. In relazione agli assegni familiari percepiti da altre fonti, la Commissione ha intensificato i controlli, migliorando al contempo la piattaforma in uso e le modalità di comunicazione con gli agenti.

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

9.9 Per quanto riguarda i costi per le licenze di software, la Commissione ha negoziato con il fornitore un accordo basato su una somma forfettaria. La Commissione ha pagato la somma negoziata e concordata con il fornitore del software.

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

9.17 La questione degli assegni familiari è estremamente complessa e non ricade interamente nella sfera di competenza della Commissione: gli assegni familiari nazionali sono corrisposti in funzione di situazioni familiari vieppiù complesse ed eterogenee, in alcuni casi anche dei limiti di reddito familiari e addirittura della situazione specifica dei minori.

In Belgio (dove l'80% del personale ha potenzialmente diritto a indennità nazionali dello Stato belga) sono state recentemente attuate riforme organizzative importanti a seguito delle quali la competenza in materia di assegni familiari è passata dallo stato federale alle comunità e regioni, in funzione di fattori come la residenza o la data di nascita del figlio a carico. In risposta a queste riforme, la Commissione ha intensificato i controlli, migliorando al contempo la piattaforma in uso e le modalità di comunicazione con gli agenti.

Raccomandazione 9.2 - Commissione

La Commissione accoglie la raccomandazione e ha già adottato le misure necessarie per incoraggiare gli agenti a rispettare i propri obblighi; ha infatti provveduto a

- migliorare lo strumento informatico SYSPER per l'introduzione delle dichiarazioni e a
- informare sistematicamente gli agenti del loro obbligo di aggiornamento dei dati personali, sia in occasione dei loro scambi con l'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) in merito agli assegni familiari, sia per mezzo di un bollettino d'informazione regolarmente inviato a tutto il personale.

La Commissione ha altresì potenziato il gruppo di addetti alle indennità percepite da altre fonti, in modo che possa anche eseguire verifiche regolari sulla base di elenchi estratti dalle banche dati interne, al fine di individuare tutti i fascicoli non aggiornati o ancora privi delle dovute dichiarazioni.

**Relazione annuale sulle attività
finanziate dall'ottavo, nono, decimo e
undicesimo Fondo europeo di sviluppo
per l'esercizio finanziario 2020**

Indice

	Pagina
Introduzione generale	321
Capitolo I Esecuzione finanziaria dell’ottavo, nono, decimo e undicesimo FES	325
Capitolo II Dichiarazione di affidabilità della Corte relativa ai FES	328
Risposta della Commissione europea	360

Indice

	Paragrafo
Introduzione	01-05
Breve descrizione dei Fondi europei di sviluppo	02-05
Capitolo I – Esecuzione finanziaria dell’ottavo, nono, decimo e undicesimo FES	06-09
Capitolo II – Dichiarazione di affidabilità della Corte relativa ai FES	I.-45
Dichiarazione di affidabilità della Corte in relazione all’ottavo, nono, decimo e undicesimo FES presentata al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente	I.-XXI.
Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità	10-45
Estensione e approccio dell’audit	10-15
Affidabilità dei conti	16
Regolarità delle operazioni	17-26
Relazione annuale di attività e altre disposizioni in materia di governance	27-45
Conclusione e raccomandazioni	46-50
Conclusione	46-47
Raccomandazioni	48-50
Allegati	
Allegato I — Risultanze della verifica delle operazioni FES	
Allegato II — Pagamenti FES eseguiti nel 2020 per regione principale	
Allegato III – Stato di avanzamento dei piani d’azione	
Allegato IV – Seguito dato alle raccomandazioni	


Introduzione

01 La presente relazione annuale espone le risultanze di audit della Corte concernenti l'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES). Il riquadro 1 presenta una panoramica delle attività e delle spese eseguite nel 2020 per questo settore.


Riquadro 1

Fondi europei di sviluppo – situazione finanziaria 2020

Pagamenti a titolo dei FES per linea di bilancio e per tipo



Pagamenti a titolo dei FES e popolazione di audit



(*) Conformemente alla definizione armonizzata di operazioni sottostanti (per maggiori dettagli cfr. paragrafo **11** dell'**allegato 1.1** della relazione annuale della Corte sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2020).

Fonte: conti consolidati 2020 per l'ottavo, nono, decimo e undicesimo FES.

Breve descrizione dei Fondi europei di sviluppo

02 Istituiti nel 1959, i FES hanno rappresentato il principale strumento con cui l'Unione europea (UE) ha fornito aiuti, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) fino alla fine del 2020. L'*accordo di partenariato*, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 per un periodo di 20 anni ("accordo di Cotonou"), era il quadro normativo che disciplinava le relazioni tra l'UE e i paesi ACP e gli PTOM¹. Il suo obiettivo primario era ridurre e, infine, eliminare la povertà. Per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, gli aiuti erogati, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sono integrati nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (*Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – NDICI*) della rubrica "Ruolo

¹ L'applicazione delle [disposizioni dell'accordo di Cotonou](#) è stata prorogata fino al 30 novembre 2021.

mondiale dell'Europa", mentre quelli erogati agli PTOM sono integrati nella decisione sull'associazione d'oltremare. Ciò nonostante, l'ottavo, nono, decimo e undicesimo FES non saranno integrati nel bilancio generale dell'UE e continueranno a essere attuati in maniera distinta e a costituire l'oggetto di relazioni separate fino alla loro chiusura.

03 La peculiarità dei FES risiede nei seguenti aspetti:

- a) i contributi degli Stati membri sono basati su quote, o "criteri di ripartizione", stabiliti dai governi nazionali in seno al Consiglio dell'Unione europea;
- b) sono gestiti dalla Commissione, al di fuori del quadro del bilancio generale dell'UE, e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI);
- c) data la natura intergovernativa dei FES, il Parlamento europeo ha un ruolo più limitato nel loro funzionamento rispetto a quello che esercita per gli strumenti di cooperazione allo sviluppo finanziati dal bilancio generale dell'UE; in particolare, non interviene nella determinazione e nell'assegnazione delle risorse FES. Il Parlamento europeo è però l'autorità competente per il *discarico*, tranne che per il Fondo investimenti, il quale è gestito dalla BEI e non è quindi soggetto all'audit della Corte^{2 3};
- d) il principio dell'*annualità* non si applica ai FES: gli accordi FES sono generalmente conclusi per un periodo di impegno che va da cinque a sette anni e i pagamenti possono essere eseguiti nell'arco di un periodo molto più lungo.

² Cfr. gli articoli 43, 48-50 e 58 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17).

³ Nel 2012, un accordo tripartito tra la BEI, la Commissione e la Corte (articolo 134 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1)) ha stabilito le norme relative all'audit di tali operazioni da parte della Corte.

04 I FES sono quasi interamente⁴ gestiti dalla direzione generale Partenariati internazionali (DG INTPA), già direzione generale Cooperazione internazionale e sviluppo (DG DEVCO)⁵, della Commissione.

05 La spesa oggetto della presente relazione viene eseguita in 79 paesi secondo diverse modalità, ossia tramite contratti di appalto di opere, forniture e servizi, la concessione di sovvenzioni o di un sostegno al bilancio, *accordi di delega e di contributo* e programmi a preventivo (cfr. *allegato II*).

⁴ Ad eccezione dell'1,44 % della spesa FES 2020 gestita dalla direzione generale Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO).

⁵ La DG DEVCO è diventata DG INTPA nel gennaio 2021.

Capitolo I – Esecuzione finanziaria dell’ottavo, nono, decimo e undicesimo FES

06 La dotazione finanziaria dell’ottavo FES (1995-2000) ammontava a 12,8 miliardi di euro, quella del nono FES (2000-2007) a 13,8 miliardi di euro e quella del decimo FES (2008-2013) a 22,7 miliardi di euro.

07 L’accordo interno che istituisce l’undicesimo FES⁶ (2015-2020) è entrato in vigore il 1° marzo 2015. Tra il 2013 e il 2015, i fondi sono stati impegnati attraverso un “meccanismo di *transizione*” per garantire la disponibilità di fondi in attesa della ratifica dell’undicesimo FES. La dotazione finanziaria dell’undicesimo FES ammonta a 30,5 miliardi di euro, di cui 29,1 miliardi destinati ai paesi ACP, 364,5 milioni agli PTOM e 1,1 miliardi di euro ai costi amministrativi.

08 Il [riquadro 2](#) mostra come sono state utilizzate le risorse dell’ottavo, nono, decimo e undicesimo FES sia nel 2020 che cumulativamente.

⁶ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

Riquadro 2

Uso delle risorse FES al 31 dicembre 2020*

(milioni di euro)

	Situazione a fine 2019		Esecuzione del bilancio durante l'esercizio finanziario 2020 (netto) ⁶					Situazione a fine 2020					
	Importo totale	Tasso di esecuzione ²	8° FES ³	9° FES ³	10° FES	11° FES ³	Importo totale	8° FES	9° FES	10° FES	11° FES	Importo totale	Tasso di esecuzione ²
A – RISORSE¹	76 764		-2	-69	-368	123	-316	10 376	15 279	21 061	29 731	76 447	
B – UTILIZZO													
1. Impegni globali ⁴	73 309	95,5 %	0	-68	-110	2 798	2 620	10 375	15 268	20 978	29 309	75 929	99,3 %
2. Impegni specifici ⁵	67 683	88,2 %	0	-48	256	3 413	3 621	10 374	15 253	20 567	25 110	71 304	93,3 %
3. Pagamenti	57 414	74,8 %	0	6	360	4 239	4 605	10 374	15 208	19 645	16 791	62 018	81,1 %
C – Impegni non ancora liquidati (B1-B3)	15 896	20,7 %						0	60	1 333	12 518	13 911	18,2 %
D – Saldo disponibile (A-B1)⁷	3 454	4,5 %						1	12	83	422	518	0,7 %

* Le cifre sono arrotondate

¹ Include le dotazioni iniziali dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo FES; cofinanziamenti, interessi, risorse varie e trasferimenti da FES precedenti.

² In percentuale delle risorse.

³ Gli importi negativi corrispondono a *disimpegni*.

⁴ Gli impegni globali si riferiscono alle decisioni di finanziamento.

⁵ Gli impegni specifici riguardano singoli contratti.

⁶ Impegni netti dopo i disimpegni. Pagamenti netti dopo i recuperi.

⁷ Il saldo disponibile comprende la "riserva non utilizzabile" (che resta tale salvo decisione unanime del Consiglio).

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti consolidati 2020 per l'ottavo, nono, decimo e undicesimo FES. I dati forniti non riguardano la parte dei FES gestita dalla BEI.

09 Ogni anno, la DG INTPA fissa per il proprio lavoro indicatori chiave di performance (ICP) sulla sana gestione finanziaria e l'uso efficiente delle risorse. Questi indicatori mostrano che nel 2020, nonostante le difficoltà connesse alla crisi della COVID-19, la DG INTPA ha conseguito i propri obiettivi di ridurre del 35 % i vecchi prefinanziamenti e gli impegni inutilizzati e di contenere entro il 15 % la percentuale di contratti giunti a scadenza. Ciò è stato possibile grazie a un miglioramento delle procedure negli anni recenti (cfr. [riquadro 3](#)). Entrambi i valori-obiettivo erano stati stabiliti come obiettivo generale per l'intera sfera di competenza della DG INTPA e come obiettivo specifico per i FES.

Riquadro 3

Indicatori chiave di performance (ICP) per la riduzione dei vecchi prefinanziamenti, degli impegni inutilizzati e dei contratti giunti a scadenza

Nel 2020 la DG INTPA ha deciso di fissare un nuovo obiettivo (portandolo dal 25 % al 35 %) per gli ICP riguardanti i vecchi prefinanziamenti e gli impegni inutilizzati. Questi valori-obiettivo sono stati superati per entrambi gli indicatori nel 2020: i vecchi prefinanziamenti sono stati più che dimezzati, sia per il FES (56 %) che per l'intera sfera di competenza (55 %). I vecchi impegni inutilizzati sono stati ridotti del 40 % per il FES e del 41 % per l'intera sfera di competenza della DG INTPA.

La DG INTPA ha inoltre conseguito l'obiettivo di non avere più del 15 % di contratti scaduti ancora aperti nel sistema per il FES (14 %) e per l'intero ambito di propria competenza (11 %). Dal 2017 l'ICP per il FES è in costante miglioramento (19 % nel 2017, 17 % nel 2018 e 15 % nel 2019) a seguito delle nuove procedure introdotte in quell'anno.

Capitolo II – Dichiarazione di affidabilità della Corte relativa ai FES

Dichiarazione di affidabilità della Corte in relazione all'ottavo, nono, decimo e undicesimo FES presentata al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

I. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti annuali dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo, che comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette e la relazione sull'esecuzione finanziaria per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, come approvati;
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, la cui gestione finanziaria incombe alla Commissione⁷.

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

II. A giudizio della Corte, i conti annuali dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo FES, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria degli stessi al 31 dicembre 2020, i risultati delle loro operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dei FES e ai principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

⁷ Conformemente agli articoli 43, 48-50 e 58 del regolamento finanziario applicabile all'undicesimo FES, la presente dichiarazione di affidabilità non copre le risorse dei FES gestite dalla BEI.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate

III.A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Spese

Giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese

IV.A giudizio della Corte, data la rilevanza della questione descritta al paragrafo "Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese", le spese accettate nei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono inficiate da errori in misura rilevante.

Elementi a sostegno del giudizio

V.La Corte ha espletato l'audit in base ai principi internazionali di audit (ISA) e ai codici deontologici dell'IFAC, nonché ai principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali principi e codici sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle responsabilità dell'auditor della presente relazione. La Corte rispetta inoltre i requisiti di indipendenza e ha assolto i propri obblighi deontologici di cui al codice deontologico della professione contabile dell'*International Ethics Standards Board for Accountants*. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e adeguata per formulare il proprio giudizio di audit.

Elementi a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese

VI.Le spese contabilizzate nel 2020 a titolo dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo FES sono inficiate da errori in misura rilevante. Il *livello di errore stimato* dalla Corte per le spese accettate nei conti è pari al 3,8 %.

Principali questioni di audit

VII.Le principali questioni di audit sono quelle che, secondo il giudizio professionale degli auditor della Corte, hanno rivestito la massima importanza nell'audit dei rendiconti finanziari del periodo in esame. Tali questioni sono state affrontate nel contesto dell'audit dell'insieme dei rendiconti finanziari e nell'elaborazione del giudizio della Corte al riguardo, ma su di esse la Corte non fornisce un giudizio distinto.

Ratei passivi

VIII. La Corte ha valutato i ratei passivi presentati nei conti che sono soggetti a stima in misura considerevole. Alla fine dell'esercizio 2020, secondo le stime della Commissione, le spese ammissibili sostenute dai beneficiari, ma non ancora dichiarate, ammontavano a 5 452 milioni di euro (fine esercizio 2019: 5 074 milioni di euro).

IX. La Corte ha esaminato il calcolo di queste stime ed un campione di 30 singoli contratti per scongiurare il rischio che i ratei fossero indicati in modo non esatto. L'attività svolta ha consentito alla Corte di concludere che i ratei passivi riconosciuti nei conti definitivi erano corretti.

Potenziale impatto sui conti FES 2020 del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

X. Il 1° febbraio 2020, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell'UE. A seguito della conclusione, tra le due parti, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("l'accordo sul recesso"), il Regno Unito si è impegnato a continuare a far parte dei FES fino alla chiusura dell'undicesimo FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Il Regno Unito assumerà i medesimi obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'accordo interno con cui è stato istituito l'undicesimo FES, oltre agli obblighi derivanti dai FES precedenti fino alla chiusura degli stessi.

XI. L'accordo sul recesso prevede inoltre che, qualora gli importi relativi a progetti a titolo del decimo FES o di FES precedenti non abbiano formato oggetto di impegni o siano stati disimpegnati alla data dell'entrata in vigore di detto accordo, la quota di tali importi spettante al Regno Unito non verrà riutilizzata. Ciò vale anche per la quota relativa al Regno Unito dei fondi non impegnati o disimpegnati a titolo dell'undicesimo FES dopo il 31 dicembre 2020.

XII. Alla luce di quanto precede, non vi è alcuna incidenza finanziaria da segnalare sui conti FES per il 2020. La Corte conclude che detti conti, al 31 dicembre 2020, riflettono in maniera esatta il processo di recesso a quella data.

Responsabilità della direzione

XIII. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell'undicesimo FES, la direzione è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti annuali dei FES sulla base dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la

definizione, l'applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. La Commissione detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti FES.

XIV. Nel preparare i conti FES, la Commissione è tenuta a valutare la capacità dei FES di mantenere la continuità operativa, fornendo qualsiasi informazione pertinente e basando la contabilità sull'ipotesi della continuità dell'attività, a meno che la Commissione non intenda liquidare i FES o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

XV. Alla Commissione spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dei FES.

Le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti FES e delle operazioni sottostanti

XVI. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all'assenza di inesattezze rilevanti nei conti FES e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell'audit espletato, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l'audit abbia necessariamente rilevato tutte le possibili inesattezze o inosservanze rilevanti. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare eventuali decisioni economiche adottate sulla base dei conti FES in questione.

XVII. In osservanza dei principi ISA e ISSAI, nell'ambito dell'audit la Corte esercita il giudizio professionale e mantiene lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell'attività. La Corte inoltre:

- o individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti FES e di inosservanze significative, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti rispetto agli obblighi sanciti nel quadro giuridico dei FES. Definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi e ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare un giudizio. I casi di inesattezze o violazioni rilevanti dovute a frode sono più difficili da individuare di quelli derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l'elusione del controllo interno. Pertanto, aumenta il rischio che tali casi non vengano rilevati;

- acquisisce conoscenza del controllo interno pertinente ai fini dell'audit, allo scopo di definire procedure di audit adeguate, ma non di esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno;
- valuta l'adeguatezza delle politiche contabili adottate dalla direzione e la ragionevolezza delle stime contabili e dell'informativa correlata in capo a quest'ultima;
- trae conclusioni circa l'adeguatezza dell'impiego, da parte della direzione, dell'ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, sulla scorta degli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistano rilevanti incertezze dovute a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dei FES di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nel caso in cui concluda che tali incertezze rilevanti esistono, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella propria relazione l'informativa correlata nei conti FES oppure, qualora tale informativa sia inadeguata, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione da essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che l'entità cessi di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti annuali nel loro insieme, ivi compresa l'informativa, e se i conti annuali rilevino fedelmente le operazioni sottostanti e i fatti.

XVIII. La Corte comunica con la direzione in merito, fra l'altro, all'estensione e alla tempistica previste per l'audit e alle constatazioni di audit significative, comprese le constatazioni relative a eventuali carenze significative del controllo interno.

XIX. Dal lato delle entrate, vengono esaminati tutti i contributi degli Stati membri e un campione di altri tipi di operazioni inerenti alle entrate.

XX. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento una volta che la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati una volta che il *destinatario* ha fornito la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l'istituzione o l'organismo l'ha accettata liquidando l'anticipo, il che potrebbe avvenire soltanto in un esercizio successivo.

XXI. Quanto alle questioni discusse con la Commissione, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito la massima importanza nell'audit dei conti FES e costituiscano quindi i principali temi di audit per il periodo in esame. Tali questioni sono illustrate nella relazione della Corte, salvo che la normativa ne vieti la divulgazione o nel caso, estremamente raro, in cui la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino eventuali vantaggi di interesse pubblico.

8 luglio 2021

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente

Corte dei conti europea

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

Estensione e approccio dell'audit

10 L'*allegato 1.1* della relazione annuale della Corte sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2020 descrive la metodologia e l'approccio di audit adottati dalla Corte applicati anche all'audit dei FES.

11 Le osservazioni della Corte sull'affidabilità dei conti FES sono basate sui rendiconti finanziari⁸ relativi all'ottavo, nono, decimo e undicesimo FES, approvati dalla Commissione⁹ e corredati della dichiarazione del contabile pervenuta alla Corte il 30 giugno 2021. Gli auditor della Corte hanno verificato gli importi e le informazioni fornite e valutato i principi contabili applicati, nonché tutte le stime significative elaborate dalla Commissione e la presentazione globale dei conti.

12 Per l'audit della regolarità delle operazioni, è stato esaminato un campione di 140 operazioni rappresentativo dell'intera gamma di spese sostenute nell'ambito del FES. Il campione comprendeva 21 operazioni relative al Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, 102 operazioni autorizzate da 21 delegazioni dell'UE¹⁰ e 17 pagamenti approvati dai servizi centrali della Commissione¹¹. Il campione complessivo di 140 operazioni era conforme al modello di affidabilità della Corte. Nei casi in cui sono stati riscontrati errori nelle operazioni, la Corte ha analizzato le cause che ne erano all'origine per individuare le potenziali debolezze.

13 Per il 2020 la Corte ha inoltre esaminato:

- a) tutti i contributi degli Stati membri e un campione di altri tipi di operazioni inerenti alle entrate, come i contributi di cofinanziamento di altri paesi;
- b) determinati sistemi adottati presso la DG INTPA e le delegazioni UE riguardanti:
 - i) le verifiche ex ante svolte da personale della Commissione, revisori esterni (incaricati dalla Commissione o dai beneficiari) o supervisor prima dell'esecuzione dei pagamenti e ii) il monitoraggio e la supervisione, in particolare il seguito dato agli audit esterni e allo studio sul tasso di errore residuo (TER)¹²;

⁸ Cfr. articolo 39 del [regolamento \(UE\) 2018/1877](#).

⁹ Conformemente al regolamento finanziario del FES; cfr. articolo 38 del [regolamento \(UE\) 2018/1877](#).

¹⁰ Unione africana, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Timor Leste, Ghana, Guyana, Costa d'Avorio, Giamaica, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Tanzania e Zimbabwe.

¹¹ DG INTPA: 138 pagamenti; DG ECHO: due pagamenti per aiuti umanitari.

¹² Ogni anno la DG INTPA commissiona esternamente uno studio sul TER per stimare il livello degli errori sfuggiti a tutte le verifiche di gestione, al fine di prevenire, individuare e correggere gli errori per l'intero ambito di propria competenza. Lo studio sul TER non costituisce un incarico di assurance o un audit; è basato sulla metodologia e sul manuale per la stima del TER fornito dalla DG INTPA.

- c) l'attendibilità delle informazioni sulla regolarità fornite nella relazione annuale di attività (RAA) della DG INTPA, la coerenza della metodologia per stimare gli importi a rischio, nonché le rettifiche e i recuperi futuri, e la loro inclusione nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (*Annual Management and Performance Report*, AMPR) della Commissione;
- d) l'esame del seguito dato alle raccomandazioni precedentemente espresse dalla Corte.

14 Come indicato al paragrafo **04**, la DG INTPA attua la maggior parte degli strumenti di assistenza esterna finanziati sia dal bilancio generale dell'UE che dai FES. Le osservazioni della Corte sui sistemi e sulla presentazione delle informazioni nella RAA riguardano l'intera sfera di competenza della DG INTPA.

15 A causa della pandemia di COVID-19, non è stato possibile condurre visite in loco presso le delegazioni dell'UE¹³. Gli auditor della Corte, pertanto, non hanno potuto espletare alcune procedure di audit e, in particolare, la verifica dell'attuazione dei contratti per le operazioni selezionate: l'attività di audit è risultata quindi limitata. Gli auditor della Corte hanno dovuto adattare l'approccio adottato, effettuando esami documentali delle operazioni e dei progetti e collegandosi a distanza con le entità controllate.

Affidabilità dei conti

16 Dall'audit della Corte è emerso che i conti non erano inficiati da inesattezze rilevanti.

Regolarità delle operazioni

Entrate

17 Le operazioni relative alle entrate non contenevano un livello di errore rilevante.

¹³ Tutte e nove le visite di audit (Mali, Giamaica, Ghana, Sudan, Guyana, Gibuti, Timor Leste, Unione africana e Zimbabwe) sono state sostituite da esami documentali.


Spese

18 Le risultanze della verifica delle operazioni sono sintetizzate nell'*allegato I*. Delle 140 operazioni esaminate, 36 (25,7 %) erano inficiate da errori. Sulla base dei 31 errori quantificati, la Corte stima il livello di errore pari al 3,8 %¹⁴.

19 Il *riquadro 4* illustra la ripartizione del livello di errore stimato dalla Corte per il 2020, per tipo di errore.

Riquadro 4

Incidenza dei diversi tipi di errore sul livello di errore stimato



Fonte: Corte dei conti europea.

20 Il *riquadro 5* presenta esempi di errori quantificabili, sempre per tipo di errore.

¹⁴ L'errore è calcolato sulla base di un campione rappresentativo. La cifra indicata è la stima migliore. La Corte stima, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra l'1,8 % e il 5,8 % (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore).

Riquadro 5

Spese non sostenute: spese dichiarate in eccesso

La Commissione ha approvato un contratto di lavori con un'impresa privata per lo sviluppo di una rete di irrigazione nel Mali. Il valore totale del contratto era di 15,6 milioni di euro e il contributo dell'UE era pari al 100 %. I pagamenti intermedi relativi all'appalto avrebbero dovuto basarsi sulle misurazioni effettive indicate dal contraente e verificate dal supervisore del contratto. È stata confrontata la misurazione indicata dal contraente per una voce della fattura di ottobre 2019: smaltimento del materiale di scavo, per un importo totale dichiarato di 288 729 euro. Dalle misurazioni effettive verificate dal supervisore del contratto è risultato che l'importo dichiarato per questa voce superava il costo reale di 32 304 euro (11 %). Ciò era dovuto a un errore materiale di trascrizione da parte del supervisore del contratto.

Spese sostenute al di fuori del periodo di ammissibilità

La Commissione ha concluso una convenzione di sovvenzione con un'organizzazione internazionale per finanziare l'attuazione del meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco e delle disposizioni transitorie per la sicurezza nel Sud Sudan. Il costo totale dell'intervento era stimato a 9,2 milioni di euro e il contributo dell'UE era pari al 100 %.

Gli auditor della Corte hanno esaminato il premio assicurativo del personale e hanno osservato che era stato rinnovato per un intero anno (dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018), sebbene il progetto terminasse il 31 gennaio 2018.

La Commissione ha ritenuto ammissibile l'intero importo del premio assicurativo (221 340 euro), anche se il 25 % di questo (pari a tre mesi e a 49 069,52 euro) non ricadesse nel periodo di attuazione del progetto e quindi non fosse ammissibile.

Errore negli appalti – mancanza di trasparenza nella procedura di aggiudicazione degli appalti

La Commissione ha firmato un contratto di lavori per rafforzare la sicurezza alimentare in una regione del Camerun. Il beneficiario del progetto ha subappaltato parte dei lavori a un'organizzazione non governativa (ONG), che ha aggiudicato il contratto del valore di 5 131,66 euro tramite una procedura aperta basata sul criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa". Gli auditor della Corte hanno constatato che i criteri di valutazione applicati per l'aggiudicazione erano diversi da quelli pubblicati nel bando di gara. L'appalto pertanto non era ammissibile.

Costi non ammissibili imputati al progetto

La Commissione ha concluso un accordo di delega con un'organizzazione internazionale per promuovere azioni volte a eradicare la violenza contro le donne e le minori così come le pratiche dannose a livello mondiale.

Gli auditor della Corte hanno esaminato le spese sostenute dall'organizzazione internazionale, confermando che quelle dichiarate equivalevano a 70,1 milioni di euro, importo accettato dalla Commissione. Dalle verifiche effettuate è emerso che le spese effettivamente sostenute per quel periodo erano state pari a 37,0 milioni di euro. La differenza (33,1 milioni di euro) era costituita da impegni assunti dall'organizzazione internazionale e non ancora spesi. Tale importo non era pertanto ammissibile.

21 Nell'esercizio in esame, la Commissione e i suoi partner attuatori hanno commesso più errori nelle operazioni relative alle *sovvenzioni* e agli *accordi di contributo e di delega* stipulati con le organizzazioni internazionali che non in quelle relative ad altre forme di sostegno (riguardanti, ad esempio, gli appalti di opere, forniture e servizi). Delle 67 operazioni di questo tipo esaminate dagli auditor della Corte, 27 (40,3 %) contenevano errori quantificabili, pari al 94,2 % del livello di errore stimato.

22 In cinque casi di errori quantificabili e in tre casi di errori non quantificabili, la Commissione disponeva di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere l'errore prima di accettare la spesa. Se la Commissione avesse utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponeva, il livello di errore stimato sarebbe stato inferiore di 1,19 punti percentuali. Sono state individuate altre cinque operazioni contenenti errori che avrebbero dovuto essere rilevati dai revisori esterni e dai supervisor. I casi indicati hanno inciso per 0,1 punti percentuali sul livello di errore stimato.

23 Inoltre, tre operazioni inficiate da errori quantificabili¹⁵ sono state sottoposte ad audit o a una verifica delle spese. Il sistema di controllo della DG INTPA è basato su verifiche ex ante¹⁶. Le informazioni fornite nelle relazioni di audit o di verifica in merito all'effettivo lavoro svolto non hanno consentito alla Corte di stabilire se gli errori avrebbero potuto essere rilevati e corretti durante tali verifiche ex ante¹⁷.

24 Come negli anni precedenti, la frequenza degli errori riscontrati dalla Corte, anche in alcune delle domande di pagamento finale che erano state oggetto, ex ante, di audit e verifiche della spesa esterni, denota debolezze in questi controlli.

25 In tre ambiti, le operazioni esaminate non presentavano errori. Si tratta di sostegno al bilancio (nove operazioni), spese amministrative (tre operazioni) e operazioni in cui l'“approccio nozionale” era stato applicato a progetti finanziati da più donatori e attuati da organizzazioni internazionali (13 operazioni). I paragrafi **8.9-8.12** del **capitolo 8** della relazione annuale della Corte sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2020 forniscono maggiori dettagli sulla natura del sostegno al bilancio e dell'approccio nozionale.

¹⁵ Tali errori hanno inciso per 0,24 punti percentuali sul livello di errore stimato.

¹⁶ L'insieme del sistema di controllo comprende verifiche ex ante ed ex post. Le verifiche ex ante valutano l'ammissibilità della spesa prima dell'aggiudicazione degli appalti e prima dell'accettazione della spesa, mentre le verifiche ex post hanno luogo dopo che la spesa è stata accettata. Ad esempio, un audit esterno può essere espletato ex ante (prima di accettare un pagamento) o ex post (una volta completato il progetto). Entrambe le opzioni possono condurre al recupero di fondi versati al beneficiario; nel caso delle verifiche ex ante, il recupero riguarda i prefinanziamenti precedentemente erogati.

¹⁷ Le relazioni non riguardano tutta la spesa dichiarata, né forniscono sufficienti dettagli per confermare se le voci in cui la Corte ha riscontrato errori fossero state incluse nel campione.

26 Alcune organizzazioni internazionali¹⁸ hanno fornito solo un accesso limitato ai documenti, ad esempio in formato di sola lettura, il che significa che non è stato possibile effettuare copie dei documenti esaminati. Inoltre, un'organizzazione internazionale ha messo in dubbio il mandato della Corte. Tali questioni hanno ostacolato la pianificazione e l'espletamento dell'audit della Corte, nonché comportato ritardi nella ricezione della documentazione richiesta da parte dell'équipe di audit e nell'esecuzione dell'attività prevista. In un altro caso, l'organizzazione internazionale ha impiegato più di nove mesi per fornire i documenti giustificativi richiesti. Il trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE)¹⁹ sancisce il diritto della Corte dei conti europea di ottenere qualsiasi documento o informazione necessari all'espletamento delle sue funzioni. In passato la Corte ha già formulato osservazioni a questo riguardo nella relazione annuale sull'esercizio 2018²⁰ e nel parere n. 10/2018²¹.

Relazione annuale di attività e altre disposizioni in materia di governance

27 In tutte le relazioni annuali di attività (RAA) prodotte fra il 2012 e il 2018, la DG INTPA ha espresso riserve sulla regolarità delle operazioni sottostanti. Nel 2019 ha adottato un piano d'azione per ovviare alle debolezze esistenti nell'applicazione del proprio sistema di controllo interno.

28 Lo scorso anno la Corte ha riferito in merito ai progressi soddisfacenti conseguiti nel piano d'azione del 2018: su 14 azioni, sette erano state completate, una era stata parzialmente attuata, due erano in corso di attuazione, due sono state annullate e una non era stata attuata ma era confluita in un'altra azione.

¹⁸ L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

¹⁹ Il diritto della Corte di accedere alla documentazione è sancito all'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che recita: “[...] le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio [...] trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni”.

²⁰ Cfr. paragrafo 19 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2018](#).

²¹ [Parere n. 10/2018](#) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, paragrafo 18.

29 Nel piano d'azione per il 2019, la DG INTPA aveva portato a nove il numero delle azioni. A otto di queste azioni riportate dagli anni precedenti, è stata aggiunta una nuova misura volta a migliorare la metodologia e il manuale per lo studio sul TER della DG INTPA. Ad aprile 2021 sette azioni erano state completate e due erano in fase di attuazione.

30 Nel piano d'azione 2020, la DG INTPA ha modificato in modo analogo il numero delle azioni, questa volta portandolo a sette. Cinque azioni sono state riportate dagli anni precedenti e due nuove azioni sono state aggiunte: ridurre i prefinanziamenti liquidati in eccesso e condurre una valutazione sull'uso del nuovo capitolato d'onori per le verifiche di spesa. Alcune azioni hanno risentito di problemi tecnici relativi ai sistemi informatici, ad esempio la semplificazione delle condizioni contrattuali per le sovvenzioni. Altre, come l'azione che incita a tenersi al corrente circa gli errori frequenti, hanno subito le ripercussioni della pandemia di COVID-19. Ad aprile 2021 erano state completate tre azioni e quattro erano in corso di attuazione (cfr. [allegato III](#)).

Studio sul TER per il 2020

31 Nel 2020, la DG INTPA ha incaricato un contraente esterno di condurre per suo conto il nono studio sul tasso di errore residuo (TER). Scopo di quest'ultimo è stimare il tasso degli errori che sono sfuggiti a tutte le verifiche di gestione della DG INTPA volte a prevenire, individuare e correggere gli errori per l'intero ambito di sua competenza, al fine di trarre conclusioni sull'efficacia di tali verifiche. Lo studio è un elemento importante sul quale il direttore generale basa la dichiarazione di affidabilità e che confluisce nelle informazioni sulla regolarità in merito all'"azione esterna" riportate nell'AMPR.

32 Per lo studio sul TER 2020, la DG INTPA ha utilizzato un campione di 480 operazioni²² (esattamente quante nel 2019). Ciò le ha consentito di presentare ancora una volta tassi di errore distinti per le spese finanziate dal bilancio generale dell'UE e quelle finanziate dai FES, in aggiunta al tasso di errore complessivo concernente la somma di entrambe le categorie. Per il quinto anno consecutivo, il TER globale stimato nello studio era al di sotto della *soglia di rilevanza* del 2 % stabilita dalla Commissione (2016: 1,67 %; 2017: 1,18 %, 2018: 0,85 %; 2019: 1,13 % e 2020: 0,95 %).

²² Poiché alcune delle operazioni incluse nel campione avevano un valore più alto dell'*intervallo di campionamento*, il campione definitivo comprendeva 412 operazioni.

33 Lo studio sul TER non costituisce un *incarico di assurance* o un audit; è basato sulla metodologia e sul manuale per la stima del TER fornito dalla DG INTPA. Sono state individuate limitazioni che potrebbero contribuire alla sottostima del tasso di errore residuo.

34 Nell'audit dell'esercizio in esame, sono stati nuovamente riscontrati vari fattori importanti che hanno distorto il TER. Il primo fattore consisteva nelle limitazioni poste dall'accordo quadro finanziario e amministrativo (*financial and administrative framework agreement – FAFA*) concluso con talune organizzazioni internazionali, che limita il numero di voci che possono essere controllate nel corso di una verifica delle spese, nonché l'accesso a elementi probatori di audit. Nel 2020, la Commissione ha accettato di limitare la dimensione dei campioni per le verifiche delle spese, nonché di consentire solo l'accesso remoto alle copie elettroniche e vietare la conservazione di copie di documenti giustificativi in custodia presso le organizzazioni internazionali. Pertanto, se un contratto con una di queste organizzazioni internazionali era già stato sottoposto ad audit, il contraente dello studio sul TER non svolgeva ulteriori indagini sistematicamente e faceva affidamento sul lavoro già svolto, a prescindere dalla sua estensione e/o dalla sua affidabilità agli occhi del contraente.

35 Il secondo fattore era la percentuale di operazioni per le quali la stima del TER veniva basata interamente o in parte su precedenti attività di controllo, che era pari al 17 % nel primo caso e al 37 % nel secondo²³. Per queste operazioni, il contraente si è basato sul lavoro svolto in precedenza nell'ambito del quadro di controllo della DG INTPA, come le verifiche delle spese e gli audit finanziari dei progetti eseguiti da terzi indipendenti e i controlli della Commissione. L'eccessivo affidamento fatto sul lavoro di controllo precedente è contrario alla finalità dello studio sul TER, che consiste nell'individuare gli errori che sono sfuggiti a questi controlli.

36 In terzo luogo, un'analisi del lavoro svolto mostra che il 97 % del tasso di errore dichiarato per il TER era riconducibile a sovvenzioni e contratti con organizzazioni internazionali e agenzie degli Stati membri²⁴, che possono essere considerati ad alto rischio di errore. Per contro, lo strumento di sostegno al bilancio era esente da errori e può essere considerato a basso rischio di errore. Escludendo le operazioni per le quali

²³ Nel 2019, l'incidenza era pari al 20 % nel primo caso e al 38 % nel secondo.

²⁴ Alle sovvenzioni in regime di gestione diretta è riconducibile il 37 % del tasso di errore, mentre a quelle in regime di gestione indiretta tramite organizzazioni internazionali e agenzie degli Stati membri il 60 %.

il calcolo del TER è stato basato interamente o in parte su precedenti attività di controllo, solo 6 operazioni di sovvenzione (per un totale di 6,3 milioni di euro, pari allo 0,3 % del valore complessivo del campione²⁵) sono state esaminate integralmente, mentre tale livello di disamina è stato applicato a 58 operazioni di sostegno al bilancio (809,6 milioni di euro, pari al 30,5 % del valore totale del campione)²⁶. Se l'attenzione è incentrata su settori a basso rischio della popolazione, la possibilità di rilevare errori effettivi si riduce.

37 Il quarto fattore è stato il metodo applicato dalla DG INTPA per la stima del TER. In primo luogo, tale metodo lascia ampia discrezionalità al contraente nel decidere se vi siano ragioni logistiche e giuridiche sufficienti per impedire un accesso tempestivo ai documenti relativi a un'operazione e, quindi, nello stimare il tasso di errore. In secondo luogo, la Commissione ha aggiunto un premio di rischio del 5 % al tasso di errore residuo, come nel 2019. Non è chiaro, tuttavia, come la Commissione sia giunta a tale valore. Il metodo applicato non rispecchia, pertanto, il reale errore residuo per l'operazione in causa.

38 In aggiunta, il quadro normativo che disciplina lo studio sul TER e il contratto tra la DG INTPA e il contraente di detto studio non affronta né menziona il rischio di frode. Non vi è alcuna procedura che imponga al contraente di riferire alla Commissione i casi di presunta frode a danno del bilancio dell'UE rilevati durante l'attività svolta ai fini della stima del TER.

Esame della relazione annuale di attività sull'esercizio 2020


39 La dichiarazione di affidabilità del direttore generale contenuta nella RAA 2020 non comprende riserve, dato che le due riserve rimaste nel 2018 sono state revocate e non ne sono state emesse di nuove. Nel 2018 e nel 2019, la DG INTPA aveva significativamente ridotto l'estensione delle riserve (ovvero, la parte della spesa interessata). Il [riquadro 6](#) mostra l'estensione delle riserve espresse ogni anno nelle relazioni annuali di attività dal 2010 al 2020.

²⁵ 412 operazioni, per un valore di 2 099 milioni di euro.

²⁶ Nel campione erano state considerate in tutto 108 sovvenzioni; pertanto, ne è stato analizzato solo il 5,6 %. Per contro, nel campione erano presenti solo 61 operazioni di sostegno al bilancio, il che significa che ne è stato esaminato integralmente il 95 %.

Riquadro 6

Riserve espresse dalla DG INTPA nelle relazioni annuali di attività 2010-2020



Fonte: Corte dei conti europea.

40 Come osservato nella relazione annuale sull'esercizio 2019, la mancanza di riserve nella RAA 2020 è, a giudizio della Corte, ingiustificata e riconducibile in parte alle limitazioni dello studio sul TER.

41 Vi è un'altra ragione alla base dell'assenza di riserve: nel 2019 la Commissione ha introdotto la norma "*de minimis*"²⁷, in virtù della quale una riserva non è necessaria se il singolo settore di spesa a cui si applicherebbe rappresenta meno del 5 % dei pagamenti totali e ha un impatto finanziario inferiore a 5 milioni di euro. Ne consegue che non vengono più espresse riserve per alcuni casi in cui erano già state formulate negli anni precedenti, anche se il rischio in questione permane. Un esempio è costituito dalle sovvenzioni sottoposte a gestione diretta, che sono considerate un settore ad alto rischio secondo l'analisi dei rischi della DG INTPA. Tale assenza di riserve non fornisce un'immagine fedele e veritiera dei rischi insiti nell'intera sfera di competenza della DG INTPA.

²⁷ Nel quadro della RAA, il termine "*de minimis*" si riferisce alla decisione dell'organo di gestione interno della Commissione di introdurre una soglia per le riserve finanziarie.

42 Le osservazioni della Corte inerenti allo studio sul TER riguardano anche le stime degli importi a rischio, essendo queste ultime basate su detto studio. La DG INTPA stima che l'importo globale a rischio ammonti, al momento del pagamento, a 66,24 milioni di euro²⁸ (ossia all'1 % della spesa 2020) e, al momento della chiusura, a 52,82 milioni di euro²⁹. La DG INTPA stima che, dell'importo a rischio al momento del pagamento, 13,4 milioni di euro (20 %) saranno rettificati grazie ai suoi controlli negli anni successivi (questo importo è noto come "capacità correttiva").

43 In linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione annuale sui FES per l'esercizio 2019, la DG INTPA ha ridotto la suddetta capacità correttiva, sottraendo il valore dei recuperi determinati dalle risultanze dello studio sul TER.

44 La DG INTPA si adopera inoltre per migliorare la qualità dei propri dati per il calcolo della capacità correttiva. Nel 2020, ha proseguito le attività di formazione e sensibilizzazione in merito ai recuperi e alla qualità dei dati contabili³⁰. Come negli anni precedenti, la DG INTPA ha svolto verifiche mirate sugli ordini di riscossione per correggere le discrepanze individuate. La Corte ha analizzato il calcolo della capacità correttiva per il 2020. Dopo aver verificato il 54 % (in valore) della popolazione totale dei recuperi, non ha rilevato errori nel campione.

²⁸ Si tratta della migliore stima conservativa dell'importo delle spese in questione effettuate durante l'esercizio che però non sono conformi alle disposizioni contrattuali e normative applicabili al momento dell'esecuzione del pagamento.

²⁹ Cfr. RAA 2020 della DG INTPA, pag. 37.

³⁰ Formazione specifica per il personale locale delle delegazioni dell'UE su come applicare gli orientamenti per l'emissione degli ordini di riscossione.

45 Al fine di migliorare ulteriormente la coerenza della Commissione nella rendicontazione finanziaria in tutte le DG, nel 2020 è stata creata una scheda di valutazione finanziaria (*financial scorecard*) che comprende sei indicatori³¹. Due di questi indicatori, e in particolare “*assorbimento globale degli impegni*” e “*puntualità dei pagamenti*” erano applicabili ai FES e ai fondi fiduciari nel 2020. Per l’“*assorbimento globale degli impegni*”, la DG INTPA ha ottenuto un risultato del 95 % per il bilancio dell’UE e del 94 % per i FES. Per la “*puntualità dei pagamenti*”, la DG INTPA ha raggiunto il 98 % per il bilancio dell’UE e il 97 % per i FES.

³¹ La scheda di valutazione finanziaria è costituita da un insieme di sei indicatori standard per l’intera Commissione europea. Lo scopo è stabilire un parametro di riferimento per ciascun servizio della Commissione. Gli indicatori sono: 1) esecuzione degli *stanziamenti d’impegno*, 2) esecuzione degli *stanziamenti d’impegno* rispetto alle previsioni, 3) esecuzione degli *stanziamenti di pagamento*, 4) esecuzione degli *stanziamenti di pagamento* rispetto alle previsioni, 5) *assorbimento globale degli impegni*, 6) *puntualità dei pagamenti*.

Conclusione e raccomandazioni

Conclusione

46 L'insieme degli elementi probatori di audit indica che i conti FES relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020, presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria di questi ultimi, i risultati delle loro operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile.

47 Nel complesso, dagli elementi probatori di audit risulta che, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020:

- a) le entrate dei FES non sono inficiate da un livello di errore rilevante;
- b) le operazioni di pagamento dei FES sono inficiate da un livello di errore rilevante (cfr. paragrafi [18-24](#)). A seguito della verifica delle operazioni eseguita dalla Corte, il livello di errore stimato è del 3,8 % (cfr. [allegato I](#)).

Raccomandazioni

48 L'[allegato IV](#) mostra le risultanze dell'esame svolto dalla Corte sul seguito dato alle sei raccomandazioni da essa espresse nella relazione annuale sull'esercizio 2017³²: la DG INTPA ne aveva attuate³³ integralmente cinque e, per la maggior parte degli aspetti, una.

³² Per la verifica del seguito dato, la Corte ha scelto quest'anno la [relazione annuale sull'esercizio 2017](#), in quanto si presume che il lasso di tempo trascorso sia stato sufficiente per consentire alla Commissione di attuare le raccomandazioni della Corte.

³³ Lo scopo di questo follow up era di verificare se, a seguito delle raccomandazioni della Corte, fossero state adottate misure correttive e non di valutare l'efficacia della loro attuazione.

49 Sono presentate anche le risultanze dell'esame svolto dalla Corte sul seguito dato alle raccomandazioni da essa formulate nelle relazioni annuali sull'esercizio 2018 e 2019³⁴ che dovevano essere attuate entro la fine del 2020. Le due raccomandazioni del 2018 sono considerate attuate per alcuni aspetti. La raccomandazione 2 della relazione annuale sull'esercizio 2019 non è stata attuata.

50 Alla luce di questo esame, nonché delle constatazioni e conclusioni per l'esercizio 2020, la Corte raccomanda alla Commissione quanto segue.

Raccomandazione 1 – Accesso pieno e tempestivo ai documenti

Adoperarsi affinché le organizzazioni internazionali forniscano alla Corte dei conti europea un accesso pieno, illimitato e tempestivo ai documenti necessari per svolgere i propri compiti conformemente al TFUE, e non in formato di sola lettura (cfr. paragrafo 26).

Termine di attuazione: entro fine 2021

Raccomandazione 2 – Riserve per tutti i settori ad alto rischio

Formulare riserve per tutti gli ambiti risultati ad alto rischio, a prescindere dalla percentuale della spesa totale che rappresentano e dell'impatto finanziario esercitato (cfr. paragrafo 41)³⁵.

Termine di pubblicazione: entro la pubblicazione della RAA 2021

³⁴ Dovevano essere attuate entro la fine del 2020 entrambe le raccomandazioni formulate nella [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2018](#) e la raccomandazione 2 della [relazione annuale della Corte sull'esercizio 2019](#). Sono pertanto riportate nell'[allegato III](#).

³⁵ Questa raccomandazione è stata formulata anche nella [relazione annuale sui FES per l'esercizio 2019](#), con un termine di attuazione fissato entro la pubblicazione della RAA 2020 della DG INTPA.

Raccomandazione 3 – Segnalazione dei casi di sospetta frode da parte del contraente incaricato dello studio sul TER

Sancire l'obbligo per il contraente incaricato dello studio sul TER di segnalare alla Commissione eventuali casi di sospetta frode a danno del bilancio dell'UE rilevati nello svolgimento delle attività concernenti lo studio sul TER (cfr. paragrafo [38](#)).

Termine di attuazione: entro fine 2022


Allegati

Allegato I — Risultanze della verifica delle operazioni FES

	2020	2019
DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE		
Totale operazioni:	140	140
IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI		
Livello di errore stimato	3,8 %	3,5 %
Limite superiore dell'errore (LSE)	5,8 %	
Limite inferiore dell'errore (LIE)	1,8 %	



Allegato II — Pagamenti FES eseguiti nel 2020 per regione principale

Pagamenti dei Fondi europei di sviluppo – Africa



Fonte: sfondo della mappa ©OpenStreetMap; contributi sotto licenza [Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 2.0 Generico \(CC BY-SA 2.0\)](#).

Pagamenti dei Fondi europei di sviluppo – Caraibi e Pacifico



Fonte: sfondo della mappa ©OpenStreetMap; contributi sotto licenza [Creative Commons](#)
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA 2.0).

Allegato III – Stato di avanzamento dei piani d'azione

Piano d'azione 2018		Situazione per la RA 2020 (aprile 2021)	
A.1	Semplificare e chiarire le procedure e i termini contrattuali per le sovvenzioni.	●	Azione in corso
A.2	Tenersi al corrente circa gli errori frequenti nella gestione finanziaria e documentale per l'esecuzione dei contratti di sovvenzione.	●	Azione attuata
B.1	Sviluppare una strategia per ridurre il ricorso ai programmi a preventivo e promuovere alternative, a fini di semplificazione e di efficacia in rapporto ai costi.	●	Azione annullata (considerata attuata)
B.2	Attuare la tabella di marcia per rafforzare i controlli nell'ambito dei programmi a preventivo	●	Azione annullata
C.1	Rafforzare il mandato dell'unità A3 in quanto punto focale per il coordinamento delle relazioni con le organizzazioni internazionali a tutti i livelli (compresi i rapporti nell'ambito dei controlli).	●	Azione annullata
C.2	Adoperarsi a favore dell'impiego del capitolato d'onori per la verifica delle spese: per la verifica delle spese sostenute dalle organizzazioni internazionali nell'ambito della gestione indiretta	●	Azione attuata
C.3	Continuare e rafforzare la cooperazione con le organizzazioni internazionali ai fini di una duratura riduzione degli errori.	●	Azione attuata
C.4	Adattare il capitolati d'onori per le valutazioni per pilastro ai requisiti del regolamento finanziario rivisto.	●	Azione attuata
C.5	Introdurre un quadro efficace anche in rapporto ai costi per la valutazione e l'accettazione delle prassi contabili.	●	Azione non attuata (confluita nell'azione D2)
C.6	Adottare progressivamente, con almeno due importanti organizzazioni internazionali partner, l'uso incrociato di audit per le operazioni in regime di gestione indiretta.	●	Azione parzialmente attuata (confluita in D1)
D.1	Accrescere la coerenza e l'uniformità nell'espletamento dei compiti di audit e di verifica.	●	Azione attuata
D.2	Chiarire e promuovere il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (nuova azione del 2018).	●	Azione attuata
D.3	Chiarire e promuovere il ricorso al finanziamento basato sui risultati (nuova azione del 2018).	●	Azione in corso

Piano d'azione 2019			
A.1	Semplificare e chiarire le procedure e i termini contrattuali per le sovvenzioni.	●	Azione in corso
A.2	Tenersi al corrente circa gli errori frequenti nella gestione finanziaria e documentale per l'esecuzione dei contratti di sovvenzione.	●	Azione attuata
B.1	Sviluppare una strategia per ridurre il ricorso ai programmi a preventivo e promuovere alternative, a fini di semplificazione e di efficacia in rapporto ai costi.	●	Azione attuata
C.2	Adoperarsi a favore dell'impiego del capitolato d'onori per la verifica delle spese: per la verifica delle spese sostenute dalle organizzazioni internazionali nell'ambito della gestione indiretta	●	Azione attuata
C.3	Continuare e rafforzare la cooperazione con le organizzazioni internazionali ai fini di una duratura riduzione degli errori.	●	Azione attuata
D.1	Accrescere la coerenza e l'uniformità nell'espletamento dei compiti di audit e di verifica.	●	Azione attuata
D.2	Chiarire e promuovere il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi.	●	Azione attuata
D.3	Chiarire e promuovere il ricorso al finanziamento basato sui risultati.	●	Azione in corso
D.4	Migliorare la metodologia e il manuale per lo studio sul TER (nuova azione del 2019).	●	Azione attuata

Piano d'azione 2020			
A.1	Semplificare e chiarire le procedure e i termini contrattuali per le sovvenzioni.	●	Azione in corso
A.2	Tenersi al corrente circa gli errori frequenti nella gestione finanziaria e documentale per l'esecuzione dei contratti di sovvenzione.	●	Azione attuata
B.1	Continuare e rafforzare la cooperazione con le organizzazioni internazionali ai fini di una duratura riduzione degli errori.	●	Azione attuata
C.1	Chiarire e promuovere il ricorso al finanziamento basato sui risultati.	●	Azione in corso
C.2	Migliorare la metodologia e il manuale per lo studio sul TER (nuova azione basata su PA 2019/D4).	●	Azione attuata
C.3	Ridurre la liquidazione in eccesso dei prefinanziamenti (nuova azione).	●	Azione in corso
C.4	Condurre una valutazione sull'impiego del capitolato d'onori per la verifica delle spese (nuova azione)	●	Azione in corso

Fonte: piani d'azione del 2018, 2019 e 2020 della Commissione.

Allegato IV – Seguito dato alle raccomandazioni

Eser- cizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2017	La Corte raccomanda alla Commissione di: Raccomandazione 1: monitorare attentamente lo svolgimento dello studio del TER, in particolare che le decisioni riguardo al pieno affidamento siano totalmente giustificate e in linea con la metodologia;	X ³⁶					
	Raccomandazione 2: indicare nuovamente nella RAA le limitazioni dello studio del TER;	X ³⁷					

³⁶ Per evitare di applicare il pieno affidamento a un gran numero di operazioni, la Commissione ha fornito al contraente dello studio orientamenti nel 2018 e ulteriori istruzioni nel 2019.

³⁷ La DG INTPA presenta nella RAA le limitazioni dello studio sul TER.

Eser- cizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	Raccomandazione 3: prendere provvedimenti decisivi affinché sia applicata, di fatto, la guida all'accettazione della spesa per evitare di liquidare importi in eccesso;		X				
	Raccomandazione 4: prendere provvedimenti per assicurarsi che solo le spese sostenute siano accettate come spese per le operazioni AITF;	X ³⁸					
	Raccomandazione 5: stabilire un indicatore chiave di performance (ICP) per monitorare l'anzianità degli anticipi versati ai fondi fiduciari;	X ³⁹					

³⁸ Da un lato, la Commissione ha apportato rettifiche ai contratti in essere, considerando come spese accettate solo i costi sostenuti; dall'altro, ha adottato misure per evitare che vengano accettati impegni e stime dichiarate come spese nei rendiconti finanziari del fondo fiduciario per le infrastrutture in Africa (EU-AITF).

³⁹ L'anzianità degli anticipi versati ai fondi fiduciari è monitorato attraverso un apposito resoconto che elenca gli anticipi in base alla data del versamento, stilato dalla DG BUDG, e i contributi netti riportati nei conti annuali dei fondi fiduciari.

Esercizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
	Raccomandazione 6: proporre una soluzione pertinente alle incongruenze fra la procedura di bilancio e la procedura di rendicontabilità per quanto riguarda i FES, nell'ambito degli studi attualmente in corso sulle disposizioni che sostituiranno l'accordo di Cotonou.	X ⁴⁰					
2018	Raccomandazione 1: adottare misure per rendere più stringente l'obbligo per le organizzazioni internazionali di trasmettere alla Corte, su sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui necessita per assolvere le proprie funzioni, come sancito dal TFUE.			X			
	Raccomandazione 2: migliorare la metodologia e il manuale sullo studio sul TER in modo che forniscano istruzioni più esaurienti sulle questioni segnalate nella relazione della Corte e che quindi tale studio offra un adeguato supporto metodologico alla DG DEVCO per la valutazione dei rischi ai fini della formulazione delle riserve.			X			

⁴⁰ La Commissione ha presentato una proposta di nuovo regolamento NDICI a titolo della rubrica "Ruolo mondiale dell'Europa", che prevede l'integrazione dei FES nel bilancio generale dell'UE e consente pertanto al Parlamento europeo di sorvegliare l'assistenza del FES ai paesi ACP.

Eser- cizio	Raccomandazione della Corte	Analisi della Corte sui progressi compiuti					
		Attuata integralmente	In corso di attuazione		Non attuata	Non applicabile	Elementi probatori insufficienti
			Per la maggior parte degli aspetti	Per alcuni aspetti			
2019	Raccomandazione 2: formulare riserve per tutti gli ambiti risultati ad alto rischio, a prescindere dalla percentuale della spesa totale che rappresentano e dalla rispettiva incidenza finanziaria.				X		

Fonte: Corte dei conti europea.

**Risposta della Commissione europea
alla relazione annuale sulle attività
finanziate dall'ottavo, nono, decimo e
undicesimo Fondo europeo di sviluppo
per l'esercizio finanziario 2020**

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE ANNUALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

"RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ FINANZIATE DALL'OTTAVO, NONO, DECIMO E UNDICESIMO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO"

REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

Spese

Riquadro 5

- **Spese non sostenute: spese dichiarate in eccesso**

La Commissione riconosce la validità della constatazione, dovuta a un errore materiale commesso dal supervisore del contratto, cui spetta la responsabilità principale di controllare le misurazioni e le quantità relative ai lavori eseguiti. La Commissione osserva che è in corso un riesame definitivo, dopo la presentazione del rendiconto definitivo al termine del contratto di lavori.

- **Spese sostenute al di fuori del periodo di ammissibilità**

La Commissione riconosce la validità della constatazione, ma gradirebbe rilevare che per quanto riguarda il meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco e delle disposizioni transitorie per la sicurezza i contratti sono inquadrati in un progetto di portata più ampia e che l'assicurazione annuale era stata rinnovata in parallelo alla modifica che sanciva la proroga.

Considerata la natura delle azioni del fondo per la pace in Africa, esiste continuità tra un'azione e la successiva. La logica sottostante è che la parte del periodo di validità dell'assicurazione che non ricade nel periodo di ammissibilità del contratto campionato sarà fruita in occasione dell'intervento successivo.

- **Errore negli appalti – mancanza di trasparenza nella procedura di aggiudicazione degli appalti**

La Commissione riconosce la validità della constatazione ma gradirebbe rilevare che la realtà sul terreno può imporre a volte l'assunzione di decisioni urgenti necessarie per il successo operativo della procedura d'appalto.

- **Costi non ammissibili imputati al progetto**

La Commissione riconosce l'errore in questione per quanto riguarda la correttezza contabile, ma sottolinea che gli errori di liquidazione in eccesso sono abitualmente rettificati alla fine del contratto.

26. La Commissione gradirebbe rilevare che negli accordi di contributo e di delega stipulati con organizzazioni internazionali esistono disposizioni contrattuali sull'accesso alla documentazione. La Commissione continuerà a richiamare l'attenzione delle organizzazioni partner sulla necessità di fornire le necessarie informazioni alla Corte.

Studio sul TER per l'esercizio 2020

31. Lo studio sul TER è un elemento importante a sostegno della dichiarazione del direttore generale ma **non costituisce l'unica fonte della garanzia di affidabilità**. La DG INTPA dispone di un **quadro esaustivo per il controllo interno** e di una **strategia di controllo** che abbraccia l'intero ciclo

dell'esecuzione. Come descritto nella relazione annuale di attività, tutti gli elementi del quadro di controllo costituiscono **elementi costitutivi della garanzia di affidabilità**.

33. La Commissione non definisce né ha mai definito lo studio sul TER come un incarico di assurance o un audit. Tale attività persegue uno scopo specifico e si basa su una metodologia distinta.

Tutto ciò è indicato nello studio sul TER e nella relazione annuale di attività della DG INTPA, che presenta l'**integralità delle informazioni di gestione in maniera fedele e veritiera**. La Commissione non ritiene che lo studio sia soggetto a limitazioni tali da comportare la sottostima degli errori.

34. La Commissione ritiene che il TER sia adeguato allo scopo perseguito e fortemente rappresentativo.

La Commissione osserva quanto segue.

- Esiste in effetti un **accordo quadro generale tra le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e la Commissione europea** che definisce i controlli a fini di verifica.
- Quando l'appaltatore non riceve l'accesso alle necessarie prove documentali viene segnalato un errore.
- Il regolamento finanziario impone che i soggetti cui è affidata l'esecuzione dei fondi UE in regime di gestione indiretta dimostrino un livello di gestione finanziaria e **tutela degli interessi finanziari dell'Unione** equivalente a quello della Commissione. La relativa verifica avviene mediante una valutazione ex ante per pilastro del soggetto.

Nel contesto dell'**affidamento sulle precedenti attività di controllo** gli **accordi quadro finanziari e amministrativi** non dovrebbero essere interpretati dall'appaltatore dello studio sul TER come un limite ad ulteriori verifiche sostanziali nell'ambito dello studio sul TER.

Diversi errori segnalati riguardano operazioni per le quali sono state effettuate precedenti attività di controllo ma i cui errori rilevati sarebbero stati probabilmente duplicati nella popolazione non verificata. Di conseguenza il rischio di insufficiente rilevazione degli errori per tali operazioni è notevolmente ridotto.

35. La Commissione ritiene che **si dovrebbe evitare di fare eccessivo affidamento sulle attività di controllo precedenti degli altri auditor** e reputa che, nel caso dello studio sul TER del 2020, non si sia fatto eccessivo affidamento.

Si fa **pieno affidamento** solo sull'operato di auditor qualificati in forza del contratto quadro per i servizi di audit firmato dalla Commissione o sull'operato della Corte dei conti. Il pieno affidamento sui controlli precedenti per una singola operazione significa non dover effettuare alcuna verifica sostanziale su tale operazione. Restano tuttavia applicabili tutte le altre procedure. La percentuale dei casi nei quali si è fatto pieno affidamento si è ridotta al 17% nel 2020 rispetto al 20% nel 2019.

Le verifiche effettuate nel caso dell'**affidamento parziale** sono più ampie e comprendono verifiche sostanziali con l'obiettivo di isolare l'errore ove possibile.

36. Lo scopo del TER è quello di fornire un **tasso di errore rappresentativo per l'intera popolazione** del Fondo europeo di sviluppo. Concentrandosi sulle parti ad alto rischio di tale popolazione non si conseguirebbe il risultato. Per questo motivo il campione del TER è selezionato in base al campionamento per unità monetarie. Ciò significa che la probabilità che sia selezionato un contratto concluso nel periodo è esattamente proporzionale al suo valore. In tal modo i risultati dello studio sul TER possono essere considerati rappresentativi di tutti i contratti conclusi della DG INTPA.

Il maggior rischio di errore in relazione alle convenzioni di sovvenzione e agli accordi di contributo con organizzazioni internazionali si riflette nel numero notevole di procedure di verifica e controllo eseguite nel corso del periodo di validità del contratto. Va evidenziato che procedure aggiuntive di controllo sono eseguite per tutte le operazioni di sovvenzione e relative ad accordi di contributo, anche quelle cui si applica l'**affidamento pieno e parziale**. Sono infatti frequentemente rilevati errori riguardanti operazioni che erano state oggetto di affidamento.

Ridurre il numero di **operazioni a basso rischio di errore** (ad esempio quelle di sostegno al bilancio) non sarebbe conforme allo scopo dello studio sul TER.

37. La Commissione non considera le **stime** un "fattore importante che distorce il TER". Come riferito dalla Commissione già nel 2019, le stime sono estremamente rare: nel 2020 esse hanno riguardato sette casi rispetto a 412 operazioni inserite nel campione. Due dei casi riguardavano contratti confidenziali; in un caso non vi era una delegazione operante nel paese; in tre casi, l'organizzazione non esisteva più e non poteva di conseguenza fornire la documentazione; in un altro caso la documentazione era andata perduta in un incendio.

La decisione di procedere a una stima dell'errore non dipende unicamente dalla semplice assenza della documentazione. In casi di questo tipo si ricorre a un errore misurato. Si ricorre a una stima solo quando sono soddisfatte e debitamente documentate le circostanze specifiche descritte nel manuale del TER, che non lasciano ampi margini discrezionali.

L'osservazione sul **premio di rischio** era già stata sollevata nella relazione annuale dell'esercizio 2019 sul Fondo europeo di sviluppo e nelle relative risposte della Commissione. Il premio di rischio è stato adottato dalle direzioni generali NEAR e INTPA per migliorare le disposizioni relative alle stime nella metodologia del TER.

Il **premio di rischio del 5%** rappresenta un approccio estremamente prudente volto ad assicurare che il tasso di errore non sia sottostimato.

38. La metodologia e il manuale relativi al TER stabiliscono che l'appaltatore deve classificare gli errori definitivi in dieci diverse categorie, una delle quali è intitolata "**Frodi e irregolarità**".

Oltre a ciò tutti coloro che lavorano per l'attuale appaltatore dello studio sul TER hanno il dovere di segnalare i sospetti di frode nel rispetto delle norme anticiclaggio. L'appaltatore è quindi obbligato per legge a segnalare qualsiasi attività di tal genere.

39. Eccettuata l'introduzione della **norma "de minimis" per le riserve**, la metodologia atta a determinare se debbano essere emesse riserve per tassi di errore non è cambiata tra la RAA (relazione annuale di attività) 2017 e la RAA 2020. L'assenza di riserve nella RAA 2020 non è dovuta alla limitazione dell'ambito bensì alla rigorosa applicazione della metodologia.

40. Lo studio sul TER è uno dei vari strumenti utilizzati nell'ambito del processo di consolidamento della garanzia di affidabilità. La Commissione ne conosce bene i limiti e ne tiene conto nella valutazione dei punti di forza e di debolezza del proprio sistema di gestione. A parere della Commissione tutti questi elementi, considerati nel loro insieme, garantiscono che la relazione annuale di attività della DG INTPA presenti una rappresentazione fedele e veritiera delle informazioni sulla gestione.

41. La Commissione ritiene che la **regola "de minimis"** relativa all'emissione di **riserve** nelle relazioni annuali di attività dei direttori generali debba continuare ad applicarsi. Essa mira a

concentrare il numero di riserve esclusivamente su quelle significative, preservando nel contempo la trasparenza della rendicontazione sulla gestione.

Le riserve relative a casi con un tasso di errore residuo superiore alla soglia di rilevanza del 2 % sono considerate non sostanziali per i settori di spesa che rappresentano meno del 5 % dei pagamenti totali del servizio e hanno un impatto finanziario inferiore a 5 milioni di EUR. Non sono pertanto necessarie **riserve quantificate** che non superino entrambe le soglie.

Per decidere in merito all'**assenza di riserve** tutti i servizi della Commissione effettuano un esame approfondito di tutti gli aspetti dell'affidabilità, nel rispetto di tutti gli orientamenti e di tutte le istruzioni dei servizi centrali della Commissione.

Resta tuttavia assicurata la **piena trasparenza** della relazione di gestione: i casi ai quali è stata applicata la norma sono debitamente menzionati nella RAA e sono oggetto di un attento seguito.

In considerazione di tutto quanto precede, la Commissione ritiene che la DG INTPA fornisce una **rappresentazione fedele e veritiera dei propri rischi nella RAA** e che l'introduzione della norma "de minimis" non influisce negativamente sulla valutazione complessiva della gestione finanziaria e della relativa dichiarazione di affidabilità.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Raccomandazioni

49. La Commissione rileva che, anche se le due raccomandazioni del 2018 non sono state pienamente attuate, la DG INTPA continua ad operare per risolvere le questioni individuate dalla Corte dei conti in relazione allo studio sul TER e alla cooperazione con le organizzazioni internazionali nel contesto dell'attività presente e passata relativa alla dichiarazione di affidabilità (si veda anche la risposta della Commissione alla raccomandazione 1). La Commissione osserva che la raccomandazione 2 della relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 2019 non è stata attuata in quanto non era stata accettata.

Raccomandazione 1

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione continuerà a richiamare l'attenzione delle organizzazioni partner sulla necessità di fornire alla Corte dei conti i documenti o le informazioni necessari per l'assolvimento dei suoi compiti. Si veda anche la risposta della Commissione al punto 26.

Raccomandazione 2

La Commissione non accetta questa raccomandazione.

Dall'esercizio 2019 è stata introdotta una norma "de minimis" relativa all'emissione di riserve nelle relazioni annuali di attività dei direttori generali. Essa mira a concentrare il numero di riserve esclusivamente su quelle significative, preservando nel contempo la trasparenza della rendicontazione sulla gestione.

Resta tuttavia garantita la piena trasparenza della rendicontazione sulla gestione (in quanto i casi ai quali è stata applicata la norma sono debitamente menzionati nella RAA). Si veda anche la risposta della Commissione al punto 41.

Raccomandazione 3

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione studierà la possibilità di introdurre nella metodologia del TER o nel capitolato un riferimento che formalizzi la comunicazione dei sospetti rischi di frode alla Commissione al livello opportuno.

COPYRIGHT

© Unione europea, 2021.

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che ne è consentito il riutilizzo, a condizione che la fonte sia citata in maniera appropriata e che le modifiche siano indicate. Qualora il contenuto suddetto venga riutilizzato, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

È necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o include lavori di terzi. Qualora venga concessa, questa autorizzazione annulla quella generale sopra menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Capitolo 6 – Riquadro 6.3:

© ABACO Group

Capitolo 8 – [Allegato 8.1](#), FES – [Allegato II](#):

sfondo della mappa ©OpenStreetMap; contributi sotto licenza [Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 2.0 Generico \(CC BY-SA 2.0\)](#).

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte e non possono essere concessi in licenza.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

La Corte dei conti europea ha controllato le entrate e le spese del bilancio dell'UE e formula un giudizio sull'affidabilità dei conti annuali e sulla misura in cui le operazioni relative alle entrate e alle spese rispettano la normativa applicabile.



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea